

385.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI E DEL PRESIDENTE INGRAO

### INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni . . . . .	25254	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione):	
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario ( <i>approvato dal Senato</i> ) (2575) .	25256
PRESIDENTE . . . . .	25255	PRESIDENTE . . . . .	25256, 25300, 25419
FRASCA . . . . .	25255	CASTELLINA LUCIANA . . . . .	25348, 25420
MELLINI . . . . .	25255	CORVISIERI . . . . .	25256
SERVELLO . . . . .	25255	DEL DONNO . . . . .	25414
<b>Disegni di legge:</b>		FRASCA . . . . .	25408
(Autorizzazione di relazione orale) . .	25254	GALLI MARIA LUISA . . . . .	25412
(Presentazione) . . . . .	25300, 25407	GORLA MASSIMO . . . . .	25264
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	25418	MAGRI . . . . .	25283, 25310, 25408
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	25255	MELLINI . . . . .	25308, 25387
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	25256	PANNELLA . . . . .	25418
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	25300	PAZZAGLIA . . . . .	25388

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1978

	PAG.		PAG.
PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	25300	<b>Per l'uccisione a Torino di due agenti di pubblica sicurezza:</b>	
PINTO . . . . .	25310, 25364, 25423	PRESIDENTE . . . . .	25282
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i> . . . . .	25295	PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	25282
TRIPODI . . . . .	25310, 25383		
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Sul processo verbale:</b>	
(Annunzio) . . . . .	25254, 25316	PRESIDENTE . . . . .	25253
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	25383	LABRIOLA . . . . .	25254
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	25255 25418	MELLINI . . . . .	25253
		SERVELLO . . . . .	25253
<b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>25425</b>	<b>Sostituzione di un deputato:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	25264
<b>Risoluzione (Annunzio) . . . . .</b>	<b>25425</b>	<b>Votazione segreta . . . . .</b>	<b>25312</b>
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	<b>25425</b>

**La seduta comincia alle 9,30.**

NICOSIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

**Sul processo verbale.**

SERVELLO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

SERVELLO. Signor Presidente, ho ascoltato il processo verbale e devo rilevare che una mia protesta, espressa ieri nel corso della seduta, non è stata recepita; è stato recepito soltanto un richiamo non formale al regolamento del collega Labriola. Ora mi lamento del fatto che non si sia registrata la mia ferma opposizione a quanto si è verificato ieri; a parte questo, desidero fare un esplicito e formale richiamo al regolamento.

Leggo nel *Resoconto sommario* che, a seguito del mio intervento e a seguito del richiamo non formale fatto dal collega Labriola, il Presidente ribadisce che si tratta di una prassi largamente consolidata, ma che non si può parlare di abitudine. Mentre si svolgeva la discussione sulle linee generali il Presidente aveva dato la parola ad un collega, l'onorevole Cirino Pomicino, il quale si è alzato comunicando che non avrebbe pronunciato il suo discorso ma che l'avrebbe consegnato agli stenografi. Da qui la mia reazione vivace — chiedo scusa alla Presidenza di questa mia vivacità — giustificata dalla sostanziale gravità del fatto che investe la serietà dei nostri lavori. Ci troviamo a discutere su un provvedi-

mento di estrema delicatezza e di estrema complessità come il decreto-legge oggi al nostro esame: le opinioni sono importanti, da qualunque persona esse provengano. Mi sembra inoltre che in sede di discussione sulle linee generali non si possa parlare di precedenti per un fatto del genere. Inoltre, onorevoli colleghi, non ho qui bisogno di ribadire l'estrema delicatezza di questo argomento in ordine alla crisi costituzionale e parlamentare che oggi registriamo. Avendo lei, signor Presidente — secondo quanto leggo dal *Resoconto sommario* — ritenuto che questa prassi sia largamente consolidata, a norma dell'articolo 39 del nostro regolamento, chiedo che l'intervento, che appare in calce al *Resoconto sommario* a pagina 34, venga considerato come non pronunciato in quest'aula. Chiedo anche che della questione venga investita la Giunta per il regolamento in quanto si fa esplicito riferimento ad una prassi consolidata.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, le faccio presente che il suo intervento era soltanto una interruzione, mentre il collega Labriola ha formulato un preciso richiamo al regolamento. Comunque, per chiudere l'argomento informo l'Assemblea che della questione sarà investita la giunta per il regolamento.

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

MELLINI. Signor Presidente, si tratta di stabilire che cosa sia il resoconto stenografico e che cosa sia il verbale delle

nostre sedute. Se dobbiamo dare per letti i discorsi fatti alla Camera, questo sarà un fatto...

**PRESIDENTE.** Ho detto che della questione sarà investita la Giunta per il regolamento.

**MELLINI.** A parte il fatto che nella Giunta per il regolamento non ci siamo, il processo verbale viene letto qui, e se sul processo verbale diamo per letti i discorsi parlamentari, facciamo il Parlamento per posta! A questo punto non ci resta altro che fare il Parlamento per posta! Nel processo verbale si dà atto dei discorsi e non si dà atto delle lettere mandate al Presidente. Questo è un atto anomalo e nel processo verbale atti anomali non devono esserci.

**PRESIDENTE.** Le faccio presente che nel processo verbale non si dà atto dell'intervento del deputato Cirino Pomicino, che non è stato pronunciato; e devo dire che, se questi rilievi fossero stati fatti le numerosissime altre volte che si è consentito a un deputato di passare il testo del suo discorso probabilmente si sarebbe evitata la discussione di oggi.

**LABRIOLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LABRIOLA.** Signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia per avere una spiegazione: cosa significa « richiamo non formale al regolamento »? Io ho fatto un richiamo al regolamento e non un « richiamo non formale ». Mi pare che debba essere eliminata la parolina « non ».

**SERVELLO.** Io ho capito che non era formale.

**LABRIOLA.** Per la verità, ho inteso fare un richiamo formale, ed ho citato gli articoli del regolamento a cui mi riferivo.

**PRESIDENTE.** Rileggo il processo verbale: « Il deputato Labriola, parlando per un richiamo all'articolo 39, primo e quar-

to comma del regolamento, pur non intendendo contestare la decisione della Presidenza, ritiene che comunque non debba proseguirsi... ».

**LABRIOLA.** Chiedo scusa, ma io avevo sentito la parola « non formale ».

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

*(È approvato).*

#### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cristofori e Libertini sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### **Annunzio**

##### **di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

Tocco ed altri: « Riconoscimento, al personale insegnante di ruolo della scuola materna statale, del servizio prestato presso l'ESMAS - Ente per le scuole materne in Sardegna » (2601).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Autorizzazioni di relazioni orali.**

**PRESIDENTE.** La V Commissione permanente (Bilancio) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) » *(approvato dal Senato)* (2578).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Inoltre le Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Industria) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale » (*approvato dalle Commissioni riunite V e X del Senato*) (2388); GARZIA ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno » (2193).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa:

##### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

LOBIANCO ed altri: « Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori » (2422);

##### *XIII Commissione (Lavoro):*

« Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2294).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

##### *VIII Commissione (Istruzione):*

« Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato » (2577) (*con parere della V Commissione*).

MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. In relazione a questa proposta di assegnazione avanzata dal Presidente, trattandosi di un progetto di legge che riguarda una materia tanto delicata, che attiene alle implicazioni connesse ai rapporti con i diversi istituti del settore, che non sono soltanto di carattere tecnico, nonché per il carattere di provvedimento, comportante un impegno di natura finanziaria e dato che la materia è oggetto di serrati dibattiti nel paese, dichiaro di oppormi a questa assegnazione e chiedo al riguardo una deliberazione dell'Assemblea.

FRASCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Sono favorevole alla proposta di assegnazione.

SERVELLO. Anch'io appoggio la proposta Mellini, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnazione del progetto di legge n. 2577 alla VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa.

(E approvata).

Ricordo, altresì, di aver proposto nella seduta di ieri che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali » (approvato dal Senato) (2583) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasferimento di disegni di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver annunciato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del Regolamento, la III Commissione permanente (Esteri) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti disegni di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

« Partecipazione italiana alla conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) » (2168).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76 » (approvato dal Senato) (2261).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario (approvato dal Senato) (2575).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario.

È iscritto a parlare l'onorevole Corvisieri. Ne ha facoltà.

CORVISIERI. Noi abbiamo già indicato in altri interventi come i motivi di opposizione al decreto Pedini vadano ricercati innanzi tutto nel suo carattere elusivo e direi addirittura controriformatore rispetto ai problemi veri della nostra università.

Abbiamo già visto negli interventi dei deputati di altri gruppi e di compagni del mio gruppo come si tratti di uno dei tipici provvedimenti presi per turare alcune falle. In questo caso il pretesto è la scadenza del contratto di molti precari.

Con questo provvedimento però si contribuisce a fare della nostra università un centro sempre più caotico e sempre meno funzionale rispetto alle esigenze scientifiche e culturali di una società come la nostra e come soprattutto dovrebbe diventare. Ritengo, quindi, utile in questo momento di discussione sulle linee generali andare un poco indietro, affrontare i problemi più generali della nostra università e dell'università in genere in una società moderna, proprio allo scopo di dimostrare quanto inadeguato e controproducente sia il decreto-legge di cui stiamo discutendo la conversione in legge.

Credo che sia abbastanza ovvio, per lo meno condiviso da molti, che nei diversi momenti storici l'istruzione superiore, l'istruzione in generale ha svolto contemporaneamente più di una funzione, ma di

volta in volta essa si è strutturata in rapporto a quella che la classe politica dominante riteneva dover essere la prevalente. In concreto, ciò è avvenuto perché le classi dominanti sono state quasi sempre ben consapevoli della contraddittorietà delle funzioni attribuibili al sistema scolastico e dei ruoli diversi che l'istruzione è in grado di svolgere nei confronti dell'organizzazione sociale, economica e politica del paese al quale si riferisce. La contraddizione maggiore tra i possibili fini del sistema di educazione formale si riscontra quando si osservano le funzioni di riproduzione della forza lavoro, da una parte, e le funzioni di socializzazione dall'altra. Le prime sono improntate a regole di selezione, che rispondono all'organizzazione tecnica e sociale del lavoro. Le seconde assumono per presupposti i principi dell'eguaglianza tra gli utenti cui vengono offerte, con uguali opportunità, al fine di condurli tutti al compimento dell'intero ciclo di studi previsto.

Queste logiche di principio rivelano la loro contraddittorietà se costrette a coesistere nella medesima struttura, mentre di per sé ricordano come la struttura dell'istruzione dipenda da quelle logiche del sistema sociale e del sistema economico; per i quali è stata istituita. Le logiche che li informano, cioè, non sono autonome, ma derivate e dipendenti da quelle del sistema, al quale occorre rifarsi se e quando si decide di mutarle.

L'università oggi in Italia ha finito per assumere e in qualche modo svolgere innumerevoli funzioni che, non essendo tra loro collegate, costituiscono un coacervo non più in grado di funzionare — questo è sotto gli occhi di tutti, è riconosciuto da tutti — e non più utile a nessuna delle esigenze che sono alla base di queste funzioni differenti. Un elenco forse non completo fa pensare all'università come ad una istituzione che ha il compito di trasmettere la conoscenza e la cultura, di promuovere e sviluppare la ricerca scientifica, di permettere e favorire la mobilità sociale sia attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro ad un determinato li-

vello occupazionale, dotato di considerazione sociale e di prestigio, di remunerazione adeguata e di un certo potere, sia attraverso un rapporto diretto tra possesso del titolo e considerazione sociale, specie in determinati contesti culturali, che non hanno sperimentato per un tempo sufficientemente lungo una generale e diffusa struttura moderna industriale dell'economia.

Tra le funzioni c'è anche quella di favorire la formazione professionale della forza lavoro, necessaria all'articolazione e allo sviluppo del sistema economico e del corrispondente sistema occupazionale. Oltre a queste funzioni primarie, in qualche misura canoniche, e comunque già tra di loro contraddittorie, la struttura universitaria è venuta progressivamente assumendo compiti aggiuntivi, in diverso modo frutto della sua stessa esistenza ed importanza, ma a volte sostitutivi di carenze e improvvidenze ad essa esterne, e quindi più evidentemente improprie.

Tra i primi, va ricordato il compito di provvedere al mantenimento della categoria o delle categorie che nella struttura operano — personale docente e non docente — ed anche, sia pure indirettamente, quello di fornire supporti ad una più vasta schiera di intellettuali che ad essa fanno riferimento e con essa hanno occasione di istituire rapporti.

Negli anni più recenti sono emerse, poi, due funzioni tradizionalmente sottovalutate, o considerate come di scarso peso, quali quella correntemente detta di « area di parcheggio », a significare una scelta non del tutto libera da parte degli utenti, che non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro con un titolo di studio inferiore, e quella dell'aggiornamento culturale, conoscitivo di categorie e singoli interessati alle diverse forme di educazione permanente in età adulta, sganciata dal titolo di studio e dal tipo di attività professionale svolta.

Infine, in questi anni di disgregazione e di perdita di coerenza dei fini tradizionali, l'università ha pure svolto la funzione di creare di fatto una consapevolezza diffusa, una informazione sia pure me-

diocre a livello di liceo, ma tuttavia non altrimenti acquisibile per gli appartenenti agli strati privi di tradizioni culturali familiari di una qualche rilevanza, mentre per una percentuale minoritaria di frequentanti ha finito per rappresentare un luogo di aggregazione, di incontro e verifica dei problemi della categoria dei giovani, in carenza di strutture alternative che si proponessero anche implicitamente finalità analoghe.

Per estensione di quest'ultima funzione, eventi abbastanza recenti sembrano suggerire l'effetto di una aggregazione ed autoidentificazione con una condizione giovanile di studente da parte di un numero di giovani assai superiore rispetto a quello dei normali frequentanti le strutture universitarie. Si potrebbe dire che la condizione di studente di fatto unifica e viene assunta come emblematica, specie quando precaria, molto più delle giacche blu, dei berretti bianchi con visiera o delle magliette sportive con il nome e lo stemma del *College* sul petto.

A me sembra particolarmente importante prendere coscienza del coesistere di queste finalità o, comunque, di questi ruoli nell'università italiana. Il problema generale deriva allora dalle incompatibilità delle logiche di questi ruoli all'interno di un'unica istituzione. Ma nell'ottica di tale approccio non ritengo opportuno, in questo momento, privilegiare i punti maggiormente contraddittori rispetto alle proposte di soluzione del problema dell'istruzione superiore da diverse parti avanzate. Un nodo di contraddizione è dato dal riapparire della vecchia alternativa tra professionalizzazione degli studi e del sistema scolastico in generale, da un lato, e facilitazione dell'accesso agli studi per i meno fortunati, cioè per coloro finora discriminati dalla scuola di classe, dall'altro. Un altro nodo, connesso al primo, è dato dal rapporto, da molto tempo in crisi, esistente tra formazione ed occupazione, cioè tra grado ed entità di formazione ricevuta e complessità delle mansioni richieste dalle attività professionali.

Il problema si pone ed è risolvibile se lo si guarda nel quadro dell'attuale struttura sociale: in una società, con l'attuale divisione sociale del lavoro, la formazione deve essere coerente alla previsione di collocazione professionale e sociale, pena una progressivamente più grave crisi istituzionale e strutturale. Infatti, la nostra società divisa in classi è stata messa in crisi da un eccessivo afflusso di appartenenti a classi inferiori (per un certo ordine di valori, naturalmente) ai canali che portano a quegli strati superiori che non gli competono e che non possono contenerli.

La spinta che le classi dominanti hanno dato all'afflusso di studenti ai livelli superiori del sistema di istruzione, liberalizzando gli accessi per ridurre le tensioni sul mercato del lavoro, si ritorce su di esse nella misura in cui si rompono quelle regole che permettevano alle classi dominanti stesse di mantenere l'ordine, il proprio potere ed il proprio controllo sulla società. In questo senso e solo in questo senso, la scuola si svincola dalla società di cui cessa di essere l'immagine e lo strumento funzionale alla sua riproduzione.

Per uscire dalla crisi occorre rivolgersi alle ragioni profonde di essa, che vanno ricercate nell'organizzazione sociale. Tuttavia le classi dominanti cercano di spostare l'ottica del problema, per non affrontare le implicazioni più serie e pericolose per il loro predominio. Ecco che si parla, allora, di problemi della scuola, così come nel mercato del lavoro si tende a spostare la ottica dalle carenze della domanda a quelle dell'offerta e riprendono vigore le vecchie proposte del numero chiuso e dell'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Ogni riflessione su queste due proposte finisce con l'essere fatalmente fuorviante e parziale proprio per il non tener conto delle ragioni dell'attuale organizzazione del sistema scolastico e delle logiche collegate che condizionano ogni forma scolastica ai contraccolpi nel sistema sociale ed in quello economico.

Prendiamo ad esempio la proposta di istituzione del numero chiuso che da varie parti ed a varie riprese è stata avanzata. Normalmente tale proposta viene avanzata allo scopo di adeguare la offerta di laureati nei vari settori alla domanda esistente nella società. In realtà, allo stato attuale, in mancanza di una programmazione economica che sia in grado di valutare le possibilità occupazionali per uno spazio di tempo medio, tale proposta è, dal punto di vista economico, priva di senso. Poiché coloro che la formulano sono al corrente di questa precondizione generale, si deve pensare che abbiano in mente piuttosto le ragioni politiche e sociali che accompagnerebbero tale provvedimento. In primo luogo, sul piano sociale, vi sarebbe il ristabilimento della coerenza tra istruzione superiore e struttura di classe, secondo il principio che pochi sono i chiamati e pochissimi gli eletti. E quindi la riaffermazione dei canali di rifornimento della classe dominante a seconda dei ritmi e delle dimensioni quantitative dettati dalla struttura piramidale di questa società. In secondo luogo, sul piano politico, la riorganizzazione della società su basi autoritarie che rafforzi strutture e controlli del potere esecutivo, al fine di non lasciare spazio alla imponderabile iniziativa di singoli o di gruppi o di categorie; di queste ultime, anzi, la logica citata dovrebbe sollecitare le tendenze corporative chiudendole ed isolandole da possibili aggregazioni più ampie, sulla base di privilegi e norme specifiche orientate anch'esse alla protezione dei vertici. Il numero chiuso per gli accessi all'università contiene, infatti, questa valenza corporativa e non a caso è sempre sostenuta da ordini professionali e dai medici in prima fila.

Occorre però riconoscere che i sostenitori di una simile posizione si sono venuti riducendo di numero e, anche in presenza di una crisi quantitativa con eccedenza dalle dimensioni correnti, poche voci isolate l'hanno riproposta, o almeno l'hanno riproposta in modo deciso.

C'è da chiedersi il perché. Diamo per acquisite le ragioni opposte a quelle ap-

pena elencate a sostegno della ipotesi malthusiana, cioè che ci si renda conto dell'inattuabilità pratica di una rigida programmazione scolastica per i prezzi da pagare in termini di autoritarismo e di riduzione delle libertà costituzionali.

Vi sono almeno altri due ordini di ragioni che rendono la proposta inammissibile. La prima è di tipo economico: non si vede come sarebbe possibile organizzare un'economia nazionale rigidamente programmata in presenza di un contesto di dipendenza nei confronti dell'estero e delle fluttuazioni che tale dipendenza comporta.

La seconda ragione è di tipo più generale ed è legata alle funzioni secondarie svolte oggi dall'università e ricordate in precedenza: che ne sarebbe dei lavoratori studenti, di chi vuole acculturarsi in età matura, e ancora delle funzioni di aggregazione sociale svolte in carenza di strutture *ad hoc* dall'università per moltissimi giovani?

Ancora una volta si conferma la impossibilità di pensare alla struttura universitaria prescindendo dai sempre più numerosi settori coinvolti dall'influenza dell'università stessa. In realtà, credo che si possa sostenere che la struttura dell'università, così come si è venuta modificando per piccoli adeguamenti nell'arco di un trentennio, abbia risposto praticamente fino ad ora a ragioni logiche precise e non casuali del sistema nel quale si trova inserita. Non a caso si può parlare di adeguamenti in seguito a pressioni provenienti dal mondo circostante nei cui confronti la struttura universitaria è chiamata a svolgere una serie di funzioni.

A parte le funzioni vicarie già dette, mi pare che questi ultimi anni abbiano confermato la diagnosi che, per esempio, Massimo Pace formulava in alcuni suoi scritti all'inizio del dibattito sui problemi del mercato del lavoro in Italia; in particolare, in occasione di un convegno organizzato a Bologna dalla rivista *Il Mulino* nel dicembre 1972, Pace, trattando del rapporto scuola-sovrappopolazione relativa, metteva in luce il rilievo assunto da una nuova forma di sovrappopolazione

stagnante che chiamava « sovrappopolazione istruita relativa » e che andava ad affiancarsi a quella tradizionale non qualificata, rappresentata in particolare dal lavoro a domicilio. « Alla scuola, allora, a questo livello di sviluppo » - diceva - « vengono attribuiti dal sistema compiti abbastanza importanti e delicati: in primo luogo essa deve continuare a svolgere un ruolo selettivo mantenendo un certo tasso di abbandoni nella scuola dell'obbligo per fornire le quote di lavoratori marginali ai settori cosiddetti arretrati; dall'altro, deve formare anche la forza-lavoro altamente mobile che è richiesta dalla grande industria. Infine, essa deve parteggiare al suo interno una quota crescente di forza-lavoro immettendola solo gradualmente sul mercato del lavoro ». Pace così concludeva: « La scuola è, quindi, un punto cruciale per comprendere la capacità della classe politica a far fronte alle contraddizioni del mercato del lavoro che lo sviluppo capitalistico pone continuamente ».

Così come si è sempre verificato nel passato, la scuola anche in questo secondo dopoguerra ha svolto ruoli sovente tra loro contraddittori, che le venivano attribuiti con la prevalenza di una funzione sulle altre, a seconda delle valutazioni dell'importanza relativa formulate dalla classe dirigente. Il processo di liberalizzazione dell'accesso all'università svoltosi negli anni '60, sia pure per gradi, è un tipico esempio e non isolato di questa strumentalizzazione. Per un certo numero di anni, in presenza di una serie di condizioni favorevoli sul piano economico, sociale e politico, il meccanismo di adeguamento ha funzionato, sia pure a certi prezzi che sono stati pagati, come è ovvio e come avviene sempre, dalle classi più basse.

Da un lato si è sviluppato il sistema del lavoro non protetto o marginale cui ha contribuito la selezione non solo nella scuola dell'obbligo, ma anche quella, di origine sempre meno meritocratica e tuttavia ben presente, dell'istruzione superiore.

Da un altro lato i canali della clientela politica hanno svolto un ruolo cospi-

cuo e non solo nel Mezzogiorno nel processo di inserimento in un mercato del lavoro che progressivamente si adattava alle sempre più precarie condizioni dell'economia e dei suoi settori produttivi principali, allargando per tale via le componenti più elastiche: la scuola, il terziario in genere.

Ad un certo punto, i limiti di elasticità del sistema sono stati raggiunti e la classe politica al potere si trova ora a dover affrontare i problemi di un intervento che rimedi al deterioramento della situazione, cioè si trova a dover fare una azione politica complessiva e coordinata, che solo formalmente parte dalla scuola. Essendosi sempre guardato dal procedere su questa strada, non si sa se sarà in grado di percorrerla. Mi riferisco qui ad un discorso di lungo periodo: se il giudizio dovesse essere su questo Governo e in questo momento, la risposta sarebbe certamente negativa.

Vediamo allora se è proponibile la seconda soluzione ai problemi dell'università, che viene alternativamente avanzata accanto a quella del numero chiuso. Da più parti si è riproposta, come è noto, la abolizione del valore legale del titolo di studio. Questa misura servirebbe ad allentare la tensione accumulatasi intorno all'università e ai titoli di studio, quale condizione necessaria e sufficiente per una valutazione di prestigio nella società e nel mondo del lavoro.

Questo perché, secondo i sostenitori di questa proposta, non esiste più la possibilità di soddisfare tali richieste attraverso il canale dell'istruzione.

Le proposte alternative sono, semplificando, in prevalenza di due tipi. Da un lato la proposta di descolarizzare la società, favorendo la costituzione di un doppio circuito formativo: uno dello studio e l'altro collegato alle attività professionali e quindi alle opportunità presenti nel sistema economico. L'altra proposta è quella di recuperare il valore del lavoro manuale. A questo tipo di lavoro devono essere indirizzati tutti quei giovani che affollano le università non per una predisposizione reale allo studio o alla ricerca,

ma per scopi utilitaristici. Costoro — si sostiene — sarebbero ben felici di non andare all'università se esistessero reali alternative sul piano occupazionale. Di qui la proposta di rivalutare economicamente il lavoro manuale.

Su questa visione del problema e sulla sua soluzione, si possono formulare alcune considerazioni.

La prima riguarda naturalmente il valore legale del titolo di studio che, come tale non esiste, tanto è vero che per esercitare una professione occorre essere abilitati e superare un esame di Stato. L'uso di questa terminologia è però indicativa del valore sociale ed economico attribuito al titolo. Tale valore dipende da uno stato di fatto preciso e consolidato nel tempo, sino a diventare un dato culturale, cioè dal rilievo che diplomi e lauree hanno o hanno avuto sul piano economico-normativo, sul piano sociale, sul piano del potere socio-politico, per la tradizionale appartenenza a certi strati della classe dirigente del paese.

A questo riguardo occorre non trascurare il significato della differenza esistente fra il lavoro manuale e quello non manuale e del ruolo che l'istruzione ha avuto come mezzo di fuga sicuro dal primo dei due.

Se si riflette su questo aspetto, molti dei discorsi sulla necessità di rivalutare il lavoro manuale rivelano da un lato la loro scarsa possibilità di trovare udienza soprattutto in chi proviene da famiglie dove il lavoro manuale era la norma sino alla generazione precedente, dall'altro l'ipocrisia storica di chi li formula, ben sapendo di parlare ad una classe sociale diversa che, con il ritorno al lavoro manuale, si vuole mantenere diversa.

Di appelli a favore della nobiltà del lavoro manuale la storia dell'istruzione in Italia è ricca. Essi sono stati formulati dai membri delle classi dominanti, ogni qualvolta si profilava un eccesso di domanda di istruzione da parte di classi non abilitate da utilizzare tale canale di mobilità sociale.

Va detto che tali appelli hanno trovato sempre assai poca rispondenza, forse

perché ad essi non ha mai corrisposto il buon esempio, che, per essere valido, deve venire dall'alto. Al giorno d'oggi, poi, il trucco è ancora meno credibile, poiché è abbondantemente noto che il lavoro manuale permane ai più bassi gradini della retribuzione economica, della considerazione sociale, del controllo di potere reale. Se tutti e tre questi aspetti subissero un sostanziale rovesciamento di rapporti nei confronti dei lavori non manuali, probabilmente potrebbero essere appetibili. Ma la società dove ciò avvenisse e, al suo interno, la classe dominante, sarebbero certo ben diverse dalle attuali.

Nelle presenti condizioni, gli appelli in favore del lavoro manuale finiscono per lasciare il tempo che trovano, oppure vengono accettati per bisogno, ma è tutto un altro discorso. All'interno di questa logica, che carica di significati precisi il fruire di un livello elevato di istruzione, si è assistito ad un ridimensionamento dei traguardi raggiungibili, in forza dell'aumentare dei candidati all'utilizzazione del canale di mobilità e in ragione delle trasformazioni del sistema economico ed occupazionale.

Ma la discriminazione sicura, l'ultima garanzia restata — almeno fino a ieri — per la stragrande maggioranza, è quella tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, cioè non manuale.

Come si è visto assai spesso, il numero dei candidati ad usufruire del sistema scolastico con tale finalità di mobilità sociale è stato superiore a quello che le strutture scolastiche erano in grado di accogliere.

Nei diversi periodi storici, le classi dominanti hanno strutturato il sistema scolastico in modo da impedire l'affollamento dei livelli superiori, attraverso il convogliamento di una parte degli studenti in canali con sbocco obbligato nel mercato del lavoro e alternativi all'accesso all'università. Hanno lamentato che la scuola creava degli sbandati quando una parte dei laureati non poteva essere assorbita dal sistema occupazionale ai livelli previsti per i rispettivi titoli di studio e però

pretendeva un adeguato inserimento. Questo avveniva ogni qualvolta l'accesso all'istruzione superiore era stato facilitato, per differenti ragioni (socializzazione, diffusione di ideologie, contenimento del *surplus* di offerta di lavoro, eccetera), tutte contraddittorie rispetto alle logiche economiche e alla funzione di formazione della forza-lavoro.

Uno studioso, Mario Barbagli, ha illustrato in maniera molto efficace il ritmico ripetersi di questi squilibri. Un esempio tra più evidenti e chiari è forse quello proposto dagli anni '30, con l'emanazione della « carta della scuola » del ministro fascista Bottai. Anche in quel periodo, si parlò di sbandati e si cercò di limitare l'afflusso dei giovani all'università con il rilancio del lavoro manuale, sostenuto da una riforma non completamente attuata della scuola primaria, che indirizzava sin dall'inizio verso lavori manuali o verso occupazioni non manuali.

Come si vede, quelli attuali non sono, almeno in parte, problemi che la scuola sperimenta per la prima volta.

Certamente non priva di fascino, in sede di ipotesi di riforma, di profonda innovazione dei compiti e delle funzioni della scuola, è la proposta di descolarizzazione formulata drasticamente da Ivan Illich e, in modo più sfumato, da quanti ritengono di dover sottrarre il sistema scolastico ad alcune delle molteplici funzioni attribuitegli dalla nostra organizzazione sociale; e tuttavia, ripercorre la linea interpretativa già rimproverata ad Illich da numerosi suoi critici, che parte della crisi della scuola senza considerare appieno le ragioni esterne che l'hanno prodotta. In pratica, con tale impostazione, si tende a porre in secondo piano le funzioni sociali dell'istruzione e, prima ancora, a sottovalutare l'importanza della struttura di classe. Se la scuola è il prodotto della società di classe e non il contrario, è difficile pensare a strutture di formazione e di acculturazione sganciate dalla collocazione professionale nel mondo del lavoro, se non si risolve prima o nello stesso tempo il problema della riproduzione della strut-

tura sociale secondo norme e modalità condivise.

Ecco che si ritorna al problema delle troppo numerose e contraddittorie funzioni attribuite alla scuola. In realtà, per un certo periodo di tempo, nella scuola sono state riposte grandi speranze. Si è pensato, soprattutto, che sarebbero stati risolti i problemi dell'ineguaglianza sociale e che, in genere, una diffusa scolarizzazione avrebbe migliorato la qualità della vita. La verifica della erroneità di tali aspettative ha prodotto una serie di reazioni, che hanno portato al rifiuto della scuola (è la teoria di Illich e di altri), nell'ambito di una più generale rimessa in questione dell'efficacia delle riforme sociali.

In questo clima, da alcune parti è stata spostata l'ottica e le ragioni del fallimento della scuola sono state ricercate non tanto nella scuola stessa, quanto nella società e nella divisione del lavoro in particolare.

La contraddizione principale appare allora quella tra prodotto della scuola e struttura delle competenze, propria del sistema produttivo; ma ci si può domandare se sia la scuola che forma e distribuisce le competenze tecniche necessarie. Alcuni hanno sostenuto che ciò è vero solo per i livelli più alti di formazione professionale, mentre per quelli intermedi la formazione professionale impartita dal sistema scolastico non è più strettamente necessaria sul piano tecnico, dove interviene l'esperienza sul lavoro, e su quello dei pre-requisiti sociali. In questo senso la selezione all'interno delle strutture intermedie di formazione professionale si colloca nella logica di limitare la mobilità sociale, da introdurre nella struttura di classe e in quella della divisione sociale del lavoro.

Rispetto a queste analisi l'accrescersi dell'utenza delle strutture scolastiche in questi ultimi anni propone una evoluzione delle funzioni del sistema scolastico e dell'università in particolare. Da una parte vi è una più accentuata dequalificazione relativa all'occupazione dei laureati rispetto ai modelli tradizionali, in parallelo, del

resto, all'abbassamento del livello sociale di coloro che frequentano l'università che da borghese diventa medio e piccolo-borghese. Dall'altro lato le richieste del sistema economico sono soprattutto rivolte ai quadri intermedi dei settori terziari con competenze tecniche generali e limitate. Ne deriva che lo stesso problema della selezione meritocratica perde gran parte del suo significato. I problemi però non sono risolti, ma se ne ripropongono innanzitutto due; il primo è quello della formazione ad alto livello per i relativamente pochi che dovranno ricoprire i posti creativi per il progresso della ricerca e quindi della scienza; il secondo è quello di far accettare, senza gravi resistenze, alla maggioranza degli utenti, la collocazione dequalificata. Il primo apparentemente è solo un problema tecnico, interno alla struttura universitaria che in Francia ha già un embrione di soluzione nel modello delle *grandes écoles*, ma un'ipotesi di ripresa in questo settore non tarderebbe a ripresentarsi. Il secondo problema è più chiaramente sociale e ormai più drammatico di quanto non sembrano sostenere i curatori delle inchieste francesi pubblicate su *Le monde education*; infatti, non si tratta solo di far superare la frustrazione a coloro che si preparano per una libera professione e poi finiscono in banca, ma sempre più si tratta di far accettare lunghi periodi di lavoro precario, sottopagato, almeno in Italia, e lunghi periodi di inoccupazione. Non è più quindi una questione tecnica, di organizzazione del sistema di istruzione superiore, bensì un problema sociale, e pur con i processi di selezione tuttora in atto al suo interno, l'università non riesce a riprodurre la divisione del lavoro e la struttura di classe. Ci sono ancora una volta troppi sbandati, così vengono sempre più frequentemente chiamati, che possono creare problemi e tensioni sociali e infatti li creano. La storia si ripete: i problemi relativi all'eccedenza di diplomati e laureati, come si è visto, non sono nuovi nel nostro paese.

In altre occasioni essi sono stati risolti grazie alla capacità di adeguamento del sistema capitalistico e alla abilità delle

classi dominanti nel canalizzare la protesta con un misto di concessioni unite alla ristrutturazione del sistema scolastico in senso maggiormente selettivo, principalmente ai livelli primari e intermedi.

Tuttavia è legittimo dubitare circa la possibilità di riutilizzare simili accorgimenti tecnici; la richiesta di mobilità sociale è troppo massiccia, troppo legata a ragioni strutturali per poter rientrare e accettare il ripristino della struttura sociale con le sue divisioni sia pur riverniciate e rese meno drastiche.

La consapevolezza dei meccanismi sociali e la percezione della loro ingiustizia sono il frutto combinato della diffusione dell'istruzione di base, per via formale e per canali informali insieme, e della sedimentazione delle ideologie legalitarie, di matrice in larga prevalenza marxista, che sovente non si esprimono in modo ortodosso. Il crollo delle strutture sociali e la perdita di validità dei comportanti fondati, le une come gli altri, sui tradizionali valori, rappresentano in relazione alle nuove consapevolezze, la base nuova della quale occorre tener conto nell'esame dei problemi relativi alle funzioni dell'istruzione e dell'università in particolare.

Alla luce di questi dati le misure adottate in passato non sembrano proponibili, ma in qualche modo si può dire che il sistema abbia esaurito un certo tipo di elasticità sulla quale si era a lungo fondato. Quindi, un problema organizzativo che resta aperto è certo quello di suddividere in strutture differenti le diverse funzioni che si incentrano sull'università.

Alcune funzioni di aggregazione sociale spingono verso una concezione della scuola come centro culturale polivalente o verso la costituzione di centri sociali e culturali veramente produttori di cultura, a livello periferico e autonomo. Ma il cuore dei problemi sta altrove, nella individuazione di altri canali di immobilità sociale, nella diversa organizzazione sociale del lavoro, nella redistribuzione sociale non solo della ricchezza ma anche del potere reale e della considerazione sociale relativa. Più immediatamente, nella individuazione di processi e mec-

canismi di avvicinamento a questo tipo di mezzi collettivi.

Ecco, credo, signor Ministro, che non basti fare qualche giretto all'estero, per vedere le scuole del terzo mondo, come alla televisione ci ha raccontato di aver fatto, per avere coscienza dello spessore della gravità dei problemi della nostra università. Se noi teniamo presente questo tipo di discorso che andiamo facendo, ci rendiamo anche conto come il procedere con misure, quale quella che abbiamo qui davanti, contenuta nel decreto, sia una logica — direi — suicida della nostra società, una logica che porta a fare dell'università un agglomerato sempre più caotico, non solo non utile alla società, ma al limite dannoso; costosissimo e dannoso. Un centro, anche, di « infezione » corporativa, se si dovesse andare lungo questa strada.

Per tutte le ragioni che ho detto, siamo fermamente decisi a sbarrare la strada al decreto in esame e a tutto ciò che esso significa.

#### **Sostituzione di un deputato.**

**PRESIDENTE.** Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Adele Faccio, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Maria Luisa Galli segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 2 (partito radicale) per il collegio IV (Milano).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Maria Luisa Galli deputato per il collegio IV (Milano).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Massimo Gorla. Ne ha facoltà.

**GORLA MASSIMO.** Signor Presidente, signori deputati, dopo oltre trent'anni di tentativi di riforma dell'università, oggi il Governo pretende di far passare, per decreto-legge, un provvedimento urgente che non anticipa la riforma ma che ha tutte le buone possibilità di diventare esso stesso riforma. Sulle ragioni di questo fatto, ritornerò più avanti. Mi limito, ora, a richiamare le condizioni politiche generali, di prospettiva dello stesso quadro politico, nelle quali ci troviamo, la nessuna garanzia che un impegno a fondo, che dia veramente vita ad una riforma dell'università italiana, possa essere attuato.

Il provvedimento che ci si propone alla discussione ed all'approvazione è, a nostro avviso, un disegno organico che punta alla ristrutturazione dell'istruzione universitaria in senso conservatore e restauratore. Lo strumento del decreto-legge, usato per far passare questo provvedimento ne qualifica, già di per sé, i contenuti e chiarisce le intenzioni politiche che stanno dietro a tale operazione. In proposito, ricordo che le eccezioni su questo modo di legiferare non sono state sollevate solo dalla nostra parte politica, ma hanno avuto ampia eco in questa stessa discussione. Perché ricorrere, infatti, al decreto, se, fino al momento in cui si prese la decisione di risolvere il problema per decreto, la maggioranza politica era sufficientemente fondata? Era sufficientemente ampia e decisa sulla base di un accordo che poteva consentire di risolvere il problema attraverso un disegno di legge ordinario e di stimolare un ampio confronto tra le forze politiche e sociali, da un lato, e di non compiere, dall'altro, questo ennesimo atto di espropriazione nei confronti del Parlamento e delle sue prerogative.

Da qualche parte si sostiene che c'erano motivi di urgenza e che l'urgenza sarebbe stata determinata dalla scadenza dei contratti, degli assegni e delle borse. Questa, sì, è una scadenza urgente, che andava affrontata, però, per tempo, perché da tempo si conoscevano le date di scadenza e, comunque, non essendo interve-

nuti per tempo, c'era sempre la possibilità di operare attraverso un decreto-legge, ma limitandosi a questo aspetto, delle questioni del precariato.

In realtà, il Governo e la maggioranza, con questo decreto-legge, si pongono un obiettivo tutto politico, e mostrano di porsi. Parlo di quello di chiudere rapidamente i contrasti in una struttura, che è stata terreno di contraddizioni per tutto il nostro sistema, politico, economico e sociale, che è stata sede di aggregazione politica di studenti e, ora, anche di lavoratori.

Dal 1968 in poi, le lotte dei lavoratori e degli studenti dell'università hanno intaccato, anche se solo parzialmente, una struttura che prima era totalmente funzionale ad essa. Una università era, la nostra, che riusciva ad accontentare, sostanzialmente, le richieste del mercato del lavoro, producendo laureati, tecnici, insegnanti, professionisti, impiegati, adatti ad inserirsi in un mercato del lavoro che garantiva loro alcuni privilegi, economici e sociali, in cambio di cosa? In cambio di efficienza e fedeltà.

Questo ruolo dell'università, con le lotte degli studenti e degli operai svoltesi nel 1968 e nel 1969, con tutto quello che ne è seguito, come impatto politico, culturale ed ideologico, è stato intaccato e l'università stessa è entrata in crisi. La conquista, anche se molto parziale, di una università di massa ha posto il sistema di fronte a contraddizioni che finora non è riuscito a sanare.

Questa operazione, che ho definito di restaurazione, che si tenta oggi, incontra ostacoli notevoli nelle lotte di questi stessi giorni, portate avanti dai lavoratori e dagli studenti.

Il movimento si oppone a questo tentativo di normalizzazione, che si inquadra nel più generale disegno di ristrutturazione del capitale, che viene sostenuto dalla decisa e compatta azione politica del Governo e della sua maggioranza. È in atto, infatti, un attacco generalizzato alle condizioni di vita dei lavoratori ed alle stesse conquiste democratiche. L'attacco del movimento operaio trova nel piano triennale

e nell'adesione dell'Italia allo SME — come ho avuto modo di sottolineare ancora nell'intervento di ieri — due momenti fondamentali, che vedono le stesse forze della sinistra storica, e al di là delle prese di distanza sulle scadenze e sulle modalità di ingresso immediato nello SME dare il loro pieno sostegno all'indirizzo globale rappresentato dal piano Pandolfi e l'adesione dell'Italia allo SME, al di là di quelle condizioni specifiche, sulle quali, appunto, c'è dissenso.

È opportuno ricordare questo, perché la questione del decreto Pedini e la questione della scuola e dell'Università devono essere inquadrati in un problema che dobbiamo considerare nei suoi aspetti più vasti, perché è anche per queste ragioni che bisogna impedire che questo decreto-legge venga convertito in legge. Riteniamo che far cadere il decreto-legge significhi contribuire a sconfiggere uno dei più pesanti attacchi al movimento dei lavoratori e degli studenti condotto dal 1968 in poi.

Ma a questo punto si tratta anche di riprendere delle considerazioni fatte da altri compagni sul significato di questa nostra posizione politica, di questa nostra posizione che vede nella caduta del decreto Pedini la sola soluzione possibile. Non è una scelta di principio, ovviamente, non è una scelta ideologica astratta: è una questione basata su considerazioni di merito, su considerazioni di condizione politica nella quale il merito dei problemi viene affrontato, e su cui mi intratterrò nel corso di questo intervento.

Comincerò aderendo all'invito fatto dal compagno Giannantoni, il quale lamentava che si fosse entrati troppo poco nel merito di questo decreto, che lo si fosse giudicato senza sufficienti motivazioni, che non si fosse detto in concreto quali erano le ragioni che lo rendevano tanto brutto e tanto degno di questa qualifica di « decreto controriformatore ». Per far questo, non entrerò soltanto nel merito del decreto, ma anche della « bozza Cervone », di riforma, perché voglio prendere sul serio quanto è stato detto qui, anche da chi forse non ci crede tanto, e cioè che questo decreto va visto contestualmente alla rifor-

ma, ha cioè un senso, una spiegazione, una giustificazione, soltanto se viene rapidamente seguito dalla definizione della riforma generale dell'università, nella quale deve essere inquadrato. Ecco perché mi occuperò quindi anche di questo secondo aspetto.

Non si può passare sotto silenzio quello che è successo nei giorni seguenti all'emanazione del decreto stesso, quello che è stato chiamato il corporativismo dei docenti precari, che da subito si sono opposti in maniera decisiva a questo decreto con l'occupazione di molte università. Non si può passare sotto silenzio la manifestazione nazionale a Roma, l'assemblea di Pisa. Tutti questi momenti hanno dimostrato che non si trattava di una risposta di tipo individualistico ma, al contrario, a partire dal riconoscimento del lavoratore nella sua realtà e nei suoi problemi, si ponevano questioni generali di ristrutturazione dell'università che lasciava sostanzialmente inalterata nella formulazione del decreto la struttura di potere interna e il suo rapporto con lo sviluppo socio-culturale del paese.

Non bisogna infatti dimenticare come questa sospirata immissione in ruolo del personale docente precario dell'università venga dopo che la magistratura a Pisa, a Roma, a Firenze e a Bari aveva riconosciuto valide le motivazioni addotte dai precari per dimostrare di essere dei lavoratori a tutti gli effetti e aveva condannato le università a pagare tutto ciò che nel corso degli anni di lavoro era stato maturato da questi lavoratori. Centinaia e centinaia di denunce erano pronte sui tavoli dei vari pretori in tutte le città di Italia, e la risposta, presumibilmente, non avrebbe potuto essere differente da quella già data presso le preture di Pisa e di Roma.

Quindi una risposta, questa del decreto Pedini, ancora una volta, come si diceva prima, inevitabile e non a causa di quello che si è verificato nel movimento, nel confronto dei lavoratori (che non hanno fatto una levata di scudi corporativista come da più parti si sente) i quali hanno manifestato la maturità di chi ha saputo an-

dare contro i propri interessi lottando oltre che per la difesa del posto di lavoro del personale precario, anche per una modifica sostanziale della struttura di potere, per un annullamento di quella subalternità dovuta a questa forma burocratica individualista di potere per un allargamento sostanziale degli spazi democratici, per un non ritorno indietro nello sviluppo scientifico e culturale dell'università di massa.

A questo punto vorrei richiamare, a proposito del decreto e a proposito dei pronunciamenti su questo decreto, alcune cose che non sono state dette da noi e che non provengono dalla nostra parte. Un documento firmato il 21 novembre da numerosi docenti universitari conteneva frasi di questo genere a proposito del decreto: « Già scottante nella sua burocratica brutalità; eliminare l'estrema diversificazione di diritti, di doveri, di privilegi, di poteri che formano l'indice graduato della scala di durezza del prestigio accademico attuale ». « Queste cose mirano alla reintroduzione di un sistema tradizionale e discrezionale di distribuzione degli organici e di reclutamento locale che il decreto ha in parte confermato ». Quest'ultima valutazione si può trovare su *Rinascita* dell'8 dicembre a firma Cazzaniga. E si potrebbe continuare.

Tutte queste prese di posizione non intaccano soltanto una parte del decreto ma l'intera organicità dello stesso. Contro la logica politica e i contenuti di questo decreto si sono mossi, in questa settimana, non solo i docenti precari e il personale non docente, ma anche vasti settori di docenti ordinari e democratici, il movimento degli studenti, molte città ed atenei. Da Palermo a Catania, da Lecce a Salerno, da Napoli a Roma, da Pisa a Milano, da Bologna a Padova e a Trento. Questo movimento di lotta ha avuto un grosso momento di confronto in ciascuna sede universitaria e recentemente, in un ambito più rappresentativo a livello nazionale, a Pisa dove, nonostante le prevaricazioni, le aggressioni, nonostante tutte quelle cose sulle quali non mi soffermo perché non è questo il luogo dove occorre riflettere e discutere di queste questio-

ni, vi sono stati precisi pronunciamenti politici che dichiaravano il « no » chiaro al decreto Pedini e alla sua attuazione.

Voglio qui dire che in molte delle prese di posizione che si sono registrate e sulla valutazione generale del decreto Pedini, il consenso era generale e si estendeva agli stessi precari, studenti, docenti del partito comunista italiano che erano presenti in questa occasione. Sarà il caso — prima di entrare in una analisi più puntuale di alcuni aspetti del decreto — di ricordare questi pronunciamenti, almeno quelli più significativi. Uno era quello dei lavoratori dell'università, l'altro quello degli studenti.

In una mozione approvata dai lavoratori di Pisa, Palermo, Padova, Roma, Napoli, Bologna, Trento, Milano, Firenze, L'Aquila, Cosenza, Lecce, Siena, si ribadisce quanto segue: « Si respinge fermamente il decreto governativo sul personale universitario per i contenuti restauratori e reazionari che esso esprime e si ribadisce che i lavoratori universitari sono impegnati nella lotta su obiettivi qualificanti ed irrinunciabili, che qualsiasi provvedimento legislativo sull'università dovrà accogliere nella loro globalità. E particolarmente: 1) unificazione dello stato giuridico e di tutti gli istituti normativi per il personale docente e non docente; 2) tempo di lavoro definito eguale per tutti; incompatibilità strettamente regolamentata uguale per tutti e con data certa di entrata in vigore; 3) abolizione della titolarità della cattedra, unicità della funzione docente, avvio di una fase di sperimentazione dipartimentale gestita dal basso, nell'ambito della quale soltanto ha senso parlare di riorganizzazione del lavoro; 4) democratizzazione degli organi di gestione — un voto ad ogni lavoratore — e partecipazione di tutte le componenti con lo stesso peso alle elezioni di tutte le rappresentanze e quindi no alla divisione per componenti; 5) soluzione immediata del problema del precariato, tramite inserimento a domanda dei precari strutturati in un ruolo realmente transitorio e ad esaurimento, con riconoscimento di tutta l'anzianità pregressa ed il pagamento di contin-

genza ed assegni familiari a partire dall'inizio del rapporto di lavoro, immissione, tramite giudizio di idoneità locale, ma sulla base dell'attività svolta nel suddetto ruolo transitorio dai precari non strutturati.

Si ribadisce infine che obiettivi contrattuali, specie per i non docenti, oltre a quelli citati prima, rimangono l'inquadramento rapido ed immediato di tutto il personale sulla base del riconoscimento e rivalutazione delle mansioni effettivamente svolte in un sistema interamente perequato di livelli, di qualifica funzionale, rifiutando ogni ipotesi di inquadramento automatico provvisorio che, oltre a cristallizzare posizioni di sottoinquadramento, peggiorate dalla volontà governativa di rivedere e frenare gli organici prima dell'operazione di reale inquadramento funzionale, trascinerà la lotta per un corretto inquadramento funzionale nel mezzo della prossima triennalità contrattuale. Ancora: rivalutazione salariale che utilizzi uno stanziamento medio *pro capite* non inferiore alle 100 mila lire, comprensive delle 50 mila del vecchio accordo sul pubblico impiego del 1977, di cui una parte minima per riconoscimento *una tantum* dell'anzianità lavorativa, ed una parte cospicua per un aumento eguale per tutti con pagamento immediato, arretrati compresi, dal primo gennaio 1978 ».

Si veda in proposito la presa di posizione unitaria del primo convegno pisano dei lavoratori dell'università in lotta. Questa posizione è stata — se mai ve ne fosse stato bisogno — ribadita dalla mozione approvata dall'assemblea degli studenti. Ed è la seconda presa di posizione, alla quale mi riferivo prima, e che voglio citare. Tale presa di posizione comincia in modo molto significativo con un no al decreto Pedini sul personale dell'università, « perché rafforza il potere assoluto dei baroni, che punta a costruire un corpo docente e non docente più controllato, più diviso; con il taglio ed il conferimento degli organici prefigura le condizioni per espellere massicciamente gli studenti e bloccare ogni sviluppo critico della dina-

mica e della ricerca. Far passare questo decreto significa pregiudicare ogni possibilità di trasformazione nella direzione di una università di massa ».

Continuo citando: « Non basta quindi criticare la logica politica di questo decreto, bisogna anche dire chiaramente se lo si vuole difendere o lo si vuole far cadere. Modificarlo sostanzialmente non è certo possibile, dato che esiste una maggioranza di Governo che ha deciso di farlo passare. In questo quadro una logica di emendamenti è strumentale, fatta per conquistare, manipolare cinicamente il consenso oppure è ingenua, perché questi emendamenti, se sostanziali, sarebbero subito respinti dalla maggioranza governativa, se non rientrassero negli accordi preventivi. Per questo diciamo chiaramente che questo decreto va fatto cadere con ogni forma di lotta possibile dentro e fuori il Parlamento ».

Questi chiari pronunciamenti comunque mi sembra siano di netta presa di posizione proprio sui contenuti del decreto. Prima di entrare maggiormente in questi contenuti, vorrei anche spiegare perché mi sono dilungato nel ricordare queste prese di posizione. Perché noi abbiamo cercato di fare come forza politica quello che il Governo, la maggioranza, i partiti che compongono la maggioranza non hanno voluto fare, o non hanno voluto fare con sufficiente ampiezza, e cioè non comportarsi a proposito della riforma universitaria come se si fosse ottenuta una delega da qualcuno attraverso un meccanismo di consenso ai partiti; non comportarsi unicamente sulla base di pressioni e sollecitazioni che sempre all'interno delle strutture organizzate di partito arrivano a proposito di questo o di quell'altro contenuto da affermare, quando invece ciò che c'era da fare era di confrontarsi veramente con quanto stava nascendo nel mondo dell'università, con il movimento che stava nascendo nel mondo dell'università, con le varie categorie che si stavano esprimendo attraverso difficoltà ed anche attraverso parziali contrasti tra gli interessi specifici ma in una grande ca-

pacità di ricomporre in una unità del fronte di lotta contro ciò che si voleva imporre loro l'intero mondo dei lavoratori e degli studenti nella scuola, dei lavoratori docenti e dei lavoratori non docenti. Si trattava di fare questo e non semplicemente esprimere e sostenere qui dentro delle opinioni mutuate da considerazioni di ordine politico, nate e maturate tutte all'interno di una struttura di partito o nel rapporto tra queste strutture di partito.

Allora noi abbiamo cercato di arrivare qui con una posizione che non fosse soltanto l'espressione logica di una impostazione culturale, di una analisi concreta che appartiene al nostro patrimonio politico in quanto forza politica, ma abbiamo cercato prima una verifica con quanto avviene nel movimento reale. E le cose che continuerò a dire qui anche quando entrerò ulteriormente nel merito vorrei si ricordasse che non sono soltanto elucubrazioni mie o dei miei compagni di parte politica rappresentati qui dentro, ma sono un qualche cosa che anche nella formulazione rappresenta il risultato di un confronto avvenuto, un confronto ancora in corso, ma che comunque ha già dato i risultati che fanno parte integrante dell'intervento che sto svolgendo.

Fatta questa premessa, continuo l'analisi nel merito del provvedimento. Per parte nostra respingiamo interamente il decreto governativo per i contenuti restauratori e reazionari — l'ho già detto prima — che esso esprime, perché riconsegna ai baroni tutti gli strumenti di controllo sul reclutamento, sulla stabilizzazione e sulle carriere di tutto il personale ed anche perché, attraverso l'attacco al diritto dei docenti precari al posto di lavoro, prefigura l'introduzione del numero chiuso. Lo respingiamo, infine, perché contraddice la presunta unitarietà dello stato giuridico e della qualifica funzionale di tutti gli operatori universitari; perché attacca le condizioni di lavoro, già scadenti, dei non docenti, come si può vedere nella parte dell'articolo 8 che rimette in discussione senza garanzie per i lavoratori gli orari di lavoro, proponendo tra l'altro una for-

mulazione dell'inquadramento secondo le mansioni e le funzioni del tutto ambigua ed insufficiente.

In definitiva, il decreto anticipa funzionalmente quella che definisco la controriforma Cervone — non è detto che sia questo il testo che passerà, ma è quello che attualmente esiste e che già al Senato ha ottenuto l'approvazione della maggioranza — sul piano della organizzazione del corpo docente e non docente. Essa rappresenta il tentativo di questo quadro politico, di questa maggioranza, di rispondere alle contraddizioni derivate dall'avvio, dal 1968 ad oggi, dell'università di massa, ritornando per questa strada su un'ipotesi di restringimento degli accessi e di restaurazione di una università di élite gestita dai baroni.

Con questo decreto, infatti, vengono istituiti ben sette ruoli docenti; i rapporti fra queste figure vengono regolamentati sulla base di gerarchie precise, dominate dal potere baronale ed espressi nel ricatto ben collaudato — tutti lo sappiamo — dei concorsi. Le sette figure suddividono il personale docente rispetto alla organizzazione del lavoro che rimane, però, sotto il controllo indiscutibile ed esplicito dell'ordinario, sia nella conduzione e nelle scelte dei temi di ricerca scientifica, sia nell'esercizio della didattica. Per quel che riguarda quest'ultimo punto viene consacrata la lezione cattedratica, appaltata come sempre al barone, senza nessuna possibilità di ottenere forme di didattica aperte, uso di seminari, esercitazioni, eccetera. In questo modo viene pregiudicato sia un rapporto diretto fra il docente e lo studente, sia un controllo sui contenuti e della ricerca e della didattica. Questa organizzazione della didattica non può non prefigurare una scelta rispetto alla popolazione studentesca che va verso il numero chiuso ed elitario. La normativa dei sette ruoli si riflette sull'organizzazione della ricerca, il cui controllo è completamente affidato ai professori ordinari che ne determinano i contenuti, i tempi, l'organizzazione, prescindendo da qualsiasi controllo democratico interno, relativamen-

te alle componenti dei lavoratori dell'università, e vanificando al tempo stesso la possibilità di un controllo esterno, relativamente ai temi della ricerca quale espressione di reali esigenze del paese.

Questa composizione del corpo docente si riflette inoltre sulla struttura degli organi di governo nei quali i professori del ruolo ordinario svolgono ancora una funzione di direzione, senza nessuna completa possibilità di dibattito democratico effettivo e di controllo delle facoltà nell'ateneo. E tutto questo mi sembra che seppellisca chiaramente ogni tentativo di superamento della titolarità della cattedra e l'istituzione di effettive unità dipartimentali. Viene così preclusa, a livello locale, la gestione democratica delle funzioni dell'università, che a parole si è inteso perseguire, con l'istituzione del CNU, che viene messo nella condizione, però, di trovare sistematiche resistenze nella nuova struttura universitaria.

Ciò premesso, il CNU viene di fatto snaturato, chiamato ad assumere la funzione di mediatore tra istanze baronali e potere politico più generale. La verità è che il decreto è dominato da una legge che non vuole l'università intesa come struttura erogatrice di servizi presso gli studenti e verso la ricerca alla quale concorrono attivamente gli studenti stessi, il personale docente e quello non docente.

Sia i meccanismi concorsuali sia la prefigurazione dei ruoli rivelano il disegno politico teso a riproporre una università dominata dall'individualismo, dalla concorrenzialità continua tra gruppi di potere baronali, dal rifiuto sistematico di programmazione democratica dei temi stessi della ricerca e della didattica; una università che è esattamente quella che c'è oggi, e che nessuno dice che possa andare avanti così.

Con queste premesse, diviene giustificata — mi pare — l'affermazione secondo cui è inesistente in questo decreto il ruolo affidato ai non docenti nella vita universitaria. Al di là delle formule e delle petizioni di principio, si va per loro verso una pura riparametrazione e negazione della partecipazione agli organi di governo

e delle possibilità di incidere sulle scelte più generali di sviluppo. Cosa vuol dire inquadramento nelle fasce funzionali, senza un'effettiva possibilità di determinare una organizzazione democratica del lavoro, di incidere sul riconoscimento delle mansioni svolte, di superare il sottoinquadramento, quando sappiamo bene che, per effetto degli equilibri confederali, a fronte di un disegno perequativo rispetto ai contratti di lavoro, ha di fatto vinto una ipotesi perequativa rispetto al quadro del pubblico impiego, che privilegia le fasce superiori dei lavoratori non docenti? Cosa vuol dire tutto questo?

È per questo motivo che anche le petizioni di principio e i propositi di riconoscimento di mansioni contenute nel decreto diventano formule programmatiche, non attuabili, vuote, di cui tutti sono in grado di cogliere l'illusorietà, tanto più se queste affermazioni vengono viste rispetto al disegno generale che il decreto introduce.

Cosa significa l'introduzione di borse di studio nell'ottica di questo decreto, se non la volontà del baronato universitario di non privarsi di una forma di precariato estremamente ricattabile? Cosa vuol dire?

Tutto ciò detto, non possiamo non considerare che la riforma universitaria non potrà non tener conto di una simile strutturazione del personale, per cui viene ribaltata nei fatti l'affermazione di chi sostiene che il decreto sul personale significhi terreno per la riforma. Anzi, non possiamo non vedere come la struttura che questo decreto dà al personale determini i contenuti della riforma stessa. In questo senso, l'ultima stesura della piattaforma nazionale proposta dalle segreterie nazionali è nella sua ambiguità e nel suo arretramento coerente con l'articolo 8 del decreto Pedini (sto parlando delle segreterie sindacali), in quanto al solo accertamento delle mansioni previste in quell'articolo corrisponde ora la richiesta sindacale di un inquadramento apparentemente semplice ed automatico, in una prima fase, con un passaggio dei vecchi parametri e categorie ai nuovi li-

velli, prescindendo però dalle mansioni. Inoltre, si utilizzano arretrati di sviluppo di carriera maturati a favore del dipendente solo a causa del ritardo di una legge o regolamento di qualifica funzionale, rispetto alle date già concordate di entrata in vigore sul piano giuridico ed economico, al posto di aumenti che dovrebbero essere tutti usati per lo stipendio base onnicomprensivo. Questo decreto anticipa alcune linee di fondo della « bozza Cervone ».

Per quanto riguarda il decreto in senso stretto, le osservazioni fin qui svolte mi pare rispondano alle esigenze di argomentazioni e di merito. Naturalmente, poi, il compagno Giannantoni mi potrà dire che non siamo d'accordo su queste valutazioni di merito, ma si tratta di valutazioni di merito. Ma poiché tutto questo — dicevo — anticipa alcune linee di fondo della riforma, così come è stata concepita, e poiché qui si continua ad affermare che le due cose non possono essere disgiunte, entrerà nel merito della « bozza Cervone », facendo alcune considerazioni.

Le linee di fondo di questa bozza si muovono nell'ottica della selezione e dell'espulsione, in particolare, degli esigui strati proletari presenti nella gerarchizzazione dei titoli di studio e delle figure professionali.

Vediamo la questione dell'accesso. Esso rappresenta il primo gradino di selezione per lo studente che si avvicina alla struttura universitaria. In conformità con la riforma della scuola secondaria superiore, per lo studente sarà necessario sostenere un esame integrativo per accedere a discipline universitarie di diverso orientamento dagli studi secondari. Ma lo aspetto più grave e mistificatorio è quello della programmazione degli accessi, che conserva tutte le caratteristiche del « numero chiuso ». Ogni sede universitaria dovrà avere un numero massimo di iscritti, selezionati rispetto agli indirizzi, stabilito da un piano triennale del CNU, in base al voto conseguito nella maturità dallo studente, alla capacità ricettiva dell'ateneo ed alla domanda locale di

lavoro. Al fondo della logica programmatrice, ci sono alcune argomentazioni che un tempo facevano parte del bagaglio moderato e reazionario ma che adesso trovano larga eco anche tra i sostenitori di questa « programmazione ».

In pratica la dequalificazione del titolo di studio e del livello di preparazione professionale è addebitata ai seguenti elementi: massiccia affluenza di giovani provenienti dalla secondaria (effetto della scolarizzazione di massa); caduta di barriere selettive dalla scuola secondaria all'università; mancanza di rigidità negli studi (liberalizzazione dei piani di studio, corsi seminariali e tutte le altre « porcate » che hanno rovinato la scuola); infine, i livelli di contestazione politica della struttura universitaria e della società.

Questi sono i punti ai quali viene addebitata la dequalificazione del titolo di studio e del livello di preparazione professionale. Tutto questo mentre il processo di espulsione, già iniziato in forma non organica, negli ultimi anni, procederà secondo le esigenze di ristrutturazione del capitale, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture, tutto questo — dice — mentre una seria sistemazione del problema è ancora lontana dall'essere programmata. Si veda, per esempio, la questione del diritto allo studio sulla quale ormai mi domando quando e dove riusciremo a parlare, visto che quando abbiamo cercato di introdurre questo tema a proposito della riforma della scuola secondaria superiore, ci è stato detto che non era pertinente, e esorbitava da una riforma della scuola. Eppure dovremmo parlarne, se vogliamo parlare anche di programmazione, se vogliamo parlare anche sul serio ed in termini accettabili di professionalità, se vogliamo parlare di restituire al nostro sistema scolastico e universitario una dignità culturale e soprattutto una coerenza con quelli che sono stati gli obiettivi, le pratiche, le lotte e le elaborazioni del movimento dei lavoratori in tanti anni di storia nazionale.

Veniamo ora ad un'altra questione, quella relativa ai titoli di studio che ven-

gono portati a quattro. La divisione del titolo di studio in quattro categorie è in linea con la natura selettiva della riforma: il diploma universitario si consegue dopo due anni e corrisponderebbe ad una qualifica di tecnico specializzato, configurandosi come prolungamento dell'analogo indirizzo scelto nella scuola secondaria; la laurea si consegue dopo un minimo di quattro anni e viene a perdere il suo attuale valore giuridico sul mercato del lavoro professionale per acquisirne uno indeterminato, assolutamente indeterminato; dopo la laurea diventa obbligatorio il tirocinio per qualsiasi disciplina che preveda la libera professione. La specializzazione, su cui i contrasti tra i partiti si sono appianati con la vittoria della democrazia cristiana, diventa una superlaurea ed è il titolo che permetterebbe di esercitare la professione. Il dottorato di ricerca, poi, si ottiene dopo altri quattro anni di studio dopo la laurea ed è il titolo che permette l'accesso all'insegnamento universitario ed alla ricerca, configurando una ristretta « casta » di dottori addetti al controllo ed alla reintroduzione della scienza e del suo uso in questa società capitalistica.

Per quanto riguarda il diritto allo studio, il progetto di riforma ne assegna le competenze e la gestione alle regioni, trasferendo ad esse le funzioni amministrative in materia di assistenza universitaria, finora esercitata dallo Stato, e i beni ed il personale delle opere universitarie. Il trasferimento dovrà avvenire entro il 1° novembre 1979, se entro quella data non verrà approvata la riforma. In realtà quest'ultima limita fortemente la gamma di funzioni da assegnare al decentramento regionale: in primo luogo perché non scioglie effettivamente le opere universitarie ma ne contempla il semplice trasferimento; in secondo luogo non assegna alle regioni il potere legislativo sulla gestione effettiva dei beni e delle attrezzature; infine perché non chiarisce la ripartizione degli stanziamenti statali.

L'aspetto principale della questione è che la politica del diritto allo studio vie-

ne relegata dall'introduzione del numero chiuso nel quadro del controllo e della selezione dell'afflusso degli studenti nelle varie sedi universitarie. Il trasferimento dovrà avvenire entro il 1° novembre 1979, se entro quella data venisse approvata la riforma. Ebbene, le linee di tendenza degli ultimi tre anni, rispetto a questi tre punti che indicavo prima come lacune della riforma per l'effettivo trasferimento alle regioni, dimostrano la esplicita volontà di procedere alla espulsione degli studenti fuori sede disagiati, i quali pagano i prezzi del mancato ampliamento delle strutture: casa dello studente, mensa universitaria, servizi di trasporto e culturali, reperimento di alloggi, pagamento di pre-salari e borse di studio, eccetera.

Veniamo, sempre nel quadro di quella bozza, alla questione del dipartimento universitario. Nel progetto di riforma attuale, come in tutti quelli presentati in passato, è contemplata la soppressione delle facoltà e la loro sostituzione con il dipartimento. In teoria questa sostituzione dovrebbe agevolare lo snellimento e l'adeguamento della funzione, dividendola in gruppi di disciplina, che l'attuale divisione in facoltà, istituti e corsi di laurea paralizza e sclerotizza in sezioni, tra insegnamento e ricerca, tra aree di insegnamento specifico. È evidente che la riorganizzazione in dipartimenti potrebbe invece incidere profondamente sull'attuale assetto universitario, ma questa organizzazione, se fatta seriamente, susciterebbe notevoli resistenze da parte baronale naturalmente e dei gruppi di interesse culturale e politico nell'università.

Per questo il progetto di riforma attuale vanifica un reale cambiamento, all'interno di una formulazione vaga, che è la seguente: « il dipartimento organizza una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità e carattere comune ». Non vengono specificate le modalità di questa aggregazione per lasciare tutto così com'è, senza cambiare la qualità dell'insegnamento, senza finalizzare i contenuti dell'insegnamento stesso. La configurazione del dipartimento sarebbe perciò quella di un aggregato di sezioni spe-

cifiche, che riproducono - semplificando - in tutta la struttura della facoltà quella conseguente divisione degli interessi e dei poteri corporativi baronali e della loro cultura.

Viene quindi a cadere l'ipotesi del dipartimento interdisciplinare, cioè di una organizzazione dello studio e della ricerca orientato alla integrazione delle problematiche e delle discipline. Ad esempio: rapporto tra biologia e psichiatria o tra economia ed antropologia culturale. Laddove la interdisciplinarietà avrebbe significato una notevole rottura con la pratica e la ideologia della separatezza della scienza e del sapere, proiettando la finalizzazione degli studi e delle ricerche sulle tematiche del territorio e delle questioni sociali.

Oltretutto, l'entrata in funzione definitiva del dipartimento avrebbe tempi abbastanza lunghi: oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge di riforma. È indubbio che queste linee di attacco alla scolarità di massa sono coerenti con talune diagnosi della crisi economica e sociale del paese che stanno alla base di quello che viene chiamato piano Pandolfi e che io mi sono impegnato ieri a non chiamare più così, ma piano triennale, delle sue scelte recessive, di taglio della spesa nei servizi sociali che nell'università trova ancora più forza per talune errate analisi sul mercato del lavoro e sulle sue tendenze evolutive.

Dal 1965 al 1976 l'occupazione dipendente extra agricola in Italia è passata da 10 milioni 100 mila a 12 milioni 261 mila. Dei 2 milioni e 100 mila circa occupati in più, 1 milione e 500 mila è costituito da impiegati: 1 milione e 100 mila nel terziario e 400 mila circa nell'industria. Gli incrementi percentuali in termini di occupati sono: più 66,3 per cento nell'industria e più 60 per cento nel terziario. In termini di monte-ore lavorate, più 53,9 per cento nell'industria, più 50,4 nel terziario. Per quanto riguarda gli operai, nello stesso periodo, l'incremento è molto più ridotto e accompagnato ad una certa risoluzione del monte-ore lavorato. L'oc-

cupazione operaia aumenta del 15 per cento nel terziario e del 6 per cento nell'industria, dove però cala il monte-ore lavorate, che rimane sostanzialmente stabile nel terziario. Dal 1974, gli operai dell'industria stanno calando, anche in cifra assoluta.

Devo spiegare perché sto affrontando questi argomenti e perché darò anche altre cifre: perché sono attinenti ad un discorso sulla disoccupazione intellettuale e sulla sua qualità, tutte cose che mi sembra importante affrontare nel momento in cui si parla di riforma universitaria.

Il dato significativo è la distribuzione della popolazione attiva tra agricoltura, industria e servizi, che è la seguente: nel 1961, avevamo il 28,9 per cento in agricoltura, il 46 per cento nell'industria e il 35 per cento nei servizi; nel 1971, 17,2 in agricoltura, 44,3 nell'industria, 38,3 nei servizi; nel 1976: caduta dell'agricoltura al 15,9 per cento, aumento dell'industria al 46 per cento e balzo in avanti dei servizi al 41,1 per cento.

Da questi dati risulta abbastanza chiaramente che, mentre prosegue il ridimensionamento dell'occupazione in agricoltura, si sta realizzando un grosso spostamento (circa il 10 per cento in 15 anni) della quota di popolazione attiva fra industria e servizi. Di fronte a questo processo, si può parlare moralisticamente di sviluppo del lavoro improduttivo, clientelare, parassitario. Però, se si facesse così, si coglierebbe solo una parte della realtà e quella forse meno rilevante. In realtà, quello che sta avvenendo non è una crisi catastrofica, che porti sottosviluppo, rigonfiamento delle clientele e delle aree parassitarie; è invece una profonda ristrutturazione dei sistemi produttivi o improduttivi della forza-lavoro. Una ristrutturazione che mira a recuperare sia la caduta del saggio di profitto, sia la capacità di controllo sulla classe operaia e che comporta radicali innovazioni organizzative, più che tecnologiche. E tali innovazioni portano una disarticolazione e dispersione del ciclo produttivo, con la sua scomposizione in fasi autonomizzate, commercializzate in

*holdings* autonome, con l'integrazione parallela che va sostituendosi a quella verticale.

Lo stesso sviluppo dei servizi, quando essi non sono supporto diretto e decentrato dalla fabbrica all'ente pubblico, è accompagnato dalla gestione della spesa pubblica come capitale che si cambia con il lavoro e che produce una merce che viene venduta sul mercato realizzando plusvalore che finisce in buona parte ad alimentare i profitti delle banche e del capitale finanziario.

Che cosa si vuol dimostrare con questo discorso? Si vuol dimostrare che la domanda, o meglio il bisogno, di forza-lavoro complessa, e quindi di forza-lavoro scolarizzata, dentro questa crisi, non è crollata, anzi tende a diminuire meno della domanda di forza-lavoro semplice.

Un'altra delle motivazioni che viene portata dai sostenitori del contenimento della scolarizzazione (perché è per questo che stiamo affrontando tutti i ragionamenti che ho cercato di illustrare prima) sarebbe il livello eccessivo dei costi sociali, della spesa per l'istruzione; un livello che non potrebbe essere sostenuto in una fase di crisi. Quindi, contenimento dei costi.

A questo proposito, è utile un confronto tra alcuni paesi, tutti capitalisti e tutti occidentali, per vedere l'andamento della spesa per l'istruzione superiore, in prezzi correnti, in dollari, al 1970.

Abbiamo gli USA con 24.900 milioni di dollari e una spesa per studente, in dollari, di 2.902; il Giappone con 1.757 milioni di dollari ed una spesa per studente di 966 dollari; la Germania con 1.338 milioni di dollari con una spesa per studente di 2.394 dollari; la Francia con 905 milioni di dollari con una spesa per studente di 1.213 dollari; l'Inghilterra con 800 milioni di dollari con una spesa per studente di 3.440 dollari e l'Italia con 466 milioni di dollari ma, è questo il dato più significativo, con una spesa per studente di 685 dollari, che è di gran lunga la cifra più bassa del prospetto che ho ora ricordato.

Se questi dati non bastassero, si potrebbe aggiungere che in quindici anni, dal 1962 al 1977, il personale insegnante nelle università italiane è poco più che raddoppiato, mentre il numero degli studenti è quasi quadruplicato. Infatti, ora abbiamo 57 insegnanti per 1.000 studenti contro 133 insegnanti per 1.000 studenti nel periodo precedente.

Il problema non è quello di una spesa pubblica eccessiva, ma proprio il contrario; infatti, nonostante l'aumento degli studenti, l'università italiana non si è sostanzialmente ampliata né in termini quantitativi, né tanto meno in termini qualitativi. L'università italiana non è quindi il fenomeno di una politica keynesiana di stato assistenziale come viene affermato da alcune parti, ma è l'espressione della rigidità di una struttura e di una concezione di una università di *élite* che tende a sopravvivere nonostante il massiccio aumento delle iscrizioni e della presenza degli studenti.

Passiamo ora a considerare le questioni relative alla formazione del mercato del lavoro. Si fa un gran parlare di disoccupazione intellettuale e in effetti il problema esiste ed è a tutti noto, ma come problema strettamente legato e dipendente principalmente dalla disoccupazione in generale. Infatti, mentre nel 1967 su cento occupati solo dieci erano diplomati o laureati, nel 1976 su cento occupati i laureati e i diplomati erano diventati sedici, inoltre mentre nel 1967 su cento disoccupati 7,4 erano diplomati e laureati nel 1976 su cento disoccupati quattordici erano diplomati e laureati. Come si vede c'è un aumento della disoccupazione intellettuale; ma va ridimensionato questo dato perché avviene in corrispondenza ad un aumento dell'occupazione intellettuale in quella che è considerata la forza-lavoro applicata nel mondo della produzione di beni o di servizi. Infatti, più che di disoccupazione si tratta, per i giovani, di difficoltà ad entrare nel primo mercato del lavoro, e questa non è una novità per i diplomati. Infatti già nel 1967 su cento che cercavano una prima occupazione,

trentadue erano diplomati, mentre nel 1976 erano 37,3. Invece è diventata più pesante e più lunga la ricerca per i laureati, infatti mentre nel 1967 erano quattro, nel 1976 erano diventati nove. Ma perché questa preclusione ai giovani diplomati e laureati? Intanto perché c'è una generale preclusione politica nei confronti dei giovani e poi perché in questo modo si alimenta un secondo mercato del lavoro tutt'altro che marginale e sganciato dal settore centrale dell'industria. La esclusione dei giovani si è accelerata negli ultimi anni; infatti nel 1967 su cento occupati nell'industria, 25,8 erano giovani tra i 14 e i 24 anni; nel 1971 diventano 24,1 e nei 5 anni successivi vi è un vero e proprio balzo all'indietro e si arriva a 5 punti in meno, cioè a 19,4 nel 1976. Alla forza-lavoro si richiede, come dato fondamentale, l'integrazione in un sistema dell'azienda; e i giovani questa qualità la garantiscono sempre di meno.

Nel 1977, 950 mila persone in Italia hanno cambiato lavoro. Le aziende preferiscono chi ha esperienza, non tanto per competenza professionale, si badi bene, ma per abitudine, per allenamento alla logica politica dell'azienda, cosa che del resto si è visto di fronte al rifiuto della chiamata per ordine numerico dalle liste speciali dei giovani disoccupati.

Non bisogna mai dimenticare che il mercato del lavoro può essere anche una pura astrazione. Non esiste una domanda che spontaneamente si incontra con una offerta, ma esistono diverse domande possibili sulla base di convenienze economiche e politiche, sulla base dei rapporti di forza complessivi e particolari, sulla base del tipo di offerta disponibile e compatibile.

Ma veniamo a considerare più da vicino questo squilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro altamente scolarizzata. Una delle motivazioni di questo squilibrio sarebbe l'inadeguatezza della preparazione universitaria rispetto alle esigenze dell'industria. A parte il fatto che poi queste esigenze sono sempre meno professionali, specialistiche e sempre più di capacità organizzative, ideologiche e

culturali, e sono quindi poco legate a dei contenuti specifici di professionalità e di studi. Questo, però, può anche essere considerato secondario, visto che nel 1976 solo il 10 per cento dei laureati in Italia è stato occupato nell'industria, meno dell'1 per cento in agricoltura e l'8,9 per cento nel terziario, su un totale di 775 mila laureati occupati. Nel 1974, gli insegnanti erano 376 mila, su 689 mila laureati occupati. Nel 1961 erano circa 125 mila e nel 1971 erano 301 mila.

Come si vede, più della metà dei laureati è occupata nella scuola stessa. Certo, questa tendenza può subire una contrazione ma non per « cause naturali » (detto tra virgolette), almeno nel medio periodo. Infatti, una riforma della scuola media superiore, minimamente adeguata, dovrebbe essere accompagnata da uno sviluppo dell'occupazione dei laureati. Lo stesso si potrebbe avere con un recupero dell'evasione della scuola dell'obbligo e con un adeguamento degli organici dell'università. Ma, come si è detto, il problema non è quello di una domanda potenziale e reale di forza-lavoro intellettuale e altamente scolarizzata, che esiste e continua ad essere consistente, bensì quello di quale tipo di forza-lavoro e a quali condizioni economiche, sociali e politiche. Di tutto ciò occorre tener conto, parlando di quella bozza di riforma. Occorre farlo, cercando di cogliere l'aggancio tra il decreto Pedini e questo modo di concepire la riforma.

Perché la ristrutturazione dell'università? In una società con una struttura economica come la nostra, che potrebbe essere definita di tipo « subimperialista », con uno sviluppo concentrato in ristrette aree e settori, percorso in questi anni dal movimento di classe più combattivo dell'occidente capitalista, il sistema formativo è uno strumento ancora più essenziale per la produzione del consumo, per l'integrazione sociale, attraverso la mediazione del ceto medio, per la giustificazione dei ruoli di potere e privilegio con i livelli di cultura e per alimentare illusioni di mobilità sociale, con cui cercare di deviare e svilire le aspirazioni di

autonomia e di potere delle masse. È questa funzione complessa che è entrata in crisi e che ora si tenta di restaurare.

L'attacco alla scolarizzazione di massa non è il risultato di una politica malthusiana, ma un sottoprodotto di un processo di recupero di funzionalità e di controllo sociale sul sistema formativo. Quindi, è cosa ben diversa. La scuola e l'università di massa, nelle condizioni economiche e politiche italiane producono tendenza all'autovalorizzazione della forza lavoro, ad una qualificazione politica sganciata e, a volte, contrapposta alle esigenze del capitale. L'università, invece, come fabbrica di consenso, rischia di divenire un perenne focolaio di rivolta. La proletarianizzazione del ceto medio e la diffusione e massificazione del proletariato intellettuale, che sembrano prefigurare un nuovo settore di avanguardia del proletariato, nella ristrutturazione capitalistica in corso, creano grosse contraddizioni nella ricomposizione del blocco sociale e politico dominante. Già nelle recenti battaglie politiche si sono visti questi settori sociali come protagonisti di dissenso e di vera e propria opposizione di massa: si veda, ad esempio, il ruolo di « Magistratura democratica », di « Medicina democratica », di « Psichiatria democratica », il ruolo altamente positivo dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle forze di cambiamento e di trasformazione di questa società, della sua cultura, dei suoi valori, delle sue pratiche politiche e sociali.

Se il ceto medio intellettuale si massifica e si proletarizza, e l'operaio si scolarizza e si intellettualizza, in una società strutturalmente debole, scarsamente integrata come questa, si moltiplicano i conflitti e le tensioni sociali, al punto da rendere impossibile ogni normalizzazione. Di qui trae origine l'attacco alla scolarità di massa. Per questo il sistema formativo assume, nella crisi del capitalismo maturo, un ruolo centrale nello scontro di classe, un ruolo che è stato con forza portato alla ribalta dalle lotte degli studenti, in particolare negli ultimi dieci anni.

Questa è la ragione che spiega la complessità e l'ampiezza dell'attacco che, a livello politico, viene portato contro queste categorie di lavoratori che richiedono di non essere passivamente integrati e normalizzati nel ruolo che si vuole loro assegnare. Questo attacco, però, oggi viene portato con maggiore possibilità di successo, dato il livello unanimistico al quale vengono prese decisioni a livello legislativo: questo, infatti, è il livello che abbiamo riscontrato sino ad oggi, anche se ora sembra scricchiolare.

Ancora una volta, oggi, la borghesia tenta di razionalizzare dei settori che, in questi anni, hanno maggiormente innescato contraddizioni e stimolato una presa di coscienza da parte di vasti strati di giovani e di lavoratori. Siamo di fronte ad un piano che può apparire, per certi versi, disorganico, ma che, invece, è estremamente funzionale all'attuale quadro politico. Questo piano è presente nella stessa bozza di riforma che ho voluto analizzare nei suoi contenuti fondamentali, in modo che si possa tener conto della interazione tra i due testi. Pertanto, quando parlo di questo piano, parlo di qualche cosa che comprende i due testi, in un rapporto di stretta complementarità, anche se, poi, andando sul piano delle previsioni, si può dire che di riforma — bella o brutta — qua non si discuterà per non so quanto tempo.

In ogni modo, dicevo che questo piano è organico e funzionale all'attuale quadro politico. Per quanto riguarda, in particolare, il decreto Pedini, c'è ancora una volta da registrare che la via dei provvedimenti urgenti, dei decreti-legge è una scelta tattica, che, però, ha una valenza più ampia. Può accadere, cioè, che tali provvedimenti, come il decreto Pedini, invece di prefigurare la riforma, si sostituiscono ad essa, mettendo il Parlamento — o quello che è rimasto di decisionalità autonoma di questo organismo — davanti a dei fatti compiuti rispetto ai quali difficilmente si può tornare indietro. Quindi l'analisi del decreto che abbiamo fatto, come dicevo prima, deve essere inserita nel-

le linee generali della politica governativa, in particolare sull'università.

È giusto parlare di ritorno ad una scuola e ad una università di élite? Può attualmente il blocco dominante tornare indietro, in modo antagonista rispetto all'avanzamento verso un'università di massa che dalla liberalizzazione degli accessi, dopo il 1968-69, si era, anche se con grossi limiti, cominciata a fare? È in grado oggi la borghesia di recuperare il terreno perduto e di arginare quelle spinte sociali di vasti strati finora emarginati rispetto ai processi conoscitivi e formativi, strati sociali che esigevano la fine di una scuola basata sulla selezione meritocratica di classe, e che chiedevano una scuola rispondente ai propri bisogni ed alle proprie modalità di conoscere? È in grado di fare tutto questo? Se, da una parte, non si può tornare più indietro, e la scuola e l'università non possono diventare semplicemente il luogo privilegiato di formazione delle future élites dirigenti, d'altra parte non è possibile per la borghesia, nell'attuale fase di crisi, permettere che si continui su una strada che è, come dicevamo prima, antagonista rispetto al tipo di ristrutturazione sociale ed economica già in atto. Il valore di questo tentativo di riforma, di cosiddetta riforma, in atto, non può essere visto senza considerare due elementi. Il primo è la resistenza che si manifesta al cambiamento da parte dell'attuale gruppo detentore del potere nelle università, e quindi la non volontà politica di intaccare questo potere; il secondo è l'inserimento dell'Italia nel quadro della divisione internazionale del lavoro, con un rapporto di stretta, strettissima subordinazione alle scelte delle due maggiori potenze economiche con le quali noi siamo in rapporto di subordinazione, cioè appunto gli Stati Uniti d'America e, per quanto riguarda l'Europa, la Germania federale; rapporti che predeterminano in maniera pesante le tendenze di ricerca e di sviluppo economico-sociale, rapportandosi immediatamente allo stesso sistema formativo scolastico.

In questo quadro, ristrutturare l'università lasciandone inalterata e la strut-

tura di potere interna e il rapporto con il mercato del lavoro è l'obiettivo che sostanzialmente muove ogni tentativo di riforma, di cosiddetta riforma, compresi, ovviamente, i provvedimenti urgenti, come quello che stiamo esaminando.

Se, da una parte, l'entrata in ruolo dei precari dell'università — e non di tutti — rappresenta un ottenuto riconoscimento del loro essere lavoratori, dall'altro non deriva nessuna sostanziale modifica della struttura di potere e nessun allargamento degli spazi democratici, rimanendo inalterato il loro ruolo subalterno. Assistiamo, con questo, al tentativo — un tentativo molto importante, uno dei punti politicamente più significativi e qualificanti della condotta del Governo — di annullare quell'unità di classe che faticosamente si era avviata negli anni precedenti tra docenti e non docenti riuscendo in parte a superare un rapporto conflittuale tra di essi. Si cerca di scorporare, da questo decreto-legge, la parte relativa ai non docenti tentando di sancire, per contratto, la divisione tra i lavoratori dell'università riportando tutti questi strati ad un rapporto clientelare privatistico con il docente e con l'istituzione stessa.

Un ulteriore aspetto, che coinvolge la totalità degli attuali e futuri studenti universitari andando ad intaccare direttamente il diritto allo studio, è quello della rigidità dell'organico dei docenti. Stabilire tale organico — ordinari, associati, aggiunti — senza definire, in maniera, i successivi meccanismi di reclutamento, porta — come possibile conseguenza — ad una programmazione — eufemisticamente non la chiamo numero chiuso perché è una brutta parola — degli accessi all'università. Ancora una volta siamo di fronte ad una riverniciatura delle mura pericolanti.

Il discorso efficientistico, portato avanti anche dai partiti della sinistra — in particolare dal partito comunista italiano — come uno dei modi per salvare l'università dalla totale dequalificazione e darle una prospettiva reale nel rapporto con il mercato del lavoro e con uno sviluppo industriale programmato, è del tutto falso. Peccato che ancora una volta qualcuno

si chieda: riforma della scuola, dell'università, correlazione con lo sviluppo produttivo, d'accordo, ma per quale sviluppo? Questo porta, per uno dei settori potenziali, vitali del paese, cioè la ricerca scientifica, a una via culturale diversa, ad uno sviluppo socio-economico caratterizzato, in maniera fortemente autonoma, dai vari condizionamenti; lo porta a lambire in maniera proporzionale allo sviluppo tecnico-scientifico e formativo delle altre nazioni.

Al di là dei vincoli internazionali o di una accademica disputa tra la ricerca teorica, pratica e applicata, la crisi della ricerca in Italia assume un aspetto che ha tratti fortemente peculiari. Ricerca accademica consensuale, potremo definire il tipo di attività che vede il suo sviluppo interno alla stessa istituzione e teso alla ricerca di quel consenso, di quei meriti necessari per poter riuscire ad affermarsi in una visione personalistica dell'università per cercare un sempre maggior spazio di allargamento del proprio potere.

Il rapporto individuale della ricerca, da parte degli stessi ricercatori, l'*équipe* e la interdisciplinarietà, come momento di intralcio della propria autoaffermazione, la ricerca di argomenti sempre più vari e originali, portano ad una atomizzazione graduale e totale della ricerca stessa. La capacità di essere parte integrante, da parte del ricercatore docente, di un processo di sviluppo generale della ricerca scientifica viene vanificata con la perdita, sempre più ampia, della capacità di controllo sullo stesso meccanismo demandato, di fatto, a persone al di fuori del mondo della ricerca con conseguente graduale burocratizzazione della ricerca stessa (si veda la questione del CNR che non affronto in dettaglio).

Completa estraneità tra didattica e ricerca, corsi di laurea fossilizzati, mancanza totale di un minimo rapporto interdisciplinare tra i vari corsi: non è certo difficile comprendere come questa dicotomia sia completamente subalterna a quel tipo di programmazione che non si vuole chiamare numero chiuso.

Non si può essere coscienti di come questo tipo di processo vada a ledere quel

diritto allo studio e alla coscienza critica di ogni studente; e tutto questo, naturalmente, mentre la riforma universitaria o resterà un atto di là da venire oppure, se per disgrazia dovesse passare nei termini previsti dalla « bozza Cervone », non farebbe altro che portare acqua al mulino di questa disgregazione della ricerca, di questa disgregazione all'interno di un fatto di disgregazione più ampio che riguarda l'università ed il suo rapporto con la società.

Ma c'è da considerare che se questi sono gli elementi che muovono la logica restauratrice nell'università e nella scuola, è opportuno capirne tutta la portata, non scindendoli dal processo più generale di ristrutturazione politico-economica, che vede la scuola come momento non secondario o marginale, ma non come fatto unico. Siamo di fronte ad un tentativo più generale di ristrutturazione e pacificazione sociale o normalizzazione, in un rapporto istituzionale sempre più mediato e più delegato, teso a ridurre progressivamente tensioni e conflittualità sociali, teso a creare progressivamente condizioni sempre più limitate, impraticabili o difficilmente praticabili per le forze del cambiamento e della trasformazione sociale. Disgraziatamente in questo il Governo ha l'appoggio di oltre il 90 per cento delle forze rappresentate in Parlamento.

Questa è la ragione per la quale abbiamo avuto più volte modo di denunciare che l'opposizione sociale, che pure esiste in questo paese e che anche la vicenda dell'università mostra come vada ingrossandosi, non trova una adeguata rappresentanza politica a quel livello, a questo livello istituzionale. Il potere di decidere è stato concentrato nelle segreterie dei partiti, la dialettica democratica è stata imbrigliata e le spinte della società non compatibili con il sistema della nuova maggioranza sono state spesso criminalizzate, come sappiamo.

Il programma politico del Governo porta ad aumentare i profitti o cerca di farlo, portando ad un *record* però la disoccupazione, quella giovanile ed intellettuale

in particolare. E la disgregazione sociale cresce, e viene attaccato pesantemente o si tenta di attaccare pesantemente il reddito delle masse. E la democrazia cristiana che sviluppa principalmente questa iniziativa, con un'abile politica del Governo Andreotti.

Le linee di fondo di questa iniziativa puntano a riagganciare e a subordinare più strettamente il nostro paese, come si diceva già in precedenza, agli imperialismi europei più forti; punta a rilanciare un modello di accumulazione che consenta un recupero di competitività in alcuni settori trainanti; ma soprattutto con le modifiche tecnologiche ed organizzativo-produttive, con il decentramento, porta a ridurre la possibilità di controllo e l'incidenza da parte delle lotte dei lavoratori, del movimento dei lavoratori, dell'organizzazione dei lavoratori.

Le conseguenze di questa politica non le vediamo soltanto sulla scuola, sui livelli occupazionali, sui livelli di vita delle masse: si vedono su fatti più generali. Pensiamo soltanto all'ambiente, pensiamo alla scelta nucleare; pensiamo alle conseguenze per le condizioni di lavoro e di vita nelle fabbriche, secondo la logica di ristrutturazione produttiva che sta passando: l'aumento dei turni, della nocività del lavoro, le conseguenze per l'occupazione (ne abbiamo già parlato); tutte queste sono le cose disastrose che influiscono sullo stato stesso del sistema politico e istituzionale accelerando i processi di disgregazione ma insieme di autoritarismo; autoritarismo che affonda le sue radici nelle strutture e non si manifesta soltanto a livello di politica governativa. Il piano (che non chiamo più Pandolfi) con le sue scelte di compressione della spesa per i servizi sociali e di taglio dei salari è una ulteriore conferma di questa linea in cui si inseriscono con insolita coerenza i progetti e le iniziative di ristrutturazione delle università, di cui stiamo parlando. Il contenimento della spesa per i servizi sociali comporta nella scuola una compressione degli organici, con smembramento delle classi, sovraffollamento, mantenimento di un'ampia fascia di precariato, ta-

glio di spesa per i sussidi-mensa, alloggio, trasporti. È inutile dire che così facendo si colpiscono i settori proletari della popolazione studentesca e dei lavoratori della scuola, precari e non docenti. Si punta a colpire la presenza di massa nella scuola per ridurre le tensioni nel mercato del lavoro, tensioni che, invece di cercare di risolvere intaccando la politica economica di questo Governo e creando nuova occupazione, si cerca di mascherare, riducendo la quantità di forza-lavoro altamente scolarizzata e moltiplicandone la stratificazione per gradini verticali.

Si cerca nello stesso tempo di ridare credibilità all'istituzione formativa smussandone alcune punte anacronistiche e puntando ad avere un corpo studentesco ed insegnante più controllabile, anche perché più diviso. La leva fondamentale che unifica questo sistema dei partiti in questa ristrutturazione è il tentativo di impedire che si ripetano fenomeni, come quello del 1977, cioè ad impedire che nelle scuole e nelle università continui la situazione del '78, ad impedire che cresca come fatto di unificazione e trasformazione il movimento che oggi nelle scuole e nelle università italiane, in particolare negli ultimi tempi, si è andato affermando.

Ebbene possiamo ben parlare di una offensiva di carattere generale per il movimento operaio, popolare, i giovani, gli occupati, i disoccupati, offensiva nella quale dobbiamo inserire questo assalto restauratore all'università incarnato dal decreto Pedini e dalla « bozza Cervone ». Di fronte a tutto questo si tratta di domandarsi: che fare, come muoversi? Per parte nostra, riteniamo che si tratta di contrapporsi alla logica del blocco dominante con una logica di classe. Quindi una parzialità, che si nutre, si sostanzia e si legittima soltanto in una visione di trasformazione sociale che costituisce la maggioranza in questa società. Quindi contrapporsi alla logica del blocco dominante in termini di logica di classe, nei termini di questa trasformazione alla quale facevo riferimento prima, direttamente ancorata ai contenuti espressi in questi anni da tutte le lotte che ci sono state, quindi quelle

nelle scuole e nelle università, ma anche quelle più ampie nel mondo del lavoro, nelle fabbriche, negli ospedali, nel territorio.

Qui ci stiamo tuttavia occupando di una cosa precisa, non solo della riforma dell'università e non solo dell'università in senso lato, ma del decreto Pedini. Allora, avviandomi alla conclusione, dobbiamo ribadire delle scelte che qualificano la nostra posizione politica su questo decreto ma più in generale nella nostra battaglia contro questo Governo.

Noi abbiamo detto che volevamo la caduta del decreto Pedini. Credo che non si possa più dire che abbiamo evitato di dare delle valutazioni di merito sulla base delle quali si poteva giungere ad una valutazione del nostro atteggiamento complessivo nei confronti del decreto. Abbiamo anche cercato di spiegare come nel definire la nostra posizione e il nostro obiettivo di lotta in questa occasione siamo sfuggiti alla falsa argomentazione secondo cui la caduta del decreto avrebbe portato ad una situazione insostenibile per le categorie di lavoratori della scuola alle quali il decreto era rivolto.

Non voglio ripetere ora tutte le argomentazioni che ho fin qui portato, ma ricordare invece il consenso che queste categorie di lavoratori della scuola hanno espresso sulla caduta del decreto Pedini. Non mi riferisco soltanto agli assistenti ordinari, i quali si sono pronunciati in senso unanime sulla caduta, ma alla maggioranza visibile e consultabile degli stessi precari.

Abbiamo cercato quindi di sfuggire e di rifiutare questo tipo di logica e di ricatto, che impediva una lotta per far cadere questo decreto. Devo dire anche che a noi non interessano le furbizie, che a volte si manifestano nella pratica parlamentare e politica, secondo cui quando si vuole ottenere una cosa, che però suscita reazioni e strumentalizzazioni, quando, per esempio, si vuole fare cadere un decreto, è meglio addossare a qualcun altro la responsabilità di farlo. Noi pensiamo che queste furbizie non servano a niente, non giovino né alla democrazia,

né alla capacità di queste istituzioni di cominciare a rappresentare veramente la realtà di questo paese e ciò che in esso si muove. Diciamo, perciò, che non lanciamo a nessuno il « pallino », non adottiamo nessuna furbizia, ma ribadiamo che faremo tutto quello che potremo per far cadere questo decreto, assumendocene tutta la responsabilità, in questa aula e al di fuori di essa.

A questo punto si tratta di ricordare perché vogliamo fare ciò. Credo che siano state già sufficientemente illustrate le questioni di merito, mentre va ricordato che per quanto riguarda il seguito avremo due ipotesi tra le quali scegliere: o nessuna riforma per un tempo difficilmente prevedibile, e comunque prolungato... E questo lo dico perché si è aperta in questo paese una situazione di crisi che è veramente stupido, sempre per il gioco dei trucchetti, fingere in quest'aula di non vedere, mentre il popolo italiano la vede, attraverso i giornali e la televisione. Siamo, dunque, in questa situazione di crisi, sappiamo che essa potrà avere molte vie di uscita, ma sappiamo anche che una di queste vie di uscita, ed è quella che trova più consensi nell'opinione pubblica, è costituita dall'eventualità di elezioni politiche anticipate. Capiamo, perciò, che in queste condizioni parlare di una riforma che deve immediatamente seguire il decreto Pedini, significa prenderci in giro e prendere in giro il paese.

E questa è una eventualità: che la riforma non venga fuori per un lungo periodo. Poi, c'è una seconda eventualità, e cioè che la riforma venga fuori, e venga fuori sulla base di una « bozza Cervone », che già è al Senato con l'assenso di tutti i partiti, e che è quella cosettina che ho cercato di descrivere e di illustrare prima nel suo senso profondamente reazionario e restauratore, e che adesso viene addirittura — rispetto ad una discussione che potrebbe portare a dei cambiamenti in quella bozza, ad affrontare il problema della riforma universitaria in termini più adeguati — a porre degli elementi di predeterminazione, che sono contenuti in questo decreto. Ecco perché né

la prima né la seconda ipotesi ci stanno bene. Ecco perché far cadere questo decreto-legge assume il significato di preconstituire condizioni più favorevoli per affrontare la battaglia vera sulla riforma universitaria, a partire dal confronto nelle stesse università, dal confronto nel paese e dal confronto nel Parlamento.

Quindi, in tutti e due i casi, noi abbiamo questo obiettivo, che dichiariamo, che facciamo nostro senza nessuna difficoltà e assumendone — come dicevo — tutte le responsabilità. Inoltre, perché parliamo di una caduta del decreto-legge e non di una sua modifica? Ci sono due ragioni. La prima è quella da noi esposta all'inizio di questo dibattito: l'incostituzionalità di questo decreto-legge; oppure, al di là della forma, cioè della coerenza costituzionale o meno, l'inaccettabile procedura politica che ancora una volta con questo decreto viene affermata. La mancanza di tutti quei caratteri dell'urgenza, che abbiamo illustrato nella pregiudiziale presentata all'inizio del dibattito, lo rende incoerente non soltanto rispetto alla Costituzione, ma anche rispetto a qualsiasi logica politica decente ed accettabile. Infatti, questo Governo è il Governo del governare per decreti-legge, e anche questa è una delle forme di espropriazione della libera vita parlamentare e della libera attività parlamentare. Ma è inammissibile che questo venga fatto su una riforma e preconstituendo una riforma, che è sul tappeto da quindici anni, che è una delle riforme più grosse, con incidenze non soltanto nel mondo della scuola, ma anche su tutta la vita della società e dell'economia. Per decreto-legge? Perché c'è l'urgenza dei precari? E allora si fa un decreto-legge sui precari, come già abbiamo avuto modo di dire.

Questa è la ragione di fondo, la ragione di principio, la ragione politica per la quale diciamo che questo decreto deve cadere. Poi ce n'è anche un'altra. Anche entrando in una logica di realismo politico (che dica: « Ormai questo decreto c'è, vediamo se si può in qualche modo modificarlo, renderlo coerente ad una battaglia sulla riforma che non si trovi tra i

pedi predeterminati tutti questi aspetti negativi»), la risposta è che il decreto non si può modificare perché non c'è la disponibilità politica, perché non c'è la volontà politica delle forze che ancora compongono questa traballante maggioranza, perché, anche se siamo di fronte a questa prospettiva di crisi che potrebbe essere anche ravvicinata, esiste ancora l'ossessione del quadro politico che blocca qualsiasi cosa, qualsiasi battaglia di sostanza, anche quando questa rappresenti non soltanto opinioni di partito, ma anche l'opinione, la volontà e l'interesse di strati amplissimi di lavoratori, di studenti e di tutti quanti vivano nel reale del paese.

C'è sempre questo quadro politico che impedisce ad una maggioranza di togliersi dalla sua paralisi, o che impedisce alle forze di sinistra che compongono questa maggioranza di sottrarsi alla paralisi, per affrontare nel merito delle trasformazioni che — si badi bene — sono coerenti con le cose che hanno sempre detto. Parlo del partito comunista e parlo del partito socialista, perché ciò che si propone di rifiutare nel decreto Pedini fa parte interamente del vostro patrimonio culturale e politico, e del patrimonio culturale e politico delle forze che pretendete di rappresentare, e che certamente rappresentate da un punto di vista di fatto in larghissima misura, ma che adesso non sapete più rappresentare negli interessi che esprimono, perché questa questione dell'università è una delle tante questioni sulle quali si devono verificare i livelli di coerenze tra le pretese e la realtà dei fatti. Ebbene, questa indisponibilità politica nella maggioranza di modificare il decreto è la ragione suppletiva per la quale noi non possiamo che puntare alla caduta di questo decreto. Sarebbe un fatto importante perché la sua caduta rappresenterebbe non la sconfitta definitiva ma una significativa sconfitta di un disegno più organico e reazionario di normalizzazione dell'università che, appunto, è rappresentato come seconda tappa della « bozza Cervone ».

Strumentalmente questo decreto-legge è chiamato anche « legge per i precari ». A parte che questa è una legge contro i precari, la verità è che, accanto alle questioni che riguardano quella categoria, questo decreto affronta problemi certamente importanti, ma non altrettanto urgenti come la soluzione del problema del precariato. Erano queste le ragioni e le motivazioni di incostituzionalità cui facevo riferimento prima. Ma dietro la urgenza generalizzata con cui si è riproposta la logica dei provvedimenti urgenti del 1973, appunto ricorrendo allo strumento del decreto-legge, in realtà vi è il tentativo di far passare per decreto qualcosa che è stata chiamata riforma e che ha ancora senso chiamare riforma o, in questo caso, controriforma.

Noi siamo perciò per un provvedimento urgente, ma che riguardi i soli precari, per i quali va prevista l'immediata stabilizzazione, con la definitiva garanzia del posto di lavoro; siamo contrari ad una soluzione che, in caso di caduta di questo decreto, comporti il semplice congelamento dei precari.

Le questioni dell'università hanno costituito in Italia da sempre un terreno di scontro politico e sociale in cui la sinistra tradizionale, i grandi partiti della sinistra, hanno sviluppato un discorso ed una presa di distanza dai progetti reazionari che sono sempre stati propri della democrazia cristiana in materia di scuola, e non solo di scuola.

Questa è la prima volta che questi partiti si trovano non soltanto nella condizione di aderire ad un fatto politico come questo, ma anche di gestire un progetto di vero e proprio strangolamento di una idea di riforma dell'università, come quello al quale ci siamo riferiti parlando della « bozza Cervone ». Noi sappiamo che tutto questo è causa di gravi contraddizioni nell'ambito dei singoli partiti della sinistra e nei loro rapporti con i lavoratori.

Riteniamo che questo sia un prezzo che non si può pagare: non intendo fare la lezione a nessuno, dicendo come ci si deve comportare; figuriamoci se posso farlo con il grande partito comunista. Ma io non

so che costruito ha creare al proprio interno, nelle proprie aree di influenza e di rapporto sociale, contrasti di questo tipo che portano intere sezioni del partito comunista, costituite da lavoratori della scuola, a pronunciarsi contro l'orientamento tenuto a livello nazionale sulla questione del decreto e della « bozza Cervone ». Mi domando che costruito abbia tutto questo, soprattutto perché — lo ricordo — siamo di fronte ad uno sfaldamento di questo quadro politico che avviene per manovre governative e per decisioni politiche altrui, che avviene per iniziativa della democrazia cristiana!

SICOLO. Verranno tutti da voi!

GORLA MASSIMO. E non si può certo contrastare questa cosa, pensando di dilazionare, di dare un po' di respiro ad un Governo la cui sostanza politica di base è già entrata in crisi e si è già sfaldata, a meno che voi non pensiate di aver detto dei « bruscolini » sulla questione dello SME. Poiché le cose non stanno così e vanno in quella direzione, ancora meno senso ha — lo ripeto — consentire che venga avallato un decreto di questo genere, consentire che esso costituisca — e concludo — o l'unica riforma che l'università avrà avuto nella società italiana oppure la premessa per una controriforma che seguirà a breve termine (*Applausi dei deputati di democrazia proletaria*).

#### Per l'uccisione a Torino di due agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati ed i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, ancora una volta la Presidenza della Camera deve comunicare un fatto di grave terrorismo: raffiche di mitra sono state sparate verso le sei di stamane a Torino contro una pattuglia della « volante » della squadra mobile che stava transitando in corso Vittorio Emanuele nei pressi delle carceri Nuove. Due agenti, che si trovavano sull'auto della

polizia, sono rimasti uccisi sul colpo. L'attentato è stato rivendicato dalle Brigate rosse con una telefonata alla *Gazzetta del popolo*.

È sempre grave ogni atto che colpisce la vita delle persone, ma è tanto più grave il fatto che vittime del terrorismo siano oggi degli agenti dell'ordine, che già vivono in condizioni di difficoltà e che con grande generosità e dedizione si adoperano per tutelare l'ordine del paese e la serenità della vita di tutti.

Giustamente si dice che le espressioni di cordoglio rischiano di diventare un grave quanto inutile atto rituale se si fermano alla recriminazione. La Presidenza della Camera ripete perciò la sua pressante richiesta al Governo di usare tutta la sua autorità e tutte le sue forze per colpire alla radice la violenza nel paese in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi momenti, quelli palesi e quelli meno palesi, perché se è vero che la violenza trova nelle Brigate rosse la sua più esasperata espressione di politica armata, ha le radici in un diffuso malessere sociale che ha investito tutto il paese (*Segni di generale consentimento*).

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa alle parole del Presidente e riferirà alle Camere quanto prima i particolari del doloroso e tristissimo lutto che colpisce nuovamente la Repubblica italiana. Esprime altresì la sua commossa solidarietà alle famiglie che vivono nel lutto terribile di questi figli del popolo la cui vita è insidiata dalla tremenda eversione cui è esposto il nostro paese.

Il Governo si impegna a continuare nella sua tenace azione per salvare la libertà del popolo italiano oggi minacciata, perché non continui questo tributo terribile e ingiusto di vite, per salvare gli ideali che unirono il popolo italiano trent'anni

orsono, allorquando ci davamo una Costituzione fondata sulla libertà e sul diritto delle idee.

Il Governo è a disposizione delle Camere, quando queste crederanno, di doverlo ascoltare, e trae da questa dolorosissima circostanza, che ci colpisce anche stamane, la ragione del suo impegno ed è certo del senso di piena responsabilità e collaborazione delle Camere nel suo difficile lavoro.

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Magri. Ne ha facoltà.

**MAGRI.** Prima di entrare nel merito, signor Presidente, vorrei fare un'osservazione preliminare sul metodo con cui abbiamo iniziato e con cui vogliamo continuare questo confronto parlamentare, sul decreto cosiddetto Pedini, perché è una questione importante, che inquieta molti dei nostri colleghi.

Stiamo facendo e vogliamo fare una battaglia di tipo ostruzionistico? Direi di no. Noi siamo in generale, e in particolare noi del PDUP-DP, contro l'uso facile ed indiscriminato del metodo ostruzionistico, che danneggia la credibilità delle istituzioni e, in particolare e alla fine, danneggia la stessa credibilità delle opposizioni all'interno delle istituzioni. E pensiamo che lo strumento dell'ostruzionismo abbia un senso, come ha avuto un senso nel passato, anche glorioso, solo quando siano in gioco delle questioni decisive per la sopravvivenza e la correttezza di funzionamento delle istituzioni democratiche.

Pur essendo dunque profondamente contrari al decreto-legge che ci era proposto, abbiamo detto fin dall'inizio, in Commissione, che lo avremmo contrastato con degli emendamenti e che avremmo votato contro, perché la nostra critica riguarda il suo impianto generale, ma che non per questo compivamo una scelta, soprattutto una scelta aprioristica, di tipo ostruzionistico.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

**MAGRI.** L'oziettivo era ed è, da parte nostra, quello di ottenere modificazioni corpose e sostanziali che, se non saranno comunque in grado di rendere efficace e di adeguare questo provvedimento, siamo comunque in grado di limitare i suoi aspetti negativi.

Abbiamo, però, aggiunto - in questo convinti di rappresentare una interpretazione corretta del funzionamento delle stesse istituzioni - che se ci fossimo trovati di fronte ad una maggioranza che, in termini formali e sostanziali, manifestasse ancora una volta un atteggiamento auto-sufficiente e tracotante e una rigidità nel rimettere in discussione punti di accordi che pure gli stessi partiti di maggioranza riconoscono, soprattutto in questo caso, largamente imperfetti e contraddittori, ebbene, di fronte a questo irrigidimento ed a questo atteggiamento, avremmo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per far decadere questo decreto, pur rendendoci conto che si tratta di una battaglia molto difficile in questo caso e probabilmente perdente.

Vogliamo aggiungere - perché sia chiaro e perché serva a distruggere una troppo facile e comoda agitazione demagogica contro i cosiddetti sabotatori del Parlamento - che in questo caso anche il condurre una tenace battaglia per la decadenza del decreto, non sarebbe un atteggiamento di tipo ostruzionistico, o comunque di tipo rigorosamente ostruzionistico.

Perché? Desidero che riflettiate un momento su questo fatto, perché ha un valore generale. Ci troviamo oggi a discutere non un progetto di legge, ma un decreto-legge del Governo. Ieri è stato discusso, ed in qualche modo anche deciso qui, il problema della incostituzionalità, in questo caso, dell'uso del decreto-legge. È stata data una risposta e non voglio riaprire la questione, ma mi pare che ragione voglia che si possa almeno considerare che l'uso del decreto, in questo caso, rap-

presenta una forzatura politica ai limiti della costituzionalità.

Perché? Perché non ci si trova di fronte qui a un caso di urgenza; non perché non ci fosse l'urgenza obiettiva, che nasceva dal fatto che stavano scadendo una serie di rapporti precari di lavoro, ma perché Governo e maggioranza, di fronte a questa scadenza, non hanno scelto la strada che di solito si adotta per i provvedimenti di urgenza, che è quella di bloccare una situazione di fatto, in attesa di una soluzione di fondo, come per esempio, si è sempre fatto per la questione del blocco dei fitti: non è che l'equo canone sia stato fatto per decreto.

Se il Governo e la maggioranza avessero affrontato questo problema urgente con un provvedimento di carattere transitorio urgente, nulla ci sarebbe stato da eccepire. Ma in questo caso il problema è stato affrontato stralciando un aspetto della riforma e affrontandolo — o cercando di affrontarlo — con dei mutamenti di sostanza dell'ordinamento giuridico e della forma di organizzazione della nostra università. Ed è per questo, trattandosi nel merito di un pezzo della riorganizzazione strutturale dell'università, che diventava per lo meno politicamente incauto e probabilmente illegittimo l'uso del decreto-legge.

Senza riaprire la questione, bisogna fare una considerazione: quando una maggioranza e un Governo usano — e per di più con una forzatura — lo strumento del decreto-legge, usano di uno strumento che la legislazione offre loro, ma per fare questo pagano un prezzo, che è giusto venga loro richiesto: il prezzo di esporsi alla possibilità che il decreto stesso cada.

Ecco perché io dico che, di fronte a un decreto-legge, il fatto che l'opposizione usi anche dei limiti di tempo cui il decreto è vincolato, per esercitare fino in fondo la propria pressione per modificare il decreto stesso, non può essere sbrigativamente e demagogicamente definito una pratica ostruzionistica o, tanto meno, una smania di paralizzare le istituzioni democratiche.

Del resto, se la maggioranza vuole, di fronte a questi modi di condurre l'opposizione, ha degli strumenti regolamentari molto efficaci; solo che tali strumenti comportano scelte politiche pesanti. Anche senza pensare alla fiducia, lo stesso uso della seduta-fiume, implica una grande convinzione politica: innanzitutto per tenere qui la gente, ma poi anche per presentarsi al paese. Così come una opposizione può ricorrere a forme parostruzionistiche solo quando è molto fiduciosa nei suoi argomenti, anche le maggioranze possono ricorrere a mezzi eccezionali di conduzione del dibattito solo quando sono unite e sicure nel dire: « valeva la pena di porre la fiducia o di fare la seduta-fiume! ». In certi casi, come nel caso dell'aborto, nessuno ha avuto dubbi in merito.

E se oggi il fatto stesso che noi abbiamo presentato tanti emendamenti agitata a tal punto questo palazzo, è perché sappiamo e sapete tutti che, a ragione o a torto, comunque dietro questo disegno di legge non c'è né simpatia né convinzione, neppure tra i partiti che hanno presentato questo provvedimento.

Ecco perché rifiuto un puro giudizio liquidatorio del tipo: voi mettete in discussione la faccia delle istituzioni. No, però vengo alla questione, perché — lo ripeto — non è nostra intenzione usare questo strumento in modo pregiudiziale, rigido, come elemento di bandiera o di agitazione. Lo usiamo per cercare di ottenere che, per una volta, la maggioranza non venga qui a dirci: « questi sono gli accordi e comunque, se gli accordi s'hanno da modificare, è perché il tale deputato del partito socialista o della democrazia cristiana ha detto che non gli vanno bene; ma un'opposizione in questo Parlamento non esiste ». Va bene, ma se non esiste l'opposizione, non esiste neppure l'ostruzionismo. Lo vedremo.

Vengo al merito della questione, perché il nostro obiettivo è di andare ad una soluzione, attraverso però una trattativa, un confronto di merito che abbia anche un valore politico di segnale al paese dell'esistenza di un rapporto rea-

le e corretto tra maggioranza e opposizione in questo Parlamento.

Perché noi siamo in modo così convinto contrari a questo decreto-legge, che pure sembra abbastanza marginale o riguardare qualche decina di miliardi o qualche decina di migliaia di persone in tutto? Perché a questo decreto-legge si oppongono tante forze reali nel paese e questa opposizione si riflette in contraddizioni e dubbi presenti in tanta parte anche dei partiti della maggioranza? Perché — mi chiedo — a livello di movimento di massa le opposizioni più convinte non vengono dai settori più estremisti o più contrari alle riforme, ma vengono dai settori che più hanno creduto alla possibilità di trasformazioni? Perché non è più Roma la sede principale del movimento e del conflitto sociale in questa occasione, ma le università come Pisa, Cagliari o Bologna o altri posti? Perché è proprio quel settore del movimento di massa che credeva nella possibilità di una riforma dell'università che è colpito e preso in contropiede da un provvedimento di questo genere. Perché, in sé, anche al di là dei singoli articoli, il senso generale e il segnale politico che proviene da questo decreto-legge è l'ennesima e grottesca ripetizione di un metodo che è la causa principale dello sfascio della nostra università e della nostra scuola. Cioè, il metodo dell'adozione di provvedimenti urgenti, di stralci, di fronte alla incapacità organica delle maggioranze di centro-sinistra di riformare in un senso o in un altro — poco importa — la scuola e l'università; stralci che ogni volta hanno allentato, spesse volte in termini corporativi, le tensioni che nascevano all'interno dell'università, ma solo al prezzo di creare ulteriori resistenze materiali e ulteriori ostacoli sociali alla successiva riforma. Mai questi provvedimenti hanno funzionato come anticipazione ma sempre come intralci e non solo come rinvii della riforma stessa. È o non è questo il metodo che ha portato allo sfascio della nostra università? Certo, lo dirò poi, non è solo in Italia che esiste una crisi delle istituzioni universitarie, ma non vi è

chi non veda che in Italia questa crisi ha forme assolutamente peculiari e macroscopiche. Perché, mentre negli altri paesi, in una direzione o in un'altra, per una certa compattezza ideologica e per una certa efficienza dell'amministrazione di fronte alla crisi strutturale e permanente delle istituzioni universitarie, comunque qualche provvedimento di riforma — penso alla Francia, ma non solo a questo paese — è stato preso, in Italia, per una incapacità organica, politica e culturale si è usato solo questo metodo degli interventi parziali e transitori.

Quindi, la spinta all'istruzione di massa e quindi anche a nuovi posti, a più larghi organici, a maggiori fondi, anziché essere — come doveva essere ed è effettivamente — una spinta democratica e progressiva, è diventata il nuovo moltiplicatore del corporativismo, delle posizioni di arbitrio e di potere. Ciò che perdevano, per esempio, le caste di potere interne all'università, in termini di autorità carismatica o di potere personale, lo riasquisivano nell'estensione del numero delle persone su cui esercitavano quel potere o della massa generale dei fondi su cui potevano in qualche modo clientelmente operare.

Per esempio, il ministro Pedini in Commissione, ma anche i compagni del partito socialista e del partito comunista, hanno però obiettato — questo è il punto — che questa volta non è più così, che non ci troviamo di fronte ad uno stralcio destinato a rinviare e ad eludere la riforma, ma al contrario di fronte a una anticipazione, questa volta quasi contestuale nel tempo, ma soprattutto nella sostanza e nella volontà politica, del provvedimento di riforma. Ora io nego — ecco l'essenza della nostra posizione; senza voler ritornare sulle mille questioni specifiche del decreto, vorrei porre in luce il punto politico e il merito generale di questa battaglia — che questa affermazione sia credibile: mi riferisco al nesso tra decreto e riforma. Dico che questo è un provvedimento corporativo, ma non perché stabilizza e dà il posto di lavoro a gente che già quel lavoro svolge da anni; è corpo-

rativo perché separa la concessione di questa stabilità, ed anche di una retribuzione e di diritti ad essa adeguati, da una riforma che renda possibile una utilizzazione razionale, efficiente e progressiva di questa stessa forza lavoro stabilizzata, Concede tale stabilizzazione puramente come nuovo privilegio, magari miserabile ma cristallizzato.

Questo perché? Vorrei argomentare intorno a tale affermazione, che, in caso contrario, può sembrare — ed il ministro Pedini me lo ha rimproverato in Commissione — solo un atto di sfiducia, magari giustificata, ma di tipo politico generale, nella volontà della maggioranza. Non è questo, cari colleghi.

Innanzitutto, io nego che si possa avere fiducia in questo nesso — provvedimento uguale riforma — per una ragione di previsione politica. E non quella che faccio io, ma quella che fate voi, se non qui dentro ormai apertamente nei corridoi e su tutti i giornali. Riguarda l'attendibilità dell'attuale quadro politico. L'onorevole Giannantoni, in Commissione e anche ieri, infastidito da questi discorsi, soprattutto democristiani, che si presentano sulla questione della riforma universitaria come fossero una giovane forza di governo, dimenticandosi di avere qualche responsabilità per la passata gestione, ha ribadito, con molta forza, le responsabilità politiche dei governi di centro-sinistra, e segnatamente della democrazia cristiana, per lo stato di cose esistente e per il continuo rinvio della riforma universitaria. Ha detto di più, Giannantoni. Ha riconosciuto che questi continui rinvii, questi compromessi a basso livello, sono stati fatti in passato non solo per irresolutezza ideologica, ma perché riflettevano la presenza ed il peso di corposi interessi e di radicate convinzioni all'interno del blocco politico-sociale moderato. Ragioni che sopravvivono intere anche nella fase attuale, e tutta la vicenda della riforma universitaria, oggi all'esame del Senato, dimostra quanto sia ancora lontana la possibilità di far passare tranquillamente quella stessa linea di riforma, grosso modo concordata.

È sicuro che anche l'attuale quadro politico riuscirebbe con difficoltà a far passare una riforma universitaria seriamente progressista e democratica. È però certo che non è possibile, non è credibile, il passaggio di una seria riforma dell'università se, come a me pare possibile argomentare, si va non verso il consolidamento o il miglioramento del quadro politico attuale, ma verso una crisi dello stesso ed un rovesciamento di tendenze. Da questo punto di vista, non credo di divagare affatto se mi soffermo un momento su una previsione di ordine politico generale. Se vogliamo valutare l'attendibilità delle previsioni sulla riforma universitaria, dobbiamo far dipendere la stessa da un esame della situazione generale. Checché dicano, a mio parere in modo un po' ipocrita, i vari partiti, in questi giorni, nei loro quotidiani, tutti sanno che è avvenuta in Italia, l'altro ieri, una svolta politica di grande portata.

CECCHI. Quest'anno la Quaresima è venuta troppo a ridosso del Natale!

MAGRI. La scelta dell'onorevole Andreotti può essere valutata in modo vario, però né lui né l'opposizione potranno a lungo fingere che non sia successo niente. E lui può affermare che solo Magri è l'antieuropeista e che il partito comunista... Ma, scherziamo? Tutti sanno che si stanno preparando i tempi della verifica e che se non si è fatta la crisi ieri, è stato perché: primo, il partito socialista aveva alcune difficoltà nel far quadrare la sua posizione interna con i suoi collegamenti internazionali; secondo, lo stesso partito socialista voleva evitare una crisi nella quale si verificasse una contrapposizione tra destra e sinistra, che avrebbe contraddetto tutta la sua politica degli ultimi mesi; terzo, perché il partito comunista, che si era fatto abbastanza beffare da questa vicenda, non poteva, all'improvviso rompere su un provvedimento...

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevole Magri...

MAGRI. Onorevole Andreotti, ieri ho litigato con un suo collega di maggioranza che diceva: « Ma non è così abile ». Io non le riconosco una grande abilità strategica, però, trovo geniale dal punto di vista tattico il modo nel quale si è comportato.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Non vorrei...

MAGRI. A mio parere, lei è troppo esperto per non sapere che, se avesse firmato a Bruxelles l'adesione allo SME, l'*Unità* avrebbe scritto che c'erano perplessità all'interno della maggioranza e, dopo, non sarebbe successo quasi niente di più. Il modo nel quale si è sviluppata, la vicenda ha messo in una obiettiva difficoltà il partito comunista, il quale poteva aprire subito una crisi di governo su di un tema controverso, come quello dell'immagine europeista, non dopo aver limitato la critica all'ammontare dei fondi. Per questo, si è evitata la crisi. Per questo si è deciso di prepararla su nuovi e più rilevanti temi.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Non vorrei che la mia presenza la portasse fuori tema. Forse è meglio che io me ne vada.

MAGRI. No, onorevole Andreotti: ella non ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Il Governo si è presentato dicendo che la novità dello stralcio che si vuole operare, consiste nel fatto che si sta per varare la riforma: considero, pertanto, essenziale, ai fini di questa previsione, sapere se questa maggioranza, se questo Governo, se questo tipo di schieramento reggeranno. In caso contrario, non è attendibile che si possa fare questo tipo di riforma. Ora, a mio parere — su questo mi sbrigo, per tener conto della sua impazienza, onorevole Andreotti — non solo ci avviamo ad una fase difficile e di crisi di Governo, ma non ci sono sbocchi per tale crisi. Forse, su questo, l'onorevole Andreotti può essere assicurato di più.

Perché? Perché una crisi, allo stato attuale, non è possibile. Non è possibile per il partito comunista alcuna altra soluzione che sia, in qualche modo, puramente ripetitiva, o anche peggiorativa, rispetto agli equilibri attuali. D'altra parte, nella democrazia cristiana, non può passare neppure un limitato passo in avanti, come sarebbe, ad esempio, la soluzione di un Governo di tecnici.

Se si va alla crisi, la probabilità che si vada ad elezioni anticipate è fortissima. Si tratta, però, di elezioni anticipate che — voglio ricordare, perché qui si separa sempre un po' il Parlamento dal paese — avverrebbero nel pieno di una lotta asprissima, aperta dal contratto dei metalmeccanici, con la vicenda del pubblico impiego ancora aperta, con una situazione di tensione sociale fortissima. Non sarebbero, quindi, elezioni dopo le quali — diciamo così — cambiata qualche percentuale, le cose possano tranquillamente tornare come prima. Su questo dobbiamo capirci. Su questo non sono d'accordo con coloro che, facendo della facile autopropaganda, dicevano che Andreotti ha voluto recuperare un po' di consenso nella democrazia cristiana. Il senso di questa crisi è più profondo. La crisi è nata, nelle sue radici profonde, quando è uscita la piattaforma dei metalmeccanici e la linea dell'EUR, soprattutto nella sua versione più moderna, è cominciata a saltare. La crisi è cominciata quando è scoppiata la rivolta del pubblico impiego, che era — diciamo senza demagogia — il settore più sacrificato, il settore sul quale si era gestita la stabilizzazione.

Ecco perché è ragionevole: primo, la previsione di una crisi di Governo; secondo, che questa sbocchi in elezioni anticipate; terzo, che queste elezioni non possano essere gestite come un balletto per uscire diplomaticamente dalle cose, ma che esse aprano delle tensioni più profonde. Ecco perché, a mio parere, non è serio invocare il fatto che tra dieci giorni o un mese in Senato può passare la legge Cervone, perché è il contesto politico che non ci fa ritenere plausibile questa fiducia e questa previsione.

C'è però - e qui ho finito con l'onorevole Andreotti, che ci può lasciare! - qualcosa di molto più sostanziale: c'è una ragione di merito, e non di politica generale; e su questo punto, come elemento di riflessione per tutti, voglio sforzarmi di avere un dialogo di idee, non solo un dialogo di parti politiche. C'è una ragione di sostanza per la quale io credo non si possa riconoscere un legame credibile ed organico tra provvedimento e riforma. Mi scuso se prendo il discorso un po' a monte, ma il fatto è che sono persuaso che gran parte degli equivoci nascono dal fatto che, culturalmente ancora prima che politicamente, la riflessione sulla crisi dell'università e della scuola è rimasta molto arretrata in questi anni, inadeguata alla gravità del problema. Io non vedo nesso possibile tra questo provvedimento e una riforma perché, nel caso dell'università in particolare, attribuisco alla questione della riforma - forse sbagliandomi: ma vorrei un confronto - una valenza e insieme una difficoltà enormemente superiore a quelli che possono pur essere importantissimi elementi di innovazione, come l'abolizione della titolarità delle cattedre, il tempo pieno, l'incompatibilità, il dipartimento, e cose di questo genere. Tutti questi sono elementi decisivi, ma costituiscono solo un aspetto di un problema estremamente più grave e complesso. Dobbiamo fare uno sforzo per cercare di capire che cosa è realmente la crisi della scuola, ed in particolare la crisi dell'università. Non è vero - torno qui a punto al quale accennavo prima - che la crisi dell'università e della scuola sia un fenomeno quasi unicamente italiano e legato alla particolare irresolutezza o cialtroneria di una classe politica ed a privilegi corporativi in Italia. Non è così: la crisi dell'università e della scuola è un fenomeno che riguarda ormai pressoché tutto l'occidente, ed è una crisi crescente. Da cosa nasce? In fondo è banale dirlo, ma io vorrei che ci fermassimo un momento ad approfondire la riflessione su questo punto. Questa crisi nasce da un impatto strutturale tra l'istituzione scolastica - non questa o quella, la francese o l'italiana,

ma l'istituzione scolastica, così come ce l'ha fatta creditare l'illuminismo, e poi la cultura positivista, la scuola tedesca, la scuola anglosassone; l'istituzione scolastica, comunque, come istituzione separata di trasmissione del sapere, destinata a produrre professioni - e l'irruzione massiccia e violenta di grandi masse, anche ai livelli dell'istruzione superiore. Questo è il nodo su cui approfondire l'analisi ed il confronto. Questa contraddizione tra istruzione di massa e fine di moltissimi dei meccanismi di selezione, da una parte, e vecchia (non vecchia nel senso di arcaica e superata, codina, ma classica, diciamo meglio) forma dell'istituzione scuola, questa contraddizione si esprime in due fatti, su cui voglio invitarvi a riflettere.

Il più importante di questi fatti è la contraddizione che nasce tra una università così improvvisamente e sconvolgentemente di massa, e gli sbocchi professionali cui quella università destinava e per i quali prometteva corrispondenti privilegi di potere e di reddito. Qui è la contraddizione: quali che siano le misure che possiamo prendere, non c'è modo di dare lavoro, e lavoro adeguato alle attese tradizionali, a un numero così enorme di laureati: guardiamo alle facoltà di architettura ed a quelle, diciamo, più classicamente scientifiche. Ora questo non deriva, come troppo ipocritamente si è detto, solo dal fatto che è insufficiente il ritmo di sviluppo dell'economia - cosa per altro vera e non destinata a finire rapidamente - e non deriva solo dal fatto che le nostre istituzioni universitarie non hanno programmato degli sbocchi professionali adeguati a quelli che la società vorrebbe. Certo, questi fenomeni aggravano di molto la portata del problema ma, al di là di questo, c'è il fatto che l'insieme del lavoro intellettuale, cristallizzato in ruoli professionali a cui corrisponde un privilegio reale, è quantitativamente del tutto sproporzionato alla domanda della gente di passare ai livelli superiori dell'istruzione.

Questo perché? Perché decresce relativamente il peso dell'occupazione in ge-

nerale, che non è fenomeno italiano ma generale e strutturale. Dappertutto l'occupazione tende ad una flessione e in occidente, in particolare, decresce per l'avanzare di processi di meccanizzazione e di parcellizzazione delle funzioni tradizionalmente destinate all'area sociale del lavoro cosiddetto intellettuale e qualificato. Questo non vuol dire affatto che la società, anche capitalistica e moderna, abbia un minore bisogno di alti livelli di cultura diffusa: ne ha bisogno prevalentemente come livelli di cultura e non di particolari ruoli professionali. Essa soprattutto determina una crescente polarizzazione in una area ristretta di specialisti e di tecnici di queste funzioni superiori e creative che tradizionalmente erano esercitate dai ceti professionali.

Se questo è vero, come è vero, non vuol dire che il mercato determini una ricomposizione di questa forbice disincentivando l'interesse ad andare all'università e questo per due ragioni: innanzitutto perché l'università non rappresenta più una scelta volontaria ma, in larga misura, un'area di parcheggio di persone che, per un certo periodo di tempo non avrebbero altre forme di lavoro, e poi perché la società, nella sua forma attuale, aumenta le aree di privilegio di reddito e anche di lavoro meno gravoso, separate da un contenuto professionale reale — pensiamo a tutti gli occupati nella intermediazione e nella burocrazia — privilegio per concorrere al quale non è necessario essere professionalmente molto qualificati ma è necessario passare attraverso il vaglio della « carta universitaria ». In una società che non offre più sbocchi crescenti di ruoli intellettuali qualificati corrisponde una crescita continua della pressione della gente all'università. Da qui la prima crisi distruttiva della scuola e dell'università; distruttiva dal punto di vista della psicologia di massa: vi sono centinaia di migliaia di persone che vivono in quest'area di parcheggio senza prospettive ed è da qui che nascono molte forme di tensione e di violenza. D'altra parte, vi è questo venir meno anche del tradizionale legame tra università e sbocchi professionali che ren-

de la stessa struttura universitaria non programmabile e quindi la riconduce ad una riproduzione di se medesima con fini pressoché parassitari.

Questo vuol dire che o si ritorna ad università di tipo selettivo o bisogna affrontare la crisi universitaria attraverso una ridefinizione profonda del ruolo del lavoro intellettuale. Non ci sarà alcuna riforma possibile per rendere utili centinaia di migliaia di architetti o centinaia di migliaia di medici nuovi, e così via. La stessa valvola, che era quella di nuovi professori per allargare la scuola, ormai si sta in sostanza chiudendo. Allora — e non sia avveniristico l'accenno a questo problema — bisogna affrontare la questione di come si usano socialmente i livelli molto superiori di istruzione acquisita. Ad esempio, per non essere astratti, occorre rivedere tutta l'impostazione del problema della medicina, che dia priorità alla medicina preventiva, o l'impostazione del problema dello Stato, che riguardi lo sviluppo di funzioni autogestite e decentrate. Così si istituirebbero in modo socialmente utile più medici ed esperti, e anche conoscenze mediche più diffuse o maggiori livelli di cultura generale, su cui la gente può riacquisire quel cervello sociale, quel lavoro intellettuale che l'età della borghesia ha cristallizzato in uno strato sostanzialmente sempre più piccolo e contrapposto della società.

In fondo, non è stato sempre così. In società anche pre-borghesi questa divisione tra il cervello sociale e la forza lavoro era enormemente inferiore. Vi era una unità tra lavoro intellettuale e lavoro manuale in tutte le società di tipo artigianale o semi-artigianale che il capitalismo ha separato. E non si tratta di tornare all'indietro, al possesso intellettuale del proprio mestiere individuale, ma comunque di affrontare un processo di nuova socializzazione delle alte specificazioni culturali. Altrimenti, uno sbocco per questa istruzione di massa non vi sarà; e l'unica alternativa è quella autoritaria, perché non riusciremo ad imporre nuovamente alla gente la chiusura dei meccanismi di pro-

mozione culturale, se non con metodi autoritari.

Ma vi è un altro aspetto di questa contraddizione tra scuola di massa e assetto sociale, che riguarda la concezione stessa dell'educazione e, quindi, l'istituzione scolastica, in particolare l'università. Per un verso guardiamo alla questione della funzione didattica ed educativa dell'università: l'irruzione delle masse nell'università in sostanza ha messo in discussione non solo questa forma particolare di scuola, ma la concezione stessa della scuola. Ed anche qui, senza fare della ideologia, voglio venire al concreto. L'irruzione di massa innanzitutto cambia la natura dell'essenza del problema educativo, che è il rapporto tra l'educazione come apprendimento e la propria esperienza di vita, la propria pratica quotidiana.

In questo la cultura classica era andata molto avanti: l'educazione è un processo congiunto di riflessione teorica su una pratica di vita. Questo avveniva con il retroterra della scuola e della università tradizionale; era la pratica delle classi dirigenti. Non è vero che la cultura tradizionale, ed anche quella retorico-umanistica o dell'università gentiliana, fosse una forma vuota. Spaventa diceva che molti banchieri inglesi, economisti illustri, venivano dalle scuole classiche del latino e del greco, ma la pratica che avevano alle spalle era in realtà una scuola di formazione della classe dirigente. Si insegnava a leggere in modo creativo, ad avere rapporti sociali, si insegnava a comandare, ad avere una visione generale della vita e delle cose. Vi era un legame vero, al di là delle apparenze, tra educazione e pratica.

Ma questo legame con la scuola di massa si è rotto, perché la gente che comincia ad andare all'università non ha più la pratica, la vita, il tessuto della classe dirigente. Ed è illusorio pensare di uscire da questa contraddizione solo con la cosiddetta modernizzazione dei contenuti. L'esperienza del cosiddetto marxismo-leninismo, insegnato nelle scuole sovietiche o anche cinesi — ma in particolare sovietiche — dimostra quanto sia grotte-

sco il tentativo di usare il marxismo come strumento educativo in senso tradizionale. Il marxismo separato da una pratica sociale diventa la peggiore e la più ripetitiva delle scolastiche. L'aggiornamento dei contenuti ha un senso solo se si determina un nuovo rapporto tra educazione ed esperienza. Ecco allora che il problema è quello della irruzione della società nella scuola e della diffusione della scuola nella società. Se già la scuola secondaria — ma non voglio allargare il discorso — incomincia ad essere un centro in cui si riflette, senza necessariamente dover parlare del cottimo o delle manifestazioni o fare gli esami sull'Angola; ma se si comincia a discutere e la vita sociale con i suoi straordinari problemi teorici e culturali diventa, diciamo così, il libro di testo su cui si sviluppa la ricerca e la riflessione dell'educazione, allora si riconquista il senso di questa istituzione.

Non so se voi avete un'esperienza in merito, ma parlate con questi ragazzini delle scuole medie: la sensazione loro è che sia totalmente insensato quello che sentono e che fanno a scuola. Anche per quanto riguarda l'università, essa stessa può diventare parte di questo cervello sociale; la facoltà di architettura diventa lo strumento attraverso cui, per esempio, i piani urbanistici non restano un affare dell'assessore gli studenti di architettura non solo li studiano tecnicamente ma diventano l'esperto, il promotore sociale per cui la gente comincia a discutere del proprio quartiere, a prendere atto delle alternative possibili e di come si può organizzare questo o quel servizio e così via. Allora si anche 50, 60 o 80 mila persone che lavorano all'università diventerebbero produttive e allora si che gli studenti riuscirebbero a ridare un senso a questo processo educativo. Ecco cosa intendevamo quando dicevamo: distruzione della separatezza della scuola. Non l'idea che allora si facevano solo delle assemblee politiche, ma che si ridava un tessuto sociale alla educazione, che del resto — badate — c'è sempre stato.

Ma, colleghi democristiani, che cosa è stata la grande forza, rispetto allo stesso

illuminismo, della cultura di massa cattolica se non la capacità di far continuamente corrispondere a un processo educativo una riflessione sui problemi della vita e della pratica quotidiana? La forza della cultura cattolica sono stati i parroci, la possibilità di discutere su cose che sembravano altrimenti delle litanie fuori di senso; le storie post-conciliari tridentine sarebbero state una cultura insensata se non avessero avuto la mediazione tra cultura e continua pratica di vita, modo di formazione della gente non libresco e non puramente accademico.

Non solo, ma l'università, oltre che strumento didattico-educativo, è strumento - d'accordo - di ricerca, ma anche la ricerca solitamente qui in Italia, parlando soprattutto di ricerca scientifica, per un verso la sottovalutiamo come vecchi bolsi retori e la concepiamo come la ricerca di Newton o di Galilei e non come un fatto sociale, mentre invece la ricerca oggi è anzitutto una grande struttura di organizzazione sociale; ma per altro verso la sopravvalutiamo dicendo: i ricercatori, quelli sì che servono al paese! Ma queste sono chiacchiere, non c'è niente più che la ricerca, oggi, che manifesta come tutto può in questa società diventare parassitismo e corporativismo. Se voi parlate con i ricercatori del CNR, voi avete immediatamente la sensazione di come una struttura, che pure parla solo di strutture molecolari oppure di calcolo infinitesimale o di cose di questo genere, può diventare un vuoto puro. I ricercatori cominciano a lavorare sulla base delle pubblicazioni su riviste americane che poi anche loro sanno benissimo che non serviranno a niente, perché questo è il loro modo professionale. La ricerca perde ogni orientamento. Se si vuole rendere efficiente la ricerca, non basta aumentare gli stanziamenti o fare più facoltà di ingegneria, ma vi è anche qui il problema del controllo sociale della ricerca, delle sue finalità, del senso che essa viene ad avere.

Ecco, c'è infine un terzo problema di questa crisi, su cui non volevo neanche soffermarmi, ma che mi è stato richiama-

to proprio dall'introduzione drammatica di questa ultima parte della seduta, cioè dalla notizia dell'attentato terroristico di Torino. Perché? Perché c'è un nesso tra queste cose; non possiamo, cari colleghi, con dei discorsi generici sulla violenza ignorare un fatto enorme, del quale è scandaloso liberarsi sbrigativamente, soprattutto da parte dei deputati cattolici. Non si può, quando si parla della crisi delle università, della scuola, ignorare un dato di fondo di questa crisi.

La scuola, anche nell'epoca borghese, è sempre stata un segmento di un processo educativo, che, soprattutto nelle sue strutture portanti, avveniva prima e fuori della scuola. Una serie di atteggiamenti, che sono essenziali anche alla stessa educazione scolastica, quali l'abitudine alla regola, all'impegno, l'etica del lavoro, il senso della pianificazione della propria biografia, erano tradizionalmente trasmessi dalla famiglia, dalla Chiesa e dal lavoro precoce. Anche io sono arrivato a scuola avendo introiettato il fatto che bisognava studiare, anche indipendentemente dal voto, sentendo come una frustrazione tremenda l'essere bocciato. Si trattava di valori positivi e negativi, perché vi era anche tutta l'etica della competizione, dell'individualismo; però oggi tutte queste istituzioni primarie, che erano il retroterra della scuola stessa, non ci sono più, o comunque sono profondamente intaccate. E soprattutto sono intaccate in questa loro funzione. La famiglia c'è ancora, anzi in qualche misura si ricostituisce, ma come associazione di protezione, come una comunità di affetti, a volte con una propria dialettica interna. Diceva, infatti, un compagno qualche giorno fa, nel corso di un'assemblea, che il sindacalismo è entrato anche all'interno della famiglia, con una complessa storia di trattative interne circa la divisione del reddito e l'organizzazione del lavoro domestico. È sicuro che la famiglia, come elemento di trasmissione dell'etica del lavoro e del cosiddetto rigore - perché poi il rigore senza che nessuno creda ai valori per cui bisogna essere rigorosi fa ridere - è in crisi. È in crisi anche un certo modo di

vivere e di avere una supplenza sociale della Chiesa, ed è in crisi, soprattutto, il precoce inserimento nel mondo del lavoro: oggi la gente comincia a lavorare in moltissimi casi a 18 e a 20 anni, e la scuola è piena di generazioni che per un certo versi sono mute e cieche, prive di alcune cose essenziali che fino adesso sono state trasmesse quasi come con il sangue. La caratteristica della società occidentale, che per secoli ha costituito una molla del suo sviluppo, è stata proprio una accumulazione culturale fondata sull'etica del lavoro e della promozione individuale. Una scuola a cui manchi questo retroterra è priva dell'essenziale, sia per gli studenti, che sono proprio disabituati, anche fisicamente, ad una certa regola, sia per gli insegnanti. Quando parlate di rigore, avete mai visto gli insegnanti attuali? Vi ricordate il vostro professore di liceo, che parlava di Leibnitz, ma arrivava con la lobbia e diceva che bisognava stare attenti? Ma dove sono ora i soggetti di questo rigore? Sono stati in gran parte smantellati da questo processo sociale.

Allora il problema verte sul modo di ricostruire in modo non autoritario, non attraverso una impossibile restaurazione della vecchia famiglia, delle vecchie culture e delle vecchie gerarchie, ma concependo la scuola come un tessuto di una forza culturale che aggrega valori, bisogni, capacità di selezione, spirito collettivo e che lotta contro l'individualismo e l'immediatismo.

Ciò rende evidente che nessuna riforma può minimamente camminare se non è portata avanti, da un lato, da un grande movimento di riforma morale ed intellettuale, organizzato, di massa, credibile, molecolarmente esteso nella società e se, dall'altro non diventa immediatamente una scuola collegata al lavoro e all'impegno sociale, se la scuola finisce di essere una cosa che si fa in alcuni anni della vita e separatamente da un impegno di lavoro, e non diventa un processo permanente di intreccio con il lavoro.

Ho cercato di dire queste cose, e veramente non credo di aver divagato, cari colleghi. Perché? Perché volevo arrivare

ad una conclusione molto semplice, che è un uovo di Colombo, ma di quelli che poi si dimenticano. Voi, soprattutto gli specialisti perché poi uno dei mali di questo Parlamento è che ormai è diventato tutto pieno di specialisti — state ad inventare (soprattutto chi è appassionato della scuola) il modo perfetto di risolvere la questione dell'incompatibilità e del tempo pieno, del dipartimento, eccetera. Meritevole fatica! Ma come non vedere che queste cose, che sono strumenti essenziali e indispensabili, se non sono parte di una riconsiderazione del modo in cui si organizzano i ruoli sociali intellettuali, e se non corrispondono ad una rottura della struttura stessa della istituzione scolastica, sono destinati a diventare delle pure forme?

Io volevo dire questo in pochissime parole, per concludere su un concetto essenziale: o voi avete il coraggio di tornare a forme puramente selettive di istruzione, al numero chiuso, e via dicendo — e questa è una soluzione, anche se a mio parere aberrante, e che implicherebbe l'autoritarismo aperto per farla passare — oppure bisogna affrontare il problema della scuola come una delle cartine di tornasole di una generale riconsiderazione dell'organizzazione del lavoro sociale, della struttura e dell'ideologia di questa società. Non avendo né la forza per fare una cosa, né la forza e tanto meno la fantasia per fare l'altra, voi — ma non solo voi qui dentro, ma anche tutte le democrazie occidentali — state andando verso una soluzione che io non esito a definire approssimativa e cialtrona. Qual è la soluzione di comodo, comoda soprattutto per paesi ricchi come gli Stati Uniti? La soluzione è quella di rassegnarsi a congelare una enorme struttura educativa, particolarmente universitaria, dove ci si acquieta al fatto che non si impara quasi niente, che si sta lì a perdere del tempo e degli anni in un'area di parcheggio per disoccupati potenziali, per poi costruire, fuori, al di sopra o a fianco di questa realtà marcita, parassitaria e centro di tutte le tensioni sociali, dei meccanismi reali di selezione e promozione,

che sono le scuole private, le scuole superprofessionali, e via dicendo. L'Inghilterra ha inventato questo meccanismo, e la Francia lo ha codificato. Ormai, se uno va all'ENA, o all'*École normale* o all'*École polytechnique*, raggiungerà un quadro superiore; altrimenti, vivrà in questi mille interstizi del parassitismo e dell'approssimazione. Questa è la soluzione cui, a mio parere, tende ad arrivare anche la vicenda italiana.

Perché, a mio parere, il decreto oggi al nostro esame è decisivo? Perché, nella migliore delle ipotesi, il suo orizzonte riesce a comprendere la legge Cervone, ma non comprende la cosa essenziale, e cioè che la stessa legge Cervone è un aspetto, un aspetto relativamente parziale di un grande sforzo politico e culturale rivolto al risanamento dell'università. E alla fine passerà, nella migliore delle ipotesi, questa università parassitaria, rigonfiata, inefficiente, sulla quale si costruiranno poi le vere scuole selettive.

Perché, a mio parere, questo decreto-legge va in questa direzione? Ma è evidente. Innanzitutto, perché stabilizza, come dicevo, decine di migliaia di posti di lavoro, senza non dico mutare minimamente nulla, ma addirittura senza neanche discutere. Ma chi può dire che nelle università ci sia oggi un vero dibattito su quello che l'università dovrebbe essere o una vera tensione culturale e morale? Non è vero! Al massimo, si mette il cappello del dipartimento sopra dei discorsi corporativi. Non solo, ma stabilizzando questa gente, senza far avanzare un'idea di riforma, voi avrete tra qualche mese altre decine di migliaia di persone che, dopo aver conquistato la stabilizzazione, avranno conquistato, però, anche la rigidità, il diritto di rimanere a fare quelle cose lì. Uno sarà l'aggiunto di filologia romena, e, prima di rimuoverlo da quell'incarico, da quella specializzazione per riorganizzarla nel dipartimento, ma soprattutto prima di mandarlo da Roma a Cosenza, voi vi troverete non più davanti alla resistenza dei baroni, ma a tutta questa struttura di interessi consolidati. Invece, se si univano stato giuridico e riforme,

ma, queste persone potevano anche essere coinvolte in un movimento in avanti; soprattutto avrete dato con questo decreto un segnale di smobilitazione al progetto sociale. Voi ne sapete più di me, ma la scuola gentiliana, prima di diventare una legge è stata uno straordinario movimento di gente che lavorava nella scuola, da Lombardo Radice a tutto il movimento del '10, del '14.

Se fate una riforma come quella sanitaria, per la quale vi trovate ora gli ospedalieri ed i medici sulle posizioni attuali, che senso ha tale riforma? Che senso ha progettare una riforma ed invitare la gente a dividersi, come già in questa settimana si sta dividendo, in mille rivoli di rivendicazioni corporative, mortificando le speranze ed il respiro di una battaglia di trasformazione della scuola? Tale trasformazione è possibile: non è vero — come ha detto ieri l'onorevole Labriola (sono in disaccordo con lui su questa cosa, anche se ne condivido altre) — che nelle università o ci sono i baroni reazionari o ci sono gli autonomi che picchiano. Non è vero; non era vero nel movimento del 1977 che è stato molto più ricco di quello che carenze nostre e del sistema lo hanno ridotto ad essere. Ma non è vero in questo movimento di questi giorni: nelle scuole vi è una discussione reale. A Pisa non ci sono state solo le seggiate. A chi conviene descrivere l'università solo come « seggiate »? C'è stata una giornata in cui 1.500-2.000 studenti nelle commissioni discutevano anche dei temi che ci interessano. Perché mortificare questa cosa e ricondurre tutto il movimento — con i provvedimenti-stralcio — alla sua dimensione puramente rivendicativa e corporativa?

Gli autonomi di Padova sono quelli meno contrari a questo decreto-legge e non a caso: si doveva non farlo questo decreto e, comunque, esso sarebbe dovuto decadere.

Come dicevo all'inizio, si dice — ed io ammetto che questa considerazione abbia un fondamento — che oggi le conseguenze di una caduta di questo decreto, dopo che si sono create attese, speranze o anche

solo promesse corporative, determinerebbe una situazione di ingovernabilità nell'università. L'ingovernabilità ci sarebbe comunque anche con questo decreto, ma ammetto che l'argomento abbia qualche fondamento e che un pericolo, comunque, ci sia. In ogni caso, ci vuole una modificazione non solo di elementi importanti, ma un segnale che dia il senso della volontà irreversibile delle forze politiche di andare con più coraggio sulla strada della riforma. Noi non chiediamo la luna nel pozzo; vorremmo un accordo, delle modificazioni che si muovessero sulla linea che hanno portato avanti i sindacati della scuola in queste settimane o che dei deputati del partito comunista — quindi gente responsabile — ha proposto sui giornali. Su questa base si può andare ad un accordo e ad una modificazione.

Badate, mi rendo conto (ma non voglio essere vittima di questo ricatto e di questo sofisma) che inserire degli elementi prefiguranti una riforma in un decreto crea una contraddizione: già, ma questa contraddizione nasce dal fatto che avete voluto fare un provvedimento urgente dopo dieci anni che si prometteva la riforma. Allora, viviamo questa contraddizione, ma gestiamola in un modo che non sia distruttivo.

Quello che noi chiediamo è che sulla questione del tempo pieno, dell'incompatibilità, dell'avvio reale del dipartimento e del dottorato di ricerca, cioè su questioni dense di prospettive, si dia un segnale al movimento, al paese, che si è usciti dal mercanteggiamento col bilancino sui vari interessi corporativi da mediare e che il Parlamento si è reso consapevole della dimensione del problema della crisi della scuola e della sua riforma. Questo è quello che noi chiediamo con la nostra battaglia su questo decreto. Chiediamo queste cose di contenuto e (ultima osservazione) che questa discussione — in cui ciascuno può rinunciare a parte delle proprie posizioni — avvenga politicamente alla luce del sole. Sollevo un problema di concezione, della maggioranza e del Parlamento: considero degenerativo, grave elemento di corruzione indotto da questo cosiddetto qua-

dro politico, il fatto che sia prevalsa la idea (in questo senso, da democrazia totalitaria) per cui la maggioranza rappresenta in esclusiva il paese. Ancor più degenerativo è il fatto che questa maggioranza spesso è divisa e pur si arroga il diritto di farsi da sé l'opposizione! Non abbiamo un rullo compressore, no: la maggioranza si mette in crisi; poi fa la mediazione; qualcuno solleva obiezioni; poi la maggioranza del Senato fa opposizione a quella della Camera: è questo il modo di far politica?

Se è giusto rinunciare a metodi ostruzionistici, almeno la prova politica se si possa giungere o no ad un punto superiore, se il Parlamento serva o no a qualcosa, avvenga alla luce del sole, chiarendo chi si oppone a questi decreti. Ho tanta stima per i compagni socialisti ed ancor più per quelli, diciamo così, di frontiera, irregolari come in questo caso Labriola o Bartocci; ma non ritengo corretto che alcune forze politiche facciano i rappresentanti dell'opposizione nella maggioranza, come spesso molti democristiani sogliono fare i rappresentanti di altri tipi d'opposizione.

Un rapporto fra maggioranza ed opposizione anche se quest'ultima è piccola ci sarà sempre, non illudetevi. Dopo le elezioni, forse non ci sarò io ma ci saranno altri, non importa: c'è ormai un'area di opposizione a questo Governo, a questo tipo di quadro politico. Diamo il segnale che si fa funzionare un Parlamento invitando l'opposizione a non essere buffonesca, puramente provocatoria per principio, ma disponendosi ad accettare in modo politicamente responsabile... (*Proteste del deputato Mellini*). Non parlavo di te, Mellini: non vedo perché ti arrabbi! (*Si ride al centro ed a sinistra*).

FRACCHIA. Si è subito riconosciuto!

MAGRI. Bisogna invitare contemporaneamente la maggioranza a funzionare, in base al pluralismo di cui ci si sciacqua la bocca, che sta diventando un po' troppo come quella felliniana *Prova d'orchestra* di cui si è molto discusso.

Badate: è un fatto culturale che sta passando. In un intervento che non era polemico, l'onorevole relatore e lo stesso ministro (ed anche l'onorevole Andreotti) mi permettano di cogliere un dato di linguaggio che ci fornisce la misura di questo metodo. Ormai, anche i democristiani, quelli che sono contro il compromesso storico, la grande maggioranza, hanno appreso ad usare l'espressione « forze politiche » come equivalente a quella « forze politiche di maggioranza ». Quando dicono di aver consultato le forze politiche, si riferiscono a quelle di maggioranza, perché è passata l'idea della grande coalizione che riassume tutta la vita democratica: è passata anche tra di loro!

Potrei fare dell'ironia: se è passata in loro, è perché loro stessi l'avevano in qualche modo fatta crescere anche nella cultura del movimento operaio!

Se non si cambia questo modo di concepire la maggioranza, una dialettica democratica è difficilmente pensabile.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

**TESINI GIANCARLO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro: tranquillizzo l'Assemblea perché eviterò di replicare su tutta la materia qui esposta dagli oratori che si sono succeduti. Mi limiterò ai punti politicamente più significativi del dibattito: innanzitutto, rispondendo anche all'ultimo oratore, l'onorevole Magri, sottolineo lo sforzo compiuto non dico dalle forze politiche, ma dai partiti della maggioranza (ed aggiungo che è stato compiuto anche da parte degli altri partiti) ed in modo specifico dalla Commissione, per recepire quanto si è andato manifestando nelle università.

Credo sia raro che un provvedimento abbia saputo intessere un dialogo reale, come è avvenuto su questo dell'università, ascoltando l'opinione pubblica e ricercando il massimo confronto e dibattito tra le forze politiche, non solo quelle di maggioranza ma anche quelle dell'opposizione.

Ritengo che questa non sia solo una dichiarazione, se così si può dire, di buona volontà ma sia chiaramente verificabile proprio in base alle numerose modifiche che sono state apportate al decreto che il Governo aveva presentato, modifiche che sono avvenute al Senato prima, poi alla Camera in Commissione, e che sono attualmente sottoposte ad un largo esame con gli emendamenti presentati in aula.

Penso che tutto ciò sia la dimostrazione dello sforzo di ricercare un modo di procedere serio, responsabile, non arrogante, attento alle richieste provenienti da ogni parte. Si tratta, quindi, di un atteggiamento di grande disponibilità a recepire, per potere, sulla linea della scelta generale, migliorare quanto è stato proposto qui.

Molte di queste modifiche tengono già conto di quanto è stato manifestato dai movimenti sindacali e proprio i punti politicamente più qualificanti, su cui mi pare anche in questa fase già più conclusiva del dibattito stiamo maggiormente concentrando la nostra attenzione, sono la dimostrazione concreta di questa nostra disponibilità attorno a temi che maggiormente hanno visto manifestare l'interesse da parte del mondo sindacale e associativo degli atenei in genere.

Credo che su questa strada noi dobbiamo cercare lo sbocco positivo a questo dibattito, per arrivare alla approvazione del decreto entro i termini costituzionali.

Tocco a questo punto l'aspetto centrale del provvedimento, riconosciuto da tutti, e cioè il suo rapporto con la riforma universitaria. Ci si domanda se l'avvicini o la allontani. Se vi è stata una grande discriminazione nel corso del dibattito in aula su questo punto è proprio quella di esserci divisi tra coloro che ritengono che l'approvazione di questo provvedimento anziché avvicinarla, allontani la riforma e coloro che, invece, come già ho detto, e non starò qui a ripetere le ragioni scritte nella relazione e confermate dagli interventi di altri colleghi dei gruppi di mag-

gioranza, ritengono che attraverso questo provvedimento si spiani la strada e ci si avvicini perciò all'approvazione della riforma.

A questo aspetto poi è strettamente collegata sotto un profilo che non è solo giuridico-costituzionale ma è anche politico un'altra domanda: se fosse cioè necessario il ricorso da parte del Governo a questo strumento straordinario che indubbiamente è il decreto-legge. Ora mi pare che tutto lo svolgimento del dibattito confermi ulteriormente l'esistenza di un'urgenza che non era soltanto nella scadenza dei contratti, che rappresentano certo il punto di riferimento contingente su cui si innesta la scelta politica e giuridica fatta dal Governo. L'urgenza è più ampia, è nella necessità di rimettere in moto i meccanismi concorsuali, ricreando le condizioni fisiologiche che oggi — e qui c'è, certo, anche un discorso che investe le responsabilità passate di cui le forze politiche, e in particolare quelle che hanno avuto più lunga e diretta responsabilità nel settore scolastico, non possono non farsi carico — sono condizioni alterate appunto da questo troppo lungo periodo di stagnazione in cui è stata lasciata l'università.

Allora, è proprio per rispondere a queste attese e a queste aspettative, entro un quadro preciso di riferimenti, che si è inteso predisporre il provvedimento. Non starò a ripetere, perché sono state anche poco fa ricordate, quelle che sono le ragioni sostanziali che differenziano questo provvedimento dalle misure urgenti del 1973 che seguirono al fallimento di una tentata riforma generale, mentre oggi questo provvedimento viene contestualmente — e non mi pare che si possa sbrigare il problema con una battuta ironica — alla riforma iscritta nell'ordine del giorno del Senato per il 18 di questo mese.

Quindi, su questo punto che è centrale, la scelta politica è di fare di questo provvedimento una anticipazione della riforma su uno dei nodi centrali: lo stato giuridico. Una anticipazione — come dicevo — entro scelte già fatte dal Parla-

mento e dalle forze di maggioranza e che si sono tradotte nella proposta di provvedimento già all'esame del Senato.

Qui credo si debba rispondere a quelle osservazioni che ancora stamane e ieri sono state fatte e che sono alla base di un ragionamento che non può non tenere conto della realtà, se non vuole essere astratto. Tutti i ragionamenti hanno una loro forza logica, ma poi vanno riportati alla realtà e alla storia. Se rifacciamo la storia delle riforme e dei tentativi passati, come possiamo non vedere che i fallimenti dei passati tentativi sono avvenuti sempre proprio su questo aspetto, su questo nodo dello stato giuridico, per delle resistenze di un certo mondo accademico che — dobbiamo riconoscerlo — sono largamente passate e tuttora passano all'interno delle forze politiche e all'interno delle stesse forze parlamentari?

Non vorrei che oggi da parte di taluni, che pure in buona fede si battono contro questo provvedimento, non ci si rendesse conto che certe saldature di comportamenti tra determinati ambienti accademici e quelle che sono aree del cosiddetto precariato, in fondo non sono altro che i modi nuovi di gestione dei loro interessi, da parte di forze conservatrici che resistono ad ogni impulso di rinnovamento, per sconfiggere ancora una volta l'ipotesi riformatrice che oggi si trova in una fase già così avanzata.

Il punto politico centrale che sta alla base di questo provvedimento è appunto quello di rompere una spirale perversa con cui non da oggi, ma in tante altre occasioni, si è sempre teso a bloccare, su questo tema dello stato giuridico, l'avvio della riforma. So che questa strada prescelta, se la si vuole valutare astrattamente, urta contro la logica. Ma è la logica del ragionamento di chi dice: prima bisogna fare le scelte generali, dire che cosa si vuole che sia l'università del 1978, giudicare la sua trasformazione, così come si è andata realizzando nel corso di questi anni attraverso le lotte studentesche e la trasformazione della società, attraverso una modifica degli stessi com-

portamenti sociali; dire quale è la funzione che si attribuisce all'università e poi, da questo, individuare quale ne debbano essere le strutture e, successivamente, giungere alla determinazione del tipo e poi del numero del personale universitario docente e non docente.

Per le ragioni che ho detto prima, siamo però proprio convinti che, in concreto, sia questa la strada idonea a battere le resistenze, le forze che si oppongono alla riforma? Io credo — e credo anche che questo sia l'elemento di vero coagulo di una convinzione politica di tutte le forze di maggioranza, che pure non si sono sottratte alla valutazione della fondatezza delle critiche che ho prima esposto — che questa sia la strada più produttiva, proprio per conseguire quegli obiettivi di cambiamento dell'università che noi tutti abbiamo sollecitato.

Noi ci troviamo di fronte allo sviluppo dell'università, che in questi anni è avvenuto in maniera caotica, senza una adeguata normativa. Ciò richiede oggi che, per poter giungere ad avere quel complesso di norme che riconducano e riconsegnino l'università alla società, affinché possa assolvere ad una funzione rinnovata e adeguata alle nuove realtà, si disinnescino — perché si possa arrivare a questa scelta di ordine generale attraverso la riforma — alcune tensioni che non sono costruttive e che sono invece bloccanti di ogni processo riformistico. E il nodo centrale resta sempre quello dello stato giuridico.

Porsi su questa strada significa impegnarsi a lottare per battere resistenze, spinte corporative, tutte le contraddizioni che abbiamo registrato anche su giornali che sono l'espressione di un mondo politico progressista.

Basterebbe pensare a certi numeri de *La Repubblica* usciti con articoli di fondo del professor Sylos Labini, attestato sulle posizioni del rigorismo più assoluto, affiancati, magari sulla stessa pagina, da altri articoli portatori e valorizzatori di tutte le — per tanti versi giuste — istanze del mondo del precariato. Ma tutto questo era in contraddizione su quanto ve-

niva sullo stesso giornale dichiarato da chi era espressione di un determinato mondo accademico.

Noi crediamo che, proprio perché siamo convinti che bisogna riuscire a superare queste contraddizioni, su quello che è il nodo più difficile, per le diverse spinte che lo animano, sia necessario giungere all'approvazione di questo provvedimento, battere questa strada. Ci pare anche che sia una strada — ci si consenta — che ha già dato anche in questo dibattito, al Senato prima, alla Camera poi, alcuni risultati significativi. Certo, le più qualificanti ritengo siano le proposte elaborate dalla maggioranza e che formeranno oggetto di un emendamento sulla materia del tempo pieno e dell'incompatibilità. Ci domandiamo se, in riferimento anche all'ulteriore fase del dibattito, andando oltre e recependo anche altri aspetti e impostazioni coerenti con l'impostazione riformistica, si possa ampliare ulteriormente la prospettiva del provvedimento per meglio saldarlo alle esigenze dell'avvio del processo riformatore e quindi renderlo più credibile rispetto agli stessi ambienti che — come giustamente dice l'onorevole Magri — hanno creduto nella riforma. Quindi, una prospettiva di interventi che abbia anche un significato di rilancio di credibilità della volontà riformatrice da parte del Parlamento, delle maggiori forze politiche di maggioranza e della stessa opposizione, nella linea delle scelte della riforma generale presentata al Senato.

A questo punto, mi pare che i sindacati, le altre forze e lo stesso onorevole Magri — se ho ben capito — facciano emergere la richiesta di avviare una fase sperimentale di dipartimentalizzazione. Su questo punto non vi è nessuna contrarietà e per quello che mi risulta il Senato scelse di accantonare questo problema in quanto ritenne che dovesse più opportunamente essere esaminato e dibattuto nel testo della riforma generale. Ma non c'è dubbio che vi sia un consenso da parte delle forze di maggioranza a valutare un'ipotesi che sia coerente con la logica del provvedimento, che si riconduca

anche alla migliore utilizzazione dell'organo che su questi aspetti di avvio del processo riformistico ha un suo ruolo specifico, cioè il nuovo consiglio nazionale universitario.

Avviandomi rapidamente alla conclusione debbo rifiutare, nella maniera più assoluta, quelle valutazioni che tendono a rappresentare il provvedimento su una linea di restaurazione, come una specie di controriforma che porterebbe ad un risultato peggiore, in una visione che riconduca indietro quello che è stato il lungo e positivo processo di trasformazione della stessa università.

Credo che questo punto vada dichiarato con molto rigore; sentiamo il dovere di tutelare ciò che in termini di conquista sociale rappresenta l'evoluzione della università, quell'università dei grandi numeri, cosiddetta di massa, proprio per ciò che essa simbolizza come attuazione del principio costituzionale del diritto all'accesso agli studi superiori per tutti i giovani capaci e meritevoli. Questo lo diciamo come punto fermo di una politica scolastica del passato, di cui per altro noi rivendichiamo anche i meriti. Ma sappiamo e siamo convinti che è necessario accompagnare questa doverosa tutela della conquista sociale, del processo di trasformazione sociale che c'è stato nella università e in tutta la struttura scolastica italiana, con l'esigenza di una qualificazione di questo processo dello sviluppo, facendo recuperare all'università le sue caratteristiche essenziali che sono, innanzitutto, quelle di essere sede primaria della ricerca, garantendo la sua validità scientifica nella nuova realtà di università di massa, e la sua caratteristica di ricerca didattica, evitando di arrivare ad ulteriori fasi di dequalificazione.

La scelta che anche con questo provvedimento noi facciamo non è quindi, riaccordata a quella della riforma generale, una scelta di rassegnazione, che vuole riportare indietro il paese, che vuole riportare l'università entro una visione che, invece, noi rivendichiamo il merito di avere combattuto per condurre l'università

ad una visione più avanzata, per quanto riguarda la sua capacità di risposta ai problemi di sviluppo della società. Ed è da ciò che deriva l'inconsistenza — mi si consenta di dirlo — di talune osservazioni che, un po' qualunquisticamente, forse per disinformazione, per scarsa volontà di lettura dei testi, anche qui abbiamo sentito ripetere. Questo provvedimento non è una sanatoria per tutti. Anzi, se vi sono motivi che oggi alimentano un certo tipo di reazione in determinati settori di personale universitario, essi sono da ricercarsi nella selezione che operiamo all'interno di un'area di persone che già svolgono attività all'università e che, proprio per la mancanza, nel corso di questi anni, di normativa e hanno maturato non solo un'aspettativa ma anche dei diritti.

Sappiamo che non è, comunque, percorribile la strada di una sanatoria per tutti, perché questo farebbe pagare dei prezzi alle istituzioni che sarebbero decisivi per il loro futuro.

Nella relazione ho formulato uno « specchietto ». Lo dico per coloro che, giustamente, si preoccupano dei problemi delle coperture finanziarie. Nelle università operano già — se partiamo dal professore ordinario e giungiamo all'ultimo esercitante universitario — circa 65 mila persone. Col provvedimento in esame, interessiamo circa 47.500 persone. Non le immettiamo attraverso un atto di sanatoria, ma attraverso un complesso di giudizi che consistono in concorsi, giudizi di idoneità, prove di conferma. Certo che si creano delle ingiustizie! Tutte le volte che si deve piantare un paletto, che si deve scegliere un criterio, è difficile non commettere un'ingiustizia! Ma, d'altra parte, siamo di fronte ad una specie di quadratura del cerchio ed io non so veramente chi sarebbe in grado di trovare delle soluzioni che fossero veramente eque e giuste per tutti.

Soprattutto, di fronte alla critica che andremmo a bloccare l'accesso all'università per gli anni a venire (lo hanno detto anche esponenti di partiti che appartengono alla maggioranza), non possiamo che rivolgere agli interessati, a nostra vol-

ta, un quesito. Come si può sostenere questo? Quando mai si è dato, nella storia dell'università italiana, che in un giro così breve di anni si prevedessero tanti accessi a concorso libero, per tutti? Novemila posti ordinari, seimila posti associati, nel giro di sei anni. Immediatamente, quattromila posti per giovani laureati nel ruolo transitorio degli aggiunti. Ed ancora mille borse di studio, purché non siano a carico dello Stato ma sui bilanci delle singole università.

Quest'area enorme a chi si rivolge, se non, appunto, ad un mondo che è certo largamente già inserito all'interno dell'università ma che non blocca, per le giovani generazioni, le possibilità di accesso? Anzi, tutto il provvedimento è teso ad effettuare questo tentativo di conciliazione tra quello che è un riordino che rispetti le aspettative e i diritti acquisiti, che garantisca la selettività nel momento in cui si compie tale inserimento ma che, contemporaneamente, lasci aperto uno spazio al reclutamento delle giovani generazioni. Non va, poi, dimenticata l'importante innovazione costituita dalla introduzione della figura del professore a contratto, che, certamente, rappresenta un fatto di rilievo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARTINI MARIA ELETTA

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Ora, concludendo — lo so, e molti l'hanno detto con grande forza stamane — c'è chi punta alla caduta del decreto. Vorrei che i colleghi che, con tanto vigore hanno difeso la validità di una ipotesi di questa natura, la riconsiderassero, non solo, per le ragioni che venivano prima ricordate, per la conseguenza fin troppo ovvia che il fallimento e la caduta di un provvedimento, che ha assunto questi caratteri di notevole ampiezza — al quale, dalla stessa minoranza, si chiede di dare connotazioni ancora più ampie, in modo da renderlo ancora più pregnante —, travolgerebbe la stessa riforma generale che attualmente si trova dinanzi al Senato, o, comunque,

determinerebbe un forte slittamento di tempi, ma per le conseguenze — che trascendono il Parlamento e le forze politiche — che si avrebbero negli atenei e nella società.

Ho avuto tantissimi incontri, nel corso di questi giorni. Anche nei confronti più duri ho visto, alla fine, prevalere una linea che chiedeva di arrivare all'approvazione del decreto, pure con determinate modifiche, che ho citato e che già, in parte, sono state accolte.

Cosa succederebbe, nei prossimi giorni, nelle università, se dovesse cadere questo decreto? Ci sarebbe una specie di processo, nel quale, da una parte, si cercherebbero i responsabili della mancata conversione del decreto, dall'altra si porrebbero coloro i quali, certo, esalterebbero la vittoria ottenuta non facendo convertire il decreto. Ma poi, in poco tempo, questi ultimi si accorgerebbero di essere i primi sconfitti dalla mancanza di una normativa, che non fosse altro che la semplice proroga del loro stato di precarietà.

Credo che qui non si tratti di fare dei vinti e dei vincitori, con la caduta del provvedimento, perché sono convinto — e lo dico ai colleghi che con più forza hanno difeso l'opportunità della caduta del provvedimento — che, se cade il provvedimento, gli sconfitti siamo tutti, tutte le forze politiche, quelle di maggioranza, come quelle di minoranza. Sconfitta, soprattutto, sarebbe l'università. Sconfitte sarebbero anche, temo, quelle forze politiche che qui rappresentano l'opposizione al ministro.

L'opposizione, infatti, onorevole Magri, è rappresentativa di posizioni che sono nell'università. So che questa è la ragione politica più rilevante che vi ha spinti ad un impegno così vigoroso e robusto di lotta su questo provvedimento, ma dalla caduta di questo provvedimento non credo trarrebbero motivi di vittoria, malgrado le apparenze, nemmeno le vostre posizioni, perché anzi queste diventerebbero sempre più minoritarie, sempre più sterili, più divise e slegate tra di loro, come del resto a Pisa è già stato dimostrato. Io credo invece che il passaggio del decreto su di

una via caratterizzata da elementi qualificanti, come la prospettiva del tempo pieno, dell'incompatibilità, della dipartimentalizzazione, sia pure in forma sperimentale, non solo allenterebbero delle tensioni artificiali, ma creerebbero condizioni nuove di confronto, darebbero vigore alle forze riformatrici, anche se diversamente orientate, perché creerebbero una piattaforma di confronto e di contenuti costruttivi, cosa che non avverrebbe se il decreto cadde. In ultima istanza, credo che si avvicinerrebbe ulteriormente la prospettiva del rapido completamento dell'*iter* parlamentare della riforma. Ed è per questo, signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, che chiedo ancora che si pervenga all'approvazione di questo provvedimento (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati prima della chiusura della discussione sulle linee generali degli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, e su di essi il gruppo radicale ha chiesto la votazione per scrutinio segreto, avverto che, dovendosi tale votazione effettuare mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

#### Presentazione di disegni di legge.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei trasporti il seguente disegno di legge:

« Nuove norme su inquadramenti, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Mi onoro altresì presentare il seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

#### Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella XII Commissione permanente:

« Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (2602).

Sarà stampato e distribuito.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli deputati, desidero ringraziare, alla fine di questo dibattito, un ampio dibattito sul problema globale delle università, l'onorevole relatore per il suo lavoro, per la sua relazione, per le mediazioni intelligenti che molto spesso ha esercitato.

Desidero ringraziare le forze politiche che sostengono questo disegno di legge, con un apprezzamento particolare per coloro che lo hanno fatto già in forma esplicita senza riserva, e che forse sono anche coloro che più hanno rinunciato a posizioni di parte nel disegno del decreto. Desidero ringraziare coloro che, ancorché al di fuori delle impostazioni della maggioranza — gli onorevoli d'Aquino, Del

Donno, Mazzarino ed altri - hanno apprezzato l'ispirazione di queste proposte e vedono in esse un sincero impegno per l'università. Ringrazio in particolare, anche a titolo personale, l'onorevole Arfé per l'umanità toccante del suo intervento di ieri sera; l'onorevole Spaventa per la sua lucida motivazione, i colleghi Giordano e Cirino Pomicino per il loro motivato consenso; e ringrazio per il corretto dissenso gli onorevoli Bucalossi e Mazzarino.

È un peccato non aver potuto approfondire il discorso sin dalla nascita del provvedimento con coloro - e li rispetto nel diritto della loro libertà di opinione - che hanno dissentito dalla presentazione del decreto. Se ne avessimo parlato prima, se avessero potuto partecipare ai lavori preparatori di un atto, che nasce da un consenso delle forze politiche della maggioranza, avrebbero potuto capirne meglio le ragioni e attenuare la loro dura e non giusta polemica.

Credo, signor Presidente, che occorra forse un chiarimento definitivo, alla conclusione di questo dibattito: questo decreto non è la riforma ma è fatto per la riforma - lo ha detto l'onorevole Giordano - e dopo questo dibattito, come ha detto il relatore, sapremo se possiamo giungere finalmente, dopo anni di attesa, a realizzare la riforma dell'università.

Tutti conoscono le vicende del problema universitario. Onorevole Bartocci, credo che una riforma non passi per un dibattito normale, lo dimostra l'esperienza delle leggi Gui, Scalfaro, Ferrari Aggradi e Malfatti, nonché le vicende di varie proposte di legge di iniziativa parlamentare che sono state presentate in passato. Credo alla sincerità di chi di voi, volendo la riforma, ritiene che questo decreto la ostacoli. Vi dico, però, che senza il decreto la riforma non passa e non solo per la difficoltà di elevare un così ampio dibattito al di sopra delle valutazioni particolaristiche, ma anche perché, ne sono convinto, isolando nelle decisioni parlamentari il dibattito sullo stato giuridico di coloro che operano nella riforma, credo sia più facile dare pienezza al discorso culturale di cui la riforma ha bisogno e cui

ha fatto esplicito riferimento l'onorevole Magri nel suo interessante intervento. Anche l'onorevole Moro scrisse che la riforma nasce accompagnata da un « sussulto interiore » della realtà umana presente nell'università.

Il decreto nasce dal contributo organico della maggioranza, ha sofferto le intemperie politiche e parlamentari più pesanti ma è la chiave della riforma, un atto di fiducia ed un lavoro che dobbiamo compiere, e non è facile da gestire, anche perché, onorevole Magri, si pone in quella situazione storica, da lei così bene illustrata, nel passaggio sofferto ma esaltante dall'università di élite del passato ad una università di popolo come quella che dovrà essere l'università del futuro.

L'onorevole Bozzi ha voluto chiamare questo decreto una brutta pagina. Mi si consenta di aggiungere: forse una brutta pagina, ma di un libro le cui pagine minacciano di disperdersi al vento, un libro di difficile rilegatura poiché le pagine da tempo non stanno più insieme.

Ieri, con il vostro voto, onorevoli deputati, avete confermato la legittimità costituzionale di questo decreto. Consentitemi però, con la vostra pazienza, di riconfermare che il Governo, elaborando questo provvedimento, ritiene di aver compiuto un atto perfettamente legittimo anche dal punto di vista costituzionale. Esistono infatti i presupposti più che certi dell'urgenza e, con essi, vi è quanto legittima un decreto dal punto di vista costituzionale.

Per non allungare il mio discorso, signor Presidente, trasmetto la parte del mio intervento relativa alla legittimità costituzionale del decreto-legge agli stenografi.

MELLINI. Così continua il sistema del Parlamento per posta!

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non vi è dubbio, onorevole Tripodi, onorevole Mellini, che il decreto-legge, in base alla nostra Costituzione, per quanto riguarda l'oggetto, non trova dei limiti che si possano dire connotati allo strumento normativo in questione e ciò anche

quando interviene su materie per le quali vi sia riserva di legge; dalla nostra Costituzione non è dato desumere né dei limiti fissati espressamente, né dei limiti che possono ricavarsi per implicito dal sistema.

Si è poi obiettato — onorevole Tripodi — in particolare con riguardo all'articolo 71, primo comma, della Costituzione che il decreto-legge imporrebbe al Parlamento di regolare ulteriori aspetti inerenti la materia disciplinata nel testo in esame e cioè il tempo pieno e le incompatibilità, il nuovo trattamento economico del personale docente universitario.

Tale assunto non è assolutamente fondato dato che all'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge, a prescindere dalla considerazione che già sono stati presentati emendamenti a tale norma, viene soltanto precisato l'impegno del Governo a presentare entro il 31 agosto 1979 apposito disegno di legge, qualora non si provveda in sede di riforma universitaria ma spero, in materia, di recepire qui soluzioni ulteriori.

Si è osservato inoltre che il decreto-legge violerebbe l'articolo 97 della Costituzione per quanto concerne il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi. Devo affermare che i meccanismi di reclutamento del personale previsti nel decreto-legge sono conformi al precetto costituzionale, atteso che il concorso pubblico è la regola recepita nel testo e l'immissione in ruolo *ope legis* è qui l'eccezione. Quest'ultima è per altro consentita dalla nostra Costituzione allorché prevede che nei casi stabiliti da atti aventi forza di legge si possa derogare, in presenza di idonee ragioni giustificative, al principio tendenziale del pubblico concorso, come del resto la storia legislativa del nostro Parlamento testimonia. I pochi casi di immissione in ruolo *ope legis* previsti dal provvedimento, in quanto limitati a personale che ha già dato prova di preparazione, di idoneità attraverso selezioni, sono, a nostro giudizio, giustificati.

Si è anche accennato a pretesi casi di disparità di trattamento nel reclutamento del personale. Ma a ben guardare

le diverse condizioni richieste, si attagliano alle diverse situazioni in cui versa il personale di volta in volta preso in considerazione.

Si è anche parlato di violazione dell'articolo 33 della Costituzione che tutela l'autonomia delle università: ma non si è precisato in che senso il decreto-legge violerebbe tale principio costituzionale; tanto più che esso riguarda il personale, il cui stato giuridico non può essere che disciplinato per legge e non tocca l'aspetto organizzativo delle istituzioni universitarie.

Altra violazione della Costituzione si è prospettata con riguardo al citato articolo 33 sotto il diverso profilo che si prevederebbe la corresponsione di contributi alle università libere legalmente riconosciute.

Senonché si trascura di considerare che tale contributo è previsto a compensazione del maggior onere che le predette istituzioni libere si accollano per operare quegli inquadramenti che sono previsti per lo stesso personale presso le università statali e che il decreto-legge contempla al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento.

In definitiva quindi non resta che il problema della sussistenza dei presupposti che legittimano la decretazione di urgenza da parte del Governo, unico e solo problema veramente rilevante.

I presupposti che a tal fine la Costituzione richiede sono l'urgenza e la necessità dell'intervento, presupposti che, proprio in stretta correlazione agli aspetti disciplinati nel provvedimento di transizione adottato, sono chiaramente riscontrabili nell'attuale congiuntura universitaria.

Con l'approssimarsi del nuovo anno accademico 1978-1979 veniva a scadenza il rapporto che lega l'università, i contrattisti, gli assegnisti e i borsisti (figure giuridiche ormai tipiche che trovano la loro determinazione in precise disposizioni di legge). Di qui la necessità di una risposta non solo urgente ma anche adeguata.

Non poteva ritenersi tale una mera proroga dell'attuale situazione come pure

si è prospettato da parte di alcuni onorevoli deputati perché essa è del tutto incerta sotto il profilo dell'assetto giuridico di tali categorie a causa di molte pronunce di giudici ordinari e amministrativi, pronunce a volte contraddittorie; inoltre l'attuale situazione è insoddisfacente per gli interessati e fonte di continue tensioni. Per cui prorogare un tale stato di cose, si sarebbe risolto in un peggioramento di una situazione già incerta e precaria.

Non si poteva « congelare », come si dice, onorevole Magri, una situazione già rinviata per anni: più che congelare, occorreva impedire che essa diventasse esplosiva. La stessa stabilizzazione si riduce infatti a mera garanzia di non licenziabilità ma non investe la inamovibilità del docente, sola garanzia della libertà di insegnamento.

In questo contesto che ormai si protrae da lungo tempo, e nel quale la precarietà investe un rilevante numero di categorie di personale che operano nell'università, e che al limite coinvolge la stessa funzione docente con inevitabile ripercussione sull'ordinato e regolare funzionamento della università, sia per quanto concerne la ricerca scientifica sia per l'attività didattica, una risposta per essere adeguata e non solo settoriale e contingente, finisce con il coinvolgere necessariamente lo stesso assetto della funzione docente. Di qui quindi la necessità e la urgenza di una risposta che per poter essere adeguata all'attuale congiuntura universitaria, deve necessariamente essere anche organica. L'esperienza ha dimostrato che pur in presenza di interventi che si presentano con caratteri di estrema urgenza ed inderogabilità, non è sufficiente apportare misure del tutto contingenti senza tener conto o perdendo di vista il quadro di fondo.

Le misure urgenti per l'università del 1973, col prevedere la stabilizzazione di alcune categorie di personale docente incaricato, con l'introdurre la figura del contrattista e dell'assegnista hanno risolto alcuni dei problemi più urgenti che fin

d'allora si ponevano, ma nel contempo hanno posto le premesse per un ulteriore necessario intervento normativo nel quale quelle figure di operatori universitari dovevano trovare la loro definitiva collocazione.

Dal decreto-legge non deriva d'altronde alcun vincolo per il Parlamento né in sede di conversione né tanto meno in sede di approvazione della legge di riforma universitaria. Le scelte definitive in materia restano quindi rimesse alla libera volontà del Parlamento che dovrà valutare se il contenuto del decreto-legge sia, come si ritiene, in linea con i principi informativi della riforma universitaria così come si sono andati delineando in sede di esame da parte del Senato.

Il decreto giunge ora alla Camera con modifiche apportate dal Senato, che lo rendono più perfetto sia dal punto di vista della sua costituzionalità, sia per meglio qualificare la funzione docente. Esso introduce, dopo le modifiche del Senato, un congruo numero di ricercatori; regola meglio l'organizzazione dei concorsi, perfezionata anche attraverso la modifica della Commissione della Camera; introduce la figura importante del professore a contratto, che ci auguriamo l'università possa gestire in tutta la pienezza della sua iniziativa culturale.

Ci si chiede - e lo ha chiesto anche lei, signor Presidente, quando ha parlato ieri sera - quali siano le ragioni che hanno portato il Governo a passare da una regolamentazione che doveva riguardare solo i precari, ad una valutazione del personale universitario nel suo insieme, e quindi ad una ristrutturazione della stessa università. Ma - anche per questo voglio difendere il decreto - là dove esisteva, nella posizione intermedia dei docenti universitari, una molteplicità di posizioni solamente in situazioni di contratto e non certo di stabilità nel ruolo e di sviluppo di carriera, il decreto, introducendo la figura dell'associato, ne offre un punto di riferimento stabile, una base di partenza per una carriera che dia sicurezza di ruolo al lavoro nelle nostre università favorendo così anche quell'impegno di ricerca

cui l'onorevole Labriola ieri sera faceva riferimento.

Si osserva che i precari sono insoddisfatti di questa sistemazione. Voglio osservare che se facessimo conoscere nella sua esatta dimensione il decreto, e se potessimo toglierlo alla tempesta delle polemiche, che intorno ad esso si è addensata, non sfuggirebbe certamente al personale precario il fatto tardivo che anche i precari nelle loro multiformi posizioni, oggi passano dalla situazione di instabilità a una certezza di posizione di ruolo e di retribuzione evolutiva con la possibilità di accessi universitari e prospettive di docenza, ora resi possibili finalmente dalla riapertura dei concorsi. A ciò si aggiungano i 4.000 posti liberi per i giovani. Quanti sono infatti i giovani, onorevoli deputati, che attendono di poter entrare nell'università? Raccomando alla vostra attenzione una pubblicazione apparsa di recente a cura dell'Ufficio studi della direzione generale dell'università. Potrete da essa ricavare che siamo in un momento di stasi e forse di tendenza decrescente nelle iscrizioni universitarie ma, quanto all'andamento dell'occupazione universitaria, dobbiamo purtroppo riconoscere che dal 1974 ad oggi nessun giovane o quasi è sostanzialmente entrato nella docenza universitaria.

Se quindi, onorevoli deputati, il decreto, aprendo i 4 mila posti e sistemando i precari in attesa dei futuri concorsi cui potranno accedere per salire in posizioni migliori, offre nuove possibilità, non si può dire certo che non abbia tenuto conto anche delle esigenze dei giovani, pur nella necessità tipica del nostro paese di dover equilibrare le esigenze occupazionali con le non sempre coincidenti esigenze di assicurare ai giovani possibilità di accesso nelle fasce universitarie.

L'onorevole Bucalossi e l'onorevole Luciana Castellina si sono in particolare preoccupati - ed è giusto - della possibilità di gestire una così imponente massa di concorsi e conseguenti operazioni di sistemazione dei vincitori nel nuovo stato giuridico dell'università, operazioni certamente complesse.

Ho avuto già modo di dire al Senato quale sia e come sia ferma la mia fiducia nella capacità di organizzazione della nostra amministrazione e devo rispondere all'onorevole Gorla che, se in questo momento non abbiamo ancora potuto impartire istruzioni esatte per poter applicare sin da questo momento il decreto, ciò dipende dal fatto che proprio le modifiche apportate dal Senato e le prevedibili modifiche che sarebbero apportate dalla Camera non hanno ancora consentito un quadro di riferimento esatto per ciò che riguarda la sistemazione del personale precario *ex tunc* e ci fa immaginare diritti nuovi *ex nunc*. Quando il decreto - come mi auguro - sarà convertito in legge...

MELLINI. Il decreto è già legge!

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sia chiaro però, onorevoli deputati, che il successo dell'operazione-rilancio dell'università dipenderà dalla volontà con cui tutti opereranno per essa. Onorevole Bucalossi, o lasciamo la situazione immobile oppure operiamo una *ope legis* generale che sarebbe veramente incostituzionale? Allora non vi è altra strada se non quella di affidarsi ad una gestione di concorsi, la cui serietà, onorevole Luciana Castellina, non può dipendere solamente dalla volontà del ministro o del Governo, ma nasce dalla serietà con cui tutti opereranno perché l'università possa rispondere ad una così vasta operazione.

Ecco perché sottolineo alla vostra attenzione, onorevoli deputati, anche l'importanza dell'articolo 8 del decreto-legge, là dove si regola anche la posizione del personale non docente, la cui importanza nell'università è essenziale e la cui posizione giuridica retributiva è oggetto in questi giorni di contrattazione nelle sedi opportune e secondo le procedure riferite alla normativa vigente.

Ma ecco anche la ragione, onorevoli deputati, per cui la capacità di gestire i concorsi e soprattutto la prospettiva di una sistemazione al personale universitario attraverso questo decreto mette in luce anche un altro argomento su cui

qui si è insistito: la definizione del tempo pieno e delle incompatibilità che, pur essendo a mio giudizio già sufficientemente garantita dal decimo comma dell'articolo 1, probabilmente, attraverso emendamenti di cui si è parlato in questi giorni, potrà trovare in sede di conversione indicazioni ancora più precise e in questo caso il Governo, onorevole Spaventa, onorevole Luciana Castellina, è pronto a dare la sua collaborazione, precisando che in ogni caso dovrà trattarsi di una delega legislativa per consentire al Governo di regolare con gradualità ed efficacia le incompatibilità e il tempo pieno, affinché esso possa essere gestito con quella gradualità, che qui è stata raccomandata, cui si collega anche il fabbisogno di strutture e di impianti scientifici, di cui l'università necessita, per non essere soltanto una università a piena occupazione, ma un'università che possa lavorare seriamente anche al rilancio della ricerca scientifica.

Il decreto, ripeto ancora una volta, è l'avvio di una possibilità concreta della riforma (e mi auguro che il Parlamento si assuma la responsabilità di favorire questo avvio). È ovvio che in un momento così storicamente importante, ci si domandi anche, come si sono chiesti gli onorevoli Arfè, Mazzarino, d'Aquino, Gianantoni ed altri, quale sarà l'università del domani e come dovrà essere la riforma per realizzarla (nel dibattito sul decreto è caduta, infatti, tutta la problematica della riforma del futuro, quasi a preparazione del dibattito che sta per iniziare al Senato).

PINTO. Quando mai? Quando mai è venuta la problematica della riforma in questo dibattito?

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, ella ha già parlato, avrà tutti gli emendamenti da illustrare, lasci quindi parlare il ministro.

PINTO. Un po' di serietà!

PRESIDENTE. Un po' di serietà per tutti!

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. È affidata alla riforma la responsabilità dell'organizzazione del dipartimento. A questo proposito, dico subito ad alcuni colleghi che sono intervenuti in materia che non vi sarebbe preconcetta ostilità ad immaginare sin da questo momento le possibilità di sperimentazione. Sarà materia di riforma il dottorato di ricerca, che offrirà prospettive nuove ai giovani; lo stesso deve dirsi per la definizione degli organi di partecipazione, i quali, in ogni caso, sono già stati indicati nel decreto come idonei ad offrire maggiore partecipazione agli studenti e insieme a questo decreto il Governo raccomanda anche l'approvazione del decreto sul rinvio delle elezioni studentesche alla metà di febbraio, proprio perché la nascente università possa avere il conforto di una presenza di giovani adeguata.

E certo, nella università del futuro, onorevole Labriola, onorevole Arfè, onorevole Menicacci, acquista grande importanza il tema toccato ieri sera con molto impegno, il tema della ricerca scientifica. Ma questo tema, a sua volta, coinvolge altre valutazioni sull'università del futuro. Questa non potrà essere anche se sarà una università di massa, una università che non abbia un minimo di gerarchia, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica, fra il maestro e il discente, che non abbia al suo interno una volontà di collaborazione tra coloro che sono i responsabili della ricerca e coloro che ne sono gli apprendisti o i collaboratori.

Il Governo è ben lieto di sentirsi sollecitato a stimolare la ricerca; sarà nostro dovere però, onorevoli deputati, affrontare anche il tema dello strumento di coordinamento della ricerca in un paese come il nostro, che ha così bisogno di ricerca applicata; ma dovrà essere anche affrontato l'argomento di quali risorse del nostro reddito nazionale intendiamo dedicare all'università in senso generale con riferimento alla riforma e in particolare per la ricerca. Allora dovranno essere fatte scelte che, se forse non saranno popolari corrisponderanno in ogni caso alle

responsabilità di un Parlamento e di un Governo che vogliano preparare un futuro migliore per il nostro paese.

Ma che cosa dobbiamo ricostruire nell'università di massa, nell'università nuova, che noi vorremmo, attraverso una azione culturale, rendere soprattutto università di popolo? Innanzi tutto, io credo — ed in questo ringrazio l'onorevole Giannantoni, per aver toccato l'argomento — che dobbiamo correggere alcuni dei deterioramenti che si sono formati in questi anni.

Si è denunciata ieri l'allucinante proliferazione di materie all'interno della nostra università, che ci rende tanto più ricchi di materie particolari di quanto non avvenga in nazioni come la Francia o la Germania, con le quali condivideremo domani, anche sul piano culturale, la vita comunitaria. Io credo sia necessario rimettere ordine e portare una serietà maggiore in tale settore. Ed anche in questo senso il decreto è valido, in quanto, allorché ci prepara ad indire concorsi, chiede anche un accorpamento di materie che porti ad una organizzazione più razionale dell'università italiana. Occorre, quindi, vigilare perché ciò avvenga, ed è proprio a questi fini che il Governo chiese al Senato l'inserimento immediato delle norme sul Consiglio nazionale universitario nel testo del decreto che è ora al nostro esame, augurandosi di poter giungere quanto prima all'elezione di questo organismo.

Che cosa occorre, però, per una università nuova? Occorre anche la valutazione della sua dimensione ottimale di oggi; occorre che portiamo innanzi operazioni di decentramento universitario, dove le università hanno raggiunto un numero certamente non agibile; occorre meglio definire il rapporto tra docenti ed allievi; occorre definire la posizione dello studente nell'università e a tal fine va studiata una legge-quadro entro la quale ricondurre l'importante tema del diritto allo studio.

Credo, tuttavia, onorevole Magri, onorevole relatore, onorevole Giordano, che il discorso dell'università ci porterà necessariamente, per le osservazioni che lei ha

fatto, ad altre considerazioni di fondo. È molto suggestiva la concezione, da lei suggerita, di una università che può muoversi e rinnovarsi solo allorquando nella società avvengono i fermenti di un rinnovamento, che è certo indispensabile. Non si passa certo da una università di élite ad una università di popolo senza che maturino valori culturali, valori civili, morali nuovi all'interno della nostra società. Ma se questo fermento, così lento a realizzarsi nella sua trasformazione, è la ragione di quel congelamento che lei raccomanda, direi che in questo caso toglieremmo alla capacità di rinnovamento della società italiana il contributo di una università che, ritrovando gradualmente, come speriamo, la sua pace, è la prima sede perché possa essere elaborata quella nuova civiltà, quella nuova visione della società che noi tutti auspichiamo e sulla quale vogliamo basare le ragioni della nostra riforma.

In quella sede, tornerà certo il tema delle indispensabili scuole di specializzazione, per una cultura più approfondita anche agli effetti della professionalità. Tornerà in tutto il suo significato il tema del dottorato di ricerca, che qualcuno ha qui raccomandato di inserire sin d'ora nel testo del decreto, ma che a nostro giudizio è materia attinente alla riforma. E si esalterà quel tema di fondo che qui è stato ricordato, relativo al collegamento tra l'università e la società; una società che, in questo caso, non può essere una società solamente nazionale, ma anche una società di dimensioni internazionali per un paese che si avvia a diventare membro sempre più attivo ed efficace della Comunità economica europea, nella quale l'Italia può esercitare un grande ruolo oltre che nei servizi economici, anche nella esaltazione della capacità culturale della nuova Europa.

Mai come oggi l'università del futuro ha bisogno di produrre cultura esaltando a tal fine le componenti culturali che provengono dalla nostra storia. Una visione cristiana della società, una concezione dell'uomo che discende dalla cultura laica, la visione risorgimentale della nostra li-

bertà, la capacità di una sensibilità sociale che deriva da un'esperienza nuova della nostra Repubblica sono componenti culturali che domani dobbiamo rivalutare non per esasperazione all'interno della nostra università, ma unire per una sintesi che meglio definisca il nostro paese nel suo profilo individuale.

Se, onorevoli deputati, accetto come estremamente importante il discorso sulla ricerca scientifica, esso è importante non solo perché la ricerca scientifica risponde pur sempre alla dignità ed alla tradizione di momenti di grandezza che sono stati propri dell'università italiana, ma perché, attraverso la ricerca scientifica, si deve elaborare unitamente alla ricerca culturale un sano equilibrio tra valori scientifici e valori umanistici del nostro tempo.

Ecco, onorevoli deputati, le ragioni per le quali noi attiriamo la vostra attenzione sulle necessità di convertire in legge questo decreto; esso è un imperfetto avvio di un'opera più importante che ci attende: la costruzione della nuova università. Ma il Governo ha l'orgoglio di dire che, avendo scelto questa strada, ritiene di porre fine ai continui rinvii, alla stagione delle incertezze, alla esasperazione di un congelamento che è contro l'interesse dei giovani, se veramente pensiamo ad essi.

Facciamo in modo che da questo sforzo vengano messe le basi per un'università che prepari gli uomini del domani ad essere i cittadini del 2000; facciamo in modo che si possa superare la difficoltà della trasformazione tra università di élite ed università di popolo.

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, nel 1871, Ruggero Bonghi pronunciava, a proposito della situazione universitaria italiana, queste parole che io mi permetto di ricordarvi (*Commenti del deputato Mellini*): « Appunto perché in una università la vita scientifica è scarsa, fiacca e povera, una falsa agitazione politica può diventare molteplice, violenta, scapigliatissima. Quella stessa università che è viva come vivaio di scienza, come focolare di virtù cittadine, private e pubbliche, come stimolo continuo e vivace della mente e dell'anima, quella stessa università è

un mare agitato e torbido per le fazioni estranee alla scienza che le macchinazioni politiche e sociali vi generano ».

È passato un secolo, ma io direi che quelle parole sono ancora piene di significato.

Che dire, onorevoli deputati, onorevole Presidente, dopo oltre cento anni di unità nazionale, della situazione attuale dell'università italiana? Qui, nell'università, è da scoprire il senso e la responsabilità di ciascuno di noi, rappresentanti di un corpo elettorale che costituisce l'intera nazione italiana, cui incombe l'obbligo responsabile e civile di far sì che, almeno per le future generazioni dell'università, sia garantita la serenità.

Onorevoli deputati, accingiamoci con questo spirito, con questo senso di responsabilità, con la coscienza e la consapevolezza civile degna dell'aula in cui sediamo, ad avviare finalmente un serio discorso riformatore dell'università.

Ed è in piena responsabilità e con la consapevolezza di adempiere un dovere politico che il Governo si augura che questo decreto possa essere da voi convertito in legge; si augura cioè che il decreto governativo, adottato per rispondere alle urgenti responsabilità verso le università, col vostro voto e dopo le sagge modifiche che avete suggerito, possa divenire legge della Repubblica italiana, per l'università italiana! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Informo la Camera che sono stati presentati quattro ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

« La Camera,

ritenuto che la discussione di carattere generale ha evidenziato l'assoluta insussistenza dei motivi d'urgenza del decreto-legge in relazione alla dedotta necessità di assicurare un ordinato e regolare inizio dell'anno accademico 1978-79 e ciò da una parte per l'insussistenza del necessario collegamento, ai fini della procedura adottata, tra le scadenze dei contratti, degli

asegni e delle borse di studio e la maggior parte delle questioni oggetto del provvedimento; dall'altra per le reazioni negative al provvedimento stesso che invece hanno gravemente turbato e stanno tuttora turbando la vita dell'università;

ritenendo che è apparsa evidente la incompatibilità delle disposizioni del decreto, sia pure con le prospettate modifiche, con una organica riforma dell'istruzione universitaria che verrebbe così ad essere, se non indefinitamente accantonata certamente condizionata, ostacolata, e svuotata, tra l'altro con la copertura senza concorso della gran parte dei posti in organico;

che il sacrificio di ogni prospettiva di organica riforma per il proseguimento di una frettolosa, disorganica, lacunosa e contraddittoria normativa, suscettibile di interpretazioni ed applicazioni inique ed aberranti appare assolutamente inopportuno;

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

« MELLINI, BOZZI ».

« La Camera,

nel prendere atto che il Governo ha fatto ricorso al decreto-legge per disciplinare materie quali la creazione di nuove categorie di docente, l'istituzione di decine di migliaia di posti di ruolo, e i modi per la loro copertura;

rileva come l'uso del decreto-legge non riposi su quella "straordinaria necessità e urgenza" che è invece perentoriamente richiesta dall'articolo 77 della Costituzione, se non nella misura in cui il Governo stesso ha atteso nella più colpevole inerzia scadenze — come la cessazione dei contratti — che erano note da anni;

censura questo modo di procedere, che viola la Costituzione, e lede non solo la conclamata "centralità", ma le più elementari prerogative del Parlamento;

decide

quindi di non passare all'esame degli articoli.

« PINTO, GORLA MASSIMO ».

« La Camera,

nel rilevare che elemento discriminante nel definire il significato politico e la pratica di realizzazione del decreto in questione è il nesso funzionale e temporale in cui si pone con la riforma universitaria ora all'esame del Senato; che la nuova situazione politica determinatasi dopo il dibattito sul sistema monetario europeo determina un nuovo quadro di riferimento nel quale il rapido avanzare di quella riforma appare ragionevolmente da escludere; che è dunque necessario un periodo di riflessione prima dell'approvazione di un nuovo e definitivo stato giuridico del personale docente, coperto da provvedimenti di rinvio degli attuali assegni per borsisti e contrattisti ed altri precari,

decide

di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 642.

« CASTELLINA LUCIANA, MAGRI ».

« La Camera,

ritenuto che dalla discussione sulle linee generali è emersa l'esigenza di una soluzione organica e diversa dei problemi connessi con il nuovo stato giuridico del personale universitario, raccordata alla riforma globale dell'università e perciò non stralciata da essa,

decide

il non passaggio agli articoli.

« PAZZAGLIA, TRIPODI ».

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, in una illustrazione certo diretta a tutti i colleghi, che dovrebbe avere come proprio interlocutore il Governo in generale ed il ministro della pubblica istruzione in particolare, non spenderò un'altra parola sul problema della costituzionalità, perché ho veramente l'impressione che su questa materia non ci sia linguaggio co-

mune con il ministro della pubblica istruzione. Questo non perché il ministro abbia affidato agli stenografi, con la nuova procedura, la concezione postale del Parlamento, ma perché io credo che anche nelle poche cose che ha detto al riguardo abbia dimostrato chiaramente di considerare istituzionalizzato un mezzo di legiferare, quale quello del decreto-legge, in termini che sono assolutamente estranei alla nostra costellazione, signor ministro, in termini che appartengono ad una costellazione completamente diversa da quella della nostra Costituzione.

Signor ministro, nella sua esposizione, poco fa, ella si augurava di vedere presto diventare il decreto-legge una legge dello Stato, mentre esso lo è già! Non se ne è reso conto al punto di invitare i rettori delle università a non applicarlo, compiendo un gesto che non voglio qualificare nella sua essenza giuridica. Dobbiamo dire, signor ministro, che tutta la discussione e tutti i tentativi fatti dai due rami del Parlamento per dare quella saggezza, che evidentemente non è solo una aggiunta, ma che mancava totalmente al provvedimento, non ha potuto che evidenziare il fatto che questo provvedimento nelle sue strutture, e per i tempi entro i quali dovremo applicarlo, ne manca totalmente.

A questo punto si salda il problema della forma costituzionale del provvedimento con quello del suo contenuto, della sua sostanza: si è dimostrato che esso non può servire alla sua funzione, che dovrebbe essere quella di dare uno stato giuridico a dei cittadini della Repubblica, prima ancora che a dei lavoratori della Repubblica, prima ancora che a degli operatori della scuola e dell'università.

Pensare che in questa atmosfera, con questi termini, con questa fretta si possa affrontare un problema di questo genere, dimenticandosi, per esempio, ad un certo punto l'esistenza dei professori ordinari e ricordandosene poi, ma dimenticando la necessità di porre in correlazione queste varie norme, significa preparare uno strumento che, anziché creare tranquillità, serenità, chiarezza e certezza nell'ambito dell'università, tenderà semplicemente a

creare ulteriori motivi di turbamento, ulteriori ostacoli a quella riforma che qui si è detto da una parte di voler fare e dall'altra di voler preparare, mentre sostanzialmente si è operato nel senso di allontanarla.

Signor ministro, credo che qualunque forma di legislazione che non sia chiara (e non mi venga a parlare di linguaggio archeologico quando ci vuole chiarezza, certezza, mancanza di astrattezza e di astrusità, e non sgrammaticature ed errori sintattici nel testo delle leggi) rappresenti un'archeologia giuridica e un'archeologia di linguaggio. Questo è un modo di concepire la funzione politica che ci porta molto lontano.

Allora, veramente tutti i discorsi culturali che ella fa sull'università dimostrano che ella si trova in una posizione contrapposta rispetto agli strumenti che debbono essere, essi stessi, strumenti di cultura: non si può pensare ad uno stato giuridico del personale universitario che nella sua chiarezza e nella sua funzionalità non sia esso stesso rispondente ad un indirizzo culturale.

Pensare che bisogna risolvere questo problema per poi affrontare dei discorsi culturali, significa evidentemente dare a questi un aspetto di aria fritta, che purtroppo, è l'aria fritta anche delle disposizioni giuridiche che dovrebbero regolare questo importantissimo settore della nostra vita.

Io credo che questo non sia « giuridismo », espressione dispregiativa propria del linguaggio ecclesiastico, mentre noi siamo dei laici, con una concezione laica della legge, dello Stato, del diritto. Pertanto non vi è posto per proposizioni indecifrabili di questo genere, come non c'è, nella politica e nell'attività legislativa, posto per delle enunciazioni di principio che non siano poi rigorosamente rispondenti ad una funzionalità giuridica e ad una chiarezza nella loro applicazione.

Credo che soltanto per queste considerazioni, che sono soltanto una parte di tutte quelle che potrebbero farsi, noi abbiamo ampi motivi per opporci decisamente a questo strumento che voi avete

prescelto, quello del decreto-legge, con tutti i tentativi che possono essere fatti nei tempi ristretti che sono posti dalla norma costituzionale e che, forse varranno a poter ricucire le difficoltà e a costituire un alibi alle difficoltà della vostra maggioranza.

Noi non abbiamo problemi. Noi che non ci ricordiamo di essere minoranza e di dover svolgere un ruolo di minoranza solo nel momento in cui scricchiola la maggioranza, ma abbiamo svolto questo ruolo chiaramente e serenamente quando l'unanimità sembrava un fatto acquisito di questa intera legislatura, non abbiamo il problema di essere imbarcati in un dialogo che oggi ci si accorge deve essere fatto anche con le minoranze, da parte di chi la minoranza non l'ha fatta.

In queste condizioni riteniamo che il Parlamento farà certamente cosa saggia ed adempirà al proprio dovere e alla necessità di non creare ulteriori motivi di turbamento nella vita delle università, respingendo questo provvedimento, non passando all'esame dei suoi articoli, che certamente non potremmo trattare che in maniera raffazzonata ed in maniera tale da aggravare, nonostante tutta la nostra buona volontà, quella confusione e quella indecifrabilità che già è propria del testo elaborato e che si va delineando ancora di più proprio con quelle aggiunte che soltanto per il fatto della mancanza di coordinamento non potrebbero raggiungere il loro scopo.

Per queste ragioni voteremo a favore del non passaggio agli articoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pinto ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

**PINTO.** Molto brevemente perché anche ieri abbiamo espresso le nostre considerazioni e le nostre perplessità nei confronti di questo decreto: considerazioni e perplessità che, secondo me, la replica del ministro ha confermato.

Il ministro, con un linguaggio ed un comportamento da mentitore di piazza o da grossista, che sa di vendere una merce

scadente, ha cercato di usare paroloni (università di *élite*, università di popolo, scienza, eccetera) ma non ha convinto nessuno. Anzi, signor ministro, mi ha riconfermato la sua particolare incompetenza per questo Ministero.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pinto, già ieri sera ha avuto un richiamo dal Presidente; non mi costringa a ripeterlo.

**PINTO.** Per tutti questi motivi voteremo a favore dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Magri ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Castellina Luciana, di cui è cofirmatario.

**MAGRI.** Lo do per illustrato, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tripodi ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Pazzaglia, di cui è cofirmatario.

**TRIPODI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando abbiamo presentato l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli avevamo, sì, ascoltato e seguito attentamente la discussione sulle linee generali, ma non avevamo avuto ancora la ventura di ascoltare il relatore di maggioranza e il ministro della pubblica istruzione.

Avendoli ora ascoltati entrambi, ci siamo convinti sempre di più che è veramente una incongruenza... (*Commenti - Rumori*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, lo onorevole Tripodi ha diritto di parlare. Un minimo di silenzio! Prego, onorevole Tripodi, continui.

**TRIPODI.** Dicevo che siamo sempre di più convinti, dopo questa discussione sulle linee generali e dopo questi due interventi, autorevoli entrambi, quello del ministro proponente il decreto e quello del relatore di maggioranza, che sia veramente incongruente poter minimamente pensare di cominciare ad esaminare un arti-

colato che verrebbe ad essere, presumibilmente, il risultato delle incongruenze ascoltate. Mi riferisco in particolare ad un punto, signor ministro.

Per me la condizione essenziale per dire sì o no al decreto è nel rapportarlo alla riforma dell'università. Altrimenti non avrebbe senso. Ora, lei, signor ministro, ha affermato che il decreto non è la riforma, ma è fatto per la riforma... (*Commenti - Rumori*). Ma così, signor Presidente, non è possibile parlare! Noi chiediamo alla Camera di non passare all'esame degli articoli e la Camera ha l'elementare dovere di ascoltarci! Non è serio! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È un episodio che si ripete spesso.

TRIPODI. Non è serio! (*Proteste alla estrema sinistra*). Non è serio!

PRESIDENTE. Ognuno quando parla esige che gli altri lo ascoltino, in qualsiasi settore sieda. È una regola che vale per tutti.

TRIPODI. Non è perché si esige che tutti ascoltino; è piuttosto perché, quando si chiede che la Camera voti il non passaggio agli articoli di un provvedimento, è la Camera che diventa protagonista e che deve pure ascoltare per quale motivo...

PRESIDENTE. Certo, deve ascoltare per decidere. Mi auguro che non si facciano discorsi inutili.

TRIPODI. Se poi è aprioristicamente stabilito che bisogna passare senz'altro all'esame degli articoli, allora riformiamo il regolamento che ci conferisce la facoltà di proporre il contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, continui l'illustrazione del suo ordine del giorno.

TRIPODI. Stavo dicendo che, proprio dopo aver ascoltato quello che hanno det-

to il ministro della pubblica istruzione e il relatore onorevole Tesini, ancora di più ci siamo convinti della inopportunità del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

E ciò soprattutto sotto un profilo, quello del raccordo che questo decreto dovrebbe avere con la riforma globale delle università italiane. Il ministro ci ha detto che il decreto non è la riforma, ma è fatto per la riforma; e che senza il decreto la riforma non passa. Il relatore di maggioranza ha affermato all'incirca le stesse cose, quando ha detto che questo provvedimento non è la riforma, ma spiana la strada alla riforma.

Io vorrei contestare ad entrambi (al ministro e al relatore di maggioranza), e per questo chiedo che la Camera decida il non passaggio agli articoli, il nessun nesso tra lo spianare la strada verso la riforma e il costringere invece la riforma su di un binario tracciato senza sapere quale convoglio dovrà passarci sopra.

Anche lei, signor ministro, questo dubbio, questa perplessità l'ha avuta, tanto che, per dimostrarci l'interdipendenza tra il decreto e la riforma, ha or ora accennato ad alcuni istituti di essa, cioè al convoglio che dovrà passare sul binario obbligato del decreto. Ma vi ha accennato genericamente, quando ha citato i dipartimenti, i dottorati di ricerca, gli organi di partecipazione. Però non basta, signor ministro, enunciarli, questi punti. Occorrerebbe poter sapere - e non lo sappiamo - come sarà strutturato il dottorato di ricerca, come saranno strutturati i dipartimenti, quali saranno le competenze, le possibilità, i limiti, le prerogative degli organi di partecipazione; per poi seriamente capire se questo decreto, di cui dovremmo ora discutere i singoli articoli, si inserisca o meno, sia ricordato o meno con la riforma universitaria, dei cui contenuti lei ci ha dato soltanto indicazioni generiche e assiomatiche.

Ma, prima ancora che lei vi accennasse, nel nostro modesto intervento di ieri glieli abbiamo indicati noi, chiedendole di spiegarceli, e non di ricordarceli soltanto, quei contenuti, altrimenti non sappiamo

come sia possibile che in un decreto che stabilisce i nuovi organici universitari si possa passare all'esame dell'articolato senza che si sappia prima cosa i dipartimenti esigeranno da questi organici, come funzionerà il dottorato di ricerca nei confronti di questi organici, come funzioneranno il tempo pieno e le incompatibilità, quali esigenze insomma siffatti contenuti hanno nei confronti del decreto.

Dato, dunque, che nessuna convincente risposta è venuta alle istanze sollevate nel corso della discussione, visto che il relatore è rimasto nel vago, e visto che il ministro della pubblica istruzione non è entrato nel merito dei nostri quesiti, limitandosi a ripetere il testo dei nostri quesiti, ci sembra incongruo che la Camera possa passare così agevolmente, così indifferentemente, così superficialmente, ad esaminare gli articoli del provvedimento. La discussione sulle linee generali, gli interventi del ministro della pubblica istruzione e del relatore di maggioranza hanno implicitamente dimostrato l'inidoneità dei contenuti del decreto a sbloccare la situazione universitaria, a raccordarsi con la riforma generale, a riportare calma e tranquillità negli atenei.

Abbiamo or ora sentito il relatore di maggioranza dire: che cosa avverrà negli atenei se questo decreto non passa? Noi non sappiamo, onorevole Tesini, cosa avverrà negli atenei se il decreto non passa. Però sappiamo con certezza che oggi, con questo decreto, negli atenei si è scatenata la furia scioperistica che ha bloccato l'insegnamento in tutte le università italiane, o quasi. Questa è certezza, il resto è opinabile. Il che vuol dire che l'università italiana, attraverso lo sciopero, la protesta, la scontentezza generale, risponde « no » a questo decreto. Per questo insistiamo perché la Camera non passi alla deliberazione dei singoli articoli (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora passare alla votazione a scrutinio segreto degli ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	368
Maggioranza . . . . .	185
Voti favorevoli . . .	65
Voti contrari . . . .	303

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores  
 Adamo Nicola  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Amabile Giovanni  
 Amalfitano Domenico Maria  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrosino Alfonso  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Antoni Varese  
 Antoniozzi Dario  
 Arfè Gaetano  
 Armato Baldassare  
 Armella Angelo  
 Arnaud Gian Carlo  
 Arnone Mario  
 Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio  
 Balbo di Vinadio Aimone  
 Baldassari Roberto

Baldassi Vincenzo  
Bambi Moreno  
Barba Davide  
Barbarossa Voza Maria Immacolata  
Barbera Augusto  
Bartocci Enzo  
Bartolini Mario Andrea  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Belci Corrado  
Belussi Ernesta  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Biamonte Tommaso  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Boldrin Anselmo  
Bollati Benito  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bova Francesco  
Branciforti Rosanna  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bubbico Mauro  
Buro Maria Luigia

Cacciari Massimo  
Caiati Italo Giulio  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Campagnoli Mario  
Cantelmi Giancarlo  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Capria Nicola  
Cardia Umberto

Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa  
Castellina Luciana  
Castellucci Albertino  
Castoldi Giuseppe  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiarante Giuseppe  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciavarella Angelo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirasino Lorenzo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Colonna Flavio  
Colurcio Giovanni Battista  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corà Renato  
Corallo Salvatore  
Corgi Vincenzo  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
  
D'Alema Giuseppe  
D'Alessio Aldo  
Da Prato Francesco  
d'Aquino Saverio  
D'Arezzo Bernardo

De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degan Costante  
De Gregorio Michele  
Del Castillo Benedetto  
Del Donno Olindo  
Del Duca Antonio  
De Leonardis Donato  
Delfino Raffaele  
De Martino Francesco  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Donat-Cattin Carlo  
Drago Antonino

Erminero Enzo  
Esposito Attilio

Fabbri Seroni Adriana  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Fanti Guido  
Federico Camillo  
Felici Carlo  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fiori Giovannino  
Flamigni Sergio  
Forlani Arnaldo  
Fornasari Giuseppe  
Forni Luciano  
Fortunato Giuseppe  
Foschi Franco  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Frasca Salvatore  
Furia Giovanni  
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele  
Galloni Giovanni  
Garbi Mario  
Gargano Mario  
Garzia Raffaele  
Gasco Piero Luigi  
Gaspari Remo  
Gatti Natalino  
Gatto Vincenzo  
Gava Antonio

Giadresco Giovanni  
Giannantoni Gabriele  
Giordano Alessandro  
Giovanardi Alfredo  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gorla Massimo  
Gottardo Natale  
Granelli Luigi  
Grassi Bertazzi Niccolò  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guasso Nazareno  
Guerrini Paolo  
Guglielmino Giuseppe  
Gullotti Antonino

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iozzelli Giovan Carlo

Labriola Silvano  
La Loggia Giuseppe  
Lamanna Giovanni  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Torre Pio  
Leccisi Pino  
Lettieri Nicola  
Licheri Pier Giorgio  
Lima Salvatore  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Lodolini Francesca  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio  
Magri Lucio  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Giuseppe  
Manfredi Giuseppe  
Mannino Calogero Antonino  
Mantella Guido  
Marabini Virginiano  
Marchi Dascola Enza  
Marocco Mario  
Maroli Fiorenzo  
Marraffini Alfredo

Martino Leopoldo Attilio  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Mazzarino Antonio  
Mellini Mauro  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Meucci Enzo  
Mezzogiorno Vincenzo  
Miana Silvio  
Miceli Vincenzo  
Micheli Filippo  
Migliorini Giovanni  
Milano De Paoli Vanda  
Millet Ruggero  
Mirate Aldo  
Monteleone Saverio  
Mora Gianpaolo  
Moro Dino  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo

Napoli Vito  
Nicolazzi Franco  
Nicosia Angelo  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico

Ochetto Achille  
Olivi Mauro  
Orione Franco Luigi  
Orlando Giuseppe  
Orsini Bruno  
Ottaviano Francesco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Palomby Adriana  
Palopoli Fulvio  
Papa De Santis Cristina  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio

Pinto Domenico  
Pisanu Giuseppe  
Pompei Ennio  
Porcellana Giovanni  
Portatadino Costante  
Prandini Giovanni  
Pratesi Piero  
Pucciarini Giampiero

Quercioli Elio

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Raicich Marino  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Revelli Emidio  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Rocelli Gian Franco  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salomone Giosuè  
Salvato Ersilia  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scarlato Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Servello Francesco  
Sgarlata Marcello  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Secondo  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Spigaroli Alberto  
Sponziello Pietro  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stefanelli Livio

Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Trezzini Giuseppe Siro  
Tripodi Antonino  
Trombadori Antonello

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vaccaro Melucco Alessandra  
Vagli Maura  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Vecchiotti Tullio  
Venegoni Guido  
Venturini Aldo  
Vernola Nicola  
Vetere Ugo  
Villa Ruggero  
Villari Rosario  
Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni

Zavagnin Antonio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zucconi Guglielmo  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Colombo Emilio  
Cristofori Adolfo  
Fioret Mario  
Lezzi Pietro  
Libertini Lucio  
Maggioni Desiderio  
Martinelli Mario  
Pisoni Ferruccio  
Pucci Ernesto  
Segre Sergio  
Zagari Mario

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 16,15.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PELLIZZARI ed altri: « Norme relative alla istituzione degli istituti tecnici per odontotecnici, all'esercizio della professione di odontotecnico ed alla regolamentazione della professione di odontotecnico » (2605).

Sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, con le seguenti modificazioni:

#### Articolo 1,

Al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

« Per i professori ordinari restano ferme le norme sullo straordinariato di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli comunque in soprannumero, nonché quelli relativi a cattedre convenzionate esistenti al 31 ottobre 1978 »;

al settimo comma, sono soppresse le parole: « per l'insegnamento che il titolare deve svolgere »;

all'ottavo comma, sono sostituite le parole: « il coordinamento della ricerca di gruppo », dalle seguenti: « il coordinamento dei gruppi di ricerca »;

al nono comma, sono sostituite le parole: « al successivo articolo 5 », dalle seguenti: « ai successivi articoli »;

il primo periodo del dodicesimo comma è sostituito dal seguente: « Per i trasferimenti dei professori di ruolo si applicano le norme vigenti per i professori ordinari »;

al tredicesimo comma, le parole da: « Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica » fino alla fine, sono soppresse;

il quattordicesimo comma è soppreso;

al quindicesimo comma, le parole: « gli atti relativi al giudizio ed alla nomina » sono sostituite dalle altre: « gli atti relativi alla nomina ».

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la partecipazione ai concorsi e per la nomina a professore di ruolo dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici e per coloro che, avendone i requisiti, richiedano ed ottengano, entro tre anni, la cittadinanza italiana ».

#### Articolo 2,

al primo comma, le parole: « sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 » sono sostituite dalle altre: « sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non inferiore a 2.000 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I restanti posti sono destinati alla nomina dei vincitori dei concorsi per professore ordinario che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3 »;

al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « Nei programmi, le facoltà devono indicare il numero dei posti da mettere a trasferimento e quello dei posti da mettere a concorso »;

alla fine del sesto comma sono aggiunte le parole: « Qualora il parere del-

l'organo consultivo universitario nazionale non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro, questi provvede autonomamente alla ripartizione dei posti »;

al settimo comma, le parole: « Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale » sono sostituite dalle altre: « Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale »;

all'ottavo comma è sostituita la parola: « quarantacinque », dalla parola: « sessanta »;

al nono comma è sostituita la parola: « quarantacinque », dalla parola: « sessanta »;

al decimo comma, le parole: « può ripartire » sono sostituite con l'altra: « ripartisce »;

l'undicesimo comma è soppresso;

il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici a partire dall'anno accademico 1978-1979, in misura non inferiore a 2.000 per il primo biennio, e non inferiore a 1.500 per ciascuno dei due bienni successivi »;

al tredicesimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « per i professori ordinari »;

dopo il tredicesimo comma è inserito il seguente:

« In ogni caso, nella ripartizione dei posti di professore di ruolo dovrà essere prioritariamente assicurata, per ciascun corso di laurea, una assegnazione di posti che consenta la copertura di un numero di insegnamenti pari al numero di esami previsti dallo statuto per il conseguimento del titolo, aumentato di un terzo, al fine di consentire la varietà dei piani di studio, per ciascun indirizzo attivo nell'anno accademico 1977-1978 »;

al quattordicesimo comma sono sopresse le parole da: « Qualora entro sessanta giorni » alla fine;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di ripartizione dei posti del contingente di cui al precedente dodicesimo comma, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti. Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* devono provvedere alla copertura dei relativi posti con le modalità previste dal dodicesimo comma dell'articolo 1. Qualora per tali posti sia chiamato un professore associato in soprannumero il trasferimento sarà disposto in soprannumero: i posti per i quali è stata effettuata la chiamata saranno assegnati alle facoltà presso cui prestavano servizio i docenti trasferiti e per lo stesso insegnamento. La stessa disposizione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento di professore associato nominato su uno dei novemila posti destinati all'inquadramento, qualora il posto resosi così disponibile sia riassorbito da un docente associato in soprannumero. Decorso il termine di trenta giorni dal decreto ministeriale di destinazione del posto il ministro bandisce i concorsi per i posti comunque disponibili, a meno che le facoltà interessate non facciano pervenire nello stesso termine dichiarazione di rinuncia al posto. In tale ipotesi i posti saranno recuperati dal Ministero ed attribuiti alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — (Concorsi per posti di professore ordinario). — Nei concorsi a posti di professore ordinario limitatamente alla prima tornata il ministro della pubblica istruzione metterà a concorso an-

che i posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che le commissioni giudicatrici utilizzeranno sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione di candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purché abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del terzo dei commi sostitutivi del primo comma del successivo articolo 4. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Per gli assistenti ordinari l'anno accademico 1978-1979 si intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso.

Il numero dei posti destinati agli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma sarà indicato per ogni gruppo di discipline dal ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto integrativo del bando di concorso, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale in relazione al numero dei candidati in possesso dei particolari requisiti di cui al primo comma. Il numero complessivo di tali posti non potrà comunque essere superiore a quello dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma potranno essere chiamati a domanda, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, anche da facoltà che non abbiano richiesto il concorso, avendo peraltro il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico.

Qualora non intervenga la chiamata di alcuna facoltà nel termine di sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, il ministro della pubblica istruzione provvede nei successivi quarantacinque giorni alla assegnazione ed alla nomina, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale e sentite le richieste degli interessati.

Qualora il concorso per un raggruppamento di discipline interessanti un candidato nelle condizioni predette non fosse bandito, è facoltà del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, bandire il concorso.

La dotazione organica dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà alle quali risultino destinati i vincitori dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2 è incrementata delle unità corrispondenti necessarie alla loro nomina nel ruolo organico.

Qualora successivamente all'espletamento della prima tornata concorsuale risultassero posti residui nel contingente di cui al secondo comma del richiamato articolo 2, gli stessi saranno portati in aumento ai posti destinati ai successivi concorsi».

#### Articolo 4,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I professori universitari incaricati che maturino sette anni di incarico entro l'anno accademico 1978-79 ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero, sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'Università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono o hanno svolto l'ultimo incarico d'insegnamento. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Al fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79 si considera sufficiente la avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalla facoltà entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale.

L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato »;

il secondo comma è soppresso;

al terzo comma, le parole: « università libera legalmente riconosciuta » sono sostituite dalle altre: « università non statale legalmente riconosciuta »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Su domanda motivata dell'interessato, previo parere favorevole motivato dalla facoltà, l'inquadramento dei professori associati può avvenire anche in discipline diverse da quelle precedentemente insegnate per incarico, purché previste dallo statuto delle facoltà e coincidenti con la prevalente produzione scientifica dell'interessato, ferma restando la disciplina vigente per gli sdoppiamenti ».

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle università non statali legalmente riconosciute viene corrisposto un contributo statale in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente decreto »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori incaricati nell'anno accademico 1977-78 e confermati o proposti da una facoltà per l'anno accademico 1978-79,

entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale e gli assistenti ordinari anche in soprannumero possono accedere al ruolo dei docenti associati previo giudizio di idoneità espresso da commissioni nazionali e basato sui titoli scientifici prodotti dal candidato »;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da tre professori ordinari, nominati, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, dal ministro della pubblica istruzione, per i raggruppamenti di discipline determinati dal predetto organo »;

all'ottavo comma, le parole: « faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati » sono sostituite dalle altre: « faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti di professore di ruolo di cui dispongono »; le parole: « in misura non superiore al 10 per cento » sono sostituite dalle altre: « in misura non superiore al 20 per cento »; le parole: « non superiore al 30 per cento » sono sostituite dalle altre: « non superiore al 40 per cento »; è aggiunto in fine il seguente periodo: « All'atto della chiamata, da parte di una facoltà di uno tra più aspiranti al posto, ha priorità l'idoneo già professore incaricato presso la facoltà stessa »;

dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« I limiti numerici di cui al precedente comma possono essere modificati su motivata richiesta della facoltà in relazione a specifiche esigenze didattiche e scientifiche. Tali modifiche sono introdotte con decreto del ministro della pubblica istruzione su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Nella lista degli idonei sono anche collocati senza giudizio di idoneità coloro

che alla data del 31 ottobre 1978, essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni, siano in possesso di libera docenza confermata, nonché coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, essendo incaricati presso una università non statale legalmente riconosciuta non vengano inquadrati presso la predetta università »;

dopo il nono comma è inserito il seguente:

« Eventuali posti residui del contingente cui al precedente quinto comma saranno portati in aumento ai seimila posti destinati a concorso libero »;

al decimo comma le parole: « pur valutando » sono sostituite dall'altra: « rispettando »;

dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

« Gli incaricati con almeno tre anni di anzianità nell'anno accademico 1978-1979 conservano — a domanda da presentarsi entro il 1° febbraio di ciascun anno — l'incarico fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al precedente settimo comma »;

il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

« I giudizi di cui al settimo comma del presente articolo si svolgeranno in due sessioni nell'arco di tre anni; a tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta »;

il quattordicesimo comma è soppresso;

i commi quindicesimo e sedicesimo sono sostituiti dal seguente comma:

« L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda, conserva la qualifica di assistente nel ruolo ad esau-

rimento e nei suoi confronti continuano ad applicarsi le stesse norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il professore incaricato che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda non può essere confermato nell'incarico; cessano altresì gli effetti della norma di cui al comma inserito dopo il dodicesimo del presente articolo. »;

dopo il precedente comma sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:

Alla scadenza del terzo anno dalla data dell'inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma secondo le modalità previste per i professori ordinari dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Le commissioni giudicatrici sono composte da due docenti ordinari e da un associato. Nella prima applicazione del presente decreto saranno composte da tre professori ordinari.

L'ultimo comma è soppresso.

Articolo 5,

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale ».

È soppresso il terzo comma.

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istru-

zione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari »;

al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « In prima applicazione del provvedimento, nel caso in cui mancasse, per il gruppo di materie interessate, un adeguato numero di professori associati, la commissione potrà essere composta da un numero superiore di professori ordinari »;

all'ottavo comma, le parole: « , ivi compresi i membri supplenti » sono sostituite dalle altre: « . Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti. »;

al nono comma, le parole: « un numero di professori inferiori a 20 » sono sostituite dalle altre: « un numero di professori inferiore a 50 »; le parole: « all'elettorato attivo e passivo », sono sostituite dalle seguenti: « al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma dodicesimo »;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concorso a professore ordinario l'elettorato attivo e passivo spetta solo ai professori ordinari, nel caso di concorso a professore associato l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari e agli associati. In tal caso le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati »;

al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: « comprensivo dei membri supplenti »; le parole: « con elettorato attivo e passivo », sono sostituite dalle seguenti: « con il solo elettorato attivo »; le parole: « sentito l'organo consultivo », sono sostituite

dalle altre: « su parere conforme dell'organo consultivo »;

alla fine del dodicesimo comma è aggiunto il seguente periodo: « Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo »;

al diciassettesimo comma, le parole: « da concludersi entro il 15 giugno » sono sostituite dalle altre: « da concludersi entro il 30 giugno »;

il diciottesimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà secondo il disposto del successivo articolo 7, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate »;

al ventunesimo comma, le parole: « entro il 15 giugno » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno »;

il ventiduesimo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo il ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — (Professori a contratto). — I consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, possono, entro il 31 maggio, programmare per

il successivo anno accademico, nell'ambito dei piani di studio previsti dall'ordinamento universitario, l'attivazione di corsi integrativi e complementari di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, al fine di acquisire nel loro insegnamento significative esperienze teorico-pratiche vissute nel mondo extrauniversitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Tali corsi non potranno essere in numero superiore al cinque per cento degli insegnamenti ufficiali impartiti dalla facoltà.

I corsi di cui al precedente comma, di intesa con i docenti delle discipline interessate, costituiranno parte integrante dell'insegnamento ufficiale e costituiranno indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi saranno chiamati a far parte delle commissioni d'esame quali cultori della materia.

I consigli di amministrazione delle Università, nell'ambito degli stanziamenti deliberati annualmente a tal fine, approvano o modificano, sentito il senato accademico, i programmi proposti dalla facoltà.

Entro tali limiti i rettori delle università, su designazione dei relativi consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, ed espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, affideranno lo svolgimento dei corsi e delle attività di cui ai precedenti commi a cittadini italiani, stranieri o apolidi, che non siano docenti di ruolo nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche, da gradi accademici esteri o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica o amministrativa, anche se docenti di università estere, stipulando con essi appositi contratti per la prestazione professionale richiesta che in nessun caso potrà prolungarsi oltre l'anno accademico.

Il contratto è rinnovabile una sola volta nell'ambito del quinquennio.

Il corrispettivo della prestazione professionale richiesta sarà determinato consensualmente, assolto in unica soluzione

ed adeguato alla natura delle prestazioni richieste. In ogni caso tale corrispettivo non può superare il tetto della retribuzione del professore ordinario al più alto grado della carriera.

I contratti potranno essere stipulati con cittadini italiani dipendenti pubblici o privati, purché espressamente autorizzati al rapporto: liberi professionisti, purché iscritti nei relativi albi professionali.

Le convenzioni tra università ed altri enti possono prevedere che l'università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

In tale caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al quinto comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopra indicati enti ».

#### Articolo 6,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° novembre 1978 è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari.

La relativa dotazione organica è di 18 mila posti, di cui 4.000 destinati a concorsi liberi e 14.000 assegnati secondo le modalità di cui ai successivi commi. I 4.000 destinati a concorso saranno ripartiti fra le università con provvedimento del ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale che determinerà altresì i gruppi di discipline per i quali i concorsi sono banditi. I bandi di concorso saranno emanati dai Rettori delle università e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli altri 14.000 posti saranno ripartiti tra le facoltà su motivato parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il quale, oltre a determinare i gruppi di discipline, valuterà le esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul

piano nazionale, e terrà conto, in rapporto alle dette esigenze, del numero degli aventi titolo di cui ai successivi commi. Nell'assegnazione dei posti all'università di Pisa si terrà conto anche degli aspiranti di cui alla lettera d) del quarto dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo.

Hanno diritto ad essere inquadrati a domanda, previo motivato parere favorevole delle commissioni di cui al comma successivo, i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978.

La valutazione degli aspiranti è demandata a commissioni giudicatrici nominate dai rettori delle università su designazione dei consigli di facoltà, con deliberazione limitata alla sola componente docente, e composte da tre professori di ruolo, di cui almeno uno ordinario che la presiede. Le commissioni giudicatrici procederanno alla formulazione del parere con motivate ed esaurienti relazioni, che saranno pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolare del contratto mantiene il diritto previsto al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I posti residui del contingente dei 14.000 destinati agli inquadramenti saranno assegnati con giudizio di idoneità inteso ad accertare, nell'ambito dei posti disponibili, la attitudine alle funzioni di cui all'undicesimo comma.

Il giudizio di idoneità favorevole, necessario per l'inclusione in apposita gra-

duatoria per gruppi di discipline, sarà espresso da commissioni composte da tre docenti di ruolo, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, e uno designato dal consiglio di facoltà con deliberazione della sola componente docente.

Le commissioni formuleranno il giudizio positivo sulla base dei titoli prodotti dai candidati e dell'esito di un colloquio nel limite dei posti disponibili per il relativo gruppo di discipline.

Al giudizio delle commissioni possono chiedere di essere ammessi con domanda da presentare al rettore dell'università in cui si è prestato l'ultimo servizio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione:

a) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galilaeana di Pisa;

d) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate purché finalizzate agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

purché in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1978, ovvero che siano in servizio al 31 ottobre 1978, da almeno un anno;

nonché le seguenti ulteriori categorie:

f) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;

g) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1978 e che abbiano percepito i compensi previsti dalle leggi vigenti »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 4.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento, nonché quelli non ricoperti con le modalità di cui ai precedenti commi »;

il settimo comma è soppresso;

all'ottavo comma sono aggiunte dopo le parole: « prova orale », le seguenti: « ed un giudizio sugli eventuali titoli scientifici »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono nominate con le stesse procedure di cui al

secondo dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo »;

il sedicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 33 »;

al diciannovesimo comma, le parole: « che diano titolo all'inquadramento » sono sostituite dalle altre: « che diano titolo all'ammissione al giudizio per l'inclusione nel ruolo »; sono aggiunte infine le parole: « Analogamente potrà essere disposto da parte delle università per i borsisti ed assegnisti di cui alla lettera e) del quarto dei commi sostitutivi del quinto comma del presente articolo ».

il ventesimo comma è soppresso.

E soppresso il ventunesimo comma.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7. — (*Organi di governo dell'Università*). — In attesa della nuova disciplina degli organi di governo dell'università che sarà dettata con la legge di riforma universitaria, i professori associati presenziano ai consigli di facoltà. Partecipano alle deliberazioni per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professori ordinari, nonché le questioni relative ai professori fuori ruolo.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento e all'esaurimento del ruolo

degli assistenti ordinari, restano ferme, nei consigli di facoltà, le rappresentanze delle corrispondenti categorie di personale secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma, estese alla destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in misura pari a 8 eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti nei corsi di laurea, 10 quando questi siano più di duemila e meno di cinquemila, 12 al di sopra di tale numero.

Le adunanze dei consigli di facoltà potranno validamente deliberare con la presenza della metà dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni. Qualora in due successive convocazioni non si raggiungesse il numero legale, le adunanze potranno validamente deliberare con la presenza di un terzo dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni.

La rappresentanza dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo nei consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie è sostituita, rispettivamente, da quattro e due rappresentanti dei professori associati. Nella prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati saranno surrogati da altrettanti componenti, eletti, dei professori associati, restando ferma la rappresentanza degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato. L'integrale partecipazione della componente rappresentativa dei professori associati sarà assicurata, nell'ulteriore attuazione della presente legge, in conseguenza anche dell'espletamento della seconda sessione di idoneità su titoli scientifici alla do-

cenza universitaria prevista dal tredicesimo comma dell'articolo 4, subentrando, nel primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo a tale scadenza, all'attuale unico rappresentante degli assistenti di ruolo, rispettivamente uno e due rappresentanti dei professori associati.

I consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie sono altresì integrati con due ed uno rappresentanti degli aggiunti universitari. La partecipazione studentesca è elevata, rispettivamente, a quattro ed otto rappresentanti; quella del personale non insegnante nei consigli di amministrazione dell'università a due rappresentanti, e a un rappresentante nei consigli di amministrazione delle opere universitarie.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono elette con modalità sancite dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari: l'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutti i professori di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è resa obbligatoria l'istituzione dei consigli dei corsi di laurea già previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nelle facoltà con pluralità di corsi o indirizzi di laurea.

I consigli di corso di laurea, nell'ambito dei criteri generali dettati dai consigli di facoltà ed intesi ad assicurare il coordinamento dell'attività didattica e scientifica per la realizzazione delle finalità programmate, deliberano, con competenza esclusiva, sulle materie relative all'attività di insegnamento e di studio per il conseguimento del diploma di laurea; esaminano ed approvano i piani di studio degli studenti, designano le commissioni giudicatrici per gli esami di laurea.

I consigli di corso di laurea formulano inoltre proposte per la migliore utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnati alla facoltà, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento ed il loro coordinamento con le attività di ricerca scientifica. Esprimono altresì proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie relative agli insegnamenti che coordinano.

I consigli di corso di laurea promuovono altresì la predisposizione dei programmi biennali per la richiesta dei posti di professore di ruolo che le facoltà elaborano ai sensi del precedente articolo 2 con le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo. Con le stesse limitazioni propongono le modalità per l'utilizzazione dei posti destinati ad insegnamenti del corso di laurea, potendo essere delegati dai consigli di facoltà a deliberare anche in merito alla loro copertura.

Il consiglio di corso di laurea è composto dai professori di ruolo degli insegnamenti del corso medesimo. Fanno altresì parte del consiglio due rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in ragione di otto eletti qualora il numero degli iscritti al corso di laurea sia inferiore a duemila e di dieci quando gli iscritti siano più di duemila.

I componenti di cui al comma precedente sono eletti con le stesse modalità previste dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni e integrazioni.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento i professori incaricati negli insegnamenti che fanno parte integrante del corso di laurea intervengono nei rispettivi consigli. Essi partecipano alle deliberazioni con l'esclusione di quelle comunque relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo ed alle modalità per la loro utilizzazione.

Con le stesse limitazioni, estese anche al conferimento di eventuali incarichi di insegnamento, partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea, fino all'esaurimen-

to del ruolo degli assistenti ordinari ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, un rappresentante delle rispettive categorie di personale in ragione di un assistente ordinario ogni venti che svolgono la loro attività didattica e scientifica nell'ambito del corso di laurea e di un professore incaricato non stabilizzato ogni dieci docenti incaricati di insegnamento ufficiale nel corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea elegge nel suo seno il presidente coordinatore con le stesse modalità previste per l'elezione del preside di facoltà e per lo stesso periodo ».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al personale non docente già dipendente dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il consorzio medesimo e presso amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ».

#### Articolo 9,

al primo comma, le parole: « incarichi di lettore per un anno » sono sostituite dalle altre: « incarichi di lettore per la loro lingua madre per due anni »;

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« In relazione a quanto previsto dai precedenti commi restano salve le eventuali diverse disposizioni previste in sede di accordi culturali debitamente ratificati, nonché nelle relative modalità applicative.

Ai lettori incaricati ai sensi dei precedenti commi è corrisposto un assegno pa-

ri allo stipendio iniziale del docente associato »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:

« La spesa per i lettori di cui al terzo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale del professore associato, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

All'articolo 10, al primo comma, le parole da: « 3.500.000 » sino a: « speciale » sono sostituite dalle altre: « 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari alla indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di agguanto di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili a lire 4.000.000 per il primo figlio a carico e ulteriormente incrementato di lire 300.000 per ciascun altro figlio a carico ».

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il ministro procede alla ripartizione dei fondi ».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (*Borse ed assegni di studio fruiti presso le università*). — Enti pubblici e privati che istituiscano ed assegnino, con procedura concorsuale, borse ed assegni di studio per promuovere o favorire l'attività di perfezionamento o di ricerca scientifica nell'università, possono stipulare apposite convenzioni con le università stesse affinché ai vincitori delle borse sia consentita la frequenza degli istituti universitari, l'utilizzazione delle strutture accademiche e la loro partecipazione a programmi di ricerca svolti dai docenti dell'ateneo.

Tali convenzioni non pongono in essere, ad alcun titolo, un rapporto tra l'università e il titolare dell'assegno o borsa di studio ed è fatto divieto, a norma dei commi undicesimo e dodicesimo del successivo articolo 12, di affidare agli stessi compiti istituzionali del personale universitario ».

Articolo 12,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« È vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1978-1979, con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea, alle nuove università, ai nuovi insegnamenti fondamentali con esclusione in ogni caso dello sdoppiamento degli stessi.

Agli effetti del precedente comma non sono da considerare nuovi incarichi quelli relativi a insegnamenti su posti di ruolo e quelli che, previsti in statuto anteriormente alla data del 1° novembre 1978, siano conferiti a docenti già incaricati nel

precedente anno accademico di stesso o altro insegnamento presso la stessa o al tra facoltà »;

al terzo comma, le parole: « primo comma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle altre: « terzo dei commi sostitutivi del primo comma del precedente articolo 4 »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico retribuito di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione, previo consenso della facoltà, per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie e scuole militari, dalle università non statali legalmente riconosciute, nonché per gli incarichi da conferire a professori ordinari di università presso gli Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati nei limiti previsti dai rispettivi statuti »;

dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:

« I professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono esonerati dalla conferma nel cessato ruolo dei professori aggregati fermo restando l'obbligo del giudizio di conferma nel nuovo ruolo.

L'attività di assistenza e cura già svolta dai titolari di contratti e di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, presso le facoltà di medicina e chirurgia è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri per la qualifica di assistente.

Ferma restando, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1969, n. 129, per il personale universitario degli istituti e delle cliniche universitarie con compiti assistenziali, spetta ai professori

di ruolo, ordinari ed associati, se responsabili di un servizio di diagnosi e cura previsto nelle convenzioni università-ospedali e università e regioni, l'equiparazione ai primari ospedalieri ai fini dell'applicazione della legge 27 marzo 1971, n. 213. Ai medesimi fini, ove ne svolgano le funzioni, i professori associati sono equiparati agli aiuti ospedalieri e gli aggiunti agli assistenti ospedalieri.

I periodi di congedo usufruiti da professori incaricati stabilizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono considerati periodi di servizio in qualità di incaricato ai fini della presente legge ».

al nono comma, dopo le parole: « saranno regolarmente espletati » sono inserite le altre: « . I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. Oltre tale termine potranno essere altresì nominati anche coloro che, risultati idonei in precedenti concorsi ad assistenti ordinari, non siano stati ancora chiamati »;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data di entrata in vigore della riforma universitaria, le università ed istituti di istruzione superiore possono essere autorizzati dal ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, ad istituire borse di studio per laureati a carico dei bilanci universitari, in misura complessiva non superiore a 1.000 per anno, da conferire con pubblico concorso a carattere nazionale. Le borse hanno durata annuale, non sono rinnovabili e l'importo è fissato in misura uniforme per tutte le sedi »;

dopo il decimo comma è inserito il seguente:

« Nulla è innovato ai fini della fruizione di borse bandite anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto »;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle università ed istituti di istruzione superiore di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non previsto nel presente provvedimento, fatta eccezione per le assunzioni dovute in seguito alla vincita di concorsi già espletati alla predetta data. È altresì vietata l'utilizzazione, per compiti istituzionali delle università, di personale non contemplato nel presente decreto »;

al dodicesimo comma, le parole: « L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce » sono sostituite dalle altre: « L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione del divieto posto dal precedente comma sono nulle di diritto e non producono »;

il tredicesimo comma è soppresso;

il quattordicesimo e il quindicesimo comma sono sostituiti dal seguente:

« Il periodo trascorso all'estero per incarichi d'insegnamento universitario o per ricerche in qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, è equiparato ai fini del presente decreto ad analoghi periodi di attività svolti presso atenei italiani »;

al diciassettesimo comma, in fine, le parole: « esclusa la componente studentesca » sono sostituite dalle altre: « salvo quanto disposto per la componente studentesca »;

il diciottesimo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di lettore ordinario o incaricato è corrisponden-

te a quella di assistente ordinario o incaricato. La denominazione di astronomo e quella di ricercatore dell'Osservatorio astronomico e vesuviano è sin da ora equiparata a quella di assistente ordinario o incaricato ai fini dell'inquadramento di questo personale fermo restando che, in attesa di ristrutturazione dei detti istituti ed al fine di garantirne il funzionamento, il personale stesso resterà ad essi assegnato conservando il diritto di essere chiamato presso facoltà che prevedano negli statuti insegnamenti delle discipline specifiche. Gli incarichi dei corsi per lavoratori studenti conferiti con le procedure concorsuali vigenti per gli altri incarichi ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono altresì equiparati agli altri incarichi di insegnamento. Le facoltà dovranno in ogni caso assicurare la continuità dei corsi per lavoratori studenti già attivati.

I tecnici laureati, i conservatori di museo, i curatori degli orti botanici che abbiano svolto per almeno un anno al 31 ottobre 1978 attività scientifica e didattica riconosciuta dalla facoltà di appartenenza sono equiparati agli assistenti di ruolo agli effetti previsti dal presente decreto.

Sono ammessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari i professori direttori di ruolo di scuola autonoma di ostetricia in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le norme del presente decreto si applicano in quanto compatibili anche ai docenti dell'università italiana per stranieri di Perugia con le conseguenti modifiche dello statuto di cui alla legge 13 aprile 1973, n. 181 s.

È aggiunto alla fine il seguente comma:

« Nell'attuazione del presente provvedimento sono fatte salve tutte le disposizioni che regolano il regime di università o di scuole universitarie con ordinamenti

speciali introdotti in forza di specifiche disposizioni legislative. Si intendono sostituiti ai consigli di facoltà i consigli di dipartimento o analoghi organi, ove siano previsti dagli ordinamenti speciali in questione ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Per l'anno finanziario 1979, al maggior onere, valutato in lire 56 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione

ne della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario ».

All'articolo 14, sono premessi i seguenti commi:

« Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del presente decreto adottate in difformità da quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.

Sono fatti salvi eventuali effetti economici maturati nel periodo di approvazione della legge di conversione del presente decreto ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del decreto-legge nel testo originario del Governo.

MORINI, *Segretario*, legge:

#### ARTICOLO 1.

*(Ruolo unitario dei docenti).*

Nel quadro della unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici.

L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici.

L'organico dei professori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15.000 unità.

Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonché quelli relativi alle cattedre convenzionate.

I posti di professore ordinario e di associato sono assegnati alle università, secondo le modalità previste dall'articolo 2, in base alle

esigenze didattiche e scientifiche della facoltà, per l'insegnamento che il titolare deve svolgere.

Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale ed in collaborazione, e nell'accesso ai fondi per la ricerca, spettano ai soli professori ordinari il coordinamento della ricerca di gruppo, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica. In considerazione delle funzioni attribuite, ai professori ordinari al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio è assicurata l'equiparazione conseguita in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le norme in materia di concorsi di cui al successivo articolo 5, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati sarà coperto con concorsi scaglionati ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo 2.

Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari, sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità. Il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse la cui decorrenza, necessariamente graduale nell'attuazione, sarà prevista, insieme con la determinazione del nuovo trattamento economico, dalla legge di riforma universitaria o da apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979.

Il professore di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio nella stessa sede, presso altra università.

Per i professori di ruolo si applicano le norme vigenti sui trasferimenti dei professori ordinari. Il decreto di trasferimento dei professori associati è adottato dal rettore dell'università presso la quale il docente sia chiamato.

In attesa della legge di riforma universitaria ai professori associati, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento ed in quanto compatibili, si applicano tutte le altre norme relative ai professori di ruolo, incluse quelle che prevedono il periodo di straordinario di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica è reso con le modalità e nei termini sanciti dall'articolo 78 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La commissione giudicatrice è costituita da due professori ordinari ed uno associato. Nella prima applicazione del presente provvedimento la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

Sono esonerati dallo straordinario i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4.

Tutti gli atti relativi al giudizio ed alla nomina a professore associato sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università presso le quali i docenti associati siano in servizio.

## ARTICOLO 2.

(Ripartizione dei posti).

I posti di professore ordinario, determinati all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 e disponibili, sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 a biennio in un arco di sei anni. Le facoltà articolano biennialmente le richieste dei concorsi.

I restanti posti sono destinati a concorsi riservati da bandire in una tornata.

Nel computo dei posti di cui al primo comma si terrà conto anche dei posti attualmente disponibili presso le facoltà, assicurando in ogni caso la distribuzione di 2.000 nuovi posti per il primo biennio.

Per la ripartizione dei posti di cui al primo comma i consigli di facoltà sono tenuti a trasmettere il programma entro trenta giorni dall'invito a deliberare da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Qualora le facoltà non provvedano il ministro procede direttamente alla ripartizione secondo i criteri di cui al successivo comma.

La ripartizione dei posti di cui al primo comma viene disposta biennialmente con decreto del ministro della pubblica istruzione, su parere obbligatorio dell'organo consultivo universitario nazionale sulla base dei programmi deliberati dai consigli di facoltà intesi ad assicurare un equilibrato sviluppo universitario sul piano nazionale e locale con prioritario riferimento alle discipline caratterizzanti i singoli corsi di laurea e tenuto conto del numero degli studenti in corso e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà, nonché dei criteri connessi alle esigenze scientifiche e didattiche.

Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma precedente, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti dei posti di cui dispongono.

Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà devono provvedere alla copertura del posto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa delibera.

Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma il Ministro bandisce i concorsi per i posti assegnati o destinati alla copertura per concorso nonché per i posti il cui titolare risulti chiamato da altra facoltà, a meno che le facoltà stesse non facciano pervenire entro i successivi venti giorni la dichiarazione di vacanza del posto ai fini del trasferimento. In quest'ultimo caso i posti non coperti entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della vacanza sono recuperati dal Ministero.

Qualora i posti complessivamente da mettere a concorso risultino inferiori a 2.000 il ministro della pubblica istruzione può ripartire ulteriori posti da mettere a concorso sino alla concorrenza della quota relativa alla prima biennialità prevista dal primo comma del

presente articolo, attribuendoli alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione.

Per la ripartizione tra le facoltà dei posti di cui al secondo comma da destinare a concorsi riservati, il Ministro della pubblica istruzione terrà conto del numero degli aventi titolo a partecipare a detti concorsi, in servizio presso le facoltà.

Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 da destinarsi a concorsi liberi sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici, a partire dall'anno accademico 1978-1979, in misura non superiore a 2.000 a biennio.

La ripartizione dei 6.000 posti di professore associato indicati nel precedente comma viene disposta con la procedura e secondo i criteri indicati nel presente articolo.

Le nomine dei professori associati a seguito dell'approvazione degli atti del concorso saranno disposte dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato. Qualora entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non segua la chiamata di alcuna facoltà il Ministro della pubblica istruzione disporrà, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, l'assegnazione d'ufficio dei vincitori non chiamati. I relativi provvedimenti di nomina saranno adottati dal rettore.

I concorsi di cui al presente articolo successivi alla prima tornata potranno essere indetti anche se non sia esaurito l'espletamento di quelli previsti dai precedenti bandi.

I posti ricompresi nel contingente di cui al precedente dodicesimo comma possono essere ricoperti per trasferimento soltanto in caso di sopravvenuta vacanza, espletate le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

### ARTICOLO 3.

*(Concorsi riservati a posti di professore ordinario).*

Possono partecipare al concorso riservato per professore ordinario, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, i professori incaricati in possesso di almeno otto anni di anzianità di incarico anche non continuativo e gli assistenti di ruolo, compresi quelli in soprannumero incaricati di insegnamento da almeno sei anni, purché abbiano presentato la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo articolo 4, primo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

L'anzianità di cui al precedente comma dovrà essere maturata all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

I posti che dovessero risultare disponibili dopo l'espletamento di tutti i concorsi riservati sono portati in aumento ai posti previsti per i concorsi liberi.

## ARTICOLO 4.

*(Inquadramento nella fascia dei professori associati).*

I professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'anno accademico 1977-78, sono inquadrati, a decorrere agli effetti giuridici dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto d'impiego anche privato.

Con le stesse modalità e la stessa decorrenza sono altresì inquadrati gli assistenti ordinari anche in soprannumero che abbiano maturato un anno di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1977-78.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto presso una università libera legalmente riconosciuta l'inquadramento ha luogo presso tale università purché il relativo statuto lo preveda attraverso il necessario adeguamento.

Il contributo statale alle università libere legalmente riconosciute sarà incrementato in rapporto al maggior onere loro derivante dalla applicazione del presente provvedimento.

Qualora il numero complessivo degli inquadramenti degli aventi titolo ecceda il numero di 9.000, gli interessati saranno collocati in soprannumero su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato.

Il rettore o direttore dell'istituto di istruzione universitaria presso cui l'assistente è incaricato di insegnamento adotterà, quale organo decentrato dello Stato, i decreti di inquadramento relativi al personale di cui ai precedenti commi.

I professori incaricati non stabilizzati e non assistenti di ruolo e non liberi docenti, dal momento in cui maturano tre anni di incarico, avendo già svolto almeno un anno di incarico al 1° novembre 1978, nonché gli assistenti ordinari non professori incaricati e non liberi docenti, hanno diritto all'inquadramento in soprannumero tra gli associati previo giudizio di idoneità su titoli scientifici.

Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei in ordine alfabetico per raggruppamento di discipline in base alle quali le facoltà faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati in misura non superiore al 10 per cento, se tali posti sono in numero superiore a 100, non superiore al 30 per cento, se tali posti sono in numero compreso tra 30 e 100, senza limitazione alcuna, ma con il vincolo delle effettive esigenze didattiche, se tali posti sono in numero inferiore a 30.

Nella lista degli idonei sono anche collocati, senza giudizio di idoneità, gli assistenti ordinari con libera docenza confermata e gli incaricati non stabilizzati con libera docenza confermata che ne abbiano titolo ai sensi del precedente settimo comma, nonché gli assi-

stenti ordinari con incarico svolto presso una università libera legalmente riconosciuta e non inquadrati presso la predetta università.

Gli idonei non chiamati entro l'anno accademico successivo a quello dell'inclusione nella lista sono in ogni caso tutti assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale universitario, pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma. L'inquadramento ha effetto dalla data della chiamata o dell'assegnazione d'ufficio.

Per coloro che sono inclusi nella lista resta fermo il termine per l'opzione di cui al primo comma.

Sono destinati al riassorbimento dei professori associati soprannumerari solo i posti che si rendono disponibili nell'ambito del contingente dei 9.000 posti assegnati alle facoltà.

Per la formulazione dei giudizi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione indice nei primi tre anni, sulla base di raggruppamenti di discipline a tal fine indicati dall'organo consultivo universitario nazionale, tre sessioni di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria nella fascia dei professori associati. A tal fine nomina, con propri decreti, apposite commissioni giudicatrici costituite presso ciascuna facoltà e composte da un professore ordinario designato dalla facoltà stessa e da due professori di ruolo designati dal predetto organo consultivo nazionale di cui uno ordinario ed uno associato. Non possono far parte delle commissioni i professori ordinari ed associati componenti il collegio di cui sopra. Nel caso in cui non risultino inquadrati per il gruppo di discipline al quale si riferisce il giudizio professori associati, la commissione sarà composta da tre professori ordinari.

A tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta.

L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda per l'ultima tornata, ovvero in caso di giudizio negativo è inquadrato, salvo che non chieda l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari di cui al successivo articolo 6, mentre il professore incaricato decade dall'incarico.

Decorso il termine di cui al precedente comma, il ruolo degli assistenti ordinari ad esaurimento è soppresso.

Per la nomina a professore associato dei docenti di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

#### ARTICOLO 5.

*(Nuove norme sui concorsi  
per posti di professore universitario di ruolo).*

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri

di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e i cittadini degli Stati nei quali vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani. Tale condizione non è richiesta per coloro che siano rifugiati politici.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari. Per ogni commissione si dovrà altresì procedere, per quanto possibile, alla nomina di membri supplenti in numero non superiore ad un terzo.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore associato è composta, in relazione al numero dei candidati, di cui al comma quarto, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati.

Ciascun commissario può fare parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 20, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a posto di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, comprensivo dei membri supplenti, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 giugno successivo, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza. Nel giudizio per i concorsi a posti di professore associato sarà fatta esplicita menzione della prova didattica e della valutazione ad essa attribuita.

I professori ordinari delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati delle facoltà, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso.

La nomina dei professori ordinari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Quella dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione ministeriale degli atti di concorso, dai rettori delle università presso le quali il docente sia chiamato.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente diciottesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati e ad assegnare d'ufficio i vincitori dei concorsi a posti di professore associato non chiamati. Il decreto di nomina per questi ultimi sarà emanato dal rettore dell'università alla quale risulterà assegnato il docente.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 giugno è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro informa l'organo consultivo universitario nazionale in merito alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

#### ARTICOLO 6.

##### *(Ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari)*

A decorrere dal 1° novembre 1978, è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari in cui sono inquadrati a domanda i titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed i tecnici laureati, i conservatori dei musei e i curatori degli orti botanici universitari, che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno per un anno attività didattica e scientifica, previo parere favorevole della facoltà presso cui prestano servizio, sull'attività di ricerca scientifica effettuata, sull'attitudine alla ricerca scientifica e sull'attività svolta nell'università.

Il titolare del contratto, qualora non ottenga l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma, può presentare entro trenta giorni dalla notifica del parere negativo domanda di inquadramento su posti in soprannumero nei ruoli della scuola secondaria secondo modalità e tempi che saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai fini della determinazione della corrispondenza o affinità delle discipline universitarie con quelle della scuola secondaria e dell'assegnazione della sede.

Qualora la domanda di inquadramento non sia proposta il contratto si intende tacitamente risolto.

Coloro che ottengono l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari non possono successivamente fruire del disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62, attualmente in godimento, gli assistenti incaricati o supplenti che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento da almeno un biennio, i borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei che svolgono la loro attività presso le facoltà universitarie, i perfezionandi della Scuola normale superiore e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa compresi i non titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, i titolari di borse di addestramento scientifico e didattico istituite dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari in go-

dimento da almeno un biennio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari previo giudizio di idoneità espresso dalla facoltà presso la quale il personale è in servizio, che terrà conto per i titolari di assegni anche dell'attività svolta secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma diciottesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli altri aspiranti, della loro operosità scientifica e didattica.

Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 2.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento.

La ripartizione di tali posti tra le università è disposta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, che determina altresì i gruppi di discipline per i quali sono banditi i concorsi previsti dal precedente comma. I bandi relativi sono emanati dai rettori delle università e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale, da espletarsi, per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà limitato alla sola componente docente, ed è composta di tre professori di ruolo di cui almeno uno professore ordinario che la presiede.

Le nomine in ruolo sono disposte dai rettori delle università presso cui prestano servizio gli aventi diritto all'inquadramento ovvero presso cui si svolgono i concorsi.

Coloro che ottengono la nomina in ruolo ai sensi del presente articolo svolgono compiti di ricerca scientifica, assicurano agli studenti, anche di corsi diversi, la collaborazione nella scelta dei piani di studio, svolgono corsi di esercitazioni deliberati da facoltà o istituti, assolvono a compiti di laboratorio, esplicano attività di seminario, svolgono i compiti didattici integrativi anche di più corsi ufficiali che le facoltà sono tenute ad affidare loro annualmente.

È preclusa la supplenza temporanea per qualsiasi ipotesi di assenza del titolare del posto.

Qualora gli inquadrati svolgano attività di assistenza e cura sono equiparati ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Agli aggiunti universitari già titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, il servizio prestato in tale ultima veste, purché riconosciuto agli effetti dell'indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato quale servizio di assistente ospedaliero al fine della partecipazione ai concorsi ospedalieri. Analogamente il servizio prestato dai titolari di assegni, qualora abbiano svolto attività di assistenza e cura, è riconosciuto valido quale periodo di tirocinio per la partecipazione ai concorsi ospedalieri.

Al personale di cui al presente articolo non si applica l'ordine di precedenza di cui ai numeri 1) e 4) dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Al personale di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano le norme di stato giuridico degli assistenti ordinari, fatta eccezione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Con motivata deliberazione delle due facoltà interessate e con il loro consenso, gli aggiunti universitari possono essere trasferiti, con il posto di cui sono titolari, ad altre facoltà della stessa o di altra università. Il relativo decreto è adottato dal rettore dell'università alla quale è trasferito l'aggiunto.

Il trattamento economico e di carriera è determinato con apposita legge secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8.

I contratti, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio ministeriali, gli incarichi e le supplenze su posti di assistente che diano titolo all'inquadramento e purché non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto, sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per le nomine in ruolo ai sensi del presente articolo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La dotazione organica del ruolo di cui al presente articolo è costituita dei 2.000 posti destinati a concorsi liberi, elevati del numero di posti necessari per l'inquadramento di coloro che hanno superato i giudizi di cui ai commi primo e quinto, nonché del numero dei posti per il passaggio degli assistenti di cui al quindicesimo comma del precedente articolo 4.

Al personale di cui al presente ruolo si applica il disposto di cui al precedente articolo 1, decimo comma.

#### ARTICOLO 7.

*(Organi di governo dell'università).*

Fino all'entrata in vigore della riforma universitaria i professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti le dichiarazioni di vacanza e le chiamate dei professori ordinari nonché delle questioni concernenti le persone dei professori ordinari o fuori ruolo.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma estese alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipa altresì ai consigli di facoltà una rappresentanza degli aggiunti universitari nella misura del 20 per cento, una degli studenti pari al 25 per cento ed una dei non docenti pari al 5 per cento del numero complessivo dei professori ordinari associati.

Alle componenti già previste dall'articolo 9 della citata legge n. 766 per i consigli di amministrazione delle università e delle

opere universitarie si aggiungono rispettivamente 4 e 2 rappresentanti dei professori associati, nonché una rappresentanza degli aggiunti universitari e degli studenti pari rispettivamente al 20 per cento e al 30 per cento del numero complessivo dei professori ordinari ed associati.

Le rappresentanze degli aggiunti universitari, degli studenti e del personale non docente sono elette con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari; l'elettorato attivo spetta anche agli associati per quanto concerne l'elezione del rettore e del preside.

Ferma restando la possibilità di delega prevista dal sesto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere istituita la giunta di facoltà, che assume, in base a norme regolamentari che saranno determinate dai singoli consigli di facoltà, il compito di predisporre i lavori del consiglio e deliberare altresì in via di urgenza, salvo ratifica del consiglio stesso, che a tal fine dovrà essere convocato entro 30 giorni. L'istituzione della giunta di facoltà è obbligatoria qualora il numero dei componenti il consiglio sia superiore a 200 unità.

La giunta non può deliberare in via d'urgenza per tutte le questioni relative alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata dei professori di ruolo, alla richiesta di nuovi posti di ruolo, al conferimento degli incarichi di insegnamento, nonché alla formulazione delle proposte relative alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica.

La giunta di facoltà è composta di 3 professori ordinari, 3 professori associati, un aggiunto, 3 studenti, oltre il preside che ne è presidente. Ogni componente del consiglio di facoltà elegge i propri rappresentanti, con voto limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere.

#### ARTICOLO 8.

##### *(Trattamento economico).*

L'ordinamento della carriera docente e del ruolo degli aggiunti, anche con riferimento alla istituzione del tempo pieno, da attuarsi gradualmente, ed alle conseguenti implicazioni economiche, sarà definito dalla legge di riforma universitaria o dal provvedimento legislativo di cui al decimo comma dell'articolo 1. La legge, fermo restando quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo 1, definisce anche il parametro iniziale e finale del trattamento economico dei professori di ruolo e degli aggiunti universitari.

Il trattamento economico dei docenti e degli aggiunti universitari sarà definito, nel quadro del provvedimento legislativo di cui al precedente comma, con decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 e

con decorrenza economica dal 1° ottobre 1978, in quanto compatibile con le modalità dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. In attesa al professore associato compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore ordinario e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro 387 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. I docenti associati che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari conservano provvisoriamente, ove superiore, la classe di stipendio più favorevole.

I professori associati già incaricati esterni che abbiano un incarico con trattamento economico superiore conservano le differenze a titolo di assegno personale riassorbibile.

Per i professori associati che provengono da altre amministrazioni statali si applica l'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora il personale in questione abbia cumulato un incarico di insegnamento retribuito con altro ufficio anch'esso retribuito, ovvero con un secondo incarico retribuito, gli anni relativi all'incarico di insegnamento sono riconosciuti utili ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali nel parametro in cui venga inquadrato come associato.

In attesa dei provvedimenti di cui al comma primo del presente articolo agli aggiunti universitari compete come ultima classe di stipendio il 70 per cento di quella corrispondente del professore associato e come trattamento economico iniziale quello corrispondente al parametro iniziale già previsto per l'assistente di ruolo.

Fermo restando l'inserimento nel comparto contrattuale di tutto il personale delle università, per il personale non docente delle università delle cliniche universitarie, dei policlinici universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sarà basato sul concetto di qualifica funzionale e si articolerà in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalità, di accertamento delle mansioni, responsabilità ed autonomia come definiti nelle singole declaratorie di livelli.

Ai fini dell'inquadramento del personale in servizio sarà rispettata la correlazione fra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e contenuti delle declaratorie dei livelli di inquadramento dall'altro, utilizzando tutti i livelli retributivo-funzionali previsti, stabilita sulla base di opportuni mezzi di accertamento oggettivi definiti in apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data del presente decreto.

Nell'ambito delle dotazioni organiche di livello, da determinarsi con legge, saranno definiti i contingenti delle singole qualifiche professionali con provvedimento amministrativo.

Nella fase di prima attuazione e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale avverrà nel livello di competenza anche in soprannumero nella relativa qualifica professionale, al termine dell'accertamento delle funzioni e mansioni.

Il trattamento economico verrà determinato con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed avrà decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1977 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1978.

Allo scopo di consentire la massima utilizzazione degli atenei dovrà essere previsto, compatibilmente con le norme relative alle dotazioni organiche e salvo diverse e specifiche esigenze, un orario nazionale di agibilità delle strutture universitarie. A tal fine ogni singolo consiglio di amministrazione, sentite le commissioni di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, potrà prevedere un'articolazione del lavoro su più turni, salvo il particolare riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio.

Il personale non docente appartenente al ruolo straordinario ad esaurimento di Trieste, attualmente in servizio presso le università e gli istituti superiori, è inquadrato in soprannumero a tutti gli effetti nei ruoli del personale universitario, in applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali.

#### ARTICOLO 9.

*(Lettori).*

In esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi di lettore per un anno, rinnovabili per non più di due anni.

L'incarico di lettore è conferito con decreto rettorale su proposta del consiglio di facoltà. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

I rettori delle università su proposta dei singoli consigli di facoltà possono conferire incarichi di lettori a cittadini stranieri anche al di fuori degli accordi culturali per un numero corrispondente a non più di un terzo dei professori di ruolo di discipline linguistiche in servizio presso ciascuna facoltà. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile soltanto per un altro anno.

Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Ai lettori incaricati ai sensi del presente articolo è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato. La spesa per i lettori di cui al terzo comma è a carico del bilancio universitario.

#### ARTICOLO 10.

*(Assegno di studio universitario).*

Il reddito annuo per aver titolo, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio

universitario è fissato in misura non superiore a lire 4.000.000 (quattromilioni), con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia e degli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 novembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

#### ARTICOLO 11.

*(Sviluppo della ricerca scientifica universitaria).*

Gli attuali stanziamenti di bilancio per la ricerca scientifica universitaria sono incrementati per il triennio 1979-81 di 8 miliardi l'anno.

Sentite le proposte delle facoltà, su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi.

#### ARTICOLO 12.

*(Norme transitorie e finali).*

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento e sono annullate le eventuali procedure in atto con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea e alle nuove Università.

È altresì vietato il conferimento di incarichi di insegnamento per le discipline per le quali possono essere utilizzati professori associati in soprannumero.

Decorso il termine di 60 giorni di cui al primo comma dell'articolo 4 cessa la stabilizzazione di tutti i professori incaricati, anche se non abbiano presentato domanda di inquadramento.

A decorrere dall'anno accademico 1979-80 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle accademie militari.

A decorrere dal primo anno accademico successivo all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente prov-

vedimento non possono più essere conferiti incarichi di insegnamento universitario.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, deve interpretarsi nel senso di escludere dal divieto gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attivati prima dell'entrata in vigore delle misure urgenti per l'università ed impartiti senza soluzione di continuità anche da docenti diversi.

Resta ferma ed impregiudicata la natura delle attività svolte in passato dai titolari dei contratti e degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica e per la loro formazione scientifica e didattica. È correlativamente ribadito il carattere onnicomprensivo degli emolumenti loro corrisposti.

Nella prima applicazione del presente provvedimento i professori di ruolo in servizio potranno essere trasferiti prescindendo dal termine previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 1.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento è fatto divieto alle Università ed istituti di istruzione superiore di istituire borse di studio per laureati comunque denominati e di corrispondere agli stessi qualsiasi altro emolumento di equivalente natura.

È fatto altresì divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma personale non previsto nel presente provvedimento.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Il concorso riservato di cui al precedente articolo 2, secondo comma, sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il periodo trascorso all'estero in centri qualificati di ricerca a tal fine attestati con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Il periodo di insegnamento svolto dai docenti delle università italiane presso università di Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è equiparato ai fini della presente legge ad analoghi periodi di incarico svolti presso atenei italiani.

La stessa disposizione si applica a coloro i quali abbiano ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed abbiano dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso le università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della coope-

razione internazionale ai sensi della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

In attesa dell'applicazione del presente provvedimento, e comunque non oltre l'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, è prorogata la durata degli organi collegiali attualmente funzionanti nelle università esclusa la componente studentesca.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di scuola di cui al primo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è corrispondente a quella di facoltà, quella di lettore ordinario o incaricato, quella di astronomo e quella di ricercatore dell'osservatorio astronomico e vesuviano a quella di assistente ordinario o incaricato. I lettori ordinari che transitano nel ruolo degli aggiunti universitari ai sensi dell'articolo 4, quindicesimo comma, continuano a svolgere l'attuale funzione.

È abrogato il disposto del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, il secondo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente provvedimento.

#### ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978 e in lire 56 miliardi per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1978-79.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, credo che a questo punto occorra tornare sulle ragioni di fondo per le quali noi consideriamo il primo comma dell'articolo in questione, quello in cui si afferma che si trasforma in legge il decreto del ministro Pedini, in una certa maniera. L'intera giustificazione, sulla base della quale si è pensato di poter varare questo provvedimento, consisteva nel fatto che quasi contemporaneamente si sarebbe dovuta discutere, e dunque approvare in tempi brevi, prevedibilmente, dall'altro ramo del Parlamento, la vera e propria riforma universitaria. Una riforma universitaria, sul cui progetto abbiamo una serie di riserve ma che, senza alcun dubbio, costituiva la base necessaria, il contesto necessario, per poter dare una qualche minima plausibilità al decreto-legge che ci accingiamo a varare.

Giacché è ovviamente impensabile che si possa andare a definire le caratteristiche dell'organico, degli operatori che saranno chiamati a svolgere la loro attività nelle università, se non si è ancora definito che cosa l'università sia. Se non si è detto, cioè, come l'università sarà configurata, se continueranno ad esistere le facoltà, come si articoleranno le discipline, se esisterà o meno la titolarità della cattedra e degli insegnamenti di corso, come sarà svolta la ricerca nell'ambito dell'università. Ed ancora, come saranno svolti gli esami. Un esame per ciascun corso compiuto all'interno dell'università o, invece, un metodo più moderno e già applicato in tutta una serie di atenei di altri paesi, che consiste, invece, in una prova d'esame che è complessiva e non spezzettata e parcellizzata, per le singole materie che corrispondono ai singoli corsi attuali della nostra università. È evidente che, a seconda della soluzione che verrà data a questo tipo di problema, che riguarda la struttura, l'articolazione dell'università, saranno diverse le soluzioni dell'assetto del personale operan-

te nelle università. Quando parlo di assetto, non parlo soltanto del personale docente, ma anche del personale non docente, così trascurato da questa discussione di carattere generale, che si è svolta in questi giorni, qui alla Camera. È stato trascurato indebitamente, perché sappiamo tutti che il personale non docente, in particolare in alcune facoltà, assolve ad una funzione che è molto spesso primaria, indispensabile e, molto spesso, di altissima qualifica.

Ebbene, pensare di poter organizzare, decidere, definire qualsiasi cosa a proposito del personale docente e non docente — ripeto — dell'università, senza aver prima definito che cosa sarà questa università, come sarà articolata, quali saranno le funzioni che vi si svolgeranno, come queste funzioni saranno aggregate l'una all'altra, è un aperto controsenso. La sola, parziale — diciamo così — giustificazione che poteva esserci per questa procedura di decreto-stralcio, che si anteponeva al varo della riforma, la cosa logica, razionale, sarebbe stata il risolvere questi problemi nell'ambito di uno stesso disegno di legge e, dunque, con la coerenza che sola è possibile quando la materia viene trattata in modo unitario, nell'ambito, per l'appunto, di un solo provvedimento legislativo.

Ebbene, poiché questa coerenza non si è voluta avere, si è voluto andare a questo stralcio, sulla base — badate — di una considerazione di urgenza priva e destituita di ogni fondamento. Assai più giustamente, avrebbe potuto essere adottata la soluzione di una stabilizzazione dell'attuale personale operante nell'università — i cosiddetti precari — che ha diritto, come qualsiasi altro cittadino — a vedere conservato il proprio posto di lavoro, tanto più che si tratta di gente che da anni lavora già nell'università e che, se non ha un pieno titolo ufficiale di stabilizzazione, non ha colpa, dato che questo è dovuto al mancato espletamento dei concorsi.

Si poteva, dunque, andare a garantire una stabilità al personale precario operante all'interno dell'università, ma non si doveva collegare questa stabilizzazione, di

già, ad una definizione di ruoli e ad una precisa gerarchia, che così come definita, in qualche modo prefigura di già le funzioni che tale personale dovrà assumere all'interno di una università che, per altro, non è definita ancora nelle sue funzioni. In sostanza, sarebbe stato assai più logico, da tutti i punti di vista, anche da quello sociale e politico, andare ad una stabilizzazione, ma conservando nei posti ricoperti da coloro che operano nell'università il carattere di una condizione transitoria, cioè di una condizione che non dà luogo ad un diritto — non alla conservazione del posto, che è un diritto inalienabile — ma alla funzione che attualmente viene svolta. Occorreva garantire stabilità, ma, insieme, provvisorietà. Questa soluzione sarebbe stata di gran lunga la più ragionevole e avrebbe consentito di avere i tempi per varare la riforma universitaria, nella quale, in modo complessivo e unitario, si può dare soluzione a tutti i problemi relativi all'università.

Ripeto, non si è voluto adottare questa soluzione, e ancora non abbiamo capito il perché. Tra l'altro sarebbe stato interessante se qualcuno ce lo avesse spiegato. Devo dire che le spiegazioni che abbiamo ottenuto, sia nella replica del relatore, sia nella replica del ministro non ci hanno convinto. Nessuno ci ha spiegato perché non è stata adottata questa soluzione di buon senso.

Ebbene, ripeto, questa soluzione già di per sé aberrante, incongruente, avrebbe potuto essere condizionata da un solo elemento, e cioè dal fatto che entro il volgere di poche settimane la riforma vera e propria sarebbe stata varata dal Parlamento italiano, e a questo scopo era stata additata la data del 18 dicembre come data di inizio della discussione della riforma universitaria. Debbo dire che già nella singolare scelta di questa data appariva con grande chiarezza — non vorrei usare una parola grossa, ma mi pare che sarebbe necessario — una certa malafede. Francamente, chi può credere che un provvedimento così complesso avrebbe potuto cominciarsi a discutere al Senato sette giorni prima di Natale? Era evidente che si trattava di

una pura e semplice indicazione demagogica, diciamo la verità, che a null'altro serviva se non a far ingoiare questo ennesimo provvedimento-stralcio ed urgente. Dico « ennesimo » perché sappiamo che la storia di tutti questi anni della Repubblica italiana è costellata di provvedimenti-stralcio, di provvedimenti urgenti, e che ogni volta che si arriva al varo di questi provvedimenti urgenti, ogni volta c'è una maggioranza, c'è un ministro che viene a dirci qui che si tratta di un provvedimento che proprio per necessità assoluta ha dovuto essere stralcio e varato d'urgenza, giacché all'indomani, o poco più tardi, la vera e propria signora riforma universitaria sarebbe stata realizzata. Non si tratta dunque della prima volta; siamo scottati da una esperienza più che decennale a proposito di questo sistema, ed è per questo che, credo, giustificherete la nostra così profonda diffidenza, che non nasce dunque da un sospetto privo di prove, ma piuttosto da una comprovata sfiducia, o meglio da una comprovata consapevolezza che quando si imbecca la strada dei provvedimenti urgenti, quale che sia l'affermazione perentoria che vi si accompagna a proposito della volontà di varare la riforma di lì a poco, di solito la riforma non arriva. Anche per questo la data del 18 dicembre ci ha francamente fatto sorridere, quando l'abbiamo vista, tanto era palese che l'averla fissata proprio alla vigilia di Natale era l'ennesima conferma che in realtà non si voleva procedere.

Ma, ripeto, prendiamo per buona la dichiarazione di volontà (che mi pare invece non ci fosse) di passare così rapidamente al varo della riforma universitaria onde rendere giustificabile e comprensibile la scelta di aver varato come stralcio questo decreto Pedini recante provvedimenti per il personale universitario.

Ebbene, l'elemento nuovo che si è oggi verificato — e che sebbene si sia forse riflesso poco al livello ufficiale di questa aula sappiamo tutti quanti essere realtà assoluta — è che esiste una grande probabilità che questa legislatura abbia esito forse più breve di quanto non sia fissato in termini costituzionali. Sappiamo

tutti, infatti, che una crisi di Governo è alle porte, e sappiamo tutti, al tempo stesso, che l'esito di questa crisi di Governo appare sin d'ora assai incerto, e che assai più certa appare piuttosto una soluzione di una lunga crisi di Governo seguita dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Già questa considerazione, dunque, è sufficiente per dire che le già scarse probabilità che si arrivi alla discussione e al varo della legge di riforma universitaria in tempi ragionevolmente brevi, tali da giustificare il varo del provvedimento che attualmente stiamo discutendo, sono venute meno in gran parte a causa della nuova situazione politica che si è creata. Essa, di fatto, incombeva ormai da mesi, ma ancora fino a qualche giorno fa ciascuno aveva le sue opinioni, dividendosi questo Parlamento tra coloro che erano considerati ottimisti rispetto alle sorti del Governo e coloro che erano considerati pessimisti. Ma questa opinione è stata valida fino a tre, quattro giorni fa. Negli ultimi giorni — e in particolare dopo la discussione e il voto alla Camera sul sistema monetario europeo — una discussione e un voto finale che hanno costituito un dato, un fatto importante della vita politica del nostro paese — sono calate le possibilità di durata di questo Governo. È apparso a tutti che una spaccatura della maggioranza che sostiene il Governo c'è stata; tale spaccatura non è stata netta, ma si sono registrate tre diverse ripartizioni, sicché si sono avuti: la democrazia cristiana, il partito liberale, il partito socialista democratico e il partito repubblicano che hanno appoggiato la scelta compiuta dall'onorevole Andreotti; il partito socialista, che ha assunto una posizione di astensione sulla scelta compiuta dal Presidente del Consiglio e che ha giustificato tale astensione denunciando la gravità dell'atto che era stato compiuto nei confronti della maggioranza. Le dichiarazioni pronunciate dall'onorevole Balzamo, a nome del partito socialista italiano, sono indicative delle scarse possibilità di durata di questo Governo. Abbiamo poi avuto la posizione del grup-

po comunista che ha addirittura — almeno per una parte della risoluzione presentata dall'onorevole Galloni — votato contro. Una parte della maggioranza e una delle parti delle sue componenti più consistenti si sono dunque dissociate dalla democrazia cristiana ed hanno condannato con durezza l'opzione compiuta dal Governo.

Può accadere che una maggioranza si differenzi al suo interno nel sostegno del Governo e che questo, di per sé, non sia un dato tale da produrre necessariamente una caduta del Governo. Questo è, tuttavia possibile, quando si tratti di un fatto minore, di un fatto marginale che non caratterizzi fino in fondo la natura della politica e del programma dell'esecutivo. Ma trattandosi di una questione che invece appare così vitale, così decisiva, così centrale, come scelta di politica economica, di politica sociale, di politica *tout court* come quella dell'adesione al sistema monetario, non si può neppure dire che questa differenziazione — che c'è stata all'interno della maggioranza — possa essere facilmente superata e tale da non dar luogo ad una crisi di Governo.

La questione, lo sappiamo, è di sostanza, è una questione grave, forse si tratta della più grave decisione di questo Parlamento in questa legislatura, e proprio su questa decisione — quella che è destinata ad avere maggiori conseguenze — c'è stata una incrinatura così profonda della maggioranza. Ebbene, questi sono i dati che ci indicano come le ipotesi di un *iter* normale, tranquillo, della riforma universitaria siano destituite di ogni fondamento. Attraverseremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, se non si arriverà ancora prima ad una crisi di Governo, periodi nei quali questo Parlamento sarà necessariamente chiamato ad una serie di scelte che renderanno impossibile affrontare il tema, il dibattito in aula della riforma universitaria. Questo nel migliore dei casi, cioè nel caso in cui queste nostre discussioni non siano bruscamente interrotte da una vera e propria crisi di Governo e da un eventuale scioglimento delle Camere.

Ecco allora che il punto sostanziale, il punto di sostegno fondamentale della tesi di chi giustificava questo decreto Pedini, viene a cadere. Il decreto Pedini è destinato a rimanere, come già i provvedimenti urgenti del 1973 e come tutte le leggi e leggine-stralcio di riforma — che poi non si sono mai fatte — un testo legislativo, cui non fa seguito quella parte organica della riforma a cui esso si sarebbe dovuto collegare.

Le ragioni per le quali noi eravamo già contro questo decreto Pedini oggi diventano tanto più radicali, tanto più serie, tanto più profonde; e ci stupisce che questo argomento non abbia indotto, neppure di un pollice, a modificare atteggiamento, a forze che pure non erano così entusiaste del decreto; e che lo avevano alla fine « ingoiato », soltanto nella prospettiva che la riforma vera e propria sarebbe seguita dopo poche settimane.

Di fronte alla palese dimostrazione, prodotta dagli eventi di questi ultimi giorni, che così non sarà, ci saremmo attesi almeno una revisione delle posizioni di coloro che avevano « ingoiato » il decreto soltanto nell'ottica di questa prospettiva. Invece no, questa è purtroppo la logica di maggioranze che, se pure così composite, appaiono poi ferree. Pur dinanzi ad un fatto così importante, come quello della grande probabilità che la riforma non si faccia, non vi è stata una riconsiderazione del danno, del guasto che reca un provvedimento destinato a rimanere isolato dal contesto della riforma. Tale considerazione non ha indotto ad un mutamento di posizioni nell'ambito almeno delle forze di sinistra, e ciò appare un fatto assai grave.

Vorrei fare un appello, per quel che vale (naturalmente con tutta l'autoironia che ciò comporta in questo caso), ad una riflessione ulteriore, dell'ultima ora, su questa vicenda, proprio per sottolineare ancora una volta come la sola, l'unica giustificazione che poteva indurre ad accettare questo decreto, oggi è venuta a cadere; e dunque l'orientamento dovrebbe essere mutato.

A parte queste considerazioni, relative alla assurdità — del resto comprovata dall'esperienza — di varare un ennesimo provvedimento-stralcio, si spezza la materia in due tronconi, l'uno non coerente con l'altro; l'uno definito senza aver regolato la materia successiva, che pure è parte determinante per intervenire in modo coerente sulla materia preliminare relativa al personale.

A parte ciò, vi è il merito di questo decreto, che ci vede completamente in disaccordo. Già da adesso — ecco l'elemento che ancora conferma la volontà di non andare ad una vera e propria riforma universitaria — si predeterminano di questa riforma tutti i caratteri, tutte le strutture, tutte le istituzioni principali. Che senso ha dire, come si dice in questo decreto, che vi sarà una figura di docente unificata, quando invece si prefigurano già, a partire da questo decreto, una serie di gerarchie, di livelli, che di per sé sono in contraddizione con la definizione che c'è nello stesso decreto?

Come sappiamo bene, il valore delle parole nelle leggi e nei decreti è molto diverso. Ci sono parole che vengono collocate lì soltanto come affermazione di principi e ci sono parole alle quali invece fa seguito un vero e proprio deliberato. Ebbene le parole che si riferiscono alla necessità di una unificazione della figura del docente, sono di quelle cui non segue alcuna indicazione concreta e restano pure affermazioni di principio svuotate di ogni elemento concreto di attuazione. Là invece dove si parla della parcellizzazione, divisione e stratificazione della figura del docente, cioè là dove si definiscono varie figure differenziate di docenti, c'è l'indicazione concreta, la statuizione normativa. Così abbiamo gli ordinari, gli associati, gli aggiunti e via discorrendo.

Ma neppure questo poi è esatto. Infatti la situazione che si verrebbe a creare nell'università è ancora più complessa di quella descritta. Non esistono infatti soltanto quattro, diciamo, personaggi operanti in questa università, ma durante una lunghissima fase di transizione in

realtà ne avremo addirittura otto di queste figure. Accanto a quelle che vengono definite dall'attuale decreto resterebbero infatti, sia pure transitoriamente (ma, considerando che gran parte di queste figure hanno 27, 28 o 30 anni, anche solo facendo il calcolo della media della vita normale di una persona, dovremo pensare che per altri 30 o 40 anni queste figure rimarranno dentro l'università), gli assistenti. Gli assistenti infatti continueranno ad esistere, se non si vogliono sottoporre a quel giudizio di idoneità che è previsto. Ad essi è concesso di non sottoporsi a questo giudizio perché così è previsto con una espressione che nel primo decreto avrebbe impedito ai legislatori di passare il giudizio di idoneità. Siccome però, per fortuna, i legislatori non passano attraverso il giudizio di idoneità, mentre invece gli « aggiunti » ed « associati » sì, questa espressione ha potuto passare senza provocare danni. Ebbene, in quella frase si diceva per l'appunto che l'assistente può, se non vuole rischiare, continuare a fare l'assistente. Ecco dunque un'altra figura che si aggiunge a quelle previste dall'attuale decreto.

Nell'ambito, poi, della figura del professore di ruolo vi sono delle sfaccettature che derivano da tutte le incrostazioni e le sedimentazioni storiche che si sono depositate all'interno di questa università, e dunque ecco che questa affermazione della unicità del docente viene contraddetta da tutte queste cristallizzazioni e incrostazioni.

Vi è poi un'altra aberrazione in questo decreto. Cosa vuol dire fissare l'organico dell'università in 15 mila professori ordinari e 15 mila associati? In base a quale considerazione queste cifre sono state determinate? Come si è fatto a definire queste cifre, in nome di che cosa? A cosa serviranno questi 15 mila professori ordinari? Se l'università rimarrà così come è attualmente, saremo noi i primi a dire che sono troppi, poiché è certo che tanti operatori all'interno dell'università, tanti docenti, addirittura 30 mila, non servono! Chi mai andrà a seguire le loro lezioni, se davvero sono tanti e continueranno a

fare quello che stanno facendo? Allora, non è in nome di ciò che è oggi l'università che questa cifra viene definita, ma in nome di ciò che l'università dovrà essere. Ma, in questo caso, tale cifra potrebbe risultare addirittura limitata, esigua, perché in una università completamente trasformata il numero di coloro che operano come docenti dovrebbe essere probabilmente molto più elevato. Il tipo di università cui noi pensiamo è, infatti, un'università cui vengono attribuite una serie di funzioni ben diverse dalla semplice ricerca e dalla didattica, così come sono concepite. Pensiamo ad una università nella quale le funzioni produttive siano presenti, intendendo per funzioni produttive non certo quelle individuali che oggi vengono svolte dai docenti universitari a fini che certamente non potenziano il patrimonio culturale dell'università. Pensiamo piuttosto alle funzioni che, collettivamente, coloro che operano nelle università, articolate e strutturate nei dipartimenti, potrebbero svolgere in rapporto alla domanda che proviene dalla società e che è espressa dalle sue strutture rappresentative e sociali. Penso ai comuni, alle regioni, alle province, ma anche ai consigli di quartiere, ai consigli di zona e di fabbriche, alle mille forme di rappresentanza democratica che, per fortuna, costituiscono l'asse, il nerbo della nostra democrazia. Ciascuna di esse può diventare portatrice di una domanda all'università, alla quale l'università stessa potrebbe rispondere contribuendo, all'attuazione dei progetti di queste strutture democratiche, nel quadro e nell'ambito di un lavoro collettivo, capace di intrecciare il momento della ricerca, il momento della didattica, quello della programmazione e dell'iniziativa sociale a livello dei problemi della collettività.

Ebbene, se questo tipo di università fosse attuato, allora i 30 mila docenti previsti dal decreto sarebbero, appunto, esigui. Ecco perché, dunque, a noi pare del tutto assurdo che si possa arrivare a definire una cifra prima di avere deciso se l'università sarà quella che vuole il senatore Spadolini o l'onorevole Bucalossi, con il quale — ha detto il ministro Pedini

— ho un parere in comune. Siccome è la prima volta che abbiamo un parere in comune, ci siamo felicitati l'un l'altro nel Transatlantico poco fa, grazie al suo riconoscimento, perché è vero che io e l'onorevole Bucalossi abbiamo in comune un parere e cioè che procedere a tutti i giudizi di idoneità e a tutti i concorsi bloccherà l'intera università italiana almeno per i prossimi 15 anni. Una delle iatture più grosse che si possono prevedere è, appunto, questa norma inserita nel decreto. Il risultato sarà quello di non avere né la nuova università, diversa, come la vogliamo noi, né la vecchia università, che ha funzionato fino ad oggi.

Ecco, dunque, che questa cifra di 30 mila unità non ha assolutamente senso se prima non si definisce, almeno indicativamente, che cosa dovranno fare questi docenti. Questo provvedimento è tutto così! Perché ogni previsione si inserisce sempre in argomenti che debbono ancora essere definiti, e che, senza questa definizione, non hanno assolutamente alcun senso. Ecco perché abbiamo insistito affinché, almeno in questo decreto, fossero inserite alcune affermazioni di principio che consentissero, se non altro, di definire già i caratteri della riforma futura in modo di dare almeno un senso alle indicazioni che qui sono presenti. Cioè, se non fissiamo almeno alcuni criteri attorno ai quali la riforma futura... C'è il sabotaggio e l'ostruzionismo perché non mi portano nemmeno un po' d'acqua: è una misura antiostuzionistica.

MELLINI. La portano solo durante la discussione sulle linee generali!

CASTELLINA LUCIANA. Per gli articoli non è prevista? È giusto: ritiro la mia accusa. È tutto in regola.

PRESIDENTE. È stata semplicemente una distrazione!

CASTELLINA LUCIANA. Francamente, l'aver inserito da parte nostra, o tentato di inserire alcuni criteri che fissino le linee della riforma, veramente non ha nul-

la di volontà distruttiva, o nel senso di voler bloccare qualche cosa; piuttosto, il senso è di un contributo positivo per dare in qualche modo significato e ragionevolezza alle indicazioni che sono contenute nel decreto. Per esempio, questa cifra dei 30 mila (circa) docenti che dovrebbero esserci, può essere accettata dal paese e giustificata nella misura in cui si spieghi che cosa l'università può fare oggi di diverso da quello che fa attualmente. Infatti, se l'università deve continuare ad essere pura e semplice « fabbrica di lauree », ebbene, le lauree già di per sé servono a poco; perché anche per chi le ha, sappiamo quale sia la loro dequalificazione. Se la funzione dell'università rimanesse solo quella di fabbricare lauree, il costo sarebbe veramente eccessivo; ma per di più, si tratta di una fabbrica con un livello di produttività veramente bassissimo. Infatti, per ogni cinque o sei studenti iscritti all'università, se ne laurea uno solo. Credo che non ci sia altro esempio di così bassa produttività.

Già nel 1967, cioè dieci anni or sono, quando lo scarto fra gli iscritti ed i laureati era ben diverso da quello attuale (nel senso che vi era una maggiore proporzione di laureati rispetto agli iscritti), ebbene, già allora, il professor Gino Martino — che è stato uno dei più autorevoli studiosi della crisi dell'università italiana — diceva che una macchina che lavora in questo modo dovrebbe essere buttata a rottame.

Ebbene, noi oggi vogliamo mantenere questo « rottame » allo stesso livello di produttività che ha, e con lo stesso grado di inutilità sociale della funzione cui assolve, per di più raddoppiando le maestranze. Vedete che sarà difficile giustificare una cosa di questo genere, perché le maestranze vanno certamente raddoppiate ed anche triplicate, ma certamente tutto ciò va collegato ad un mutamento di fondo della funzione dell'università.

Ritengo che voi vi esporrete ad una grande impopolarità. Questo Governo, già così impopolare, con questo provvedimento davvero credo che rischi malamente una ulteriore dose di impopolarità; poiché dif-

facilmente può essere giustificata una cosa simile, mantenendo una università di questo tipo.

Francamente credo che si debba fare un'altra cosa; si deve inserire in questo provvedimento almeno un'indicazione relativa alla questione dei dipartimenti. Senza di questo, tutto ciò di cui stiamo discutendo non ha assolutamente senso. Cosa avverrà? Ognuno avrà una cattedra? Ognuno avrà un corso? Pensate voi che sia possibile istituire tutti questi corsi dentro l'università italiana? Questo è davvero qualcosa che non ha senso. È evidente che bisogna pensare ad altre strutture: quelle dipartimentali. Il dipartimento deve essere già previsto in questo provvedimento, e non rinviato, senza nemmeno dare cenno di esso. Altrimenti, cade tutta la giustificazione della normativa contenuta in questo disegno di legge.

Le indicazioni relative al dipartimento devono figurare già qui, senza risolversi nell'affermazione che « il dipartimento sarà realizzato ». Bisogna che i dipartimenti siano previsti immediatamente, perché possono essere realizzati attraverso la sperimentazione, innanzitutto; alla stessa sperimentazione è necessario porre un termine fin da ora. Siamo tutti bruciati dalla esperienza di riforme che non giungono mai e quindi fin da oggi dobbiamo affermare che questa sperimentazione (in parte già in atto), con questo decreto sarà avviata con un termine che potrà essere quello del prossimo 30 di luglio. È il termine in cui la sperimentazione potrà tradursi nel definitivo assetto dell'università italiana.

Le obiezioni mosse ai dipartimenti sono molteplici. Il dipartimento è stato considerato quasi un aspetto da « università cinese » al tempo della « rivoluzione culturale », e ci si è dimenticato che la struttura dipartimentale è quella intorno alla quale ruota ed è strutturata l'università non solo dei paesi anglosassoni, ma della quasi generalità del mondo.

La nostra scelta europeistica, due giorni or sono conclamata dall'onorevole Andreotti, per cui torrenti di parole si sono riversati, vuole cominciare a tradursi

in qualcosa di concreto? Cogliamo l'occasione del provvedimento Pedini per avvicinare la nostra struttura universitaria a quella delle università degli altri paesi europei, organizzata appunto in dipartimenti. Quelli che dicono che il dipartimento « non s'ha da fare », sono gli stessi, credo, che hanno votato a favore dell'ingresso immediato dell'Italia nello SME, a conferma della nostra vocazione europeista; le loro obiezioni dovrebbero essere dunque almeno accantonate. Ma vi è chi pur essendo favorevole al dipartimento, sostiene che esso debba essere previsto particolareggiatamente in ogni suo aspetto, definito dalla futura legge di riforma universitaria: altrimenti non se ne può nemmeno parlare perché, senza questa disciplina minuziosa, il dipartimento non potrebbe entrare in funzione. Anche questa è una strana e bizzarra teoria: è un altro aspetto dell'usuale retorica di questo Parlamento. Ci si riferisce un giorno sì ed uno no alla tradizione delle autonomie ed al riconoscimento, al ruolo che le autonomie stesse hanno, nella nostra struttura costituzionale e nella nostra tradizione legislativa e culturale. Santo cielo: se una cosa avrebbe dovuto essere autonoma per ragioni storiche nel nostro paese, essendolo stata per sì lunga fase, è proprio l'università! Perché, dunque, non consentire che, in base alla propria regolamentazione autonoma, le università procedano alla definizione dell'assetto dipartimentale? Occorre proprio una legge che regoli dall'alto, dal centro, dal vertice tutti gli aspetti del dipartimento? Non solo non ve n'è bisogno, ma forse sarebbe e sarà persino dannosa una legge del genere, perché tra le università italiane esistono differenze profonde. L'università di Camerino, ad esempio, non ha nulla a spartire con quelle di Napoli o di Roma, e come possiamo pensare che un assetto dipartimentale analogo possa funzionare in istituti tanto diversi?

La sperimentazione, dunque, non sarebbe un espediente per prender tempo in attesa della riforma, ma rappresenterebbe la via maestra, più idonea, più coerente e più razionale: in una parola, la

più giusta, da imboccare per la concreta attuazione del dipartimento.

Certo, anche qui, prevedendo un termine scaduto il quale, e in assenza di una legislazione nazionale, gli atenei autonomamente possano darsi una propria organizzazione interna sulla base del dipartimento. Potremmo dare per certo almeno questo; ma ci sono state obiezioni anche a questa tesi, nel senso che si è detto che non si può andare in definitiva ad una sperimentazione (è certo, comunque, che non si possa andare ad una autonoma regolamentazione entro sei mesi), perché ancora troppo indefinita è questa caratteristica del dipartimento.

Francamente io cado dalle nuvole quando sento affermazioni di questo genere, perché vi è tutta un'esperienza che è stata compiuta a proposito dei dipartimenti: si sono moltiplicati i convegni, sono state nominate delegazioni che hanno compiuto studi. Non dobbiamo dimenticare che il sistema dipartimentale è in uso nella maggioranza dei paesi del mondo e tutti sanno più o meno come tale sistema sia configurato. In pratica il dipartimento è un agglomerato di discipline che costituisce l'organo servente — chiamiamolo così — dotato di sedi, di personale, di attrezzature e collegato al corso di laurea; il quale ultimo non è dotato di per sé di questi elementi, e costituisce in definitiva l'«organo servito», rispetto all'«organo servente» che è l'altro.

Ecco, il dipartimento nasce dal rapporto di queste due entità e si articola in questo modo: lo studente iscritto ad un corso di laurea compone il suo *curriculum* scegliendo la maggior parte delle discipline in uno o più dipartimenti direttamente collegati con l'indirizzo di studi prescelto, mentre per quanto riguarda le restanti discipline, egli può rivolgersi a qualsiasi dipartimento esistente nell'ateneo.

Tale definizione, sulla quale tutti più o meno concordano, è già esauriente per quanto riguarda la possibilità di passare con tranquillità alla sperimentazione, ed alla relativa attuazione. Ciò è tanto più facile, in quanto è chiaro che lo spirito che anima l'organizzazione dipartimentale

è quello su cui siamo tutti concordi: e cioè quello di una liberalizzazione delle scelte disciplinari degli studenti.

Possiamo affermare che tale liberalizzazione si è già avuta negli ultimi anni nella scelta delle discipline rispetto, per esempio, ai tempi in cui io frequentavo l'università. Ebbene, si tratta di fare soltanto un altro passo, e non un salto nel buio in questa direzione. Ciò è possibile farlo, lo ripeto, fin da oggi perché il principio su cui ci siamo dichiarati tutti d'accordo va affermato con chiarezza. Se questo decreto non riconferma, non ristrutturata, non esprime e non esplicita attraverso un impegno di legge, allora vuol dire che questo decreto si colloca in una stratosfera che non ha nulla a che fare con il dibattito attualmente in corso per l'università.

È pur vero che qualcosa sia da definire da questo punto di vista, ma non è sufficiente inserire la parola «dipartimento». Infatti, sappiamo bene che qualcuno ha intenzione di considerare questo come la pura e semplice trasformazione della propria cattedra, per esempio di paleologia, con l'affissione del cartello «dipartimento di paleologia». Indubbiamente una tendenza del genere esiste, e va combattuta. Noi possiamo difenderci da questo rischio di interpretazione riduttiva del decreto soltanto attraverso l'introduzione di elementi ben definiti, che per il momento invece mancano completamente; in modo da evitare quegli equivoci che potrebbero esserci, e che riguardano una distorta interpretazione del dipartimento.

Non c'è alcun salto nel buio! Qual è infatti, lo spirito che dobbiamo cercare di affermare per quanto riguarda l'organizzazione dipartimentale? Uno spirito, una ispirazione in base ai quali lo studente possa scegliere le proprie discipline, per la maggior parte, in dipartimenti che siano collegati in modo diretto con il proprio corso di laurea e, in parte minore, in dipartimenti anche lontani dall'area del proprio corso di laurea. E farò ora un esempio, non solo per perdere tempo, signor Presidente (mi creda), ma perché tali e tante sono le obiezioni che vengono

avanzate in ordine ad una presunta impossibilità di inserire i dipartimenti in questo decreto che è inevitabile fare degli esempi concreti. Uno studente di medicina, dunque, può ad esempio introdurre nel suo *curriculum* di discipline la psicologia sociale, o la filosofia della scienza, o la etnografia: tutte materie collocate in facoltà diverse ma allo stesso tempo inerenti al tipo di studio che uno studente, che ha deciso di conseguire una laurea in medicina, sta seguendo. Ecco un esempio concreto sul significato dell'espressione « istituire i dipartimenti ». Ogni riflessione sulla riforma che andiamo a prospettare non deve, perciò, perdere di vista questo particolare spirito dell'organizzazione dipartimentale, perché ignorarlo significherebbe, in pratica, snaturare la riforma o, peggio ancora, avviare una riforma su presupposti sbagliati, che finirebbero per renderla del tutto simile alla normativa oggi vigente.

D'altronde, non è necessario inventare nulla, perché la pratica facilmente ci consente di passare subito a questa definizione. Nel 1972 l'OCSE organizzò a Nizza un convegno, cui partecipò anche l'Italia, nel corso del quale furono fatte diverse precisazioni relativamente al rapporto tra le varie discipline in funzione alle modalità dell'aggregazione dipartimentale. In quella occasione si stabilì una serie di indicazioni atte a regolare la multidisciplinarietà, la pluridisciplinarietà, l'interdisciplinarietà, ed anche la transdisciplinarietà, cioè tutta una serie di nozioni che potrebbero dar luogo a difficoltà e che, invece, fanno parte della cultura e di tutti coloro che si occupano dell'università ad eccezione — sembra — di coloro che si apprestano ad approvare questa legge.

Sulla base di tutte queste indicazioni — ed ho citato questo seminario dell'OCSE, data l'autorevolezza dell'organismo che lo ha promosso — si possono definire e ridefinire molteplici modalità di aggregazione attuali e future, sulle quali è possibile avviare la sperimentazione. La facoltà tradizionale è, infatti, originata da una aggregazione multidisciplinare e pluridisciplinare, il dipartimento — ecco ciò

che lo caratterizza — è orientato verso le discipline ed è costituito da una organizzazione pluridisciplinare. È, inoltre, organizzato secondo una convergenza interdisciplinare e transdisciplinare.

Da parte di alcuni è stato detto che il dipartimento dovrebbe costituire un momento di ricomposizione del sapere. Questa mi sembra una affermazione importante, perché la necessità di combattere la parcellizzazione delle conoscenze è uno degli elementi di fondo cui ci si dovrebbe ispirare nell'avviare una legislazione relativa alla trasformazione dell'università. È evidente che questo è il senso e lo scopo della riforma. Possiamo prescindere dal ricordare in questa discussione che il panorama didattico italiano offre oltre 4 mila, dico 4 mila, insegnamenti diversi? Allora, noi adesso andiamo a varare un provvedimento stralcio, urgente (infatti, è urgente!) che sostanzialmente immette 30 mila docenti stabilmente nell'università, più gli aggiunti, stabili anche loro, in presenza di 4 mila corsi di insegnamento. Pensate che razza di disastro si sta predisponendo in questo momento! Vi è dunque la necessità di adottare dei correttivi. Quattromila corsi di insegnamento diversi! Siamo, oltre tutto, in una situazione che già è lontana e oltremodo diversa dal tipo di assetto dato all'università nel 1800, quando questa università è stata pensata, in cui si era ben lontani dall'esistenza dei 4 mila corsi di insegnamento (non so esattamente quanti fossero i corsi di insegnamento delle università ottocentesche). Tuttavia, l'assetto, l'organizzazione, la struttura di questa università sono rimasti, invece, ispirati a quella visione ottocentesca, sebbene nel frattempo — ripeto — si sia giunti a 4 mila corsi di insegnamento attualmente esistenti nelle università italiane. Ma non è solo questo il vantaggio che il dipartimento offre, perché è evidente che uno dei tanti vantaggi della configurazione dipartimentale è rappresentato dall'economicità dell'uso dei servizi. In questo Parlamento, in cui ci viene continuamente ricordata la necessità del risparmio sulla spesa pubblica, non so come francamente non si possa avanzare

un'osservazione relativa a questo problema. Ogni volta si parla di risparmiare, di contenere la spesa pubblica: bisogna varare, allora, provvedimenti legislativi che siano coerenti con questa esigenza continuamente richiamata. Il provvedimento al nostro esame è, invece, l'esempio di come si agisca all'opposto, perché il rifiuto, il rinviare l'assetto dipartimentale è anche esso un altro modo di dilapidare il denaro pubblico, perché una delle caratteristiche e dei vantaggi che l'assetto dipartimentale potrebbe avere è proprio quello di consentire una economicità dell'uso dei servizi. Ciò, naturalmente, potrebbe dare origine a delle contestazioni. C'è, infatti, chi dice che allora tutti i dipartimenti dovrebbero avere i loro servizi, la loro biblioteca, le loro sedi di ricerca, e così via. È evidente che si tratta di un accorpamento e di un riaccorpamento di servizi, di attrezzature disponibili per un'area disciplinare che coinvolge dipartimenti diversi; e dunque, invece di essere anche questa una struttura di servizio parcellizzata per corsi e per discipline, potrebbe essere invece riaggregata per area disciplinare.

Vorrei fare un'altra considerazione per spezzare ancora una lancia a favore del dipartimento, sulla necessità di inserire già fin d'ora l'attuazione del dipartimento, sia pure attraverso questa fase sperimentale e garantita da una autonoma autoregolamentazione dei vari atenei; vi deve, cioè, essere la possibilità e la necessità che si possa anche scegliere di usare le attrezzature non disponibili presso la propria sede e collocate presso altre sedi. Cioè, la struttura dei servizi articolata per dipartimenti potrebbe consentire anche questo vantaggio — ripeto — di una mobilità nell'uso delle strutture per la ricerca, che consentirebbe una maggiore efficienza e produttività sociale dell'assetto universitario. E ancora un'altra questione. Il dipartimento è essenziale per rispondere ad una esigenza che è assolutamente necessaria, direi prioritaria e premessa di qualsiasi discorso sulla riforma universitaria, quella di una revisione dei corsi di laurea.

Dico questo perché non si può mettere mano, in questa materia, nemmeno con un provvedimento di questo genere, che tende a configurare e a stabilire dei ruoli che poi non modificheremo più, se non si procede ad una revisione della cosa più aberrante che esiste nell'università italiana e che riguarda, appunto, i corsi di laurea.

In questo campo l'Italia detiene un vero e proprio *record*, come numero dei corsi di laurea, che sono oltre il doppio del numero massimo esistente negli altri paesi europei.

Badate bene che, se non si procede ad una riduzione del numero dei corsi di laurea, l'immissione degli associati, degli aggiunti e di tutte le altre categorie previste da questo provvedimento, che consentirà di mantenere stabile, definito, il ruolo che oggi viene conferito, irrigidirà ancora di più la struttura attuale dei corsi di laurea.

È evidente, quindi — ripeto — che non si può procedere in questa direzione senza porre mano ad una revisione del numero dei corsi di laurea, in modo da evitare che quello di cui si fregia il nostro paese sia questo ridicolo *record* di avere il doppio del numero dei corsi di laurea esistenti negli altri paesi europei.

Perché ci sono tanti corsi di laurea in Italia? Perché c'è un'estrema frammentarietà dei provvedimenti adottati nel nostro paese su questa materia. Sono i tanti decreti Pedini di cui è seminata la nostra storia e la storia della nostra scuola che hanno prodotto questo *record* aberrante. Ciascun decreto ha istituito ogni volta qualcosa che poi ha determinato questa giungla di corsi di laurea oggi esistente. È questa logica che ha portato a questo risultato.

Anche solo questa considerazione ci dovrebbe far pensare a quanto sia necessario non procedere più con stralci e provvedimenti settoriali, perché queste sono le incongruenze che si determinano nella legislazione quando l'intera materia non viene complessivamente e coerentemente considerata.

La più brutta delle leggi, quando almeno sia coerente, è già meglio di un ginepraio di leggi, anch'esse inadeguate, tutte parziali ed incoerenti tra loro.

Quello che è successo è dovuto al fatto che non si è voluta mai prendere in considerazione l'adozione di un sistema flessibile e — diciamo così — personalizzabile per la formazione del *curriculum* di studi dello studente. La conseguenza è stata la moltiplicazione dei corsi di laurea per tentare un adeguamento a quella che era una esigenza che non poteva essere totalmente negata, perché emergeva dalle cose; cioè l'esigenza di adeguare questa struttura così ossificata, quale era quella dell'università italiana, alla flessibilità delle necessità di scelta dello studente. Siccome anche qui non si è voluti andare ad una liberalizzazione dei rapporti interdisciplinari, quale quella che solo si può attuare con il dipartimento, ecco che si è andati alla moltiplicazione dei corsi di laurea.

Io ho ascoltato le argomentazioni addotte dal relatore e dal ministro Pedini, ma ritengo che il fatto di mantenere questo ginepraio, cercando di inserire al suo interno questo tipo di struttura del personale, docente e non docente, sia veramente gravissimo, perché ne risulterà effettivamente una cosa assurda, e perché resterà una cosa priva di coerenza e di senso. Allora, in una situazione come quella attuale, che non può essere preservata, congelata in alcun modo, dobbiamo subito inserirci qualche modifica: ed è per questo che deve essere di già inserito qualche spezzone — diciamo — di modifica, di cambiamento che dia la possibilità di fare in modo che questa miriade di corsi di laurea sia superata, trovando un altro tipo di soluzione. Certo, parallelamente alla riduzione del numero dei corsi di laurea, appare ovviamente anche necessaria la revisione del numero delle discipline concorrenti alla formazione dei curricula per ogni corso di laurea: perché oggi assistiamo anche a questa sovrabbondanza di insegnamenti nella formazione dei piani di studio degli studenti. Ecco qui una liberalizzazione attuata, ma che è stata fatta sen-

za discernimento, e che dunque a questo porta. Perché la causa di tale sovrabbondanza qual è? Storicamente risiede — diciamo — nella necessità a cui è portato lo studente attualmente di dover fare una sorta di sommatoria delle diverse discipline esistenti, ciascuna per suo conto e in modo autonomo. Se ci fosse il dipartimento, questo non sarebbe più necessario, perché lo studente non sarebbe costretto — diciamo — ad assommare queste discipline diversificate, l'una e l'altra separate, per poter fare il proprio *curriculum*. Ecco allora anche qui un tipo di soluzione che ha come conseguenza, e come conseguenza grave, il sacrificio di ogni approfondimento reale delle discipline che sono state seguite. Ecco dunque, anche da questo punto di vista, l'urgenza di una sperimentazione dipartimentale che consenta contemporaneamente quel riesame complessivo delle discipline dei corsi di laurea, dei profili corrispondenti, che va affrontato coinvolgendo naturalmente la gente interessata, e che quindi va affrontato coinvolgendo gli studenti, i docenti, i non docenti (ricordo i « non docenti », perché ve li scordate sempre) oltre a tutte queste categorie che sono state create: gli aggiunti, gli associati, gli ordinari, gli assistenti, l'assistente « che non rischia » (mi raccomando l'« assistente che non rischia », che è figura importantissima nel nuovo assetto legislativo di questo decreto). Quindi, questo insieme di figure sociali, di soggetti sociali emergenti — potremmo dire — tra i quali è l'« assistente che non rischia », e così via, dobbiamo coinvolgerlo in questa discussione a proposito della revisione di tutte queste discipline non emergenti, ma sommerse ormai dalla polvere della storia, e che rimangono tutte quante lì, con la loro polvere addosso. Allora anche qui la sperimentazione deve poter essere avviata, ma — badate — la sperimentazione ora non c'è, non è consentita con questo decreto; poi, magari, alla fine forse ce la metteranno, ma — badate — nessuno sperimenta, se sa che la propria sperimentazione non serve poi a fare delle cose concrete; per cui ha un senso immettere la sperimentazione (che, per al-

tro, per ora non c'è neppure nel decreto), soltanto se si dice che quella sperimentazione condurrà a qualche cosa di concreto: perché senza di questo, evidentemente nessuno avrà voglia di sperimentare. E allora si deve dire che si sperimenta e che però poi a partire da sei mesi, da otto mesi (bisognerà decidere: sulla data si può anche essere larghi) si passa all'attuazione del dipartimento, senza del quale la sperimentazione diventa una totale presa in giro. Tutte queste parti interessate, dunque, debbono poter partecipare alla sperimentazione, perché si possa riesaminare tutta la struttura delle discipline e dei corsi.

Non credo, peraltro, che questa sperimentazione e questa riorganizzazione vadano fatte soltanto nel chiuso delle facoltà e delle università attuali: perché abbiano un senso, debbono avvenire anche all'esterno. Guai ad avere una visione di questa sperimentazione, come una sperimentazione da farsi soltanto all'interno dell'università, e cioè, come di qualcosa che riguardi soltanto gli addetti ai lavori: perché questo sarebbe grave. Se dobbiamo pensare a come trasformare l'università, dobbiamo pensare a farlo anche con i soggetti che non sono quelli che direttamente operano in essa, che non fanno parte della corporazione (e parlando di corporazione questa volta vi includo anche gli studenti, i quali fanno parte anch'essi di questo assetto corporativo separato e distaccato che è appunto l'università italiana). No: questa sperimentazione va fatta anche con gli organismi esterni all'università. Penso ancora, anche qui, alle rappresentanze democratiche: innanzitutto, quelle articolate ufficialmente, ed istituzionalizzate; che sono la regione, il comune, la provincia; ma anche gli organismi sociali, quelli che sono espressione di forme di democrazia diretta; come i consigli di fabbrica, i consigli di zona, i comitati di quartiere, le circoscrizioni, e così via, e che credo avrebbero tutti cose molto utili da dire per partecipare alla discussione sulla ristrutturazione degli studi che oggi si vuole compiere. Rischieremo, in caso contrario, di giungere a una nuova

suddivisione tra discipline fondamentali, complementari, e così via, con la visione miope ed angusta di chi si preoccupa soltanto di come funziona il proprio istituto, o magari, nel migliore dei casi, si preoccupa di come dovrà essere la sua laurea, il suo dato individuale, e non con una impostazione di carattere più generale.

Ma c'è ancora un altro punto che non possiamo tralasciare: cosa faranno i 15 mila ordinari ed i 15 mila associati, faranno tutti quanti lezione? Io credo che sarebbe una noia una università in cui tutti quelli che oggi ne hanno il diritto — e sono 30 mila — si mettessero a fare lezione. Ma ci pensate? Ci ha pensato, ministro Pedini? Ha pensato ad una università in cui in 30 mila si mettano a fare lezione? Una cosa di questo genere è assolutamente impensabile. Forse, per la prima volta, questo potrebbe produrre davvero la diserzione dall'università; forse questo potrebbe essere un modo per ottenere il risultato del numero chiuso.

Occorre quindi pensare in primo luogo a modificare radicalmente il concetto stesso della didattica, ad affrontare dunque il problema delle elezioni con profondo senso innovativo. Esiste infatti — in particolare nelle facoltà scientifiche — tutta una serie di « blocchi di lezioni », diciamo così, che sono per loro natura stessa estremamente ripetitivi, perché destinate a trasmettere elementi disciplinari di base. In altre parole, alcune sono lezioni di *routine*, o « routinizzabili », mentre altre sono invece di carattere problematico. Nel primo caso la pratica *ex cathedra* dovrebbe essere evidentemente abbandonata, perché non produttiva e soprattutto perché fonte di dispersione per docenti e per studenti. Le lezioni di carattere problematico potrebbero essere invece sostituite utilizzando tutta una serie di tecniche che sono molto più appropriate. Mi riferisco, per esempio, alle tecniche audiovisive, oggi largamente disponibili, che potrebbero essere ampiamente impiegate anche a questo proposito. Ecco che allora avremmo una differenziazione

di lezioni, che è una cosa decisiva da fare nella nostra università, e cioè: le lezioni — diciamo correnti — che potrebbero essere svolte attraverso un altro tipo di rapporto che non sia quello *ex cathedra*, dal docente, e quelle che hanno necessità di produrre una maggiore discussione, svolte invece con l'ausilio di un altro tipo di strumenti didattici.

Questo è quindi un altro degli aspetti che dobbiamo affrontare, un altro degli aspetti sul quale dobbiamo dare almeno un'indicazione. Mi si risponderà — e lo so — che questo decreto riguarda soltanto il personale dell'università; pure il personale serve a qualche cosa. Assumo degli autisti per poi far guidare loro delle astronavi? È ovvio che l'autista, avendo la patente C, non è in grado di guidare l'astronave! Non è possibile! Come, probabilmente, il pilota dell'astronave forse non è in grado di condurre una *FIAT 850*! Allora, una soluzione meravigliosa sarebbe quella di trovare il pilota automatico: in tal caso potremmo fare un meraviglioso decreto Pedini, il quale stabilisca che tutti coloro che attualmente si trovano nelle università vengano cacciati e sostituiti con dei *robots*, per ottenere la piena normalizzazione degli atenei italiani.

Questo effettivamente sarebbe la cosa migliore che potremmo fare, ma poiché la tecnica in questo caso non ci sostiene, siamo costretti ad avere a che fare con queste persone fisiche, per l'appunto, con questi vecchi soggetti (i nuovi soggetti sociali emergenti sono queste figure emerse dal decreto Pedini).

È ovvio quindi che la definizione di tale funzione rappresenti un punto decisivo.

Certo, ho preso il tema un po' alla larga, ma non credo di aver esorbitato perché sto parlando di questioni che riguardano, appunto, le cose che debbono essere fatte in questa università. Tra queste, la questione del tipo di lezioni da svolgere è decisiva. Perché insistiamo tanto e dichiariamo che non è pensabile questa struttura se non viene abolita la titolarità della cattedra? Se non verrà adottata questa misura, la struttura che stia-

mo esaminando costituirà una giungla senza senso: l'unico mezzo per attribuirle un significato è l'abolizione della titolarità della cattedra, e quindi la realizzazione di una università basata su corsi di insegnamento separati tra loro, svolti attraverso una didattica che viene esplicitata tramite le lezioni, così come avviene attualmente; e ciò non è assolutamente praticabile mediante il decreto in esame. E allora, non è possibile farlo passare se innanzitutto non verrà preso quel provvedimento.

L'onorevole Labriola, che è arrivato adesso, mi fa venire in mente una obiezione di cui mi pare sia giusto tener conto non solo perché egli è entrato in aula, ma anche perché eravamo arrivati proprio a questo punto. Egli eccepisce all'argomento relativo alla abolizione della titolarità delle cattedre, che la titolarità delle cattedre, e quindi degli insegnamenti, è stata, almeno storicamente, — e lo è probabilmente tuttora — una forma di garanzia della libertà di insegnamento rispetto ad eventuali organizzazioni della didattica, all'interno delle facoltà, stabilite collettivamente attraverso una decisione di maggioranza o di minoranza. È un argomento consistente, questo, importante, perché vero: la titolarità della cattedra, dell'insegnamento, rappresenta, in qualche misura, un modo per garantire l'autonomia dei singoli docenti i quali, ove fossero sottoposti ad una decisione di carattere collettivo, evidentemente correrebbero il rischio di vedere violata questa autonomia. Se penso anche alla storia di questi anni che, per fortuna, a partire dalla fine degli anni '50, hanno visto un massiccio ingresso del marxismo nelle nostre università, ha ragione l'onorevole Labriola quando dice che l'ingresso della cultura marxista non sarebbe avvenuto se non ci fosse stata per l'appunto la titolarità delle cattedre e dunque l'autonomia che ad essa corrispondeva.

Ripeto, l'argomento e l'obiezione dell'onorevole Labriola sono fondati. Ad essi però va fatta una premessa: accanto a questo vantaggio, ci sono stati svantaggi pesanti, enormi, gravi dovuti alla prepotenza dei titolari e dei baroni che con

questo strumento hanno avuto la possibilità di imporre una serie di insegnamenti in violazione dell'autonomia degli studenti o degli assistenti, cioè delle figure non cattedratiche, le quali hanno dovuto soltanto subire il tipo di scelte, di opzioni culturali, di strutture e di organizzazione del lavoro nell'università che veniva compiuto dagli altri.

Se vogliamo prendere questi due svantaggi e metterli sul piatto della bilancia, dobbiamo decidere non sulla base di quale sia lo svantaggio maggiore, ma del fatto che forse è possibile pensare ad una buona soluzione, che eviti gli aspetti negativi sia dell'una che dell'altra scelta. E la soluzione sta, a mio parere, nell'abolizione della titolarità della cattedra — e quindi dei corsi di insegnamento così come attualmente sono strutturati — condizionata, però, da tutta una serie di garanzie, da stabilire, relative al funzionamento del consiglio di dipartimento, tali che impediscano ad una maggioranza prevaricatrice di schiacciare, in qualche modo, l'autonomia e le decisioni del singolo docente, del singolo operatore dell'università.

Quali sono queste garanzie? La prima garanzia, sotto tale profilo, sta proprio in un vero funzionamento democratico degli organismi di rappresentanza universitaria. Se infatti questi ultimi dovessero essere attuati così come sono definiti nel presente decreto-legge, allora avrebbero ragione l'onorevole Labriola, e non solo per quanto riguarda la titolarità della cattedra. E infatti, così cambierebbe niente nell'università. Poiché anche qui è inutile parlare di dipartimento, del fatto che lo si attuerà con la riforma universitaria, quando poi gli organismi di rappresentanza e il modo attraverso cui si gestisce l'università vengono già definiti qui, in questa sede, e in modo baronale, in modo da ridare il potere massimo ai docenti ordinari contro tutte le altre figure universitarie. E non voglio dire che poi i baroni sono cattivi soltanto loro, mentre tutti gli altri sono buoni: non ho questa visione manichea dell'università. Dico solo che il lavoro col-

lettivo è migliore di quello imposto da alcuni individui potenti. Quindi non è, ripeto, che gli uni siano cattivi rispetto agli altri: in genere sono cattivi, ma questa è comunque una considerazione che ammetto possa anche non essere condivisa. Il problema, tuttavia, è che ci sia un'organizzazione collettiva degli studi, che dia la garanzia dell'autonomia dello insegnamento, ma insieme difenda dalla prevaricazione della titolarità delle cattedre e dalla disfunzione che essa provoca.

Affinché si abbia un buon lavoro collettivo, occorre che vi siano strutture democratiche, che non ci sono. Ecco un altro degli elementi gravi di questo decreto-legge: l'assenza di democraticità. Continuamente, in ogni articolo di questo decreto si parla di indicazioni di funzioni particolari che vengono attribuite allo ordinario: c'è questa parola, questa figura mitica dell'università italiana. Ma anche qui non vi stiamo proponendo l'università della rivoluzione culturale cinese. Quando parliamo della necessità di condizionare i poteri del docente ordinario), Badate che nelle università americane — e dico americane, con riferimento quindi ad un paese che non piace a tanti — la funzione di capo del dipartimento non è affatto conferita ad una figura baronale, ma è addirittura data ad un docente per un anno solo, e a rotazione (pensate quale cosa importante per impedire incrostazioni, per impedire clientelismi, per impedire cioè che si crei tutta quella cancrena che c'è nell'università italiana!) e per di più può essere conferita ad una persona qualsiasi del dipartimento universitario. Negli Stati Uniti d'America non è necessario che si tratti di un ordinario. Un docente può essere infatti uno straordinario ricercatore e un pessimo organizzatore di facoltà o di dipartimento. Tra la capacità di gestione della didattica e dell'organizzazione del lavoro degli altri e quella delle proprie capacità specifiche e peculiari di ricerca c'è una differenza. Perché mai allora nel collettivo queste funzioni devono essere per forza concesse sempre all'ordinario? In ogni articolo di questo decreto c'è l'ordinario che ri-

torna e che impone la sua presenza. Ecco dunque che anche la questione relativa alle strutture e agli effetti del dipartimento sono profondamente legate alla questione della democraticità delle rappresentanze, che è essenziale.

Noi abbiamo fatto una proposta, che certo voi direte subito scandalosa. La proposta cioè di organizzare gli organi di rappresentanza dell'università sulla base dello schema dei metalmeccanici, e cioè sulla base del consiglio dei delegati, un consiglio dei delegati di tutti i settori operanti all'interno dell'università. Ciò significa che occorre una rappresentanza anche per il personale non docente (sempre dimenticato), il quale deve avere una sua rappresentanza e una rappresentanza proporzionale. Infatti, mi dovete spiegare perché i non docenti, e cioè gli addetti ai laboratori, a macchine estremamente complesse e sofisticate esistenti nelle facoltà di ingegneria, di medicina, di biologia, di chimica, debbano essere tagliati fuori o la loro partecipazione alle scelte di organizzazione della vita dell'università debba essere minimizzata. È un'affermazione borbonica quella che voi fate in questo decreto! Perché li tenete fuori? Perché non hanno la laurea, perché sono un po' più vicini al lavoro manuale di quanto non siano gli ordinari? E per questo che non devono avere potere di decidere o devono vedere così limitato il loro potere di decisione? Badate che il principio, in base al quale strutturate le cose in questo settore, è aberrante. Per cui, ecco, lo schema FLM, lo schema dei consigli di fabbrica, del consiglio dei delegati, dell'organizzazione per gruppo omogeneo. Credo che sarebbe interessante utilizzare questa esperienza da questo punto di vista.

Certo, c'è una obiezione: gli studenti costituiscono effettivamente una massa molto più grande e quindi, se si andasse ad una rappresentanza proporzionale rispetto al numero delle persone da rappresentare, gli studenti avrebbero una parte eccessiva e sproorzionata all'interno degli organismi di direzione dell'università. Ma in questo caso solo però, non per i non docenti. Invece in questo caso occorrereb-

be un correttivo, e questo correttivo potrebbe essere che la rappresentanza degli studenti non può comunque eccedere il 50 per cento di coloro che rappresentano i membri del consiglio di dipartimento. Il 50 per cento, direte, è troppo, si è fatta già tanta discussione sul 25 per cento. Però, badate che gli studenti sono una parte mica trascurabile dell'università e credo che sia anche sacrosanto che venga data loro voce in capitolo in misura proporzionale almeno al 50 per cento di ciò che essi sono all'interno dell'università.

Dunque, consiglio di dipartimento, organo di gestione democratico organizzato su questa base, cioè dei delegati dei vari settori e delle varie categorie operanti, come elemento correttivo rispetto a — diciamo — questo funzionamento, per decisioni collettive attraverso le quali dovrebbe essere organizzata l'università una volta che venga istituito il dipartimento, abolita la titolarità della cattedra, costruito il docente unico e abolita la titolarità degli insegnamenti. Mi meraviglio che tali considerazioni non siano state fatte. Ma l'incongruenza del decreto non sta nel fatto che non si dicano queste cose; anzi, queste affermazioni qua e là, per compiacere la sinistra, ci sono: ma vengono lasciate a se stesse, senza alcuna conseguenza pratica. Vi sono spezzoni di idee diverse, che navigano all'interno del decreto Pedini, disancorate da qualsiasi coerenza, e diventano persino pericolose. Alcune cose sono positive solo in quanto coerenti con tutta una struttura; altrimenti rischiano di divenire « meteore » del mondo futuro, che precipitano sulla vecchia terra di questa università decrepita, ammazzando i pochi residui che ancora vi abitano.

Abbiamo parlato delle cattedre, degli insegnamenti, dei rapporti interdisciplinari, delle lezioni, dei servizi che funzionano all'interno dell'università. Ora dobbiamo parlare anche del sistema di valutazione degli studi, perché è connesso con il tipo di attività che dovranno svolgere gli agiunti e gli associati. La prima considerazione è relativa alla confusione del sistema attualmente vigente in Italia. Vi è

la necessità di rivedere come funziona l'esame dal punto di vista dei criteri di valutazione. È un problema che ruota intorno al discorso del cosiddetto carico degli studi, che dobbiamo affrontare insieme alla questione della collocazione e della funzionalità dell'organico dell'università.

A proposito della validità dell'istituto dell'esame, vi sarebbero da fare molte considerazioni. Bisogna fare gli esami per blocchi di disciplina? Potrebbe anche essere una ipotesi, perché anziché andare all'esame di paleologia, ad esempio, si potrebbero fare esami per blocchi di discipline, aggregati, unificati, assai più utili. Se questo fosse vero, come potrebbero essere articolati gli aggiunti e gli associati intorno a questa funzione particolare di esaminatori all'interno dell'università? Indubbiamente è una funzione importante, ma anche molto noiosa. Chi vi adempirà? È evidente che a quel punto si creerà tutta una serie di conflittualità e di contraddizioni, mentre bisognerebbe definire *a priori* il problema. La questione comunque non è di scarso conto; la possibilità di esami per blocchi di disciplina è un'idea che potrebbe senz'altro risultare più funzionale e più rigorosa rispetto alla funzione di mero controllo burocratico — praticata fra l'altro in modo assai diverso da facoltà a facoltà — che oggi viene attuata nelle facoltà dai docenti del nostro paese.

Vi è poi, ancora, tutta la questione assai delicata della ricerca scientifica. La ricerca scientifica non è un'entità generica ed astratta, essa si articola in una serie di livelli assai complessi. Voglio perciò aggiungere una questione, circa la ricerca scientifica, che mi viene in mente relativamente all'assetto di questo decreto. Stiamo per fare una cosa abbastanza aberrante, e cioè quella di giudicare i docenti nei concorsi soltanto sulla base dei loro titoli di studio e della loro preparazione scientifica e, quindi, della loro qualità di ricercatori, non anche sulla base dei loro titoli didattici. Nell'università italiana, pertanto, poiché per fare carriera serviranno solo i titoli della ricerca,

mentre a nulla serviranno i titoli didattici, i professori non avranno alcun desiderio — quelli giovani in particolare, che debbono fare carriera — di dedicarsi alla didattica: che non è soltanto fatta di lezioni, ma anche di rapporto con gli studenti e di tutta quella serie di attività in cui essa si esplica. Ma siccome questa attività non verrà ad essere riconosciuta in alcun modo agli effetti della collocazione nell'università, proprio questa funzione, che è così importante, verrà sempre più disattesa per lasciare spazio alla pura ricerca individuale, giacché solo questa consentirà l'ottenimento di quei titoli necessari per i concorsi e, quindi, per il raggiungimento dei massimi gradi accademici e della più elevata « categoria stipendiale » (come è scritto con una straordinaria parola nel decreto). Dunque, anche la questione della ricerca va valutata in rapporto alla didattica, e alle connessioni fra la funzione della ricerca e quella della didattica. Si tratta di un punto che certamente bisogna cambiare nel decreto.

Non si tratta, però, solo di una questione relativa ai rapporti tra la ricerca e la didattica, ma anche di una questione inerente alla ricerca stessa. Nell'attuale sistema, infatti, esiste un solo corso di studi che porta direttamente alla laurea, mentre le abilitazioni alle professioni o all'insegnamento sono affidate ad un esame, spesso incongruo, e che viene gestito separatamente dallo Stato. Il reclutamento dei docenti universitari avviene attraverso sistemi che penalizzano necessariamente l'elemento dell'addestramento scientifico e marcheranno, così, la volontà di utilizzare — diciamo — « per fini didattici » tutto il personale fuori organico. Anche questa è una questione relativa all'assetto del personale che dobbiamo valutare anche sulla base, per esempio, della stragrande maggioranza dei paesi stranieri in cui vige, invece, un sistema ben diverso più complesso ed articolato.

Ecco dunque un'altra considerazione finale — e mi avvio alla conclusione relativamente a tali questioni —, uno degli altri aspetti che dobbiamo considerare,

proprio in relazione al fatto che questi professori, questi docenti, si dedicano poco alla didattica perché più interessati a seguire l'attività di ricerca. Come ci si comporta? Come si è alimentato in continuazione in questi anni il precariato? Si è alimentato grazie al fatto che era assolutamente necessario ed indispensabile per assolvere alle funzioni didattiche cui il docente non assolveva. Questa è una delle cose che dobbiamo cambiare, perché credo si debba dire basta al precariato, e non si debbano più alimentare le fonti che hanno portato alla sua creazione.

E invece che cosa c'è nel decreto Pedini? C'è esattamente quel sistema che serve a ricreare il precariato (per cui tra dieci anni saremo nuovamente qui a discuterne), e cioè ha creato i borsisti e le borse di studio (altra cosa assurda, che non ha senso e alla quale bisognerebbe dire basta). Ed invece, già con il meccanismo di questo decreto-legge si ricrea una situazione destinata a perpetuare quel bubbone che si è protratto fino ad oggi.

Credo di aver detto cose sufficienti per dimostrare che questo decreto non mi piace. Questa è la ragione del mio intervento. Sono stata un po' prolissa, è vero: d'altra parte dovete tenere conto che si tratta di un decreto, cioè di una di quelle funzioni giuridiche per cui sembra che si tratti di un unico articolo, e sul quale quindi è possibile parlare solo una volta. Per questo sono stata costretta a fare molte considerazioni che altrimenti avrei potuto dividerle fra ben 14 articoli, e così propinarle un po' alla volta. È vero che questo mi verrà in parte consentito dalla presentazione degli emendamenti, tuttavia sono stata costretta a questo lungo discorso per dire tutto quanto penso su questo articolo unico.

PINTO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, signor ministro, questo decreto viene dopo anni di

lotte in tutti gli atenei italiani. Tutte le università, in questi anni, hanno lottato duramente per imporre dei cambiamenti radicali e definitivi, che da anni sono attesi dalla maggior parte dei lavoratori dell'università ma non solo da essi, dagli studenti e anche da chi opera all'esterno dell'università, se è vero che vogliamo dare un significato più vasto, più complessivo a quello che è il concetto stesso di università. Un movimento di lotta che, al di là delle contraddizioni, dei limiti, ha avuto la capacità di mettere in discussione una università elettiva, legata a quelle che sono le forze più arretrate del paese, alle forze capitalistiche e padronali. Ma cosa ha compreso questo Parlamento, cosa hanno compreso la maggior parte delle forze che sostengono sia il Governo che questo decreto di queste lotte, degli ideali dei giovani? Secondo me nulla, o almeno quasi nulla, ed è purtroppo una verità amara, una verità cruda di cui dobbiamo prendere atto.

I sociologi, quelli di regime, democristiani, ma anche quelli più illuminati, si sbracciano ormai da anni per spiegare le cause del terrorismo, le cause della droga, il perché i giovani giorno per giorno distruggono la loro vita con la droga, morendo lentamente, ma morendo, il perché della disgregazione, il perché dei fenomeni che stanno coinvolgendo vasti settori della società, ma soprattutto i giovani.

Ma quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti di queste masse giovanili, dei giovani in lotta, dei loro ideali, delle loro aspirazioni, delle loro richieste? Provvedimenti tampone, a catena; basta vedere cosa ha prodotto la legge tampone per l'occupazione giovanile, e quanti e quali giovani nelle città italiane, dal nord al sud, hanno avuto la possibilità di essere collocati nel mondo del lavoro; quanti e quali giovani hanno potuto dire basta ad un sistema assistenziale che da anni sta perpetuando la disoccupazione all'interno delle masse giovanili, ma essenzialmente delle masse giovanili proletarie, tra i figli degli operai. Eppure, i giovani in questi anni hanno

lottato, in modo drammatico, su temi qualificanti, come quello per difendere la scolarità di massa, o per avere un'università che non sia solo selezione, ma che sia davvero cultura, che sia davvero sapere, che abbia la capacità di legarsi a quelli che sono gli aspetti della società, del mondo del lavoro, delle contraddizioni della fabbrica, e che sappia, quindi, rispondere tanto al perché della morte nelle fabbriche quanto al perché delle calamità naturali.

Le risposte che i giovani hanno avuto alle loro aspirazioni sono state tutte contrarie alle loro lotte, che mettevano in discussione il lavoro salariato con strumenti nuovi, collettivi, assembleari, con cooperative che hanno posto al centro il problema della scienza, quello della nocività, ed in sintesi la qualità della vita ed il perché della vita, in che società, in quale modo, con quali rapporti umani, con quali rapporti tra giovani e donne, tra uomini e donne, tra giovani e vecchi.

I giovani hanno pagato, e duramente, per questo diritto al cambiamento. Hanno pagato duramente per la democrazia nell'università, per discutere il problema tecnico e scientifico sulle centrali nucleari (questo è solo uno dei tanti esempi che mi viene in mente). La loro è la logica della distruzione che li insegue.

Si dice che i giovani vogliono assistenza; basta leggere qualsiasi documento dei partiti non democratici per vedere in che modo vengono tenuti in considerazione i giovani, le loro aspirazioni, le loro lotte, e poi vediamo che ai giovani si danno ancora risposte che rientrano nella logica dell'assistenza, del precariato.

Ma chi più di questo Governo si muove in una logica assistenziale? Cosa si è prodotto nelle varie regioni per affrontare il nodo della disoccupazione giovanile, della disoccupazione cosiddetta intellettuale? Cosa si è fatto con la legge n. 285? Cosa si è fatto con gli ospedalieri? Cosa si è fatto con i disoccupati? Chi è assistenziale? L'intervento degli enti locali o del potere centrale o le proposte fatte dai movimenti di lotta, dai movimenti giova-

nili, dai movimenti degli studenti, dai movimenti dei disoccupati?

È nostra ferma convinzione che questo decreto-legge non anticipi nessuna riforma, perché esso non è in grado, non può affrontare né risolvere questi problemi, non è capace di offrire una finalità, non è capace di offrire uno sbocco ad oltre un milione e 200 mila fra studenti e lavoratori dell'università, nonché un ruolo positivo, diverso, qualificante, alternativo ai lavoratori dell'università.

Questo è un provvedimento che, secondo me, in modo corretto, senza scandalizzare nessuno, può essere definito un nuovo provvedimento tampone, con il quale si cerca di sistemare, senza per altro risolvere, qualche problema più drammatico, come quello dei lavoratori precari, ma a prezzo di consegnare nuovamente l'università in mano ai baroni di ieri, di oggi e di domani, che avranno il potere di cooptare, come in tutte le caste, i nuovi addetti, di giudicare, di selezionare i devianti, di selezionare e punire chi ha lottato, punire chi semmai mette in discussione e propone dei sistemi alternativi, per dirigere un fondamentale settore della società, che è quello dell'università: e dirigerlo al di fuori di ogni controllo popolare, democratico, di massa, che si sappia davvero collegare a quelle che sono le esigenze della maggior parte della gente di questo paese.

Ci troviamo di fronte ad un decreto-legge corporativo, così come corporativa è, secondo me, la proposta Cervone, alla quale il decreto-legge è legato a doppio filo. Ha ragione il ministro quando dice: « Senza l'approvazione del decreto-legge, quale riforma si può avere? ». Io non sono d'accordo, ma il ministro, nella sua logica, ha ragione, perché il decreto-legge serve a tracciare in modo irreversibile - e lo sta facendo - la strada sulla quale dovrà viaggiare la tanto attesa, la tanto declamata, la tanto promessa riforma universitaria. Chi, uomo politico di governo, ma chi uomo politico responsabile, di maggioranza e non, non ha firmato nei confronti della popolazione universitaria la cambiale della riforma universitaria, che

ancora una volta oggi viene dilazionata nel tempo? Quale garanzia si ha nel momento in cui abbiamo un quadro politico sempre più traballante, sempre più difficile?

Aveva ragione Di Giulio quando ha detto, con una posizione secondo me difensiva, al Presidente del Consiglio, che è vero che il voto diverso, di opposizione, il no del partito comunista non significava una crisi.

Però è anche vero che non si può far finta che niente sia successo. E noi non vogliamo far finta che niente stia succedendo non solo nel paese, nelle forze sociali e all'esterno delle istituzioni; vogliamo quindi tener conto delle proposte e delle tematiche su cui stanno lottando migliaia e migliaia di lavoratori dell'università e non, ma vogliamo tener conto anche di cosa sta avvenendo in casa altrui, nella maggioranza. Questa è una maggioranza su cui nessuno, oggi come oggi, scommette dieci lire. Basta leggere i quotidiani dei partiti: crisi a gennaio, crisi tra quindici giorni, crisi, crisi. Tutti sanno, e il paese intero sa, che noi possiamo andare incontro a una crisi: e mai come oggi non è stato fantapolitica il crederlo. Quindi, chi darà la garanzia che nei prossimi mesi la riforma potrà essere approvata o potrà iniziare ad essere discussa? Ci troveremo invece con una eredità pesante, e di questo devono tener conto i partiti di sinistra, le forze sindacali, le forze democratiche del paese. Ci troveremo di fronte ad una eredità pesante, costituita dall'approvazione di questo decreto e da ciò che esso significa: e soprattutto, da quello che significherà quando sarà approvato. Gli stessi partiti riformisti, il partito comunista ed il partito socialista, lo stesso sindacato hanno sostenuto una battaglia di bandiera per istituire un organo - il consiglio nazionale universitario - che avesse funzioni di programmazione effettiva, così come hanno presentato vari emendamenti per allargare nei vari organi di ateneo le percentuali di presenza dei lavoratori non docenti, degli studenti, dei docenti subalterni. Ma è questa - io credo - la democrazia per

la quale tanto abbiamo lottato, per la quale tanto hanno lottato la classe operaia, le masse popolari, le masse proletarie del paese?

Ogni accenno ad un ingresso critico e politico della classe operaia nell'università, con ruolo non subalterno ma come protagonista - per quanto riguarda il contenuto dei corsi, il potere di controllo, la scelta della ricerca scientifica - è stato frustrato e pesantemente messo in discussione.

È vero quello che dicono oggi alcuni professori docenti, sui quali non grava alcuna ombra di sospetto di posizione estremistica. Basta ricordare il dibattito ospitato sulle pagine de *la Repubblica* qualche giorno fa, in cui sono intervenuti professori come Asor Rosa, Colletti ed altri. Qualcuno diceva chiaramente che, se si vuole la riforma, questo decreto non può e non deve passare, e ognuno di noi deve assumersi tale compito fino in fondo. Hanno ragione queste persone quando affermano che oggi si scontrano due modi profondamente diversi di concepire l'università, la scienza, la cultura. Io non mi sento garantito da ciò che diceva anche stamattina il ministro Pedini, rispondendo al collega Magri, sul concetto di università di massa e di università di *élite*; il ministro Pedini scavalcava a sinistra, parlando di università di popolo.

Non voglio fare il giudice cattivo, non voglio essere io a giudicare la buona o la cattiva fede del ministro Pedini: ma non mi sento garantito, almeno per quella poca esperienza che ho alle spalle, su quella che potrebbe essere l'università di popolo nel prossimo futuro. Difatti, vi sono nella nostra società varie e numerose tendenze che si scontrano fra di loro, e il decreto Pedini - secondo me - va proprio nella direzione di queste tendenze, in quanto ha raccolto tali aspettative.

Il *Resto del Carlino*, in un articolo cui veniva dato molto spazio, descriveva la comune concezione sull'università oggi: « Occorrono criteri manageriali per gestire gli attuali atenei. Università: invece di tanti esami, pochi: però, difficili e conclusivi. L'Italia - continua - è l'unico paese in

cui si può conseguire la laurea senza fare un solo giorno di frequenza. L'onda di piena dei laureati deve ancora arrivare, e sarà pericolosa ».

Le stesse forze padronali affermano che la riforma manca di una sua filosofia, cioè di una filosofia prettamente padronale e capitalistica nella concezione della cultura e della scienza odierna.

Vorrei che il signor ministro ed i colleghi presenti in aula ponessero la loro attenzione a questo articolo, perché il decreto, che qualcuno voterà, si muove proprio nella logica descritta da tale articolo.

« C'è un grande sbandamento », afferma sempre lo stesso articolo de *il Resto del Carlino*. « Ci si iscrive ad ingegneria, poi si passa a scienze politiche e poi ci si laurea, in nome del popolo italiano, in farmacia ». Queste erano le parole che il magnifico rettore dell'università di Firenze, professor Ferroni, ha pronunciato nel corso di un convegno, e precisamente nel salone della biblioteca San Domenico a Firenze. A tale convegno hanno partecipato numerosi oratori, i quali si sono dichiarati concordi su questa posizione.

Scrivono ancora *il Resto del Carlino*: « Solo per demagogia sono stati aboliti i criteri di selezione ». « Quel disastro detto università - intitola i suoi articoli - di cui sono autori i miopi, il populismo e la malafede di improvvisati riformatori. Assurdo elevare per legge migliaia di persone a responsabilità educative ».

È proprio questo quello che a noi fa paura: che oggi si vogliano mettere in discussione fino in fondo quelle che sono state vere o parziali conquiste, ma pur sempre conquiste, delle masse lavoratrici nel nostro paese; che si metta in discussione l'università di massa. A noi preme che non si usino più espressioni del tipo « ondata pericolosa », « crescerà l'ondata degli studenti che si iscriveranno all'università ». Oggi le forze più arretrate e più reazionarie, che da sempre hanno rappresentato gli interessi padronali e di classe e che sono nostre avversarie, vogliono imporre una svolta e far pagare alle masse studentesche, ai lavoratori dell'università, ai lavoratori in generale tutte le conqui-

ste strappate in anni di dura lotta, con anni di sacrifici ed anche - perché no? - con i morti che si sono lasciati sulla strada.

Si vogliono mettere in discussione le 150 ore; si vogliono mettere in discussione le conquiste che costituivano una prima e parziale vittoria in molti atenei, rappresentando spesso le punte più avanzate di sperimentazione didattica, di impostazione diversa, di lavoro di gruppo, di unità tra didattica e ricerca su temi legati ai bisogni della classe operaia, delle masse giovanili, cioè a bisogni non meramente culturali ed accademici: bensì a bisogni di trasformazione profonda e concreta della realtà cui oggi siamo di fronte.

Eppure, il ruolo dell'università, una volta che si sia sancito ed affermato il ruolo della classe operaia intesa non in senso puramente fisico, ma considerata per gli ideali che hanno messo in moto processi di trasformazione e di radicale cambiamento: trascurando le promesse che, con il tempo, vengono annacquate e non sono mai mantenute, mai realizzate, potrebbe essere decisivo per affermare un nuovo indirizzo della ricerca scientifica, volta al soddisfacimento dei bisogni popolari nonché a controllare le stesse scelte della grande industria, dell'industria padronale e capitalistica di Stato. Purtroppo abbiamo imparato a conoscere queste scelte sulla nostra pelle: basti guardare Seveso, l'ICMESA, Porto Marghera, tutte quelle fabbriche cioè che sono fonte di morte.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, è troppo chiederle di attenersi al tema? Stiamo occupandoci della conversione in legge di un decreto-legge, concernente un argomento specifico. Già parlare di tutto lo scibile in tema di università è andare fuori dei limiti del decreto, che si occupa di un determinato argomento; parlare poi di tutta la politica generale mi sembra eccessivo. Capisco che possono essere trovate connessioni con ogni argomento; ri-

cordi però che ci stiamo occupando di un decreto-legge sul personale universitario.

PINTO. La ringrazio del suggerimento, signor Presidente, ma anche lo stesso ministro ha detto nella sua replica che, in questo dibattito, venivano affrontati i temi generali della riforma. E se riformare l'università significa anche avere la capacità di tastare il polso alla situazione non solo universitaria, ma anche sociale, non credo che vi siano argomenti che non possano essere toccati. Cercherò comunque, signor Presidente, di attenermi maggiormente al tema: anche se sono modestamente convinto che sia doveroso illustrare nel modo più ampio e generale possibile le tematiche di fondo che questo decreto-legge — a detta dei suoi presentatori e di chi lo appoggia — rappresenta e deve rappresentare.

E se è vero che questo decreto-legge rappresenta il nesso naturale, la conseguenza di quella che sarà la riforma, è anche vero che abbiamo il dovere di dare un contributo generale, vasto e complessivo che abbia la capacità — e se non ci riesce, pazienza! — di centrare i temi principali della scuola di oggi, intesa non solo come un'oasi al di fuori o lontana dalle realtà sociali del paese, ma come un'istituzione che sappia sempre più intrecciarsi con le aspettative dei movimenti di lotta emergenti.

Si procede attraverso la decretazione d'urgenza perché l'università deve rimanere entro pareti ristrette, al di fuori delle interferenze degli interlocutori reali. Così si presenta un decreto-legge per togliere spazio ad una discussione, per togliere spazio ai protagonisti delle lotte di questi giorni e degli anni passati. Penso che un dibattito diverso sulla riforma avrebbe significato confrontarsi di più con le lotte di questi anni dei precari, degli studenti, dei lavoratori degli ospedali, di quelli del pubblico impiego. Questo decreto significa, invece, mantenere il potere dei baroni, neri e bianchi, e purtroppo anche di qualche altro colore. Vi sono decine, centinaia di persone che hanno fat-

to dell'università un luogo privato, al di fuori di qualsiasi controllo, qualcosa che è al di fuori della logica di rapportarsi agli interessi del paese in generale e non di pochi o di alcune classi: i vari Sylos Labini, Izzo, Rosario Romeo. Mi spiace che non sia presente l'amico e compagno Spaventa, con cui tante volte ci siamo trovati insieme a difendere certe posizioni...

ORLANDO. Ci sono io.

PINTO. Vedo che c'è il rappresentante ufficiale del collega Spaventa. Perché il compagno Spaventa, con la stessa precisione e lucidità, non ha dichiarato che è contro la logica che muove questo decreto, ma non presenta emendamenti, che mettono in discussione appunto la logica del provvedimento?

Penso che l'intelligenza e la capacità del collega Spaventa siano tali che gli avrebbero potuto permettere di presentare invece, se è vero che la coerenza esiste e deve esistere, emendamenti, se è vero che è contrario alla logica di questo decreto, e di fare una battaglia appunto per cercare di modificarla. Si tratta di un decreto, infatti, che dà ancora una volta potere ai baroni, baroni di diversa ideologia e partito politico, ma tutti cementati dal potere di casta e anche dall'odio, secondo me, che li pone contro chi mette in discussione i loro privilegi. Ma perché, onorevoli colleghi, usiamo il termine barone e nessuno si scandalizza? È vero, ogni tanto ha ragione, ministro Pedini, sono d'accordo con lei che l'archeologia della parola va ricercata, va riproposta; perché se è vero che barone, per quanto siano limitate le mie conoscenze storiche, significa un soggetto medioevale, perché nessuno si scandalizza e tutti in quest'aula hanno parlato di baroni? Vuol dire che dietro questo termine, che non è astratto e fine a se stesso, c'è l'idea di concepire l'università in modo arretrato e medioevale, in modo che, secondo me, dovrebbe essere storicamente superato da quelle che sono state le grandi battaglie innovatrici e trasformatrici nel nostro paese.

Sono baroni che hanno messo in moto la loro forza perché il Senato apportasse dei cambiamenti, ulteriormente peggiorativi, secondo me, del decreto Pedini, aiutati in questa loro operazione da tanti giornali che di democratico purtroppo hanno sempre di meno.

Mi dispiace constatare come i partiti della sinistra stiano scrivendo, se passa questo decreto, un'altra pagina nera nella storia del movimento operaio dei lavoratori italiani; una pagina di cedimento ulteriore alla democrazia cristiana, una pagina sulla quale si dovrà riflettere e meditare a lungo perché le sue conseguenze non saranno secondarie, ma si allungheranno nel tempo.

La discussione di questo decreto è iniziata mentre in tutte le università italiane vi sono da mesi movimenti di lotta; movimenti che riguardano tutte le componenti dell'università dagli studenti ai precari e ai non docenti. I lavoratori non solo hanno bloccato la ricerca, la didattica e gli uffici amministrativi, ma hanno occupato i rettorati, le facoltà, interi atenei, costringendo finanche quello stesso sindacato che parla di regolamentazione all'interno dell'università ad indire manifestazioni di lotta.

Non bariamo signor ministro, e colleghi della maggioranza, quando veniamo a parlarvi di una situazione che interessa la maggior parte della popolazione universitaria che in questi giorni ha avuto la capacità di scendere in lotta per mettere in discussione non solo il decreto Pedini, per quello che esso rappresenta, ma per affermare una volontà di una riforma complessiva, generale e radicale dell'università.

Desidero ora leggersi uno dei tanti documenti che mi sono pervenuti da quando è iniziata questa battaglia. Si tratta di un documento che ritengo di importanza fondamentale, elaborato dal comitato dell'istituto di geologia e paleontologia dell'università degli studi di Roma riunitosi il 7 dicembre 1978; quindi, non qualcosa di anacronistico, ma di estremamente recente.

Si legge in questo documento: « Il comitato dell'Istituto di geologia e paleontologia dell'università degli studi di Roma riunito il giorno 7 dicembre 1978, presenti tutte le sue componenti (docenti di ruolo e non di ruolo, non docenti, rappresentanti degli studenti), dopo ampia discussione sull'attuale testo del decreto-legge riguardante i provvedimenti di transizione sul personale universitario, ha approvato all'unanimità il seguente documento:

Il comitato considera estremamente urgente una reale riforma per una università di massa e qualificata; tale riforma si deve realizzare attraverso una concreta sperimentazione dipartimentale, un adeguato sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca, il pieno tempo e l'incompatibilità da parte di tutti i docenti e non docenti, un effettivo collegamento con le reali esigenze del paese.

Qualsiasi decreto, anche transitorio, deve essere funzionale a questi contenuti; appare invece evidente, soprattutto a chi opera già "a pieno tempo" nell'università, che tutto ciò non si riscontra nel testo del decreto approvato dal Senato. Pertanto ritiene irrinunciabili nella formulazione definitiva del decreto almeno i seguenti punti: 1) la normativa sul tempo pieno e l'incompatibilità applicata a tutti, deve essere inserita nel decreto e non demandata ad un ordine del giorno; 2) in tutti i concorsi devono essere valutati, oltre ai titoli scientifici, anche il *curriculum* didattico e gli eventuali altri titoli ritenuti utili per la didattica e la ricerca scientifica; 3) il "coordinamento della ricerca di gruppo" (articolo 1) non deve essere demandato ai soli professori ordinari; 4) devono essere previsti (articolo 2) agili meccanismi idoneativi (o concorsi riservati in numero pari agli aventi diritto) per l'immissione fra i professori ordinari dei docenti che hanno già conseguito qualifiche scientifiche ed anzianità didattica riconosciute dalla legislazione vigente; 5) il ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari (articolo 4 comma 17) deve essere conservato "a titolo persona-

le"; 6) occorre abolire la lista nazionale dei futuri professori associati (articolo 4). Gli assistenti ordinari presso una Università che siano professori incaricati in altre sedi e che possono ivi essere inquadrati *ope legis* come professori associati, devono avere la possibilità di optare per una delle due sedi. I posti che eventualmente resteranno vacanti dopo tale opzione dovranno avere la precedenza nei concorsi da bandire; 7) va abolito lo straordinario previsto per gli associati che vengono inquadrati in tale ruolo *ope legis* o tramite idoneità, in quanto personale già in ruolo (articolo 4) ».

Potrei continuare a leggerle tutto il documento, signor ministro; lo posso allegare agli atti, altrimenti questo può sembrare od essere valutata una perdita di tempo, mentre secondo me è una lettura importante di quelle che sono le espressioni, il pensiero di gente che nell'università vive e che opera nell'università.

L'ultima parte di questo documento (se vuole, glielo lascio, signor ministro) dice: « Queste modifiche del decreto non sono da sole sufficienti a risolvere i numerosi problemi dell'università, ma appaiono tutte indispensabili per evitare che le norme previste dal decreto stesso portino, con effetto immediato, ad un blocco della attività di ricerca per gli oltre ventimila procedimenti concorsuali da espletare... ». Questa è la realtà: invece di risolvere i problemi delle università nei prossimi anni, bloccheremo ancor più di quanto non lo siano le università con delle pratiche burocratiche. Continua il documento: « ... e, cosa ancor più grave, innesta un processo di controriforma il cui frutto non potrà che essere una università di *élite*, non qualificata e completamente avulsa dalla realtà culturale, economica e sociale del paese ». Seguono una serie di firme, signor ministro, a cui forse bisogna dare più importanza o credito di quella che può essere la posizione, l'idea di chi vi parla.

Aderiscono al documento: Farinacci Anna (professore ordinario), La Monica

G. B. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Devoto G. (professore ordinario), Petronio C. (conservatore museo), Caputo C. (assistente ordinario professore incaricato), Lupia Palmieri E. (assistente ordinario incaricato stabilizzato), Battaglia E. (professore ordinario), Caloi L. (contrattista), Ciccacci S. (assegnista ministero pubblica istruzione), Lanzara P. (tecnico laureato), Campanella G. (non docente), D'Alessandro L. (assistente ordinario professore incaricato), Toro B. (ricercatore CNR professore incaricato), Bono P. (assistente ordinario professore incaricato), Bellotti P. (assegnista ministero pubblica istruzione), Pugliese F. (borsista CNR), Salvini F. (borsista rettorale), Valeri P. (assegnista ministero pubblica istruzione), Carboni M. G. (assistente ordinario professore incaricato), Mariotti G. (assistente ordinario), Lombardi G. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Tecce F. (CNR), Salvi G. (tecnico), Capitani F. (tecnico laureato), Graziani G. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato); Loreto L. (assistente ordinario professore incaricato), Mazzolani G. (assistente ordinario, professore incaricato stabilizzato), Malatesta A. (professore incaricato stabilizzato), Lombardi S. (assistente ordinario), Manfra L. (contrattista), Zuccari A. (esercitatore, segretario generale società geologica italiana), D'Arpino A. (non docente), Sirna R. (non docente), Farinato Rosa (tecnico laureato), Ciancetti F. (assistente ordinario professore incaricato); Praturlon A. (professore ordinario), Esu D. (assistente supplente), Pallini G. (assegnista ministero pubblica istruzione), Tortora P. (borsista CNR), De Rita D. (borsista rettorale), Maras A. (conservatore museo), De Angelis G. (professore incaricato), Grubessi O. (tecnico laureato professore incaricato), Mortari R. (professore incaricato), Biagiotti G. (non docente), Barrese E. (assistente supplente), Matteucci R. (assistente ordinario professore incaricato), Dobrowolny M. (professore incaricato), D'Agostino R. (assistente ordinario professore incaricato), Burrogato

F. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Di Filippo M. (borsista rettorale), Raffi R. (borsista CNR), Iuzzolini P. (contrattista), Mancini A. (tecnico CNR), Salvati M. (tecnico coadiutore), Congiu I. (tecnico es.), Sirna G. (professore ordinario), Bazzichelli (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Buongiorno Nardelli M. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Argano R. (assistente ordinario), Avena G. C. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Ricci I. (professore ordinario) Nicosia U. (assistente ordinario), Civitelli G. (ricercatore CNR professore incaricato), Fulchignoni M. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Catizzone A. (tecnico laureato), Biasini A. (ministero difesa aeronautica professore incaricato stabilizzato), Ronconi A. (non docente), Corradini M. (assegnista ministero pubblica istruzione), Zalaffi M. (professore incaricato stabilizzato), Funiello R. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Capelli G. (borsista CNR), Monacelli B. (contrattista), Pasqua G. (borsista CNR), Bianchi G. (assegnista ministero pubblica istruzione), Testi A. (assegnista ministero pubblica istruzione), Catenacci V. (esercitatore geologo di Stato), Palombo M. R. (contrattista), D'Arpino G. (tecnico esec.), Parotto M. (assistente ordinario professore incaricato), Carbone F. (ricercatore CNR professore supplente), Schiavinotto F. (assegnista ministero pubblica istruzione), Conti M. A. (assegnista ministero pubblica istruzione), Bortolani L. (esercitatore), Innocenti A. (bibliotecaria), Visonà L. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Bassi P. (contrattista), Mariotti N. (assegnista ministero pubblica istruzione), Corda L. (assegnista universitario), Agostini S. (esercitatore), Fredi P. (assegnista ministero pubblica istruzione), Barbieri M. (assistente ordinario), Evangelista S. (assegnista universitario), Trastulli S. (esercitatore), Sposato A. (esercitatore), Zana T. (non docente), Preite Martinez M. (borsista CNR), Accordi G. (ricercatore CNR),

Capineri R. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Morbidelli L. (professore ordinario), Berzi A. (conservatore museo), Angeloni L. (tecnico CNR), Bergamini A. (non docente), Landini B. (borsista CNR), Talone S. (esercitatore), Palange E. (borsista CNR), Giacomini S. (tecnico), Signorelli G. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Mattoni P. (borsista CNR), Spinozzi L. (tecnico CNR) Bigi G. (tecnico laureato), Ferrara O. (contrattista), Bazzanti M. (contrattista), Scopelliti R. (assistente ordinario), Carugno P. (esercitatore), Petecchia N. (non docente), Albano M. (assistente tecnico CNR), Cialdea R. (professore incaricato stabilizzato), Bruno F. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Del Caldo L. (tecnico laureato), Taddeucci A. (professore ordinario), Dovidio A. (non docente), Lolli R. (coadiutore amministrativo), Cerù Argento M. P. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Civinini A. L. (assegnista), Orlando L. (borsista CNR), Crispiciani D. (non docente), Grassi Milano E. (tecnico laureato), Russo Caia S. (professore ordinario), Conti Devirgiliis L. (assistente ordinario), Stefanini S. (contrattista), Sartori C. (contrattista), Maccagno A. M. (professore ordinario), Cortesi C. (professore ordinario), Scarpini F. (professore ordinario), Rossi A. (professore ordinario), Cristaldi M. (contrattista), Filoni S. (assistente ordinario professore incaricato stabilizzato), Capanna E. (professore ordinario), Rampini M. (assegnista universitario), Forestiero S. (tecnico esec.), Canini A. (non docente), Carchini G. (assistente ordinario), Mastrantuono L. (assegnista ministero pubblica istruzione), Utzeri C. (assistente ordinario professore incaricato), Carpaneto G. (borsista CNR), Sbordoni V. (professore incaricato stabilizzato), De Matthaeis E. (assistente ordinario), Cobolli Sbordoni M. (assistente ordinario professore incaricato), Accordi F. (assistente ordinario), Nicotra A. (assistente ordinario), Schiaffino A. (assistente ordinario incaricato stabilizzato), Traversa G. (professore

incaricato), Tucci P. (tecnico laureato), Prestininzi A. (assistente supplente), Cini M. (professore ordinario), Pispisa B. (professore incaricato stabilizzato), Conforto A. M. (assistente ordinario incaricato stabilizzato), Turi B. (assistente ordinario incaricato stabilizzato), D'Argento B. (professore ordinario), Pescatore T. (professore ordinario), Zuffa G. G. (assistente ordinario professore incaricato), Ippolito F. (professore ordinario), Centamore E. (professore incaricato, geologo di Stato), Parisi G. (esercitatore), Lavecchia G. (borsista CNR), Piali G. (assistente ordinario professore incaricato).

Ecco, questo è un elenco di cento nomi, signor ministro, di una sola realtà piccola, ma importante, di quella che è l'università di Roma. È stato approvato all'unanimità. Ecco, questa gente, queste centinaia di professori, di incaricati, di docenti, di precari, perché hanno questi dubbi, queste perplessità, se è vero, come è vero, quello che lei ha detto, signor ministro, che questo decreto-legge è fondamentale per la discussione e l'approvazione della futura riforma. Il decreto Pedini e la riforma Cervone sono l'asse attraverso cui si sta realizzando la ristrutturazione delle università da parte del Governo, delle forze padronali e — perché no — anche dell'attuale maggioranza, visto che lo stesso ministro Pedini ha definito il suo decreto un « locomotore », ed ha anche detto che lui non è un ferroviere, e che quindi molti sono i padri di questo decreto.

Questo decreto-legge ha delle implicazioni che ci riportano a quello che si sta preparando non solo per l'università, ma per tutta la scuola nel suo complesso, nei suoi aspetti generali. La scolarizzazione di massa è oggi il bersaglio della riforma Cervone: quella scolarizzazione di massa strappata con anni di dure battaglie, di dure lotte. Forse sbaglio a dire « riforma Cervone », perché il termine « riforma » non può e non deve essere usato in questo caso, dal momento che di solito gli attribuiamo il significato progressivo, di miglioramento; in questo caso sarebbe più

giusto parlare di « controriforma Cervone ».

Tutti oggi dicono che il problema dell'università deve essere collegato con quello della crisi economica. Ho qui una rassegna stampa: su *Il Sole-24 Ore* è pubblicato un articolo dal titolo « Università alla resa dei conti. L'inscindibile rapporto con lo sviluppo economico ». Potrei continuare a citare da questa rassegna, se volessi fare solamente un intervento ostruzionistico.

È vero, quindi, che esiste un rapporto stretto, fondamentale, con l'attuale situazione economica del nostro paese; e poiché l'odierna crisi economica e l'università di massa non possono essere compatibili, l'esigenza è di introdurre forti elementi di freno ai motivi per i quali l'università si è potuta aprire non solo ai figli della borghesia, ma anche ai figli del proletariato, sia pure per fasce ridotte.

Quali sono i punti di questa controriforma che oggi il decreto Pedini anticipa, fa suoi, tracciando una strada dalla quale sarà difficile tornare indietro una volta che l'abbiamo imboccata o addirittura percorsa interamente? Il numero chiuso programmato, la fine della liberalizzazione degli accessi, i quattro livelli di studio, la frequenza obbligatoria, il tirocinio post-laurea, l'espulsione dei fuori corso. Su questo disegno convergono oggi, pur partendo da ipotesi diverse, la maggior parte delle forze politiche del nostro paese, comprese le stesse forze di sinistra: quelle che alla fine degli anni '60 sono state le protagoniste della battaglia per il diritto allo studio. Non passa giorno senza che qualificati esponenti della scuola e della cultura ufficiale non dicano la propria sui giornali d'informazione, parlando dell'università in crisi, della disoccupazione intellettuale, della riqualificazione degli studi e del decadimento della scienza; senza che propongano come rimedio decisivo il numero chiuso.

L'unanimità non sembra mancare, essendo d'accordo laici e cattolici, comuni-

sti e liberali: ma siamo seri, colleghi deputati! Si può parlare di decadimento della scienza e poi pretendere di risolvere il problema con il numero chiuso? Altri, e diversi, sono i motivi del decadimento della scienza e della cultura, perché è decadimento di scienza ogni volta che si innestano dei processi nella fabbricazione della morte. Il decadimento della scienza va ricercato in chi ha tenuto nelle proprie mani il potere, il sapere della medicina; in chi ha fatto di questa scienza qualcosa da usare per impaurire la gente, per limitare le sue scelte. Quindi, non nel numero chiuso, ma in questa marea dilagante di studenti dai quali la nostra scienza — o meglio, la vostra scienza — viene messa in discussione. Sì, è vero: se il decadimento della scienza significa che oggi ci sono masse giovanili, studentesche, nelle università e nelle scuole, che vogliono sapere, perché debbono studiare, in qual modo il loro sapere si intreccia agli interessi della gente, del paese, allora è vero, siamo di fronte al decadimento della scienza e del sapere! Se il decadimento della scienza significa che la si vuole estirpare dalle mani di quei pochi che l'hanno tenuta rigidamente stretta, allora vuol dire che c'è il decadimento della scienza! Se decadimento della scienza vuol dire realizzazione di una università all'interno della quale non vi siano baroni, ma solo gente che ha il dovere e il diritto di collaborare, di istruire e di insegnare, allora vuol dire che oggi c'è il decadimento della scienza, perché questo stanno rappresentando i grossi movimenti di lotta che in tutte le università italiane, in tutte le scuole stanno avanzando.

Sono lontani, tristemente lontani, i tempi in cui la maggioranza di centro-sinistra proponeva e faceva approvare la liberalizzazione degli accessi all'università, i tempi in cui il partito comunista — allora forza d'opposizione — aveva la capacità di far passare il disegno di legge che consentiva di accedere all'università anche a coloro che fossero privi del diploma di scuola media superiore.

Strano destino, quello del partito comunista: anni fa, quando era all'opposizione, riusciva a vincere delle battaglie e oggi che è nella maggioranza è costretto ad ingoiare rospi, ad ingoiare sempre di più. La scolarità di massa ha determinato contraddizioni destabilizzanti come la disoccupazione intellettuale, definita dal sociologo Alberoni « una mina vagante per il sistema »; e adesso si vuole tentare di porre rimedio a questa situazione con la eliminazione della scolarità di massa, conseguenza inevitabile quando per le compatibilità capitalistiche si accetta, con un taglio della spesa pubblica e con il blocco dei servizi sociali, la riduzione dei posti di lavoro.

Ho detto che voglio riferirmi a quanto hanno detto i lavoratori in lotta nelle università in questi giorni, anche per vedere cosa essi pensino nel momento in cui si vuole attaccare la scolarità di massa parlando di dequalificazione.

Il documento di cui ora leggerò un brano è stato pubblicato nelle università in lotta, e bene farebbero il ministro e gli altri colleghi che stanno intervenendo nel dibattito a confrontarsi con esso, perché rispecchia l'opinione di quella parte del paese che sta dicendo no al decreto Pedini come soluzione tampone.

Dice questo documento: « Una seconda giustificazione per la riduzione della scolarizzazione nelle università è data dalla urgenza di "salvarla", dalla dequalificazione sempre più grave e profonda. Dal momento in cui il riferimento alla dequalificazione, ormai entrato nell'uso, appare ovvio e scontato, la parola ha trovato molti sostituti che vogliono dire in toni diversi la stessa cosa: degradazione, decomposizione, decadimento, degenerazione. Lo uso di questi termini è stato ed è tuttora molto ambiguo: quella che è certa è la crisi complessiva della scuola e della università della borghesia italiana. Tale crisi ha anche aspetti di carattere tecnico: irrazionalità e sprechi, arretratezza della ricerca, deficienza delle attrezzature, sottoutilizzazione del personale e degli strumenti

disponibili, gestione burocratica del personale e degli strumenti.

L'altro più importante aspetto della crisi ha soprattutto carattere politico e culturale; sono stati messi in discussione i fini e i valori da essa perseguiti, ne sono stati criticati i contenuti, ne sono stati contestati i metodi, ne è stata attaccata la gestione. Non c'è alcun dubbio che entrambi gli aspetti della crisi della scuola e dell'università siano stati provocati dalla scolarizzazione di massa.

Se si attribuiscono qualità socialmente positive a questa scuola, si constata la sua crisi e si mettono in evidenza soprattutto gli aspetti tecnici di essa; necessariamente si attribuisce a tale crisi la caratterizzazione della "dequalificazione". Se invece si riconosce che anche quando la crisi non c'era, ma c'era in misura limitata e nascosta, questa scuola era classista in modo più feroce di oggi nell'indottrinare, nel selezionare, non si può non essere cauti nell'esprimersi affermativamente sull'equazione tra crisi e dequalificazione ».

Ma è stata mai questa scuola veramente qualificata? Ha, cioè, mai posseduto qualità positive, come la capacità di produrre o di promuovere cultura e scienza a livelli di massa, di accogliere o sollecitare innovazioni metodologiche, di essere efficiente dal punto di vista dell'organizzazione, del funzionamento, dei risultati didattici, della formazione degli insegnanti? Potrei continuare a leggere questo documento: questo è ciò che gli estremisti, gli autonomi, i provocatori delle università — così vengono definiti — stanno dicendo in questi giorni; danno dei contributi, seri, meditati, sofferti, travagliati perché passano sulla loro pelle, sulla loro vita, giorno per giorno, all'interno delle scuole e delle università.

La ristrutturazione dell'università sta passando attraverso il progetto di normalizzare un settore che, negli ultimi 10 anni, è divenuto un centro di aggregazione sociale, che ha saputo porsi il problema di come organizzarsi nei confronti della società odierna, di quella del padronato, della borghesia. Sono seguite mobilitazioni e manifestazioni di migliaia di studen-

ti, di universitari, che hanno avuto anche la capacità di caratterizzarsi con obiettivi politici più vasti e complessivi.

È per questo che oggi si sta scegliendo la strada del decreto-legge, la strada dell'offendere, dello scavalcare, non solo la Costituzione, giustificando il decreto come urgente e straordinario (dopo che per anni ci sono state le inadempienze e le omissioni), ma anche lo stesso Parlamento e le stesse promesse che le forze politiche all'atto della costituzione dell'attuale maggioranza avevano fatto. Tutti avevano parlato della riforma, fra i punti più importanti e qualificanti dell'accordo di maggioranza. Oggi quale garanzia noi abbiamo, nel momento in cui approviamo il presente decreto-legge, di avere poi anche la riforma? Su questo si devono esprimere i partiti della sinistra.

A noi che siamo accusati di voler solo far cadere il decreto-legge, date una risposta chiara e precisa, della quale però non solo noi chiederemo una verifica, ma anche le masse popolari, i lavoratori delle università.

O oggi avete il coraggio di dire quali sono i tempi della riforma — sui quali si chiederà poi la verifica — oppure vuol dire che saranno vere le nostre perplessità e veri i nostri dubbi, i nostri non convincimenti circa l'approvazione del presente decreto-legge.

Ebbene, se qualcuno dice che questo dibattito vuol dire questo, allora per queste ragioni, non solo io ma anche gli altri compagni del mio gruppo, abbiamo scelto la strada di dare un contributo complessivo e generale a questa discussione.

Questo decreto-legge non è un provvedimento urgente e straordinario, ma prefigura un vero e proprio contratto per il personale docente incorporando i non docenti nonostante la richiesta comune di tutte le lotte rappresentata dal contratto unico per docenti e non docenti. Va denunciato ad alta voce il merito e il metodo di questo decreto con cui si sta scavalcando la contrattazione lavoratori-Governo. C'è un documento dei lavoratori delle università di Pisa, di Palermo,

Roma, Napoli, Bologna, Trento, Milano, L'Aquila, Cosenza, Lecce, Siena in cui si dice chiaramente ciò che pensano del decreto Pedini e della sua attuale fase contrattuale. Potrei leggervelo tutto, se volessi fare unicamente un intervento ostruzionistico, ma accetto il suo invito e lo lascio agli atti perché sarebbe bene che le forze di Governo si confrontassero con ciò che i lavoratori dell'università scrivono e dicono; altrimenti è troppo facile giudicare e parlare di « autonomi » e di « estremisti ». Quando non si ha l'umiltà e il coraggio di confrontare con le richieste e le lotte quotidiane, non solo per un'università diversa, ma per una società diversa, non si ha diritto a criticare.

Questo decreto quindi sancisce l'affossamento del principio fondamentale, riconosciuto dalla stessa magistratura, che i precari sono dei lavoratori. La questione del precariato, la scelta di licenziare comunque migliaia di lavoratori merita una attenzione particolare: perché la fine del precariato sarebbe incompatibile - è questo il nodo del problema - con una università baronale, organizzata gerarchicamente, e funzionale alle mafie professionali.

Nell'organizzazione complessiva del lavoro nell'ambito delle università, il precariato si pone come nodo centrale. È sintomatico che, benché negli altri settori pubblici e privati si sia arrivati ad una qualche regolamentazione, anche se parziale, delle forme di lavoro nero, di fatto nelle università il reclutamento del personale docente è sempre avvenuto e continua ad avvenire fuori da qualunque norma che tuteli la figura giuridica del lavoratore, esposto a qualsiasi arbitrio di carattere anche personale da parte di chi da sempre governa e regola la vita degli atenei nel nostro paese: i professori ordinari, i baroni, quelli che per anni, per decenni, hanno messo i lavoratori, attraverso certe forme di reclutamento, in uno stato di continuo disagio, non solo economico, ma anche dal punto di vista di una continua ricattabilità politica, culturale, intellettuale. Essi assolvono ad una duplice funzione: da un lato, consentono di

riprodurre, con una forte selezione su quelli che hanno il torto di mettere in discussione l'operato del barone, del padrone, avanzando proposte non condivise, la casta docente, sempre eguale a se stessa, coltivatrice di interessi corporativi; dall'altro questi baroni non sono legati alle esigenze delle masse studentesche, ma sono piegati al servizio degli interessi padronali e privatistici.

Lo stato di precarietà materiale dei cosiddetti aspiranti alla cattedra - e non dimentichiamo che essi hanno sempre lavorato gratuitamente o con mance irrisorie, offensive, nelle università - garantisce la casta dei docenti di ruolo che al suo interno non ci possono essere infiltrati ed elementi provenienti da altre classi, che non siano quelli dalla quale essi provengono e alla quale i baroni prestano il loro servizio.

Chi potrà mai parcheggiare, se così si può dire, in attesa di sbocchi in ruolo, nell'università per 6 o 7 anni dopo la laurea, percependo salari pressoché inesistenti? Solo i figli delle classi più agiate o di chi usa l'università come una sicurezza di prestigio, una etichetta da mostrare sui biglietti da visita professionali. L'università, questo astratto tempio di una ricerca scientifica non finalizzata ad usi sociali, centro di mera riproduzione di forza-lavoro intellettuale, organica agli interessi corporativi e padronali, ha sempre di fatto assolto ai suoi compiti istituzionali attraverso l'illegalità di massa. Perché nella sua replica il ministro Pedini, perché coloro che approvano questo decreto non hanno fatto riferimento a questa situazione di lavoro nero e di illegalità che esiste all'interno delle università, attraverso un concetto arretrato, falso e medioevale della ricerca scientifica, vista come un capolavoro da maturarsi nel cupo di una bottega feudale, sotto la vigilanza dispotica del maestro indiscusso? Questo è il barone nelle università oggi!

Si sono sempre avallate ed incoraggiate le forme di reclutamento precario, come le uniche per avere a disposizione il personale docente. Non è un caso - lo dicevo prima - che i professori ordinari

vengono definiti baroni: mai termine più azzeccato di questo è stato usato! E ciò specialmente se barone significa medioevo, arretratezza e passato! Certamente, non tutti sono così, perché esistono anche professori ordinari e docenti di ruolo democratici. Ma, purtroppo, la maggior parte di questa casta - io la chiamo così - ha un concetto dei rapporti di lavoro all'interno dell'università ispirato ad una feudalità diffusa. Quanto orrore, ad esempio, ha suscitato in loro la domanda sindacale: non degli estremisti, non degli autonomi, ma dei sindacati e delle stesse forze politiche di sinistra, quelle storiche, quelle che danno il loro contributo a questa maggioranza! Quanto orrore ha suscitato in loro la proposta avanzata dalle forze di sinistra qualche anno fa circa il docente unico e l'abolizione della titolarità della cattedra! Perché tale proposta, proprio per queste posizioni arretrate, anacronistiche e feudali, non ha senso se non è stratificata al suo interno con un rigido rapporto di subordinazione fra i vari strati. La cattedra non è una semplice ripartizione di insegnamenti a seconda delle esigenze di didattica e di ricerca legate alla realtà in cui si opera, al paese, ai processi di trasformazione, ma viene concepita come una vera e propria seconda pelle di cui guai a pensare per un attimo di liberarsene! Quasi che sia un'investitura aristocratica attorno alla quale devono gravitare categorie subalterne e personale da gestire a proprio uso e piacimento!

Esprime bene tutto ciò, con il suo aristocratico parere, quel barone che scrive sulle pagine di giornali, a larga diffusione e sostenitori di interessi tutt'altro che popolari, che l'università non è l'azienda filotranviaria. Egli esprime bene il suo pensiero, a metà tra il feudale e l'idealistico, secondo il quale in una scuola e in una università, dove cominciano timidamente ad entrare i principi formatori dello statuto dei lavoratori e del diritto al lavoro, non potrebbe essere più svolta attività scientifica e culturale. Il pregiudizio idealistico di una simile posizione è evidente; si stabilisce, infatti, il

nesso, a dir poco fideistico, tra fame, instabilità di lavoro, ricattabilità e produttività scientifica: così era nel passato, nella bottega feudale, e così è oggi nell'università, di cui si dovrebbe o di cui il ministro ha detto che si sta discutendo all'interno di quest'aula.

Di fatto, concezioni di questo genere, che in realtà servono a mascherare la sola volontà di avere a tutti i costi in mano mezzi per poter riprodurre l'istituzione universitaria sempre uguale a se stessa, hanno avuto la forza e il peso contrattuale di lasciare fuori dei cancelli di tutti gli atenei italiani le leggi dello Stato che devono regolare i rapporti tra datore di lavoro e dipendente. La storia del precariato e del lavoro nero nell'università è antica, cari colleghi, e affonda le sue radici forse nella stessa costituzione dell'università. Contrattisti e assistenti universitari - questi ultimi fino alla loro abrogazione nel 1967 - hanno in passato prestato la loro opera per sopperire di fatto alle carenze oggettive dell'organico dei docenti universitari. Dopo il 1967, non essendovi altre forme possibili per reclutare lavoro nero, dilagò il costume di assumere per la somma di circa 80 mila lire annue docenti denominati « laureati addetti alle esercitazioni ». Parallelamente si distribuivano in modo clientelare, ma sulla spinta di reali esigenze di personale - perché questo era il ricatto enorme: l'esigenza di personale effettivamente c'era, però veniva offesa e calpestata da questo modo di gestirla -, borse di studio di facoltà, ministeriali e del CNR.

L'università, però, sta cambiando il suo volto da centro di produzione di forza-lavoro qualificata, intellettuale e per pochi privilegiati, per aprire le sue porte, anche se in modo parziale, ai figli della piccola borghesia e, in misura minore, ai figli della classe operaia. Anche questo discorso sull'università di massa, però, va in qualche modo ridimensionato, perché se è vero che a volte usiamo anche noi l'espressione di università di massa in modo indiscriminato, pensando quasi che tutti possano accedere all'univer-

sità, va tenuto conto del fatto che solo un giovane su quattro, rigidamente compreso nella classe di età tra i diciannove e i ventiquattro anni, va oggi all'università. Non si tratta, quindi, di una università di massa. E questo giovane, ancora privilegiato, solo in piccolissima percentuale proviene dalle classi contadine ed operaie. Ma per la ristrettissima casta di ordinari e per le arretrate strutture ricettive dell'università di Stato questa, oggi, è già università di massa, anzi questa è già una conquista talmente alta da dover essere ridimensionata e l'obiettivo di chi ha voluto questo decreto, di chi sta operando in questi anni a livello di forza governativa è proprio quello di attaccare e ridurre a tutti i costi quella che è definita università di massa. Quindi, progetta di selezionare attraverso il numero chiuso, con meccanismi programmati, la popolazione studentesca esuberante. « Quell'onda che presto sommergerà » — come diceva *il Resto del Carlino* — « l'università italiana ».

In effetti, prendendo in giro i lavoratori ed il paese tutto, sono le scuole e l'università italiana che creano la disoccupazione, e non già la struttura del mercato del lavoro, irrigidita dai ricatti politici e dalla crisi padronale. L'università, dal 1968 ad oggi, si è dilatata, e se da una parte ciò risponde ad una giusta logica emancipatorio delle classi lavoratrici, dall'altra essa in tal modo assolve al compito di parcheggiare, sterilizzare una parte della forza-lavoro, sin dal momento del suo ingresso in una università priva di sbocchi occupazionali concreti, di qualsiasi possibilità di porre gli studenti in condizione di introdursi all'interno dei meccanismi di lavoro nella società.

Però, se è vero che l'università si dilata rispetto al numero di studenti, è anche vero che dal punto di vista dell'organico essa non si adegua, mentre si adegua l'indice di illegalità attraverso cui essa assolve i suoi compiti istituzionali; crescono, proliferano le borse di studio, i laureati addetti alle esercitazioni, gli incarichi annuali. Cresce, avanza, si dilata il numero dei lavoratori sottoposti al la-

voro nero illegale nelle università. La casta baronale garantisce così alla spesa pubblica — questo sì che è fondamentale — bassi costi di gestione, e a se stessa garantisce il controllo totale sul personale subalterno docente.

Ufficialmente, tutto questo personale non è docente: si tratta, infatti, di « superstudenti », studenti molto diligenti che prendono delle mance mensili, annuali, per continuare a studiare, nei confronti dei quali non si può assolutamente usare il termine di lavoratori della scuola. Difatti, ci sono migliaia e migliaia di studenti da esaminare, da seguire, cui far lezione, i corsi, i seminari, le esercitazioni, ed infine da laureare, attraverso la cura, l'assistenza per le tesi di laurea. Inoltre, ci sono le ricerche, gli studi da mandare avanti, anche per adeguarsi alle nuove prospettive dei campi di indagine, alle nuove e sempre crescenti esigenze didattiche.

L'illegalità di massa comincia ad assumere connotati espliciti palesi. I finti « superstudenti », sotto la spinta della loro posizione ricattabile, vengono sottoposti ad un ritmo di lavoro impressionante: centinaia di esami a sessione, decine di tesi di laurea da seguire, corsi annuali da tenere obbligatoriamente.

Lo stesso esame, che ha dei connotati legali ben precisi — tre membri per commissione — si stravolge. Per carenze di personale, l'esame diviene spessissimo un colloquio a due tra il docente, precario o meno (questo non ha importanza), e lo studente.

È anche vero che in questi anni qualcosa sta cambiando anche nella composizione sociale e politica del precariato. Se è vero che già nel '68 il fenomeno della disoccupazione era presente, è anche vero che il personale precario dell'università comincia a non provenire più da quella borghesia agiata che si poteva permettere di mantenere per anni ed anni un figlio nel ruolo di portaborse ad esaurimento, ma viene anche da ceti meno abbienti. Dilagando la disoccupazione, anche una sistemazione provvisoria e di fame è meglio del nulla assoluto. Il lento ma progressivo mutamento nella compo-

sizione sociale del precariato fa partire le prime timide domande politiche e di garanzie sindacali già dagli inizi degli anni '70. A questo proposito, esprime anche molto bene il suo pensiero reazionario quell'altro barone che da socialista che dice di essere, invece di salutare positivamente queste domande sociali, sintomo di una crescente e positiva coscienza di lavoratori, di soggetti non più ricattabili e di volontà di riscatto dalla subalternità e dal vassallaggio, le bolla come domande da microborghesia melmosa: domanda di salario, che garantisca almeno la sopravvivenza; domanda di vivere e di lavorare serenamente, senza subire quotidianamente, ora dopo ora, il ricatto del titolare della cattedra; domanda di avere un peso negli organi di gestione; infine, domanda di abolire ogni forma di lavoro nero e precario nell'università. Queste, dunque, sono le cose che lianno fatto rizzare i capelli a tanta gente, a tanti baroni.

Lo stato giuridico del personale è talmente caotico e contrario ad ogni parvenza di legalità che lo stesso Governo si è fatto carico di emanare, sulla spinta del sindacato, alla cui testa si trovava già una dirigenza subalterna al quadro politico, dei provvedimenti urgenti, che di fatto sancivano legalmente l'incostituzionalità e l'illegalità dei rapporti di lavoro nell'università. Vengono così create, attraverso concorsi nazionali per titoli ed esami, delle figure di precari strutturati, che all'incirca dopo un quadriennio sarebbero stati nuovamente sottoposti alla minaccia del licenziamento, contrattisti ed assegnisti. Dunque, una parte degli esercitatori e dei borsisti fecero un concorso nazionale, per continuare a fare ciò che facevano da anni: didattica e ricerca, sia pure in posizione subordinata, e senza stato giuridico. In seguito, avvicinandosi le date di scadenza dei singoli rapporti di lavoro, si intensificò in questa categoria il malcontento, la voglia di cambiare, e ci fu chi si attestò su osizioni puramente corporative, ma ci fu anche chi invece espresse, a partire dalle proprie condizioni, l'esigenza di un cambiamento ra-

dicale nell'organizzazione interna del lavoro dell'università. Il respiro della protesta si fa sempre più ampio nel vasto movimento di opposizione che cresce, si sviluppa e si consolida nella sinistra, dopo la decisione del sindacato di gestire in prima persona la crisi padronale sulle spalle dei lavoratori. Nelle forze di sinistra i precari sono presenti; negli ultimi due anni sviluppano tematiche di opposizione e di lotta dentro e fuori dalle istanze sindacali contro i progetti cosiddetti riformatori, contro quelle forze politiche che stanno attuando e portando avanti un piano di attacco alla scolarità di massa, contro i figli dei lavoratori, contro il diritto allo studio, che dovrebbe essere sancito dalla Costituzione; sperimentano, a dispetto delle imposizioni baronali, didattiche e ricerche nuove, prendono sulle loro spalle il carico del reperimento di nuovi temi, di nuovi filoni, di nuovi campi di indagine più aderenti ai bisogni sociali; prendono sulle loro spalle il carico degli studenti e dei lavoratori che, in forza della conquista delle 150 ore, possono irrompere nel feudo, nella casta baronale. Accanto alla ricerca ed alla sperimentazione, i precari portano una forte sindacalizzazione in senso lato, come coscienza dei lavoratori, come chi si pone il problema di essere protagonista fino in fondo della propria vita, di risolvere sì i propri problemi, ma di dare anche un contributo ai movimenti più vasti e complessivi del paese. Si fanno seguire immediatamente denunce e ricorsi alla magistratura del lavoro. Mi dispiace di non essermi procurato il testo delle sentenze da leggere in questa aula, perché ciò avrebbe consentito di cominciare a capire se i precari nell'università sono lavoratori o studenti.

Intanto, a livello di quadro complessivo, di politica governativa, di una politica di maggioranza suicida sulla linea dei sacrifici, assorbita ed ingoiata dalle stesse forze sindacali, si fa passare una legge, che per come è concepita, per come è anticostituzionale, dovrebbe essere denunciata a ben altri tribunali, per mo-

strare pubblicamente, e non nella clandestinità delle Commissioni, un decreto.

NATTA ALESSANDRO. Ha finito? Pensavo che avessi finito.

PINTO. Come sei impaziente, compagno Natta!

PRESIDENTE. Onorevole Natta, non provochi l'onorevole Pinto, altrimenti la sua interruzione gli fa riprendere forza e ricomincia.

PINTO. Ognuno ha la sua capacità. Dicono a Napoli che le dita della mano non sono tutte uguali. Tu, caro mio, dovresti essere pluralista e tollerante, quindi ti prego di tollerarmi per il mio linguaggio. Sono contento anche per il tifo che si sta instaurando nell'emiciclo da parte dei colleghi comunisti.

Come dicevo, è un provvedimento che mette in discussione le conquiste o la voglia di cambiare che esiste all'interno dell'università. Si dovrebbe dire chiaramente alla gente, al paese, come stanno le cose, che cosa significa questo decreto. Penso che questa nostra scelta di rifarci nel modo più specifico ed assoluto ai movimenti di lotta dell'università sia stata giusta e corretta. Non vogliamo domani avere alcun rimorso per non aver operato oggi, per non aver avuto la forza di scegliere e di lottare contro questo decreto.

Un altro barone ha detto, sempre in una sede pubblica, che l'università italiana è peggiore di quella dell'Uganda.

Voglio ribadire che i sintomi dell'ugandismo, o dell'ugandismo, universitario italiano non sono già i presunti sfasci delle qualificazioni terroristicamente gonfiate da interessi di casta, ma sono proprio i rapporti di lavoro che regolano la vita del personale universitario.

Negare assegni familiari e contingenza *ope legis* a 12 mila lavoratori italiani è un fatto abnorme e non degno di un Parlamento democratico ed europeo, visto che si parla tanto di Europa. Addirittura, in quella triste e sintomatica trasmissione televisiva, *Acquario*, quando l'intervistatore

Costanzo sottolineava l'esigenza di parlare dell'università italiana, il ministro ha fatto uso di scappatoie che non sono nemmeno idealistiche: ha citato modelli europei, mentre vi è un'università nazionale che si deve avere il coraggio di cambiare profondamente.

Penso che nessun Parlamento abbia mai avallato una pratica che è degna più della clandestinità padronale che del massimo organo legislativo. I precari, però, hanno avuto forza di organizzare prontamente la risposta.

Ricordo, per esempio, che anche sul piano del ricorso alla magistratura, oltre che della lotta, vi fu anche il supremo insulto del quadro politico. Sono stati fatti e vinti ricorsi, ma non se ne è tenuto conto.

La magistratura, i pretori del lavoro riconobbero subito gli assegni familiari e la contingenza a questi lavoratori, in quanto dipendenti contrattualmente e di fatto dall'università. Vi fu una serie di sentenze lo scorso anno: quella di Pisa, poi quella di Firenze, di Roma e di Bari.

In particolare, vi fu la sentenza del pretore Piccininno, che riconobbe ai contrattisti ed agli assegnisti la qualifica di pubblici dipendenti, poiché avevano sostenuto già un concorso nazionale per titoli ed esami e in forza del lavoro che di fatto svolgevano e continuano a svolgere. A mio avviso, però, la sentenza più importante, significativa ed interessante è quella che ha emesso il pretore Palminota.

Qui il ricorso ha assunto i caratteri di un vero e proprio processo pubblico contro l'università, contro le sue colpe decennali, contro la sua inadempienza istituzionale, contro la sua profonda matrice eversiva nei confronti della Costituzione e delle leggi dello Stato in materia di tutela dei lavoratori. Il ricorso, per la prima volta, vedeva unite tutte le categorie del personale docente precario dell'università: i contrattisti, gli assegnisti, gli esercitatori e i borsisti. Il segno politico dell'iniziativa era chiaro ed evidente: l'unità dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, le stesse per tutti, non già la divisione secondo etichette formali che

la controparte aveva assegnato proprio per poter maggiormente allontanare tra loro persone che avevano ed hanno gli stessi bisogni, le stesse contraddizioni, ma anche le stesse aspettative. Il pretore riconobbe la profonda inadempienza dell'amministrazione universitaria e lo stato di illegalità incostituzionale, tramite i quali questa assolveva i suoi compiti istituzionali, che sostanzialmente consistono nel produrre laureati e ricerca scientifica. Il pretore - se non sbaglio - condannò il rettore Ruberti a pagare tutti gli arretrati ai ricorrenti, sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro, invocando il principio costituzionale secondo il quale ad uguali mansioni deve corrispondere uguale retribuzione.

Il pretore di Roma, dunque, come già il pretore di Firenze, riconobbe che i docenti precari, strutturati e non strutturati, di fatto svolgevano sin dall'inizio del loro rapporto di lavoro mansioni uguali a quelle degli assistenti di ruolo, con la differenza di non avere il medesimo stato giuridico e di non percepire un salario adeguato. Sulla spinta di queste clamorose vittorie, i precari intensificarono le loro lotte e le loro mobilitazioni, dando vita ad un coordinamento nazionale pressoché permanente, che ha avuto la funzione di organizzare i lavoratori sui contenuti dell'opposizione di classe in momenti di latitanza dello stesso sindacato.

Questo polo di riferimento ha sedimentato un profondo patrimonio di analisi dei contenuti controriformatori, anti-operai dei cosiddetti progetti di riforma senatoriali, tanto è vero che oggi le parole d'ordine contro il progetto Cervone, che gli studenti lanciano, riprendono proprio i contenuti di quelle analisi: no al dottorato di ricerca, inteso come superlaurea e come forma di precariato istituzionalizzato, no al numero chiuso e programmato, ma avvio concreto di una trasformazione leale dei rapporti di lavoro e di forza dentro l'università, per la difesa del diritto allo studio e del diritto al lavoro, per la creazione di una ricerca e di una didattica che abbia la capacità di misurarsi con le esigenze delle masse popolari.

L'università che va difesa è un'università intesa come polo, come centro di aggregazione sociale e politica, come momento di crescita culturale di sempre più larghi strati di popolazione studentesca, centro di riproduzione non solo del consenso allo stato su cose esistenti, ma anche di dissenso, di opposizione di massa espressa alla luce del sole.

Tornando ai precari, le loro lotte e le loro analisi si sono mosse sulla linea di opposizione dei progetti controriformatori che di fatto li volevano licenziati, come logico corollario del progetto complessivo di una contrazione strisciante della popolazione studentesca. Il licenziamento poteva anche non passare necessariamente attraverso un provvedimento controriformatore; bastava temporeggiare, progettare meccanismi di concorso a lunga scadenza, in una parola rimandare il problema. Le condizioni materiali, assai misere e incerte sugli sbocchi futuri, hanno di fatto portato a un licenziamento di massa del personale docente precario. Solo a Roma il 40 per cento degli assegnisti se ne è andato dall'università appena si è presentata loro non una condizione migliore, ma un minimo di occasione di lavoro stabile. Non pensavo che la selezione per fame di richiesta di lavoro fosse qualificante ai fini della produzione scientifica. Vi è un dato da tener presente: la rabbia e la lotta congiunta dei lavoratori docenti e non docenti, in prossimità anche delle scadenze contrattuali, ha costretto le controparti ad emanare un provvedimento legislativo sul personale senza inseguire chimere riformatrici che a questo punto, visto come sono strutturate, come sono presentate e stanno nascendo, è meglio che non nascano. Il primo provvedimento Pedini, tanto per intenderci, era tutto nella logica controriformatrice di cui parlavo e affermava il privilegio e il potere decisionale dei professori ordinari, disattendendo le domande storiche dei lavoratori e degli studenti da anni portate avanti: docente unico, abolizione della titolarità della cattedra, contratto unico per i docenti e non docenti, incompatibilità a tempo pieno

per tutti a partire dall'immediato, struttura dipartimentale con ampia democrazia degli organi di gestione per tutte le componenti e non più nelle mani dei singoli, abolizione di ogni forma di reclutamento precario nell'università comunque mascherato dalla borsa di studio per il dottorato di ricerca e controllo collettivo sul reclutamento. Il decreto contraddiceva tutte queste domande progressive, articolando il docente unico in una trinità di fasce che ha addirittura del mistero. Secondo me, il ministro Pedini ha fatto più dello Spirito Santo uno e trino; qui c'è il docente uno e quinto, uno e sesto, altro che docente unico, se poi organizziamo tante fasce e tante categorie! Formulava la necessità di criteri selettivi, giudizi di idoneità e pareri per entrare nel ruolo di aggiunti e di precari, che di fatto avevano già partecipato a concorsi nazionali e che entrando in ruolo dovevano semplicemente continuare a fare quello che da anni stanno facendo giorno per giorno.

Licenziava migliaia di precari non strutturati, esercitatori e medici interni, senza possibilità di appello. Riconosceva, ma solo formalmente e senza specificare parametri e modalità, la qualifica funzionale ai non docenti. Eppure, al di là delle gravi ipoteche controriformatrici, il decreto originale risentiva in qualche elemento contraddittorio del peso delle lotte e delle domande progressive dei lavoratori.

Primo elemento positivo era quello del riconoscimento dell'inquadramento per mansioni per i non docenti. Altro elemento era costituito da un primo colpo al totale arbitrio padronale nel reclutamento del ruolo dei docenti precari. Infatti, pur con i limiti delle modalità selettive di ingresso, non veniva di fatto stabilito un tetto per la fascia degli aggiunti, per cui per la prima volta - credo - nella storia della nostra università non si sarebbe scatenata una guerra fra poveri per concorrere ad esempio in otto per un posto. Una guerra usuale, abituale nella università di questi anni e tutto a vantaggio della logica padronale della divisione, che si fonda sulla cooptazione

personale svincolata da qualsiasi parametro di oggettività e, spessissimo, anche di qualificazione.

Per la prima volta, dunque, dei precari nell'università sarebbero entrati in un ruolo, pur subalterno, sulla base di una idoneità maturata e non sulla base della guerriglia fra colleghi per raggiungere un limitato numero di posti.

Anche le procedure di inserimento sarebbero state snelle e veloci, perché non venivano previste commissioni ministeriali né annose ripartizioni dei posti per facoltà e per gruppi di discipline. In questo modo si sarebbe tamponata quella pericolosa e per nulla qualificante defezione per fame di una forza di lavoro ormai qualificata e sulla quale, bene o male, si è investito in attesa di speranze di rinnovamento e di trasformazione di questa università tanto arretrata.

Il primo decreto, quindi, non prevedeva alcuna forma e permanenza di rapporto di lavoro, ma la casta corporativo-patronale ha fiutato subito in questi pochi elementi contraddittori i sintomi di un suo possibile indebolimento, per quanto limitato e piccolo, rispetto a ciò che si sarebbe avuto se si fosse avviata una seria riforma rinnovatrice e trasformatrice.

La casta, quindi, all'indomani dell'uscita del decreto, ha mandato avanti alcuni suoi degni esponenti e rappresentanti che dalle pagine dei giornali del padronato e attraverso una vera e propria campagna terroristica contro gli elementi contraddittori del decreto. Non una parola sulle incompatibilità, non una parola sul tempo pieno, sugli organi di gestione, sui fini della ricerca, sulla capacità della ricerca di collegarsi alle esigenze del paese. Si sono scagliati, invece, contro il passaggio in ruolo automatico di alcuni docenti subalterni (gli incaricati stabilizzati e assimilati) che addirittura da decenni, se non oltre, insegnano all'università. Si sono scagliati contro i precari, di cui si vedono sfuggire non tanto il reclutamento - sono loro, infatti, che dovranno ancora una volta esprimere giudizi favorevoli o meno, e quindi la possibilità di giudicare,

selezionare - ma il piacere quasi sottile di vederli scannarsi in dieci per un posto e poi assegnare la vittoria a quello che più riproduce se stesso, i suoi interessi, le sue debolezze e la sua politica culturale; in una parola, l'istruzione sempre uguale.

La campagna terroristica ha dato i suoi frutti e il decreto esce dal Senato reinserito totalmente, senza elementi contraddittori, in una logica controriformistica, senza nemmeno quegli elementi contraddittori - ripeto - che non per caso si trovavano nel primo decreto; addirittura i non docenti spariscono totalmente dagli organi di gestione; alla deportazione in massa degli associati si aggiunge lo straordinario. Questi docenti ormai nonni dovranno dire un giorno, fra qualche decina di anni, ai loro nipotini: aspetta un momento, che il nonno va a fare una prova per vedere su ufficialmente è idoneo ad essere associato e, semmai, se non ha il bastone, ci andrà con il nipotino che l'aiuterà a camminare. Compatibilità, tempo vuoto per gli ordinari che nel frattempo - chissà - percepiranno forse anche una indennità a tempo pieno; ed ha ragione qualche collega anche non della nostra formazione, quando dice: indennità e tempo pieno per che cosa? Con quale gestione? Con quale controllo collettivo? Per quale uso e per quali fini? C'è la riproposizione delle borse di studio come forma di reclutamento precario. C'è un CUN dal quale sono esclusi di fatto i futuri « aggiunti », e a netta prevalenza « baronale ». C'è infine la formulazione di un tetto per la fascia degli aggiunti, la nota ripartizione dei posti, la formazione di commissioni addirittura ministeriali per formulare pareri e giudizi. C'è il sistema a scatola cinese - così lo definirei - per cui quanti più precari strutturati vengono licenziati, tanto più si ingrossa il numero dei posti a concorso: cosa ottima in apparenza, ma che di fatto scatenerà una guerra fra i contrattisti, gli assegnisti e gli altri. Forse non tutti sanno cosa vuol dire la ripartizione dei posti negli atenei attuata per facoltà e per gruppi di discipline: significa anni di guerriglia ba-

ronale per accaparrare il maggior numero di posti per la propria cattedra, perché ciò significa maggior potere e maggior controllo; e vincono logicamente quei professori appartenenti allo schieramento politico chientelare più forte in quel momento.

Dunque, la sorte - e mi avvio a concludere - del precario non sarà legata tanto alla sua capacità di superare gli altri concorrenti, quanto al peso contrattuale che il suo personale docente ha nell'ambito dell'istituto, della facoltà e dell'ateneo. Così avvenne nei provvedimenti urgenti del 1973 di cui tutti serbano il ricordo: posti che avanzavano in alcune facoltà ed in alcuni atenei, mentre a Roma, magari, si concorreva in cento per un solo contratto. Per rendere più eccitante e più stimolante la lotta fra i precari, al Senato hanno proceduto ad un ripescaggio selvaggio degli aventi diritto a partecipare al giudizio di idoneità tanto che tutti coloro che, nell'ambito di quest'ultimo quinquennio, abbiano maturato una biennialità di borse di studio, possono inoltrare domanda per l'immissione nel ruolo dell'aggiunto. Anche questa proposta potrebbe apparire giusta e sensata, ove però non sussistesse un tetto prestabilito.

Voglio dire ancora qualcosa, se mi è permesso, sulla campagna terroristica che in questi giorni ha accompagnato l'iter legislativo del decreto. Mi riferisco all'altra diceria, buona solo per certa stampa e certi organi di informazione, che una volta entrati gli attuali docenti precari, nelle università non ci sarà più posto per i neo-laureati. Una tale menzogna può basarsi solo sulla malafede. In Italia sono iscritti all'università un numero di studenti molto superiore al milione, mentre i docenti di ruolo sono attualmente circa 6 mila; il decreto ne prevede 30 mila, più un certo contingente in soprannumero. Siamo dunque molto lontani dalle medie qualificanti europee, che si aggirano attorno ad un rapporto docente-studenti di 1 a 15. L'immissione degli attuali precari farebbe impropriamente avvicinare - ma non tanto - il rapporto ita-

liano a quello europeo, poiché, come è noto, le mansioni degli aggiunti non sono qualificate come di « docenza », ma come di « assistenza ».

Per tutti questi motivi, e per altri sui quali interverremo ancora in modo più dettagliato nel corso della discussione su questo articolo, esprimiamo un parere profondamente contrario e di opposizione a questo articolo, ma in effetti a tutto il decreto.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

#### *II Commissione (Interni):*

**FIORET** ed altri: « Tutela del titolo di istruttore nazionale di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia » (2548) (con parere della I e della IV Commissione);

**COSTAMAGNA** ed altri: « Istituzione del fondo di solidarietà " Aldo Moro " » (2567) (con parere della V Commissione);

#### *IV Commissione (Giustizia):*

**PENNACCHINI:** « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali di educatori per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena » (2543) (con parere della I e della V Commissione);

#### *VII Commissione (Difesa):*

**STEGAGNINI** ed altri: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in favore degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia di cui è previsto il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri alla data del 31 dicembre 1978 (2474) (con parere della I, della II e della V Commissione);

#### *XIV Commissione (Sanità):*

**GORLA MASSIMO** e **PINTO:** « Attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà di acquistare direttamente dalle industrie produttrici i medicinali necessari all'assistenza della popolazione residente nel territorio di loro competenza, e di distribuirli tramite le strutture sanitarie pubbliche » (2517) (con parere della I e della XII Commissione);

#### *Commissioni riunite VII (Difesa) e XIV (Sanità):*

**ACCAME** ed altri: « Norme per combattere la diffusione dell'uso della droga nelle caserme » (2556) (con parere della I Commissione).

#### **Si riprende la discussione.**

**TRIPODI.** Chiedo di parlare sull'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRIPODI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di discussione - ovviamente critica - su questo articolo 1, punto essenziale per noi è la critica alla dizione del primo comma di « unicità della funzione docente ». Che differenza c'è, ci chiediamo, tra quella che ieri mi permettevo di chiamare una parola magica, e perciò illusoria, tra il docente unico e...

**PRESIDENTE.** Vorrei precisarle onorevole Tripodi, che stiamo discutendo l'articolo 1 del disegno di legge, e non l'articolo 1 del decreto-legge. Parliamo del disegno di legge che converte il decreto-legge.

**TRIPODI.** Che ovviamente comprende l'articolo 1 del decreto-legge: l'articolo 1 del disegno di legge in questo momento io lo devo riferire alla conversione in legge dell'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. E di tutto il decreto.

TRIPODI. Anche degli articoli che seguono. Ma voglio dire che il principio ispiratore di questo decreto, che dovrà essere convertito in legge mercè l'articolo 1 del disegno di legge di cui lei or ora parlava (altrimenti restiamo nella astrazione), comprende tutti gli istituti di cui parlano i 14 articoli del decreto.

PRESIDENTE. E esatto. Siamo d'accordo.

TRIPODI. Altrimenti il provvedimento sarebbe vuoto di contenuto, non direbbe niente. Stavo dicendo che l'articolo 1 del disegno di legge che propone la conversione in legge di questo decreto comprende, tra gli altri argomenti, quello che per me è il più importante, e che è la qualificazione del docente unico.

Chiarito questo, vi chiedo allora che posizione differenziata possa esserci tra il docente unico, sul quale tanto si parlava e di discuteva, e questa unicità della funzione docente della quale parla il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, risultante dalle modifiche introdotte e dal Senato e dall'VIII Commissione istruttoria della Camera in sede referente.

Se una differenza sostanziale non c'è — perché dire docente unico o dire unicità della funzione docente, gira e rigira, è poi la stessa cosa — non possiamo che esprimere le nostre più profonde, convinte riserve sui successivi articoli e sui commi successivi di questo articolo 1.

Infatti, se è vero che si vuole l'unicità della funzione docente, e quindi il docente unico, non si capisce perché poi si stabiliscano delle fasce differenziali che, più che essere tali, indicano dei veri e propri ruoli. In fin dei conti, l'unicità in questo decreto è limitata alla partecipazione al governo dell'università, ma è spiazzata poi (mi si perdoni il neologismo non certo bello) sul piano didattico. Si dice nel decreto che il corpo insegnante è articolato in due fasce ma, in sostanza,

queste rappresentano dei gradi, dei ruoli, che danno un ordine gerarchico a quel che si voleva livellare per accendere un cero alla democrazia anche sull'altare dei docenti.

E quindi riteniamo — tanto per discutere sulle linee generali di questo articolo — che sarebbe stato meglio fin dal principio associare (poiché vi sono queste posizioni così differenziate) ai professori ordinari anche i professori straordinari, immettendoli nella stessa fascia tra ordinari, straordinari e associati. Quello che noi diciamo, oltre a colmare sia pure sul piano puramente formale una grossolana lacuna (mi si consenta di dirlo) del decreto Pedini, avrebbe lo scopo sostanziale di precisare che la nuova ristrutturazione dei ruoli fa scomparire la figura del professore straordinario il quale, insieme al docente ordinario pre-decreto, viene inquadrate, *ope legis*, nella fascia dei professori ordinari post-decreto.

Al riguardo ricordo che il professor Sylos Labini ha tanto protestato contro questa misura; che cosa faranno quanti si trovano, come il professor Sylos Labini, ad essere invece oggi assorbiti *ope legis* — in quanto ordinari (proprio loro!) — nelle previsioni di questo decreto? E ben vero che un altro comma di questo stesso articolo estende agli associati la distinzione tra ordinari e associati, per cui questi ultimi si articolerebbero nelle due sotto-fasce degli associati ordinari e degli associati straordinari: ma ciò avviene per effetto di un preciso — anche se, sul merito, dovremmo dire, molto opinabile — riferimento legislativo, che solo implicitamente mantiene il giudizio di ordinariato per coloro che, in virtù del secondo comma dell'articolo, sono già ordinari.

E allora, onorevoli colleghi, le strutture di questo provvedimento scricchiolano immediatamente, fin dall'esame del primo articolo del decreto al quale si riferisce il disegno di legge di cui or ora dicevamo. E da tale mia osservazione debbo trarre poi tutte le necessarie conseguenze di questa decantata unicità del

ruolo cosiddetto unitario dei docenti, ruolo per l'appunto configurato come ruolo articolato nelle due fasce del professore ordinario e del professore associato, ma sostanzialmente concepito come ruolo unitario, sia pure con i due livelli diversi. Il ruolo quindi è uno, con due livelli, quello dei professori ordinari e quello dei professori associati: ma sostanzialmente si tratta di ruoli che sono gerarchizzati, diversificati in questo decreto-legge che, nel suo primo articolo, avrebbe invece voluto vedere un ruolo unificato.

Ora, è evidente che se tale unicità non è destinata ad essere una mera lustra, il concorso per accedere al livello superiore, anche se a numero chiuso, deve essere riservato a chi già si trovi al livello inferiore. E quindi secondo noi gravemente incoerente — se non del tutto illegittima, con la conseguente certezza dell'annullamento di bandi di concorso da parte delle competenti magistrature, a seguito del ricorso amministrativo — la disciplina che ammette non solo i professori associati, ma chicchessia, al concorso per posti di professore ordinario.

Era comprensibile che, nel regime pre-decreto, potesse partecipare al concorso per professore di ruolo anche chi non fosse assistente di ruolo: ma ciò era legittimo perché i professori e gli assistenti erano e sono, almeno fino alla non auspicata entrata in vigore del decreto, compresi in due ruoli diversi. Dando invece carattere unitario, con questo decreto-legge, al ruolo dei professori, ordinari ed associati, si entra nel ruolo al livello inferiore con concorso aperto a tutti, ma si sale al livello superiore con un concorso necessariamente riservato a chi sia già stato ammesso al livello inferiore.

Disporre diversamente sarebbe come stabilire che ad un concorso, per esempio, per generale nelle forze armate, possano partecipare non solo gli ufficiali di grado inferiore, ma anche chiunque non sia nemmeno ufficiale, il che evidentemente è una assurdità.

Allora, nell'ambito di questa critica di carattere generale che noi facciamo del-

l'articolo, occorrerà a nostro avviso equiparare agli associati anche gli associandi: dal punto di vista sostanziale, la nostra eccezione si raccomanda riflettendo che in un sistema razionale e non arbitrario non dovrebbe essere consentito uno scavalcamento, che troppo spesso dipende da ragioni clientelari, e perciò illecite. Chi ha già i titoli o gli anni di esperienza per essere associato, o chi ha già prestato servizio come associato, deve avere la priorità per concorrere al posto di ordinario: ecco quale dovrebbe essere la logica diversa di questo decreto-legge. I più giovani ed i meno preparati possono intanto prestare servizio come associati.

Verrebbe così risolto anche, alla radice, il problema del concorso riservato e della riserva dei posti, dato che di fatto la prima tornata sarebbe destinata ai docenti con maggiore esperienza didattica o anche con maggiori titoli scientifici.

Ci sono poi altre previsioni, altri istituti, che non persuadono, in questa prima parte introduttiva — che rappresenta proprio la struttura portante dell'intero decreto-legge — come quello, per esempio, di cui al comma ottavo del decreto-legge che dice: «ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca», limita poi soltanto ai vertici, a quelli che comunemente si sogliono chiamare i baroni, determinate competenze, che non sono delle strutture inferiori, ma che spettano soltanto, invece, a quelle superiori. Infatti nel medesimo comma, dopo quella premessa che ho citato, si dice: «spettano ai soli professori ordinari il coordinamento dei gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento delle attività di perfezionamento nella ricerca scientifica». Quindi i privilegiati, se di privilegio si deve parlare, restano soltanto i professori ordinari, non gli altri appartenenti alla medesima fascia. Allora, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, bisogna preoccuparsi che con quelli che saranno successivamente, dopo la discussione dell'arti-

colo, i singoli emendamenti, si dia attuazione concreta e non soltanto illusoria al carattere unitario del ruolo dei professori universitari. Bisogna veramente tutelare la libertà dell'insegnamento che spetta ai docenti associati, specie quando abbiano a che fare con i sempre più numerosi vertici baronali, per gran maggioranza socialcomunisti o comunque prevalentemente appartenenti alle sinistre: affinché gli associati non siano da costoro esclusi né dalla didattica, né dalla ricerca scientifica, né dalla possibilità di partecipare alla direzione e alla gestione degli istituti. Si deve insomma evitare che per un malinteso senso gerarchico, incompatibile con il carattere unitario del ruolo, mancando nella materia relativa alla ricerca o alla scuola un professore ordinario, debba essere nominato a dirigere la ricerca o la scuola un professore ordinario di altra materia che sarà o direttore *pro forma* o, appartenendo ad altro ramo della scienza, un direttore incompetente. Si deve salvaguardare quello, a nostro avviso, che per gli attuali professori incaricati stabilizzati è un diritto acquisito: e lo è, quando la materia alla quale corrisponde la scuola di specializzazione sia da essi effettivamente insegnata, essendo essi stessi di fatto i direttori incaricati della scuola. Devono perciò non soltanto diventare incaricati, ma professori associati.

Volendo noi in questa prima fase di questo dibattito dare dell'articolo, che è quello che informa di se stesso poi l'intero decreto, una interpretazione critica, non possiamo non lamentarci anche riguardo alla normativa relativa alla inamovibilità e ai trasferimenti dei professori di ruolo: ricompaiono in questa normativa, sia per quanto riguarda l'inamovibilità sia per quanto riguarda i trasferimenti, sempre queste due fasce che non sono al medesimo livello, risultando la seconda sempre tributaria e sempre sussidiaria nei confronti della prima.

Ecco perché noi stiamo svolgendo questo intervento preoccupandoci soprattutto di evitare che si possa prendere sul serio la conclamata *ratio legis* di questo decreto,

che sembra avere recepito, da quelli che erano i valori rivoluzionari e le « albe radiose » del '68, il concetto del docente unico: trasformando poi in unicità della docenza e dell'insegnamento, fino ad arrivare, nei fatti, persino al principio della inamovibilità, e ad arrivare ad una suditanza della fascia degli associati (senza parlare poi di quello che avverrà della fascia degli aggiunti) nei confronti della fascia degli ordinari.

È un dato di fatto che in questo articolo, soprattutto per quanto riguarda il comma 13 (che impegna l'avvenire *de jure condendo*, in attesa della legge di riforma universitaria), si dica comunque che ai professori associati si applicano tutte le norme relative ai professori di ruolo.

È la reintroduzione di un giudizio di ordinariato per gli attuali straordinari, che è l'inevitabile conseguenza di un certo verticismo dei senati accademici: un certo verticismo che, come abbiamo dovuto constatare nel dibattito in Commissione nell'altro ramo del Parlamento — può darsi anche perché la Commissione stessa era presieduta da un autentico « barone » dell'insegnamento universitario, dal senatore Spadolini — ha tutto egemonizzato, devianando persino l'originario decreto del ministro Pedini, che non era commendevole sotto tutti i profili, ma certamente era un decreto che si presentava con caratteristiche di gran lunga migliori di quelle con le quali è giunto qui alla Camera, benché sia stato ritoccato o riformato dalla nostra Commissione.

Si è trattato — voglio sottolinearlo — di un peggioramento inutilmente provocatorio, dato che il giudizio di ordinariato, comportando, in caso di esito negativo, la decadenza dal posto, ha sempre avuto, senza nessuna eccezione, esito favorevole. Mentre per gli attuali professori « straordinari » la necessità di sottoporsi al giudizio di ordinariato sembra già essere stata eliminata da questo articolo 1. per i futuri associati l'estinzione dell'obbligo, escluso nel testo originario del decreto, è stato voluto proprio dal presidente della Commissione pubblica istruzione al Sena-

to per porre su di loro la « spada di Damocle » del giudizio di ordinariato, e per condizionarli così in sede di consiglio di facoltà.

Tenuto conto di tale finalità del comma, e tenuto conto che tali giudizi, prevedibilmente del tutto superflui, intaseranno l'università in un momento in cui dovranno svolgersi migliaia di concorsi, a nostro avviso è meglio che il comma scompaia da questo articolo, e quindi da questo decreto.

Sempre restando nel tema dell'articolo per noi qualificante l'intero decreto, osserviamo ancora, facendo perno su questo comma tredicesimo, che mentre per l'esclusione dal giudizio di ordinariato per gli attuali straordinari valgono le considerazioni, or ora svolte, il ritorno ad una disciplina, simile a quella prevista dal comma quattordicesimo del testo originario dell'articolo 1, si giustifica pensando che i futuri associati, già collaudati nel periodo di prova come assistenti - o per i tre successivi conferimenti di incarico necessari per la stabilizzazione, o in virtù della libera docenza e della successiva sua conferma - non possono decentemente, essere costretti - magari dopo 20 anni di ineccepibile servizio - al periodo di prova, con la prospettiva, sia pure teorica, di essere, all'età di 40 o 50 anni, gettati sul lastrico.

Le dichiarazioni del ministro Pedini ripetono che con questo decreto scompariranno i precari, e non vi saranno più elementi che nelle università vivranno nella incertezza del proprio avvenire. Invece è un dato di fatto che non vi sarebbe certezza per l'avvenire ove questo decreto non dovesse essere emendato e rettificato nel senso da me accennato (almeno per quanto riguarda l'articolo 1). Non c'è dubbio che il precariato sarebbe domani esposto a maggiori incertezze, perché precari diventeranno tutti quegli assistenti che si chiamano non strutturati, cioè non ancora assorbiti in determinati impegni precisi da parte delle singole università. In tal modo risolviamo una situazione, ma ce ne resta aperta un'altra; saniamo il precariato di ieri per preparare

immediatamente il precariato di domani. Le stesse cose noi diciamo, per sostenere l'esonero dallo straordinario degli associati che prima dell'inquadramento abbiano ottenuto la libera docenza e la relativa conferma. È il minimo che ci sentiamo in dovere di proporre. Chi dovesse dissentire da questa nostra proposta fornirebbe veramente la prova più lampante del vero obiettivo vessatorio e persecutorio della modifica approvata al Senato al testo originario: modifica, purtroppo, introdotta per ragioni che - visto chi presiede la Commissione istruzione - potremo anche capire ma non giustificare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto limitare questo mio intervento all'articolo 1 perché, per me, questo è un articolo dal quale discendono tutte le conseguenze letali e viziate del resto della legge. Ovviamente questo non ci esime dal dover poi intervenire sugli altri articoli, che rappresentano altri puntelli, se non proprio strutture portanti, di questo decreto, che avremmo voluto, e lo abbiamo detto subito presentando un ordine del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli, vedere bloccato sin dall'inizio. Costretti come siamo ora ad addentrarci nell'esame dei singoli articoli, non potremo che far valere le nostre più ampie riserve (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

MELLINI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, e, visto che non ha completato la sua opera di allontanamento, anche signor rappresentante del Governo, poiché questo decreto sta passando alla cronaca, non certo alla storia, come il decreto Pedini (perché è uno dei tanti provvedimenti che portano il nome del proponente), direi quasi che la rappresentanza del Governo dovrebbe essere *ad personam*, perché in effetti l'opera svolta dal ministro...

PAZZAGLIA. Il Comitato dei nove deve essere presente!

SERVELLO. Non c'è nessuno!

PRESIDENTE. Farò subito chiamare il relatore. Comunque, onorevole Mellini, la prego di continuare, perché altrimenti ella decade. Il regolamento impedisce di sospendere un discorso.

PANNELLA. Ma non c'è neppure il relatore!

BAGHINO. Mi meraviglio che l'onorevole Mellini abbia iniziato a parlare!

PRESIDENTE. Se ella, onorevole Mellini, non prosegue nel suo discorso, io la debbo dichiarare decaduto. Solo dopo di ciò potrò sospendere la seduta.

MELLINI. Mi nomino ministro e mi metto sul banco del Governo, perché non c'è nessuno!

PANNELLA. Manca il Governo!

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, il Governo è presente, mi ero solo un momento allontanato dal banco del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ripeto che se ella non continua nel suo intervento, io la debbo dichiarare decaduto.

MELLINI. Prendo atto di ciò, perché poi parlerò anche del motivo per cui a mio avviso l'ostruzionismo viene esercitato dalle opposizioni, e discuteremo anche di questo.

Stavo dicendo, poiché si stava parlando delle assenze, che questo provvedimento ha assunto il nome del ministro della pubblica istruzione, il quale, naturalmente, non lo ha illustrato se non in sede di replica, avendo preferito illustrarlo alla televisione. Io volevo qui sottolineare che ormai si è stabilito per questo provvedimento un carattere di appartenenza qua-

si personale, perché - secondo la voce pubblica - questo è diventato il decreto Pedini. Io non so quanto il ministro Pedini debba congratularsi con se stesso per aver raggiunto questo grado di notorietà, che egli stesso - peraltro - sembra aver sollecitato, in quanto ha dato accenti personali alla sua opera in ordine a questo provvedimento: l'ha fatto in televisione, non l'ha fatto in Parlamento se non in sede di replica, e - torno a dirlo - ha preferito fare questa illustrazione nella trasmissione di Maurizio Costanzo preferendo avere come interlocutori quest'ultimo ed il pubblico televisivo - certo sarebbe giusto che queste dichiarazioni avessero il più alto pubblico possibile, ma forse sarebbe opportuno che le individuazioni non avvenissero attraverso una collocazione astrologica dell'interlocutore - mentre noi siamo del parere, se i provvedimenti del Governo, che non appartengono nemmeno al Governo, appartengono alla maggioranza, alla parte politica, si dice addirittura alla ideologia ed alla cultura di chi li esprime e visto che il ministro della pubblica istruzione ha preferito presentarsi proprio a questo grande pubblico qualificandosi come uomo del Capricorno, siamo del parere, dicevo, di suggerire a tutti d'ora in poi...

PRESIDENTE. Le ha già dette ieri queste cose al ministro, lo ricordo bene.

MELLINI. No, è un dato nuovo, è una proposta: proprio per spersonalizzare questo dato del decreto Pedini, propongo di chiamarlo il decreto del Capricorno, visto che nella presentazione del decreto ha voluto qualificarsi come uomo del Capricorno.

Questo problema, del decreto e della forma prescelta, del decreto-legge, ci sta inseguendo: e credo che tenteremo invano di liberarci di questo problema, perché sotto varie forme esso ci si ripropone, ci si è posto quando abbiamo discusso la questione di costituzionalità - della quale, con una scrollata di spalle e con la consegna del testo agli stenografi (con un metodo postale che non so

se sia nuovo o antico), il ministro Pedini ha tentato di liberarsi - ci si è riproposta nella discussione di carattere generale, quando abbiamo discusso nel merito per la connessione che esiste e per la materia prevista dalla legge che è, fino a prova contraria, una legge di conversione e quindi ha come suo oggetto anche di merito l'opportunità di convertire o meno quello che è un decreto (cioè, un provvedimento assunto con questa particolare forma); e man mano che ci addentriamo nell'articolato, credo che sempre più ci troveremo di fronte al problema dell'origine di questo provvedimento, della forma prescelta, dei limiti che essa impone nella trattazione, nelle questioni di carattere costituzionale che propone; perché io credo che andando avanti ci accorgeremo sempre di più che ogni norma di questo provvedimento ha una simile caratteristica e se la porta con sé. E i limiti che noi abbiamo, l'ordine di tempo, l'impostazione data e la difficoltà che si propone alla Camera nel procedere, direi, con un modo più sistematico nell'affrontare quelli che sono i temi di questo provvedimento, derivano proprio dal fatto che si è voluta adottare questa procedura del decreto-legge.

Io per affrontare ordinatamente l'interpretazione (perché proprio di interpretazione si deve parlare) di questo decreto, e per fare un riferimento puntuale alle sue varie parti, ho dovuto fare ovviamente una numerazione dei vari commi. Poi, alla fine, visto che tale numerazione era, soprattutto per alcuni articoli, particolarmente lunga, ho fatto un calcolo e, salvo errore perché sono un pessimo matematico, ho potuto constatare che i commi, nel complesso, sono 194: abbiamo 194 commi distribuiti in 14 articoli nel testo del decreto, così come è stato modificato dal Senato, e poi dalla Commissione istruttoria della Camera. Io non so perché questi commi, alcuni dei quali sono assai più lunghi di ogni più lungo articolo di leggi non particolarmente scultoree nella loro formulazione, sono stati messi insieme in questi articoli, e perché si è voluto che il provvedimento

fosse composto solamente di 14 articoli - quanti ne sono venuti fuori dalla modifica del provvedimento originario - e non si è voluto invece, anche per comodità del lettore (non diciamo dell'interprete, che invece sarà più adatto al lavoro di numerazione) e direi forse anche dello stesso legislatore, compiere un'opera di numerazione per articoli diversa.

Ma forse il motivo c'è, ed è rappresentato dal fatto che da un articolato di più di 100 articoli - quanti ne sarebbero venuti fuori anche volendo mettere insieme negli stessi articoli più commi di quelli che abbiamo dovuto enumerare - si sarebbe avuta immediatamente l'impressione di trovarsi di fronte non ad un decreto-legge, ma ad una sorta di testo unico, o di testo non unico ma di un mezzo testo, relativo alla situazione della università.

Credo che la maggiore preoccupazione - della quale d'altra parte abbiamo discusso ampiamente quando si è parlato della legittimità costituzionale del decreto-legge - sia nel modo di presentare il decreto, che è d'urgenza quando se ne deve giustificare l'emanazione al di fuori di una più attenta e meditata elaborazione, ma che non è un mero provvedimento di tampone, quando si deve illustrare il motivo per cui si è passati ad affrontare tante altre materie, per cui c'era bisogno di organicità. Si è verificata un'altalena di riferimenti allo stato di necessità, di immediatezza della necessità, di provvisorietà - come dice la Costituzione quando si tratta di salvaguardare, di sostenere e di difendere la costituzionalità del decreto - e di riferimenti, invece, alla necessità dell'organicità quando si passa a discutere il merito.

Io credo che comunque se si fosse provveduto anche soltanto ad una numerazione « normale », evitando di elaborare degli articoli che sono di più pagine, composti di 27 o 28 commi, se si fosse provveduto a formulare un più lungo elaborato, sarebbe emerso in maniera troppo lampante e troppo chiara il fatto che il Governo si era valso dello stru-

mento del decreto-legge per varare quello che non era un decreto-legge.

È vero, non è un decreto-legge: è una sorte di testo unico che il Governo si è autoattribuito il potere di presentare attraverso una delega. Diciamolo pure, questa è la classica materia in cui si opera attraverso decreti delegati; dato che oramai il Parlamento non conta più niente, dato che quelli che contano sono i partiti, ad un certo punto i partiti della maggioranza, i « partiti », cioè quelli che il Governo è solito considerare, i « partiti suddetti », sentimmo dire, quando si fece il primo comunicato in ordine a quello che sarebbe stato addirittura l'organizzazione delle Camere, i partiti dell'arco costituzionale, quando ci si esprime correttamente, hanno formulato una delega, che è quindi venuta dalle forze costituzionali di fatto, che sono le « forze politiche ». Le forze politiche hanno delegato il Governo alla formulazione di un testo unico; il Governo, con la forma del decreto-legge, ha adempiuto a tale delega.

Adesso sentiamo, naturalmente, serpeggiare anche all'interno della maggioranza le recriminazioni, perché si è seguita questa strada; ma io credo che il primo dato che emerge da questa situazione sia il seguente: se guardiamo ai tempi ai quali il Governo si è costretto ed ha costretto il Parlamento per un'opera di falsa conversione di un decreto-legge - ma di discussione, viceversa, di un provvedimento che, se organico non è nel senso in cui dovrebbe essere intesa questa parola con riferimento alla connessione logica delle sue singole parti, è organico in ordine alle materie che necessariamente dovrebbero avere una forma di connessione per poter essere affrontate e messe insieme in un unico provvedimento - ci accorgiamo che la via prescelta ha portato all'unica conseguenza, alla ineliminabile conseguenza, alla necessaria conseguenza rappresentata dal fatto che un provvedimento di questo genere viene preso in queste condizioni, discusso in queste condizioni, con l'affannarsi fra l'aula e la Commissione, con i pareri che non arri-

vano, con la Commissione bilancio che si sta riunendo e si spacca e si riunisce, mandandone gli echi in aula. Noi siamo qui a trattare l'articolo 1, che poi è tutto il decreto-legge, salvi poi i due articoli di coda; stiamo qui a discutere la conversione in legge di questo decreto, mentre ci dicono che la Commissione bilancio si è riunita per esaminare una questione che è stata l'unica ad essere dibattuta ampiamente qui e sulla quale le forze politiche - le forze politiche tra virgolette - sembra si siano particolarmente confrontate, per non dire affrontate (per non usare un termine che potrebbe essere sgradito alle forze suddette). Sul problema della copertura finanziaria - problema fondamentale per quello che riguarda la questione del tempo pieno - sembra che non si sia raggiunto alcun accordo in questa Commissione. Evidentemente, stiamo qui a discutere, e discutiamo di quello di cui si può discutere. In realtà, non discutiamo. In realtà, la discussione non procede. In realtà, qui c'è un ostruzionismo, ma è l'ostruzionismo che è stato prescelto proprio dalla maggioranza, quando essa ha scelto la strada del decreto-legge, quando si è posta dei limiti, che necessariamente importano la mancanza di una approfondita e seria discussione, quando ha voluto attraverso il decreto-legge arrivare alla creazione di altrettanti alibi per le varie forze che poi, fuori di qui, potranno invocare gli stati di necessità che, da una parte, hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge e, dall'altra, hanno posto, attraverso l'esistenza di un decreto-legge da convertire in legge, con tutte le conseguenze di carattere politico che questo fatto comporta, le forze politiche in condizioni di dover accedere ad una conversione quale che sia, pur di non far decadere il decreto-legge. E il testo che ci troviamo di fronte è il testo che abbiamo, e rispetto ad esso non so come farebbero quanti in quest'aula - non quelli che sono presenti in quest'aula, ma quelli che dovrebbero essere presenti - che abbiano avuto la preoccupazione di leggerlo, se, per esempio, essendo per loro disavventura (oggi

sta diventando una grossa disavventura) degli avvocati e dovendo affrontare una materia come quella della posizione di un docente che avesse una controversia, come ne verranno fuori moltissime a seguito di questo provvedimento, si doversero porre un problema di interpretazione. Evidentemente, i colleghi che, non avendo provveduto all'elaborazione di questo provvedimento e non avendo avuto quel momento di lucidità che deve avere il legislatore (di più forse il legislatore di modesta levatura che non il legislatore abituato a queste tecniche, per cui si dice: « C'è questa cosa, mettiamola dentro, iscriviamola! »; abituato a conoscere quali siano le questioni da scrivere in quel punto quando si sono poste quelle singole norme), credo avrebbero la brutta sorpresa, leggendo il testo di questo decreto-legge, di non raccapezzarsi, di non capire che cosa si voglia dire con una serie di disposizioni, ogni qual volta dalla singola questione, dalla lettura che se ne è fatta nella chiave con la quale è stato affrontato il problema da quelli che hanno scritto quella singola norma, si passi a doverla confrontare con altre disposizioni, per arrivare a quella che è la vera e propria opera dell'interprete. Allora, ci si troverebbe di fronte a delle interpretazioni che molto spesso non sono più nemmeno interpretazioni, perché si arriva a dei punti morti, e non ci si rende conto del perché si sia voluta fare una scelta di linguaggio di un certo tipo.

Per non parlare, poi, della individuazione di certi meccanismi che vanno a delinarsi e che sono chiaramente aberranti. Credo che se l'illustrazione degli articoli di questo decreto dovesse essere effettuata con una lettura attenta e puntuale, per cercare di ricavarne (come è obbligo di ogni interprete, ma più ancora di ogni legislatore) il sistema che si viene a creare, ci troveremmo nella necessità di fare discorsi ben più lunghi di quelli che qualunque ostruzionista in quest'aula potrebbe fare. La realtà è che vi è mancanza di una discussione, mancanza della disponibilità ad una discussione, che avviene all'insegna della fretta e dello sta-

to di necessità che il Governo vi ha imposto e che la maggioranza ha invocato dal Governo, per poter avere poi l'alibi di passare qualunque cosa e di trovarsi costretta e violentata a fare determinate scelte, o a non farle, o a fingere di farle. Qui si discute, forse, troppo rispetto alle vostre esigenze, che sono nel senso di « passare » un provvedimento pur che sia; la realtà è che si discute molto poco rispetto a quello che è il compito del legislatore, quello cioè di individuare, esaminare e discutere le singole norme.

Cerchiamo di compiere noi quest'opera, anche se non abbiamo la possibilità di sostituirci a chi ci dovrebbe ascoltare, a chi non c'è, a chi c'è ma è come se non ci fosse, a chi ritiene un dovere di non ascoltarci. Credo infatti che, di fronte a certe questioni, chi ascolta corre sempre il rischio di venire convinto da certe considerazioni. Diremo, certo, cose poco convincenti, ma ogni volta che si affrontano certi problemi qualche volta può anche accadere che si dicano cose convincenti; in una situazione di questo genere chi ascolta, e dovesse venire convinto, si troverebbe di fronte solo ad una difficoltà che fa bene, in questa logica, a cercare di evitare. Ma, per quello che ci riguarda, abbiamo il dovere di dire certe cose, di dire quello che abbiamo fatto. Certo, non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare; se volessimo eliminare tutte le storture che esistono sul piano meramente tecnico, mettendoci a disposizione per l'elaborazione di emendamenti che evitino conseguenze aberranti ed interpretazioni che in sede di applicazione della legge determinino conseguenze opposte a quelle che si volevano raggiungere, se facessimo tutto questo, vi indignereste ancora di più perché dovremmo parlare molto più a lungo. Forse parliamo molto poco rispetto a quello che dovremmo fare, proprio perché c'è mancanza di ricettività, perché queste sono le vostre scelte e non le nostre.

Ma parliamo adesso di questi articoli, e non cominciamo dal primo. Abbiamo

parlato della stranezza di questo decreto-legge: le aberrazioni cominciano dai primi commi del primo articolo, ma raggiungono una forma allarmante e grave proprio nell'ultimo articolo. Questo rivela l'atteggiamento del Governo, rivela tutto quello che non è stato detto quando si è parlato dell'incostituzionalità, rivela le conseguenze del decreto-legge stesso e le responsabilità del Governo.

Avevo presentato una interrogazione - l'ho già ricordato in sede di discussione sulle linee generali - al ministro della pubblica istruzione, essendo stato informato che lo stesso ministro aveva inviato un telegramma a tutti i rettori delle università italiane per diffidarli dall'applicare il decreto-legge prima della sua conversione. Siamo di fronte ad un caso inaudito di violazione dei propri doveri da parte del ministro della pubblica istruzione. Non so se si sia sconfinati in un reato ministeriale. Abbiamo, del resto, ormai un sistema che fa sì che parlare di reati ministeriali significhi parlare di reati impossibili, almeno nel senso che ci hanno finora insegnato, cioè di reati impossibili per mancanza della giurisdizione e delle possibilità concrete di arrivare ad un accertamento delle prove.

Che ciò costituisca o no un illecito penale costituisce indubbiamente un grave illecito. Un decreto-legge è una legge dello Stato fin dal momento della sua emanazione e lo è fino a quando non venga revocato o non decada, o fino a quando non venga convertito in legge con o senza modificazioni. Fino a questo momento, tutti i cittadini, e prima di tutti il ministro, sono obbligati ad osservarlo. Invece, il ministro Pedini, che fino a questo momento non mi ha smentito e se lo farà sono pronto a fare pubblica ammenda, ha inviato un telegramma a tutti i rettori delle università per invitarli a non applicare la legge, con la giustificazione che è in corso la conversione in legge del decreto.

A me sembra che questo sia un fatto gravissimo, perché esiste certamente un interesse del ministro che preveda la conversione o la conversione con modifiche

del decreto, modifiche che potranno avere delle conseguenze di cui poi discuteremo.

Di tale decreto è responsabile non solo il ministro ma l'intero Governo; infatti, non si vede quale altro tipo di responsabilità possa esservi, se non quella personale. Invece, il ministro non revoca il decreto, come era in suo potere, ma ne ha chiesto la conversione in legge. E poiché vi potrebbero essere delle modifiche, invita i rettori a non applicarlo nel timore che quelle modifiche stabiliscano norme diverse. In questo modo il ministro si è scaricato la responsabilità di non applicazione del decreto.

Evidentemente, qui c'è non soltanto la violazione della norma di legge, ma è una violazione attuata per sfuggire delle responsabilità, alle quali il ministro può sfuggire soltanto non emanando il decreto oppure revocandolo. Ma il ministro che fa questo incorre in certe responsabilità, di cui discuteremo anche in altra sede.

Ebbene, questo precedente grave, questo fatto inaudito, ha trovato poi - non so chi sia l'autore di questo emendamento, di questa modifica - uno sbocco di carattere legislativo, che è semplicemente allarmante. L'articolo 77 della Costituzione, infatti, prevede che se i decreti-legge non sono convertiti entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito, legge sostanziale, che evidentemente perde efficacia *ex tunc* come atto in sé, ma provoca indubbiamente conseguenze di ordine giuridico. Torno a dire che il Governo è responsabile delle conseguenze di un decreto-legge non convertito, ovvero, convertito con modificazioni sostanziali. La legge può certamente provvedere in ordine ai rapporti intercorsi, ma non mi pare possa prevedere quanto stabilito all'articolo 14. Tale articolo, infatti, non si occupa di conseguenze giuridiche discendenti dall'instaurarsi di determinati rapporti, bensì cerca di impedire che siano compiuti atti amministrativi imposti dal dettato di leggi dello Stato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BUCALOSSÌ

MELLINI. Il ministro non dice: regoliamo le conseguenze; lo fa, come lo fa anche il disegno di legge di conversione, almeno secondo il testo approvato dal Senato e dalla Commissione istruzione della Camera. Lo fa, ad esempio, quando dice che sono fatti salvi eventuali effetti economici maturati nel periodo di approvazione della legge di conversione del decreto. Ma, cosa ancor più inaudita, il disegno di legge prevede che siano « dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del presente decreto adottate in difformità da quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto ». Il ministro potrebbe dire: « Sono dichiarate inefficaci ... », ma non: « Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico ... », perché in tal modo ammetterebbe la sua irresponsabilità. *Tamquam non esset!* Io non so se il ministro Pedini sia stato avvocato rotale, abituato a dichiarare nulli i matrimoni per riserva mentale; certo, qui c'è riserva mentale da parte del ministro Pedini. Dopo le leggi con riserva mentale, ci sono i decreti-legge con riserva mentale. Forse il ministro Pedini pensava ad altro, forse non credeva nel *bonum sacramenti* (ma questo non credo sia il termine esatto, né lo è quello di *bonum prolis*). Forse è stata esclusa la buona fede se non il *bonum fidei*, è evidente.

Dobbiamo allora dire che il ministro, con il telegramma, ha compiuto quel determinato atto illegittimo; ora, con la legge di conversione, altri cercano di adottare lo stratagemma secondo il quale sono nulli determinati effetti giuridici. Si sarebbe, invece, dovuto dire che determinati effetti giuridici sono inefficaci, si sarebbe dovuto specificare che cosa avverrà di determinate persone nominate con una certa procedura, che cioè tale nomina non ha efficacia; non si può dire però che non esiste, perché c'è stata. La dizione del di-

segno di legge, inoltre, è sconclusionata dal punto di vista giuridico. Se vi sono colleghi che hanno responsabilità in seno alle università (non li invidio, visto come vanno le cose), sarebbe opportuno che facessero di questa vicenda materia di esercitazione con gli studenti, purché non dicano che in parte sono responsabili di questo capoluogo giuridico.

Abbiamo, dunque, esaminato l'ultimo articolo di questo decreto-legge; dobbiamo certamente tenerlo presente, così come dobbiamo tener presente questo modo di procedere, di affrontare i problemi stessi del decreto-legge, il tipo di scelta fatta con il decreto-legge, il modo di concepire le responsabilità del Governo, dall'inizio, la riserva mentale del Governo.

Credo che tutto questo sia molto importante, e lo sarà maggiormente quando andremo ad esaminare i contenuti del decreto-legge, la sua inconcludenza, la sua stranezza, il suo linguaggio contorto e strano. A questo punto vorrei dire un'altra cosa: ho parlato prima di un'interrogazione che avevo fatto e vorrei ora richiamarne un'altra. L'altra volta chiesi al ministro della giustizia chi fossero i funzionari del Ministero della giustizia addetti all'ufficio legislativo, visto che uscivano dal Ministero della giustizia disegni di legge veramente allarmanti per certi contenuti in materie molto delicate per la struttura giuridica, quando ci siamo visti tra le mani, ad esempio, questioni relative ai « tentativi di associazione » o ad « atti preparatori » di reati di associazione. Sono fatti molto allarmanti per me, non soltanto per quelle che potevano essere le mie personali responsabilità, le altrui responsabilità politiche nell'approvazione di un certo atto, ma anche in ordine al funzionamento degli uffici legislativi del Ministero della giustizia. Ma se dobbiamo passare ad esaminare quella che è la situazione degli uffici legislativi del Ministero della pubblica istruzione (il fatto che sia Ministero della pubblica istruzione non significa che non debba avere un ufficio legislativo che sarà coperto da magistrati, sarà coperto da consiglieri di Stato o comunque da esperti) credo che

a questo punto dovremmo anche preoccuparci, proprio attraverso gli strumenti del sindacato ispettivo, di conoscere come è organizzato e come funziona e se, per avventura, sia male organizzato, e se il ministro Pedini, che non ha certo l'obbligo di essere un giurista, come non ha l'obbligo di essere un pianista (certo, sono tutte cose che aumentano il suo livello culturale) abbia però l'obbligo e la responsabilità di condurre l'organizzazione del suo Ministero in modo da essere circondato da collaboratori efficaci. Se dobbiamo attribuire a questi collaboratori la responsabilità delle cose scritte e del modo come sono scritte, della grammatica e della sintassi, e anche della grammatica e della sintassi giuridica di questi provvedimenti, noi dovremmo essere gravemente allarmati, come dovremmo essere allarmati se non ne fossero essi i responsabili; dato che, però, chi è del mestiere sa che la responsabilità dovrebbe essere di questi funzionari, bisogna allora che il ministro copra la loro responsabilità affermando che non sono responsabili di queste cose, e che possiamo stare tranquilli, e che il provvedimento è quello che è; ma che i suoi collaboratori meritano tutto il rispetto e la fiducia perché in effetti non sono responsabili di queste cose, non scrivono in questo modo, conoscono la grammatica e la sintassi giuridica.

Io credo che sia anche questo atto dovuto da parte del ministro. Certo, tutta la struttura di questo decreto risente di una scarsa fiducia nell'efficacia della funzione legislativa, di scarsa fiducia di quella che è la tecnica legislativa. Il ministro, con una battuta, con l'unico riferimento che, bontà sua, mi ha dedicato nella sua replica, ha detto che vi era non so quale espressione che egli conveniva essere una brutta espressione nella legge, e che il linguaggio legislativo è del resto molto scaduto (mi pare che queste siano le sue parole) ma che il problema se mai è quello dei « neologismi » che forse non sono particolarmente brillanti (perché non bisognerebbe fare, nemmeno, della archeo-

logia giuridica). Non so se il ministro della pubblica istruzione sia convinto che l'aderenza a certi schemi giuridici sia necessariamente archeologia giuridica; se ha questa convinzione credo che abbia una cattiva opinione e della scienza giuridica e della tecnica giuridica e anche delle sue funzioni di parte del processo legislativo (e questo è quello che mi interessa), ma anche del livello e della funzione culturale che ha l'elaborazione della legge: perché certamente anche la scienza legislativa, la capacità, il linguaggio legislativo è un segno importante della scienza giuridica, della scienza e del livello culturale di un paese? E se dobbiamo giudicare da questo dobbiamo dire che proprio il Ministero della pubblica istruzione è un esempio notevole del decadimento culturale, a cominciare proprio da quelli che sono i prodotti della sua attività legislativa. Sono d'accordo con altri colleghi che questo primo articolo di tutto il meccanismo nebuloso e strano di questo decreto-legge è forse quello più allarmante, non perché le cose più strane e stravaganti siano state dette proprio in sede di articolo 1, ma perché, a mio avviso, è da certe impostazioni dell'articolo 1 che deriva un difetto generale dell'architettura di questo provvedimento e perché dai difetti anche di singole strutture logiche e - direi - strumentali contenute nell'articolo 1 deriva una inconcludenza ed una pericolosità anche degli articoli successivi.

Questo articolo inizia con una delle solite proposizioni di principio. Ho già detto che le leggi del compromesso storico hanno tutte la caratteristica precisa di incominciare con una affermazione di principio, che molto spesso riproduce quello che è un principio costituzionale. Quello di riprodurre nella legge ordinaria il dettato costituzionale è un modo di legiferare pericolosissimo, perché la Costituzione è la legge che deve guidare il legislatore, mentre molto spesso accade che è proprio il legislatore che non osserva la Costituzione quello che ne riproduce il testo (là dove proprio la Costituzione vorrebbe che il legislatore facesse altra cosa che non il riprodurla).

Qui non è un precetto costituzionale, è un precetto astratto, che può essere anche nobile, ma è un'espressione che non si dovrebbe trovare mai in una norma di legge.

La norma di legge dovrebbe contenere, con una schematicità molto precisa, delle norme dalle quali si possa desumere cosa deve fare un soggetto. Se una norma di legge contiene delle proclamazioni di principio, è evidente che si tratta di provvedimenti che vogliono menare il can per l'aia.

Dicevo prima che le leggi del compromesso storico iniziano tutte con una proclamazione di principio. Poi si passa ad alcuni articoli che sono abbastanza precisi e chiari, per arrivare poi ad una ulteriore specificazione che toglie efficacia alla chiarezza dei primi con elucubrazioni che rendono molto difficile la interpretazione degli articoli che sembravano chiari; successivamente si procede con altri elementi di dettaglio che contraddicono puntualmente le prime disposizioni, sia quelle chiare sia quelle che rendono le prime oscure, per finire poi con le disposizioni finali, con le quali tutto è rinviato ad un altro momento, magari alle disposizioni di attuazione.

In fondo, anche questo decreto segue, più o meno, la stessa logica. Anche qui la prima proposizione è molto indicativa: « nel quadro della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce ». Certo io non ho seguito tutte le battaglie, le discussioni svolte su questo punto in campo culturale e legislativo. In campo politico, gli uffici scuola dei partiti si sono confrontati a lungo su queste questioni, sul docente unico o no, se la scelta fosse o meno giusta: ma quello che mi interessa in questo momento è che qui si è trovato il modo di affermare tutto, ed il contrario di tutto.

Non si è parlato del docente unico, ma dell'unicità della funzione docente; non si è parlato di ruolo separato, perché si è pensato che sarebbe apparso brutto. Ma come, unicità della funzione docente e poi ruolo separato? e allora, si è parlato di

ruolo diviso in due fasce. Certo, non si è potuto dire che il ruolo è diviso in due ruoli, perché c'è un limite anche ai legislatori... beh, a tutto c'è un limite. Così abbiamo due fasce! Ho già detto ieri all'onorevole ministro Pedini che « fascia » è un termine traslato, e che i termini traslati non si devono usare, ma il ministro Pedini ama questa espressione. C'è un suo discorso molto allarmante - dicevo ieri che è un perspicuo discorso sulla scuola media - che ha tenuto a Ravenna e che credo sia stato pubblicato da *Il Male*. So che oggi *Il Male* è stato oggetto di una perquisizione alla ricerca di materiale costituente vilipendio delle istituzioni costituzionali: forse era il discorso dell'onorevole Pedini, non so se quello di Ravenna o quello tenuto in quest'aula. E cominciava questo discorso dicendo: « Sono lieto di essere in questa terra di Romagna, nella fascia del lambrusco piuttosto che in quella dell'altro vino di Romagna ». Io gli dicevo che faceva bene a parlare di fascia quando si intendeva la zona di produzione del vino, perché la fascia è un concetto di misura, è un concetto geometrico o non geometrico, ma comunque di estensione materiale. Poteva parlare di categoria; come l'estensione astratta riferita a cose concrete è un dato traslato, così l'espressione relativa ad una determinazione concreta riportata a cose astratte, quale la categoria, è un termine traslato. Nelle leggi abbiamo troppe espressioni traslate: allora perché proprio cominciare con questa indicazione della fascia; è divisa in due fasce. Ma qui ci interessa questa indicazione perché poi ne vengono fuori delle cose aberranti. E qui non facciamo soltanto della letteratura, come i richiami al problema del lambrusco o del sangiovese: qui parliamo di questioni che poi si riflettono sulla comprensibilità della legge, e vedremo perché si arriva a queste assurdità e a questa storia. Ecco qui leggiamo appunto che, nella unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente è articolato in due fasce. Non si capisce se il ruolo è unico o il ruolo è doppio; e poi vedremo come si sviluppa ulteriormente questa questione.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari; alla seconda i professori associati. Allora, a questo punto, dato che poi leggere le leggi — qui abbiamo fatto molte cose — è anche importante (perché voi dite che facciamo l'ostruzionismo in quanto vi leggiamo questa roba, ma io credo che l'ostruzionismo lo faccia chi non legge questa roba: perché poi ci sarà l'ostruzionismo degli interpreti, ed una serie di confronti che dovrete fare), allora, a questo punto, se leggiamo la legge in questi termini, veniamo a sapere che i professori sono ordinari o associati. E non ci scandalizzi il fatto che, avendo voluto fare qualche cosa di diverso dal professore di ruolo e dagli assistenti di ruolo e non di ruolo, adesso dobbiamo dire che il professore ordinario corrisponde al vecchio professore di ruolo. Lo diciamo perché è un fatto storico questa corrispondenza (vedremo poi come si parla di essa in questa legge in maniera molto più approssimativa), ma noi leggiamo che vi sono i professori ordinari che corrispondono ai vecchi professori di ruolo, perché i professori di ruolo erano professori ordinari o straordinari, ma era chiaro che quando si diceva professori di ruolo potevamo dire professori ordinari o straordinari. Leggendo questa proposizione, diciamo che sono scomparsi i professori straordinari. Infatti, ci si era dimenticati dell'esistenza dei professori straordinari. Si diceva che si applicava anche ai professori associati lo straordinario, e quindi avevamo i professori associati straordinari. Va bene, perché una contrapposizione fra associati e straordinari è possibile però, quegli ordinari sono tutti ordinari; quindi, a questo punto, nella prima fascia — usiamo questo termine (la prima categoria è un termine che mi piace di più e ho proposto anche degli emendamenti che non credo siano ostruzionistici, in quanto tendono a riportare una certa chiarezza del linguaggio) — avremo i professori ordinari o non ordinari. Ad un certo punto si è introdotta più avanti la disposizione secondo cui si applicano ai professori ordinari le norme sullo straordinario. Allora che cosa abbiamo? Con questa espressione « pro-

fessore ordinario » le cose sono due: non possiamo più dire che i professori sono ordinari e ci sono i professori « ordinari ordinari » e i professori « ordinari-straordinari ». Possiamo dire che ci sono i professori di ruolo ordinari, e i professori di ruolo straordinari, ma dire che vi sono i professori « ordinari-straordinari », credo che sia qualche cosa che non ci possiamo permettere, senza poi metterci a disposizione dei giornalisti de *Il Male* i quali hanno tutto il diritto di usare le nostre norme legislative come argomento per dilettere i loro lettori: e non ci possiamo poi dolere, non possiamo chiedere che si vadano a fare perquisizioni nella sede del giornale, alla ricerca di materiale che dimostri il vilipendio delle istituzioni, perché il vilipendio lo facciamo da soli, quando diciamo cose incomprensibili.

Ma questa non è soltanto una questione di umorismo; non si può dire: « Ma guarda questi qua! Certo, fanno l'ostruzionismo e allora vengono a parlare di queste cose ». Di professori ordinari, poi, si torna ancora a parlare; se ne parlava cioè in un testo in cui il professore straordinario si era perduto. Sarebbe rimasto da vedere, se in sede transitoria, quelli che oggi sono professori straordinari sarebbero diventati tutti professori ordinari di ruolo, ovvero sarebbero rimasti *pro tempore* nella loro qualifica, oppure ad esaurimento, oppure sarebbero stati cacciati, mandati tutti a casa. La legge, tra l'altro, prescinde infatti allegramente da tutte queste cose: le norme transitorie, le corrispondenze, tutto questo si fa; quando si costituisce un nuovo ruolo si stabilisce una corrispondenza con quelli vecchi. Qui, invece, le disposizioni sono molto abborraciate; non si dice che cosa diventa l'attuale professore di ruolo; non lo si dice, lo si deve intuire. Ma con tutte queste intuizioni che dobbiamo fare, dopo la premessa che i professori o sono ordinari o sono associati, per tutto il resto della legge si continua allegramente, tranquillamente, a parlare di professori non di ruolo, ma ordinari.

A un certo punto, attraverso un emendamento presentato dal Governo in Commissione, ricompare lo straordinariato per i professori della prima fascia. Con molta pudicizia si dice che per i professori della prima fascia si applicano le norme dello straordinariato. Dico « con molta pudicizia » perché, essendo un po' meno pudichi, si sarebbe dovuto dire « ai professori ordinari si applicano le norme sullo straordinariato ». Quindi abbiamo i professori ordinari straordinari. Abbiamo detto che si continua a parlare di professori ordinari; si dice che determinate funzioni sono affidate ai professori ordinari; si dice che di determinate commissioni fanno parte solo i professori ordinari; però ad un certo punto, a seguito dell'emendamento governativo di cui dicevo, che ristabilisce lo straordinariato per i professori ordinari, abbiamo questa singolarità, di avere i professori ordinari straordinari. Possiamo anche superare questa stravaganza lessicale, ma a questo punto bisogna intendersi. Quando, nel prosieguo della legge, si parla di professori ordinari, si intende parlare di professori ordinari che hanno superato lo straordinariato; bisogna esprimersi in questo modo per non apparire scherzosi, per non usare quello che sarà il linguaggio di chi prenderà in giro la legge, perché noi dobbiamo cercare di non farlo.

È dunque questo il significato del termine, oppure si intende parlare dei professori della prima fascia, della prima categoria? Questo dimostra come la mancanza di coordinamento dia origine ad un problema che, a mio avviso, non è soltanto di carattere formale, perché su questo si scatenarono le battaglie degli interpreti. Ci saranno dei professori che, essendo straordinari, invocheranno certi diritti, sostenendo che per « ordinario » si intende il professore della prima fascia, mentre altri controinteressati diranno che per « ordinario » si intende « l'ordinario-ordinario », e non anche l'« ordinario-straordinario ». In questa situazione, credo che sia dovere di chi fa le leggi evitare disposizioni di questo tipo.

Tralasciando gli altri commi, arriviamo al quinto: « L'organico dei professori ordinari e quello degli associati è rispettivamente di 15 mila unità ». Il sesto comma prosegue: « Nella dotazione organica di 15 mila posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento... ». In base a questa norma (ma si potrebbe dimostrare anche il contrario, perché questo molto spesso avviene), dovremmo pensare di trovarci di fronte ad una interpretazione in cui « ordinario » significa, semplicemente, « appartenente alla prima fascia ».

A questo punto abbiamo fissato il perno attorno al quale ruota poi tutta la legge. Perciò, dobbiamo fare delle riflessioni che non sono più di ordine lessicale, ma di ordine sistematico nel senso formale: relative cioè alla strumentazione, all'interpretazione, all'individuazione dei contenuti delle successive disposizioni di legge. Dobbiamo affrontare dei problemi di sistema in senso diverso, cioè come meccanismo, come struttura — non solo in senso formale — di questa norma di legge. Da qui possiamo comprendere quello che è il meccanismo della scelta politica, quello che è il meccanismo del sistema legislativo che viene ad essere definito. Dirò di più: da questo punto in avanti, con l'attenzione che dobbiamo avere per questo meccanismo, possiamo individuare il tipo di università che avremo nei prossimi anni. Non si tratta di discutere se questa disposizione è conforme alla riforma, se sia o no urgente; e non si tratta nemmeno di stabilire se questo risolverà i problemi del personale. Si tratta di individuare, in questa norma, quella che sarà la futura università. Noi avremo una università che comincia a delinearsi attraverso i contenuti di questo articolo, di quelli successivi, del decreto nel suo complesso, del disegno di legge di conversione: una università fatta su misura per le esigenze rappresentate dall'organico dei professori. Siamo di fronte, cioè, ad un capovolgimento totale dell'impostazione del problema della scuola, e,

in particolare, dell'università. Quest'ultima era l'*universitas* degli studenti che rappresentavano i destinatari della parola dell'insegnante, che rappresentavano la loro organizzazione, che si trovavano i professori in ragione della funzione docente che dovevano svolgere presso di loro.

Qui abbiamo un organico e dobbiamo creare i posti in funzione: tutto il resto del provvedimento ruota intorno a questo dato. Abbiamo l'università dei posti dei professori. Dobbiamo anche dire — perché dobbiamo riconoscere anche le esenzioni di responsabilità a chi lo merita, anche se qualche volta dobbiamo essere noi a fargli carico di altre responsabilità — che non ha responsabilità di aver inventato questo meccanismo solo il ministro Pedini, con questo decreto, e al Governo attuale perché è certo che l'università in funzione dei docenti è una scelta che è stata fatta dai docenti stessi, che è stata tollerata dai governi precedenti e che è tollerata da questo Governo. I posti in organico sono stati creati perché si doveva sistemare il signor tale o il signor talaltro, il professor tale e il professor talaltro, il nipote del signor tale e il nipote del signor talaltro; si dovevano creare nuove cattedre perché bisognava sistemare determinati personaggi che dovevano venire a Roma; sono state inventate nuove discipline che dovevano costituire la cattedra da affidare alle cure benemerite di questo o di quel barone, baroncino, baronetto, nipote di barone, vassallo, e soprattutto di molti vassalli: diciamolo chiaramente! Questo è il meccanismo dell'università in funzione dei posti di lavoro, o meglio di non lavoro, dei professori: è un'invenzione che non ha fatto il ministro Pedini. Bisogna dirlo: il ministro Pedini non ha fatto queste disposizioni di legge. Ma poiché siamo dei legislatori dobbiamo farci carico anche di queste cose; si dice che, a questo punto, siccome le cose sono andate in questo modo, allora bisogna istituzionalizzarle: questa affermazione l'abbiamo sentita ripetere in molte occasioni. In sostanza, quando si tentò di far passare la legge

Reale-bis, si disse che il grande merito di questo provvedimento era quello di normalizzare, istituzionalizzare certe situazioni perché introduceva nuove figure di reato e quindi normalizzava rispetto ai provvedimenti odiosi di polizia (che non erano più provvedimenti di « polizia di prevenzione », perché diventavano nuove forme di « incriminazione »).

Il momento della normalizzazione è un momento pure esistente nell'attività legislativa, ed è estremamente preoccupante e grave. Direi che tutti quanti dobbiamo farci carico, però, di scongiurare proprio tali momenti, perché se certe aberrazioni e certe degenerazioni si verificano il problema non è certamente quello di normalizzarle, di istituzionalizzarle, ma quello di combatterle. A questo punto noi dobbiamo assolvere anche un'altra funzione. Ci dobbiamo far carico di interpretare queste norme, di vedere quale ne è il significato e le conseguenze, in funzione dell'esperienza della vita universitaria italiana. La realtà è che il decreto-legge trasferisce questa funzione di ufficio di collocamento per docenti — e non soltanto dei precari, diciamolo chiaramente — che è stata molto spesso eseguita (è vero, lo ripetiamo, che non è stata inventata in questo momento) negli uffici del Ministero della pubblica istruzione. Oggi i direttori generali del Ministero diventeranno distributori di cattedre: perché questa è la realtà. Di ciò non si è parlato abbastanza. Ma i meccanismi del presente decreto-legge portano a queste conseguenze: si creeranno questi piani, queste pianificazioni che saranno suggerite, certo, dalle facoltà (più facilmente continueranno ad essere fatte dalle facoltà, piuttosto che non da organismi più moderni); esse saranno comunque controllate e vi si sostituirà una pianificazione, e interverrà a questo punto il consiglio nazionale universitario, provvisorio o non provvisorio, organizzato per facoltà oppure per distretti: questo non conta ma quello che conterà è che avremo, come ho detto, il trasferimento nella sede delle direzioni generali del Ministero del-

la pubblica istruzione della predetta funzione di collocamento.

Ecco la realtà: avremo un'università che ruoterà intorno alla necessità di collocare queste persone, e vi sarà tale dato fisso, che è aberrante. Si dice infatti che ci sono tanti professori da creare, e poi bisogna creare addosso a costoro il tetto dell'università, delle aule, delle strutture che devono servire appunto perché intorno a questa gente vi deve essere una università: ecco il meccanismo che avete creato, e ciò è scritto chiaramente in questa disposizione di legge. E tutti i dati aberranti sono le conseguenze di tale impostazione: altro che storie, l'università di popolo, l'università elitaria... chiacchiere! La realtà, se significa qualcosa, è questa qui. La riforma, la non riforma, ostacoli alla riforma... qui non è problema di riforma: l'università che viene fuori, già riformata in tal senso, è l'università che istituzionalizza questo dato. È l'università che ruota intorno alla necessità di creare questi organici, con dei mezzi oltretutto poco chiari, rafforzati, con operazioni del genere, circa le quali molto spesso non si è calcolato il tempo, non si è calcolata la complessità. Infatti se ci mettessimo qui a fare i conti dei tempi — altro che ostruzionismo! — necessari per realizzare queste operazioni e farle andare in porto, così come sono previste, diremmo: come fate a parlare di provvedimento provvisorio, prima che si sia fatta una previsione intorno a questi professori che avete creato — e intorno ai quali, poi, voi vi apprestate a fare ruotare questa vostra nuova università, l'università dei professori, del collocamento dei professori (perché questa è, in sostanza, la nuova figura).

A questo punto saranno passati degli anni, poiché anni sono necessari: e quindi la riforma o non la farete o sarà una riforma fatta, certo, per riformare quella università che avete già riformato con questi atti. Ostacolo alla riforma: c'è chi ha detto — poi magari ieri sera lo ha detto e ha saputo scivolare un po' sull'argomento — che il grande merito di questo decreto-legge è quello di creare i pre-

supposti per obbligare a fare la riforma, perché in fondo crea delle situazioni così aberranti. Poi qui non sono diventate più aberranti, ma in sostanza sono state definite situazioni conflittuali, di tensione, di crisi per cui poi la riforma bisogna farla.

Certo, ogni legge è il presupposto di una futura riforma, perché crea dei dati di crisi rispetto ai quali occorre poi pure provvedere in qualche modo; ad un certo punto, presto o tardi, male o bene, in un modo o nell'altro, in un senso o nell'altro, ogni atto preclude a una riforma, poiché si crea quanto meno la materia per un futuro legislatore (riformatore), che deve pure avere qualcosa da riformare. Certo ci sarà un futuro riformatore: si chiami o no così, abbia o meno la coscienza, voglia o no essere riformatore (e questa è la realtà).

Abbiamo detto che queste norme sull'organico fisso sono quelle che caratterizzano tutte le disposizioni di legge, e addirittura il linguaggio dei successivi articoli, che verrò ad esaminare un momento.

Vi è, ad esempio, l'articolo 2 che è sintomatico, in questo senso: ci sarebbe da sorridere guardando il linguaggio usato; c'è questa storia della distribuzione dei posti che è molto bella. Quando si dice: « I posti così determinati saranno distribuiti sulla base dei programmi... » penso alla distribuzione delle prebende che era una delle funzioni essenziali dei sovrani e dei papi. Ci sono quindi queste distribuzioni da fare, questi professori da collocare e allora si fa l'università: non si creano gli organici in funzione della funzione docente, ma si creano le funzioni docenti in funzione degli organici. Questa è la scelta di fondo di questo provvedimento, è una scelta ineliminabile. Certo è che nonostante tutto il polverone che si è determinato intorno al problema dei precari, la realtà è che il problema esiste ed ha rappresentato il grimaldello per creare una situazione diversa e una impostazione diversa in cui si è voluto creare questo tipo di università, che credo sia molto lontana da quelli che sono i

disegni di ogni riformatore che si voglia considerare tale rispetto alle esigenze del momento, tanto è vero che poi è una esigenza che rimane fra le righe e che è sostanzialmente intorno a questa impostazione, comprese quelle che riguardano i problemi relativi al linguaggio e alla terminologia usata.

C'è però un altro dato. Noi abbiamo notato l'equivoco di questo primo comma; la stranezza, la sciatteria, la fumosità lo caratterizzano. « Nel quadro... » ecco, ci avevano insegnato a scuola a non iniziare le frasi con il gerundio, questa invece è un po' come una frase iniziata con il gerundio. Questo « nel quadro della unicità » che poi non è una unicità, questa questione del ruolo che non è un ruolo perché sono due ruoli, due facce dello stesso ruolo; è la stessa funzione o non è la stessa funzione? Quando poi passiamo a leggere il paragrafo ottavo noi ci accorgiamo che viceversa si va delineando questo concetto, e si va delineando assai peggio che non una non unicità della funzione docente, assai peggio che non la paventata gerarchia nella funzione docente, assai peggio che la non indipendenza della funzione docente e di ricerca degli appartenenti alla seconda fascia: ma si va delineando addirittura l'esistenza di strutture universitarie differenziate in funzione dei ruoli. Leggiamo questo comma ottavo: « Ferma restando la unicità della funzione docente... » ancora ripetendolo, per carità; a Roma c'è una espressione: scrivetecelo sotto; ma quando si intende qualcosa che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere e dovrebbe apparire. Qui invece si scrive sempre sopra e non sotto. « Ferma restando la unicità della funzione docente e la piena equiparazione dei docenti delle due fasce nell'attività di ricerca individuale e in collaborazione e nell'accesso ai fondi per la ricerca (questa poi è un eufemismo, questa eguaglianza nell'accesso ai fondi è forse una delle cose su cui poi nella fase della votazione ci sarà molto da ridere) spettano ai soli professori ordinari il coordinamento dei gruppi di ricerca (quindi, c'è una eguaglianza; però

il coordinamento spetta ai professori ordinari; capisco che il coordinamento qualcuno lo deve fare, e non mi scandalizzo per questo), la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e il coordinamento dell'attività di perfezionamento della ricerca scientifica ». Ecco, questo del perfezionamento mi fa pensare ad una cosa, è un campanello d'allarme. Non vorrei che a questo punto si lasciasse queste frasi apparentemente innocue — ma quante distorsioni legislative sono cominciate all'apparire di frasi apparentemente innocue, in queste congerie di parole di certe disposizioni chilometriche di legge! — e attraverso questa strada cominciasse a prendere forma un collegamento « professore-ordinario-scuola di perfezionamento », che precluda alla creazione di una vecchia fascia, non soltanto all'interno della funzione di docenza dell'università, ma all'interno dell'università. Sarebbe un qualche cosa che risponde ad un indirizzo che si va sempre più manifestando nella dilazione delle funzioni docenti dei gradi di istruzione.

Abbiamo varato in questa aula le norme sulla scuola media superiore; abbiamo stabilito che si diventa geometra o perito industriale nell'ultimo anno, addirittura direttore di orchestra o violinista nell'ultimo anno; poi si è detto che si faranno le scuole professionali post-secondarie. « Evviva », diceva Gioacchino Belli! « È combinato tutto, ne parleremo meglio un'altra volta », come diceva il cardinale che usciva dopo il « congresso tosto »! Non vorrei che qui capitasse quello che avviene a proposito della scuola secondaria superiore. Dopo aver stabilito l'unicità della scuola secondaria superiore, come qui l'unicità della funzione docente, nell'ultimo anno con i contatti previsti la scuola deve adempiere alla doppia funzione di preparazione alla università e nello stesso tempo di preparazione tradizionale; ma ad un certo punto si dice che se ne parlerà meglio nella scuola professionale post-secondaria.

Non vorrei che si stabilisse che debbono esservi queste scuole di perfezionamento, dicendo che i professori associati

saranno quelli di questa o quella università licealizzata, mentre i professori ordinari saranno quelli della università di perfezionamento. Allungheremo i tempi dello studio, rinvieremo questa verifica, molto spesso dell'inconsistenza dell'istruzione raggiunta nei vari gradi, aggravando la crisi della università. Ora si esce dalla scuola elementare totalmente analfabeti, dalla scuola media semianalfabeti, si rinvia perché bisogna guardare la questione globale, evitando il nozionismo; si arriva al diploma, poi alla scuola professionale post-secondaria, poi all'università, con gli associati, poi alle scuole di perfezionamento dove vi sono i professori ordinari.

Cominciamo, quindi, a delineare questa doppia fascia con il collegamento alle due funzioni dei professori. Naturale destinazione dei professori ordinari comincia ad essere quella delle scuole di perfezionamento. Potrà dirsi che tutto questo è sul piano della interpretazione, della fantasia, ma non vorrei che questo mio dato, che potrebbe essere addebitato ad un atteggiamento di sospetto e di ingenerosità nei confronti di questa legge dovesse rivelarsi in futuro come una sorta di previsione di quelli che dovranno essere gli sviluppi che nasceranno proprio da questa disposizione di legge.

Si arriva così a questo famoso articolo 10, che sembra avere polarizzato le necessarie esigenze di una conflittualità interna della maggioranza. Parlo di necessarie esigenze, perché la mia sensazione è sempre stata che questa maggioranza in questa fase, più che travagliata da effettivi conflitti, sia presa da una sorta di conflittualità, per la necessità di presentarsi come non totalmente unanime, per smentire quella che è una malevola definizione, non nostra e magari poco fine, di maggioranza della « ammucchiata ». Questa maggioranza ha bisogno di una sorta di gioco delle parti, che le consenta di presentarsi come capace di una sua dialettica interna. Non vorrei che anche lo scontro sul tempo pieno, soprattutto in relazione a quelle che saranno le soluzioni, che già si delineano e di cui abbiamo un primo accenno in questa sor-

ta di strana disposizione, si manifesti in questo senso. Anche qui potremmo fare lunghe disquisizioni sul tempo pieno, sui problemi che esso comporta, come già dicevo in sede di discussione sulle linee generali. Ma stiamo ora esaminando l'articolato e credo, quindi, che mi competa l'obbligo di esaminare gli aspetti tecnici. Sono, del resto, convinto che gli aspetti tecnici, le « pignolerie » del linguaggio, se volete, siano tutt'altro che tali e rappresentino in realtà una verifica dell'impegno politico. Non credo che un impegno politico, che sia veramente realistico, che debba affrontare problemi come questi, della regolamentazione dello stato giuridico del personale universitario, possa prescindere da esigenze di carattere tecnico che riguardano, appunto, la chiarezza del linguaggio, la credibilità e la possibilità di attuazione dei meccanismi previsti.

Quando vediamo che si parte da una base di questo tipo, da questo scontro sul problema del tempo pieno, raggiungendo per altro una sorta di accordo, ci sentiamo allarmati, proprio per il linguaggio usato. Che significa tutto questo? Su questa strada pensate veramente che problemi come quello del tempo pieno potranno risolversi usando strumenti di questo tipo? Pensate veramente che si possa affrontare un problema che importa responsabilità e contenzioso, usando strumenti legislativi di questo tipo? La lettura di questo decimo comma è semplicemente esilarante, anche perché su questo comma si è imbastito un discorso secondo cui esso traduce l'impegno della maggioranza per quel che riguarda il tempo pieno nell'università. È una questione che è stata affrontata soprattutto in relazione al problema dei famosi baroni, dell'esempio dato dai docenti universitari, che, sappiamo, sanno fare le cose più incredibili con aerei, treni, facendo la ricerca scientifica in tema di ubiquità o, meglio, di superamento dei problemi dell'ubiquità. Ma allora dovremmo preoccuparci soprattutto della sperimentazione dell'inosservanza del tempo pieno, della residenza, della compatibilità, ma non pos-

siamo prevedere delle norme che riguardano gli obblighi di coloro che dovranno diventare professori e non di coloro che già sono professori, rispetto ai quali si tratta piuttosto di verificare un comportamento; si è detto che questo articolo affrontava il problema del tempo pieno per i docenti: non è vero. Cominciamo ad esaminarlo e vediamo quali altre stranezze e sciocchezze continuano a dirsi. Si tratta di autentiche sciocchezze! Dobbiamo usare parole di questa pesantezza, se vogliamo parlare di espressioni di questo tipo!

Leggiamo, dunque, il decimo comma dell'articolo 1: «Coloro che, per effetto del presente provvedimento, sono nominati nel ruolo dei professori universitari...». Coloro che sono nominati sono, dunque, coloro che ancora non sono professori universitari e che diventeranno tali con atti amministrativi che saranno adottati in forza del presente provvedimento. Pertanto, chi è già attualmente professore universitario, non è minimamente toccato da questo provvedimento. Questo è un dato di fatto. Perciò, dite chiaramente che questa disposizione sul tempo pieno e i vostri emendamenti riguardano solo i futuri professori. Anche se è usato il verbo al presente, si tratta di una certa liberalità nell'uso della grammatica e della sintassi, ma non si tratta certo di questione che possa alterare il significato della norma di legge che riguarda quelli che diventeranno professori universitari. Costoro «sono tenuti all'osservanza delle norme di tempo pieno e di incompatibilità»: qui c'è scritto che sono «tenuti», ma non sono tenuti a rispettare l'osservanza. Perché è un'osservanza che non va rispettata, lo si dice nella legge, e infatti si dice che: «il rispetto dell'obbligo coincide»: l'obbligo di che cosa? dell'osservanza, il lessico è quello che è, quindi è un'osservanza che non va rispettata perché tale rispetto dovrebbe intervenire: qui si dice «coincide» comunque interpretiamolo nel senso che dovrà intervenire, con l'entrata in vigore delle norme stesse. Di quali norme si tratta? Di quelle sopra citate?

Queste entrano in vigore subito e quindi non si capisce cosa significhi «il rispetto dell'obbligo coincide con l'entrata in vigore delle norme stesse, la cui decorrenza necessariamente graduale...», ma allora le norme non ci sono ancora? ma, signor ministro Pedini, si possono scrivere queste cose? Quando poi *Il Male* pubblica tutto ciò il procuratore della Repubblica dice che ci sono gli estremi del reato di vilipendio delle istituzioni, e magari va a ricercare come materiale idoneo a provare la Commissione del reato di vilipendio il possesso di questi testi legislativi, perché la loro pubblicazione su *Il Male*, diventa manifestazione di vilipendio delle istituzioni: questo è molto grave, noi crediamo nella libertà di tutti e siamo molto perplessi e preoccupati di questa ricerca fatta con mandati di perquisizione del materiale idoneo a commettere reati di vilipendio delle istituzioni costituzionali; ma io dico che prima di tutto bisognerebbe eliminare il materiale idoneo al compimento di un simile reato, materiale rappresentato anche da disposizioni di legge totalmente incomprensibili, risibili, quali sono quelle che vengono formulate in questo modo.

E qui mi richiamo a quanto già detto a proposito dell'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione che avrà soltanto la consolazione, se queste espressioni dovessero riguardarlo o potesse dimostrare di non entrarci affatto, che queste notazioni vengono da un pulpito certamente non autorizzato a farle perché, malgrado tutto e malgrado la mia buona volontà, il mio pulpito è quello in cui, bene o male, queste cose vengono dette: perché la predica viene da questo pulpito in cui bene o male mi faccio anche carico della responsabilità collettiva e solidale che in certi momenti noi pure abbiamo, qualunque sia la nostra parte, e che investe anche certe nostre posizioni di legislatori nel loro complesso. Ecco, dobbiamo quindi dire semplicemente che qui si dice cosa risibile, ma si dice soprattutto chiaramente che non esiste l'obbligo del tempo pieno, che questo sarà stabilito, se sarà stabilito, se tutto questo significa qualche co-

sa, se non è « aria fritta », perché dato che non c'è scritto niente non riguarda nessuno, perché le norme che non stabiliscono niente non sono norme e quindi ovviamente non riguardano nessuno, e le disposizioni che non sono disposizioni non possono avere destinatari. Io credo che una frase di questo genere potrebbe essere del signor de la Palisse, ma in questo momento sono costretto a pronunciarla perché ovviamente qualcuno ci vuol far credere il contrario. Quindi, destinatari nei confronti dei quali c'è questa « aspettativa di norma » — ecco: si crea il concetto di « aspettativa di norma » — dovrebbero essere soltanto quelli che diventeranno professori in forza di questa legge; per gli altri c'è un obbligo che però non deve essere osservato, ci sono delle norme che però dovranno essere adottate da un legislatore futuro, il quale potrà anche non tenerne alcun conto perché questa non è certo una norma costituzionale, mentre qui è stabilito che necessariamente le norme dovranno essere di questo tipo. Questo è un linguaggio da usare nelle contrattazioni, non so a che livello, credo neanche al livello sindacale; comunque qui si tratta non di contratti, ma di leggi: per cui si dirà che necessariamente dovrà prevedersi questo. Ma quando si fa una legge non si può dire che necessariamente la futura norma dovrà contenere certe cose; questo è un modo di esprimersi non dignitoso per il legislatore, perché esiste un obbligo di osservanza della lingua italiana e del linguaggio giuridico che non risulta dalla Costituzione ma che da essa è egualmente presupposto, perché se non avessimo in comune un certo linguaggio non esisterebbe nemmeno la Costituzione che, sino a prova contraria, è scritta in lingua italiana e con un certo lessico giuridico. Pertanto, se non abbiamo in comune questi strumenti, non possiamo più parlare né di altro, ma apparteniamo ad una giungla legislativa che, in quanto giungla, non è nemmeno più legislativa: perché la legge presuppone chiarezza ed un minimo di ordine. Questa è la situazione.

Quindi è chiaro che, indipendentemente dai problemi di copertura della nuova

formulazione, così come ci viene proposto il testo, ci viene proposta aria fritta, e quindi una truffa: perché quella del « tempo pieno » non è nemmeno una proposta, dal momento che non riguarda i professori, non riguarda nulla. Non so se su di una base di questo tipo, sia pure attraverso emendamenti, si possa costruire qualcosa di più serio, ma certo, quando si accetta di discutere una cosa del genere, è difficile che la si possa migliorare attraverso qualche emendamento, arrivando ad una formulazione più seria e chiara.

Passiamo poi ai problemi relativi ai trasferimenti dei professori di ruolo, ed al decreto di trasferimento dei professori associati, nei cui confronti si applicano le norme per lo straordinario.

Per quanto riguarda l'articolo 2, abbiamo già detto che è l'articolo della distribuzione, della ripartizione dei posti. Questo articolo, nella sua stessa denominazione di articolo relativo alla ripartizione dei posti, contiene le norme intorno alle quali comincia a prendere corpo la visione dell'università, dei ruoli dei docenti, dell'università in funzione del collocamento dei docenti. Questo complicatissimo articolo, in cui si parla dei ruoli e dei trasferimenti, del piano per la formazione dei posti per i professori, presenta una lettura certamente non chiara. Se mi mettessi a fare una analisi delle singole disposizioni in esso contenute, ci troveremmo di fronte a dati assolutamente incomprensibili; noi li possiamo superare, possiamo sorridere, possiamo dire quello che ci pare, ma poi lo vedremo quando ci si rovesceranno sulle spalle tutti i problemi del contenzioso e ci troveremo di fronte ad un mare di vertenze. Allora ci accorgeremo di quale pace avranno portato all'università queste disposizioni.

AmMESSO che si determini un acquetamento su questo decreto sino a che non si arrivi alla sua applicazione, se applicazione vi sarà, allora vedremo lo scatenarsi delle forme di contenzioso. Credo che questa considerazione la dobbiamo fare, io credo che in questa aula non ci sia nessuno, dal ministro al relatore, ad ogni deputato — lo dico per coloro che avessero

la dabbenaggine di ascoltarmi, visto che è considerata dabbenaggine ascoltare i colleghi che parlano — che non debba meditare su questo punto. Credo che non ci sia in questa aula nessuno, né adesso, né al momento di votare, quando avremo un maggior numero di colleghi, che possa in coscienza dire di essere certo che non ci siano probabilmente intere categorie — e non soltanto coloro che ormai hanno segnalato le situazioni di stranezza e di chiara sperequazione che si vengono a verificare per la mancanza di correlazione tra le varie disposizioni, e per la mancanza di considerazione per certi quesiti — che non sono rimaste escluse, di docenti o di precari.

Non voglio considerare queste cose, ma qui dentro non c'è nessuno in grado di escludere che ci siamo dimenticati di qualche categoria, e che all'atto dell'interpretazione possa venir fuori una categoria di docenti o di precari che sia non considerata in queste disposizioni, rispetto alle quali per mancanza di coordinamento delle norme, contro le nostre previsioni e la nostra volontà, ci troviamo dei risultati aberranti. Rispetto a questi risultati noi potremmo dire che non volevamo dire questo, ma l'interprete affermerà che l'abbiamo detto, e le nostre responsabilità non saranno in relazione a quello che abbiamo voluto dire, ma in relazione a quello che abbiamo detto. Io credo che di fronte a fatti di questo genere ci sia da allibire. Di fronte a fatti di questo genere, ritengo che la nostra responsabilità di legislatori sia la più grave che possa esistere. Noi possiamo essere responsabili di scelte sbagliate, possiamo essere responsabili di avere scelto tra gli interessi, tra i quali dobbiamo scegliere nobilmente rispetto all'uno o all'altro, ritenendolo prevalente o non prevalente. Ma io credo che quando riteniamo di scegliere un interesse, e non ne siamo capaci, e non facciamo ogni sforzo che pure ci compete, nei limiti di ciascuno e nelle nostre capacità, scegliendo momenti, dati, forme di intervento legislativo affinché queste scelte siano chiare e precise, e non siamo capaci di tradurle in maniera conforme a quelli che

sono i nostri indirizzi, le nostre scelte, le nostre responsabilità politiche, credo che questa sia la massima responsabilità tra quelle che possono piombarci addosso. Di una responsabilità di tal genere non meriteremo mai di essere perdonati, essendo incorsi in errori di questo genere. Il non essere capaci di trovare gli strumenti per esprimere una scelta valida costituisce una responsabilità che certamente non dobbiamo trovarci ad affrontare.

Questo decreto-legge si svolge tutto su questo piano, tutto con questi sistemi. Per quanto riguarda l'articolo 2, io avrei l'obbligo, non per fare l'ostruzionismo, di trattarlo comma per comma. Ciò non facendo, sentirei di venir meno ad un dovere preciso, che non è quello di farvi perdere tempo, ma è quello di far di tutto perché chiarezza sia fatta, e perché si faccia una verifica dei significati veri di quanto stiamo per approvare. Credo che questa verifica non sia stata fatta e che non sia possibile. I tempi che vi siete imposti e che avete imposto con il decreto-legge sono quelli che per primi ci impongono di non fare il nostro dovere, di non approfondire. Abbiamo dovuto parlare di tutto, abbiamo forse affrontato qua e là qualche argomento. Sarete bravissimi, troverete la composizione di interessi contrapposti, delle vostre idealità diverse, ma certo non credo che troverete, perché non lo potete trovare, lo strumento ed il momento per poter affrontare un tema di questo genere con quella completezza e con quella chiarezza che è doverosa quando si affrontano argomenti legislativi di questa portata.

Non a caso — torno a dirlo — questa non è mai stata materia di decreto-legge. Il ministro ci ha voluto dire che non c'è materia riservata. Non avevamo mai posto in dubbio una questione di questo genere, ma è certo che ci sono dei dati strumentali, per cui indubbiamente ogni forma ed ogni mezzo di legiferazione corrisponde a certe esigenze, a certi compiti, a certe necessità, a certe materie. Il decreto-legge deve riguardare materie provvisorie, e questa non è materia provvisoria. Qui si parla di anni: altro che

provvisorietà! La provvisorietà esiste soltanto quando poi nella legge di conversione si dice che gli atti si hanno per nulli. Questa è la provvisorietà: quella che imponete con la legge di conversione, non quella che è propria del vostro provvedimento. E, soprattutto, questa non è materia che si possa affrontare con un decreto-legge e, ancora di più, direi, con la legge di conversione. I tentativi fatti per rimediare alle incongruenze sono ancora più gravi, perché non sono certamente i tempi della legge di conversione quelli che possano consentire un esame meditato degli aspetti tecnici di questa materia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARTINI MARIA ELETTA

MELLINI. Quindi, dovremmo veramente fare — anche se non lo faccio — questo esame, comma per comma, a proposito di tutte queste disposizioni.

Ci sono, poi, i concorsi per professore ordinario. La prima questione è che cosa si intenda per professore ordinario. Certo, qui si intende per professore ordinario quello della prima fascia, come si vuole dire, perché si intende ordinario anche chi è straordinario. Circa il concorso per professore ordinario il problema sorge rispetto ad altre norme, mentre evidentemente per quello che riguarda queste il problema non si pone. Poi si parla di inquadramento nella fascia di professori associati, qui c'è l'altra perla del decreto-legge, che prevedeva la decorrenza dalla data di conversione in legge. Quindi, veniva stabilito per decreto-legge l'effetto della legge di conversione. È una perla dal punto di vista costituzionale e legislativo quella di determinare per decreto-legge gli effetti della legge di conversione del decreto stesso; questa è certamente una cosa meravigliosa dal punto di vista costituzionalistico. Un'altra perla meravigliosa era quella che stabiliva che dovesse essere previsto il trattamento del tempo pieno con un provvedimento di legge

vincolato attraverso il decreto-legge, che doveva ugualmente essere un disegno di legge di iniziativa governativa, in quanto venivamo spogliati del diritto di iniziativa parlamentare anche in questa materia.

L'articolo 4 riguarda l'inquadramento della fascia dei professori associati e contiene una serie di disposizioni relative ai professori ausiliari di ruolo ed ai professori a contratto; sono tutte questioni che dovremo esaminare con molta attenzione.

Quanto al ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari, vi sono problemi che non tornerò a trattare, ma che saranno oggetto di molti emendamenti. Questo è l'unico articolo che è stato prospettato come motivo dell'urgenza del provvedimento. Sappiamo tutti benissimo come, poi, si sia sconfinati e come questa disposizione di carattere transitorio abbia dato luogo a tutto il provvedimento, per cui si è fatto quel discorso che lo paragonava alle « cerase » (come diceva Gioachino Belli), in quanto da tale articolo si è passati a parlare un po' di tutto.

Troviamo poi, andando avanti, una serie di altre disposizioni, che sono certamente allarmanti. Si vede infatti come, con questo atteggiamento di voler porre ordine nella giungla e nell'intreccio degli interessi dei professori e degli assistenti universitari, non si siano perse le occasioni per potersi poi arroccare nella solita regolamentazione di interessi corporativi, delle deroghe a queste disposizioni, che si è cominciato a fare proprio in questa disposizione di legge. Parlo solo di due cose. Da una parte si è voluta favorire la più grossa corporazione che esiste nel nostro paese, che è la corporazione degli interessi clericali. Ne ho già parlato in sede di discussione sulle linee generali ed anche in sede di illustrazione della pregiudiziale di incostituzionalità, perché certamente vi è un risvolto di carattere costituzionale.

Avevamo una disposizione del decreto-legge — e ne parleremo più tardi in sede di illustrazione degli emendamenti — che stabiliva, a proposito degli aspetti finanziari per quanto riguarda lo Stato e degli aspetti economici per quanto riguarda

le università, che lo Stato avrebbe dovuto aumentare (e si aumenta una cosa che già esiste) il contributo alle università libere, che ne avessero già fruito, e con diritto, in funzione del maggior onere derivante per le stesse università libere dall'applicazione delle norme di questo decreto-legge. Al Senato la disposizione è stata modificata: non si parla più di aumentare un contributo, ma si stabilisce che lo Stato deve dare un contributo, il che significa che il contributo può essere dato anche alle università che prima non lo avevano, che non sono più le università libere, ma sono tutte le università non statali. Avete già provveduto alla più grossa delle nostre corporazioni e dei nostri gruppi di pressione con questa norma di legge, che nel suo contesto più ampio dovrebbe abbattere questi aspetti di giungla nel campo universitario. Avete provveduto benissimo, e come avete saputo centellinare le parole! A questo punto la confusione delle parole non vi è stata, l'ho già rilevato ieri; qui non avete usato le solite parole « obbligo », « osservanza dell'obbligo »; siete stati molto bravi e avete detto una cosa diversa attraverso l'emendamento che non dà luogo ad interpretazioni possibili. L'unico contrasto non è più con una norma di questo articolo, bensì con la Costituzione, che stabilisce che l'istituzione delle scuole private sia libera, senza oneri dello Stato. Non ripeto qui il modo aberrante con cui avete attuato tale principio costituzionale, per farlo coincidere con una disposizione del tutto inutile, quella del riferimento alla mancanza di oneri dello Stato. La verità è che avete saputo trovare questa disposizione che sopperisce all'esigenza di provvedere ad un finanziamento delle università confessionali, che fino a questo momento non ne avessero fruito.

Vi è, poi, una disposizione relativa alla incompatibilità con altri incarichi di insegnamento. Si tratta di una disposizione che io non capisco, e proprio per questo mi preoccupa. Su di essa ho visto che alcuni colleghi si sono soffermati con un certo interesse.

Praticamente si stabilisce che i professori di ruolo delle università statali non possono avere altri incarichi di insegnamento, tranne — si tratta di una strana deroga — che in accademie e scuole militari e negli istituti di educazione fisica. Pertanto, i professori universitari non possono andare ad insegnare in istituti di alta cultura, ma possono benissimo insegnare in scuole, per carità, molto importanti, come gli istituti di educazione fisica.

Evidentemente, queste norme hanno un nome ed un cognome, anche se io non so chi le abbia proposte, ma io non credo che tutti i professori ordinari dell'università siano dediti alla ginnastica. Mi riferisco proprio ai professori ordinari e non agli associati o agli assistenti. Lo ripeto, credo che queste disposizioni abbiano un nome e cognome, cioè riguardino il professor tale e il professor talaltro. Lo stesso discorso vale per le scuole militari.

Questa preoccupazione, per far sì che i professori universitari possano andare ad insegnare anche nelle scuole militari e negli istituti di educazione fisica, sembra stabilire una certa correlazione con quelle strutture militari già così presenti nel nostro paese. Ciò, infatti, crea un maggiore condizionamento dell'ambiente universitario, condizionamento dovuto al fatto che, pur essendo stato stabilito il tempo pieno, per questi professori non verrà applicato.

Se considerate tanto importante il tempo pieno, allora dovrete prima di tutto evitare disposizioni come quella che ho dianzi ricordato e come quella secondo cui i professori possono insegnare in università non statali. Mi meraviglia una disposizione di questo genere relativa alle università non statali, e mi preoccupa perché il doppio insegnamento può portare a momenti di tensione che noi, invece, dobbiamo in tutti i modi evitare.

È vero che queste mie considerazioni non sono un tentativo di esame della legge e dei suoi meccanismi per vedere cosa comporti, come funzioni effettivamente, quali possibilità vi siano di interpretazio-

ne di un eventuale contenzioso, quale sia la forza di certe categorie in questa giungla alla quale — è stato detto — bisogna porre fine, per vedere appunto quale sia la sorte degli alberi e degli animali della foresta di fronte a questi meccanismi.

Credo che questa verifica non sia stata fatta e che, pertanto, la discussione proceda prescindendo da essa. Io temo il momento della verifica quando verrà applicata la norma; vi sono responsabilità di Governo precedenti molto allarmanti, ma è chiaro che, prima di parlare della efficacia di certe disposizioni, dovremo verificare la sorte di disposizioni precedenti.

È inutile dire che i bandi di concorso del 1973 non erano inquadrati nel contesto e, pertanto, non ne rappresentavano un punto di riferimento. Il punto di riferimento era quello di espletare concorsi per docenti universitari di ruolo, che invece non sono stati fatti. Si promette la luna dicendo che questi concorsi si svolgeranno: mi chiedo come si faccia ad essere ottimisti di fronte a queste promesse quando norme in parte identiche, per il solo fatto di non avere un punto di riferimento, non sono state applicate e quando l'incertezza finanziaria sarà la stessa. Né avremo in seguito uno strumento per ritornare su queste decisioni a causa dei tagli che la legge finanziaria apporterà, legittimamente, alle future disposizioni di legge.

Credo dunque, in base a queste considerazioni, che il decreto-legge debba essere respinto: sono soprattutto convinto — e lo abbiamo già detto quando si è discusso dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli — che questo provvedimento non soltanto è cattivo, ma è strutturato in modo tale che eventuali emendamenti, pur elaborato con rigore e secondo il principio di sviluppare ogni articolo in funzione dell'altro, organicamente, non potrebbero comunque dar vita ad una legge efficiente ed efficace. Trattandosi, come ho detto all'inizio, di una disposizione che non consente una elaborazione più meditata, impen-

doci dei tempi precisi, né consente di stralciare parti che pur meriterebbero di essere stralciate (altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una responsabilità e a diffidenze di carattere politico), considerato che la maggioranza si impunta su determinate questioni e non su problemi di organicità del provvedimento stesso, debbo dire che il destino di questo provvedimento — se malauguratamente fosse approvato — soprattutto in fase di attuazione e di interpretazione segnerà un momento negativo per l'università. Questa legge sarà un attaccapanni per disposizioni volte a coprire questa struttura dell'università del collocamento dei professori, dell'università del conferimento dei posti. La storia delle disposizioni di legge impronta di sé la struttura organica delle leggi stesse. E questa legge è di questo tipo.

Continuo a dire che questo articolo dovrebbe essere riscritto. Non abbiamo presentato una valanga di emendamenti, bensì alcuni modesti emendamenti, tutti improntati all'esigenza di fare uno sforzo di correttezza formale, soprattutto per avviare un processo di miglioramento di carattere, appunto, formale che dovrebbe essere intento comune di tutte le parti politiche. Tutti infatti dovremmo fare ogni sforzo affinché questa legge abbia un minimo di organicità che, qualunque siano le nostre scelte politiche, si traduce in disposizioni chiare ed intelligibili. Purtroppo questo sforzo non sembra essere iniziato in quest'aula; faremo di tutto per avviarlo ma già sappiamo che il nostro voto non potrà che essere contrario.

#### **Presentazione di un disegno di legge.**

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione.* Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norma in materia di mobilità dei lavoratori ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### Si riprende la discussione.

FRASCA. Chiedo di parlare per un richiamo all'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Faccio osservare che la discussione, questo per la serenità dell'Assemblea, si sta svolgendo senza la presenza del Comitato dei nove e del relatore. Mi sembra che ella, signor Presidente, si era due ore fa impegnata di far rintracciare il relatore e i membri del Comitato.

PRESIDENTE. Sì, era venuto e si è poi... disperso.

FRASCA. Mi pare non si possa andare avanti in queste condizioni. Mi rimetto comunque al suo senso di responsabilità.

PRESIDENTE. C'è l'onorevole Reggiani che fa parte del Comitato dei nove, comunque chiameremo anche il relatore.

MAGRI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Poiché mi pare di aver capito che l'Assemblea non sia orientata a chiedere per il momento la « seduta-fiume » e poiché mi pare, da una informale consul-

tazione con altri gruppi, che questo sia anche l'orientamento delle principali forze politiche qui presenti, vorrei fare uno sforzo di buona volontà non facendo un intervento che punti unicamente a guadagnare tempo; ma vorrei dire solo in modo non telegrafico ma abbastanza stringato quello che riteniamo essenziale venga modificato di questa legge, non per rinunciare a degli emendamenti o anche al nostro voto contrario, ma certo per rinunciare a un qualsiasi atteggiamento di carattere anche lontanamente ostruzionistico.

Dicevamo già nella discussione sulle linee generali, muovendo le critiche a questo decreto-legge, che il vero punto che ci preoccupa e che ci muove a contrastare rigorosamente questo provvedimento è la convinzione profonda che abbiamo che questo decreto, anziché avviare una iniziativa di riforma, non solo la rinvii, ma funzioni poi come elemento attivo di blocco degli ulteriori sforzi riformatori. Per evitare questo, è necessario che le modificazioni che vengono introdotte attraverso gli emendamenti a questo decreto-legge abbiano la capacità non solo di prefigurare sulla carta e di esprimere una volontà politica nella direzione di alcune scelte che dovrebbero caratterizzare una iniziativa riformatrice, ma che riescono anche con provvedimenti e misure che diventino in qualche modo immediatamente operative a mettere in moto dei processi pratici, la mobilitazione di forze reali, delle modificazioni organizzative tali per cui sulla strada della riforma ci si cominci immediatamente ad avviare. Insisto su questi elementi perché, onorevoli colleghi, dalle notizie arrivate in queste ultime ore si ha la sensazione sempre più netta, cui già accennavo a conclusione del mio intervento nel dibattito generale, che le cose non stiano affatto ferme a livello del paese. La presentazione stessa — vorrei che la maggioranza riflettesse un momento su questo — di questo decreto-legge così impopolare ha fatto fare dei passi indietro alla stessa immagine che la maggioranza si era acquisita sulla questione della riforma della scuola negli ultimi mesi.

Oggi per legge Pedini si intende in primo luogo questo decreto e nelle università, nelle scuole, nelle assemblee non vi è dubbio che è questo decreto che informa di sé l'immagine anche della riforma della scuola secondaria superiore, sulla quale noi abbiamo votato contro e che criticiamo, ma che comunque aveva altra serietà e comunque maggiori contraddizioni al suo interno. Stiamo andando verso una ulteriore perdita di credibilità e di prestigio nel movimento dei giovani e delle forze insegnanti nell'università sulla questione delle riforme. Non solo, ma si sta andando verso una — può darsi che mi sbaglia — nuova radicalizzazione del movimento nelle scuole e nelle università, su delle linee per lo meno discutibili e comunque pericolose.

Oggi a Bologna — non so se mentre discutevate qui il decreto Pedini vi ha interessato o avete canali di informazione o sensibilità — sono successe cose gravi e indicative. Indicative da un lato perché in una città che già era stata profondamente logorata dalle vicende che conosciamo dell'ultimo anno, una manifestazione indetta sui temi della riforma, contro questo decreto sì, ma con uno schieramento di forze politiche sindacali e giovanili che si battevano per ottenere una modifica di questo decreto-legge nel senso della riforma, ha visto per la prima volta da molti mesi a Bologna la presenza in piazza, con questo schieramento e con questa piattaforma, di molte migliaia di persone e di giovani.

Questa è la prova che esiste la possibilità di avere un movimento reale che non sia soltanto di protesta anarchiceggiante in una città logorata, da questo punto di vista, come Bologna.

Nel contempo però, questa manifestazione si è chiusa non solo con degli arrestati, ma con delle sparatorie; e non erano solo le Brigate rosse. Queste sparatorie hanno visto un settore minoritario e radicalizzato del movimento, quello che poi si definisce il settore dell'« autonomia », tentare — badate — non l'attacco diretto alla polizia, ma l'attacco al cor-

teo di massa che si sviluppava su questa linea e con questa impostazione.

Vorrei che riflettete un momento sul fatto che se con questo decreto e con quello che gli seguirà non diamo spazio e fiducia per la crescita di un certo tipo di movimento, voi anziché avere un settore che ormai è sempre più isolato e indebolito (ma anche sempre più arrabbiato su certe posizioni) rischiate di avere un riflusso sulle posizioni peggiori dell'insieme del movimento.

Non illudetevi, cari colleghi, — e qui parlo soprattutto ai compagni del partito socialista e del partito comunista — non illudetevi che il movimento del '77 sia liquidato una volta per sempre, che sia promettente il fatto che molte università in questo momento siano deserte. È una pentola che bolle. O riusciamo a creare le condizioni politico organizzative per la costruzione di un nuovo movimento — ho evocato l'onorevole Occhetto, che è stato l'inventore di questa espressione — oppure, se questo movimento non crescerà, avremo non solo una morta gora, ma avremo un altro tipo di movimento e di scontro.

Riflettiamo su questo punto, perché questo implica impegno. Implica soprattutto una immagine. Tanti hanno parlato di Pisa. Su *l'Unità* si sono fatte anche delle giuste dichiarazioni squillanti in proposito, ma cosa è successo a Pisa, che ha rilievo rispetto al nostro decreto? Vedete, a me non impressiona tanto il fatto che cinquanta o cento autonomi abbiano preso le sedie e provocata la rissa che conosciamo. Se siamo seri dobbiamo riconoscere che quei cinquanta autonomi hanno fatto quello perché esisteva in quell'assemblea un'area minoritaria, ma più larga di quelle cinquanta o cento persone, in cui era passata la convinzione che la presenza, anche attraverso dei giovani, non come quella di Lama l'anno scorso, in quell'assemblea del partito comunista era un atto di sopraffazione. Si deve questo al fatto che non è stata portata avanti abbastanza, anche da noi stessi nel passato, un'opera di chiarificazione sul valore della democrazia, del confronto, eccetera?

Certo, probabilmente anche a questo ma, quando passa a livello di massa, una reazione così istintiva e viscerale nei confronti di grandi partiti del movimento operaio, per i quali quegli stessi giovani hanno votato due anni fa, bisogna riconoscere che questo è legato anche ad una certa immagine che si è venuta consolidando negli ultimi due anni.

Ecco perché dico: tenete presente che se questo decreto non cambia in modo sostanziale e sul punto che dicevo, non avremo la crescita di un movimento di massa, di una mobilitazione di coscienze, senza delle quali non solo le forze, le resistenze conservatrici prevarranno, ma avremo un riflusso su posizioni in parte corporative e in parte rivoltose di energie preziose esistenti all'interno dell'università. È una osservazione di valore generale, ma la voglio fare perché torna sempre a questo punto. Se separiamo l'idea di una progettualità legislativa dalla concretezza delle energie reali che occorre mobilitare perché una certa operazione legislativa vada avanti, noi — o voi anche — costruiamo sulla sabbia; e — ripeto — quello che è avvenuto oggi ed in questi giorni è un segnale importante sia come potenzialità che esistono sia come minaccia. Ecco perché do importanza a questa battaglia che stiamo conducendo per uscire da questa vicenda con un segnale politico: che si può ricostruire un filo comunque verso la riforma.

Voglio dire in modo molto schematico e breve quali sono i punti sostanziali che a nostro avviso occorrono non solo per esprimere una volontà politica, ma anche per avviare un processo reale e mobilitare delle forze. Ho già detto — e ci ritorno molto brevemente — che la prima questione, sulla quale mi pare che già si sia avviato utilmente un confronto, è quella del tempo pieno. Voglio chiarire però una cosa: non ci interessa il tempo pieno semplicemente come una bandiera e tanto meno come un elemento — diciamo — di sciocco rigorismo e punitivo: finalmente, vi facciamo lavorare tutto il tempo, perché probabilmente finirebbe che quelli del tempo pieno prenderanno

in questo modo più soldi e magari lavoreranno quanto prima solo stando lì a scaldare le sedie. No, la questione del tempo pieno a noi interessa e la riteniamo non rinviabile, perché è essenziale che alla stabilizzazione giuridica di queste decine di migliaia di lavoratori dell'università, di docenti, contemporaneamente si affianchi almeno l'inizio di un nuovo modo di lavorare. Non possiamo prima stabilizzare lasciando che però, anche per un solo mese, il lavoro all'interno delle università vada avanti esattamente allo stesso modo; per lo meno questi, che vengono stabilizzati, devono cominciare a discutere su un nuovo modo di lavorare e di organizzare l'attività didattica all'interno dell'università. Ecco perché ha un senso il tempo pieno ed ecco perché la questione del tempo pieno non deve essere solo una volontà politica per il futuro, ma dobbiamo trovare il modo di mettere comunque delle forze a lavorare su questo terreno e in questo modo.

La seconda questione, a cui attribuiamo altrettanta e maggiore importanza — e dico maggiore perché il tempo pieno diventa un *boomerang* se non diamo poi degli strumenti organizzativi e materiali con cui il tempo pieno si può in qualche modo organizzare — riguarda il dipartimento. È una parola che si è logorata, non perché è solo troppo tempo che se ne parla, ma anche perché a volte si è fatta una sperimentazione tutta fasulla. Si è chiamato dipartimento, in realtà, una stessa struttura universitaria, si è cambiato di nome alle facoltà.

Quando dico dipartimento intendo quindi compiere sulla questione del dipartimento quello che si sta cercando di compiere sul terreno del tempo pieno: individuare alcune forme concrete di avviamento di questa esperienza e di mobilitazione di forze e di studi necessari perché essa diventi anche attività di riforma effettiva. Non si tratta, ripeto, di una questione di nome; si tratta di smembrare e di riaccorpere la istituzione delle facoltà, anche attraverso delle titolarità della cattedra. Occorre togliere ogni cristallizzazione all'attuale istituzione delle

discipline; consentire, in sostanza, una flessibilità dell'organizzazione del lavoro all'interno della facoltà in modo da poterla adeguare al numero ed alle richieste degli studenti, perché è assurdo che ci siano ottocento studenti che fanno corso e una serie di professori che sono invece legati a determinate formalizzazioni che non hanno più una rispondenza e una domanda reale. Ma vi è anche una flessibilità continua ed uno sviluppo della ricerca di ciascun professore o di ciascun gruppo che via via rende impossibile questa cristallizzazione: abbiamo una serie di cattedre, di organizzazioni, di facoltà, costruite intorno a delle specializzazioni, a delle discipline che non solo sono desuete rispetto al livello normale e medio della ricerca, ma che sono state abbandonate da tempo da quelli stessi che avevano avuto quegli incarichi.

Per quanto riguarda la questione della riorganizzazione delle forze come un lavoro collettivo, con una forte mobilità, non dico che oggi si possa in questo modo, vista la struttura di questo decreto, superare di colpo la gerarchia che oggi vige tra ordinario, associato e via dicendo; ma almeno rendiamo mobile e flessibile, pur all'interno di questa gerarchia, il modo in cui questo lavoro collettivo del dipartimento si organizza.

Sottolineo che questo è essenziale per una ragione: non solo per rendere più efficiente, moderna e collettiva l'attività didattica e di ricerca interna all'università, ma perché solo la costruzione di questo modo di lavoro collettivo e interdisciplinare (sottolineo « interdisciplinare ») apre la strada allo sviluppo di un impiego dell'università che vada fuori dall'università, consenta cioè uno sviluppo della università che la renda lo strumento con cui si fanno i piani regolatori, con cui si organizza la medicina preventiva, con cui si fanno le 150 ore. Insieme, tempo pieno da un lato e dipartimento dall'altro sono la premessa della vera riforma dell'università, che è la irruzione dei lavoratori nell'università; dei lavoratori, non dei figli dei lavoratori. Su questo vorrei un momento di confronto: la nuo-

va università è il fatto che anche la gente che lavora va all'università, molte volte nella vita. La questione delle 150 ore non è una foglia di fico del contratto dei metalmeccanici, è una nuova ipotesi culturale ed educativa.

Ma se vogliamo fare questo, è allora necessario cambiare tutta la struttura organizzativa; è necessario avere professori che lavorino di pomeriggio e di sera; nuove forme di organizzazione della didattica. In una parola, dipartimento e tempo pieno sono la premessa indispensabile per questo rivolgimento del rapporto tra società e università, per rendere possibile questa irruzione, questa socializzazione del processo educativo senza della quale, badate, non si ha un risanamento. Vorrei richiamare su questo punto l'onorevole Giancarlo Tesini e altri che hanno insistito su questo bisogno che la riforma ha di mobilitare forze intellettuali, morali, eccetera. Ma qual è il referente sociale di questo? Riflettiamoci. Non so se voi abbiate fatto questa esperienza, ma io sono rimasto scioccato da questo fatto: frequentando i collettivi delle 150 ore, mi sono reso conto che gente che lavorava otto ore al giorno alla catena della FIAT e dell'Alfa aveva un livello culturale spontaneo, una capacità di discutere, di leggere e di imparare superiore a quella di studenti che andavano a scuola ormai da otto o dieci anni. E questo non perché la classe operaia faccia miracoli, ma perché il fatto di vivere una esperienza sociale organizzata come quella del lavoro era stato culturalmente molto più formativo della personalità.

Si è trattato di un'esperienza veramente straordinaria. Ma voglio ricordare anche che quando ho cominciato a fare politica più di venti anni fa, quando andavamo a fare le assemblee nel bergamasco, venivano ad ascoltarci venti o trenta contadini ed anche giovani operai dai quali non riuscivamo neppure a farci capire, tanto era elementare il loro linguaggio e difficile la comunicazione: nelle nostre assemblee di partito, ad esempio, l'intellettuale è l'operaio. Allora, non si

riuscirà a risanare l'università se non si creeranno strutture politico-culturali e formative in cui possa fare irruzione questo nuovo soggetto sociale.

Il terzo ed ultimo elemento, se volete anche secondario rispetto al dipartimento e al tempo pieno, ma non privo di valore, diciamo così, prefigurante, è il dottorato di ricerca (mi pare che si chiami così, non sono un esperto) a cui tengono molto i sindacati. Questo istituto mi pare importante non perché sia rivoluzionario (esiste anche in altri paesi) ma perché nel momento in cui noi stabilizziamo migliaia e migliaia di precari che stanno da uno, due, tre o più anni all'università, è forte il pericolo che passi nella coscienza diffusa l'idea che una persona, dopo aver lavorato per sei mesi presso l'università, abbia ormai conquistato il diritto di fare il professore a vita. La storia del dottorato di ricerca è importante per affermare, proprio nel momento in cui stabilizziamo gli attuali precari, che l'università avrà in futuro bisogno anche di gente che per uno, due, tre anni svolge attività di ricerca presso l'università e poi va a fare il lavoratore nell'industria, il laboratorio di ricerca; così come, contemporaneamente, chi lavora come fisico o chimico o svolga una qualsiasi altra attività nel campo industriale, perché non deve andare all'università a portare una nuova esperienza, a creare questo tessuto? Se noi non creiamo un istituto, come può essere il dottorato di ricerca, che consenta di fluttuare da un ruolo ad un altro, all'interno e all'esterno dell'università, noi facciamo della carriera universitaria — dal giorno successivo a quello della laurea — una specie di accademia navale o di seminario per cui, una volta che il soggetto vi sia entrato, vi rimane per la vita oppure viene licenziato senza una superiore qualificazione.

Questi esempi che io ho portato riguardano i punti sui quali chiediamo delle cose significative, però non delle parole, sono e saranno un avvio solo, non nascondo, lo dicevo stamattina, che in un decreto sull'ordinamento del personale è contraddittorio inserire degli altri pro-

cessi: ma è una contraddizione reale, non delle nostre intenzioni. L'emendamento proposto dai compagni socialisti, che non a caso all'inizio aveva incontrato il muro della maggioranza, ma che — con la testarda, caparbia nostra volontà di portare avanti una battaglia di opposizione — è poi cresciuto, offre a mio parere, per lo meno, un terreno interessante di avanzamento e di discussione; oltre ad un approfondimento di questo testo, io credo che si potrebbe e dovrebbe definire un testo di struttura analoga che riguardi la questione del dipartimento e dell'avvio immediato di una fase sperimentale del dipartimento stesso.

Esistono poi altri problemi su cui si può discutere; quello comunque che voglio che sia chiaro è che anche un accordo costruttivo su questi punti non toglie la nostra opposizione di fondo rispetto al decreto-legge: noi continueremo a votare contro e a presentare emendamenti; però se su queste questioni, di cui ho detto, di sostanza politica e futura, si arriva ad un accordo non formale ma a dei passi avanti sostanziali, il gruppo parlamentare del PDUP supererà ogni atteggiamento ostruzionistico.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Massimo Gorla, Eliseo Milani e Servello, che avevano chiesto di parlare sull'articolo 1, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo che l'elezione dell'onorevole Maria Luisa Galli è stata stamane convalidata dalla Giunta delle elezioni. È il primo giorno che ella siede in Parlamento, onorevole Galli, ed è la prima volta che parla: credo pertanto che un saluto sia doveroso, ed io glielo rivolgo di cuore, anche a nome dell'Assemblea.

GALLI MARIA LUISA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio per questo saluto: ho, del resto, già ricevuto

da colleghi che incontravo nei corridoi o nei vari locali una stretta di mano, un sorriso, e devo dire che ciò mi ha fatto piacere.

Intervengo per la prima volta in questa Assemblea: chiedo scusa, ma pensavo che parlassero prima di me altri tre colleghi e volevo un momento prendere contatto con l'aula: pazienza, mi accetterete così come sono, mentre spero che un'altra volta sarò anche più sciolta nel parlare.

È dunque la prima volta che intervengo, ma dall'inizio della legislatura — voi lo sapete perché mi avete vista — ho seguito i lavori in Parlamento, per cui oggi sono in condizione di poter esprimere una considerazione, purtroppo amara, che non è soltanto mia e del mio gruppo, ma anche e soprattutto delle migliaia di docenti, assistenti e precari che, dal giorno in cui il decreto-legge è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, hanno iniziato le loro peregrinazioni da un ufficio all'altro del Senato e della Camera, da un gruppo all'altro, per contestare questo provvedimento che nulla risolve, ma che aggrava i problemi dell'università.

Ancora una volta, su un tema di così vasta portata e di importanza fondamentale per il paese, si è intervenuti con la decretazione di urgenza, di emergenza. Non intendo qui riprendere la polemica sui decreti-legge o ripetere quanto i miei colleghi del gruppo radicale hanno più volte denunciato in quest'aula e fuori di essa; ma certamente mi piace ripetere il numero: siamo a centotrentuno decreti-legge in questa legislatura, e poiché ogni decreto-legge deve avere il carattere di urgenza, sono veramente perplessa anch'io, anche se formalmente mi trovo solo all'inizio del mio impegno in quest'aula.

Mi limiterò comunque a ricordare, ancora una volta, come non sia possibile nutrire alcuna fiducia nelle dichiarazioni di buona volontà del Governo; e a questo punto devo citare due episodi: è doveroso che li ricordi qui in aula, perché li ho vissuti. Il primo riguarda il formale impegno del Presidente del Consiglio, nel marzo dell'anno scorso, quando la mia

collega e compagna Emma Bonino fu indotta a ritirare le dimissioni perché si promise che, entro due mesi al massimo, si sarebbero affrontati e risolti i problemi degli agenti di custodia.

Il secondo episodio riguarda la materia dei decreti-legge e l'impegno formalmente assunto, sempre dal Presidente del Consiglio, e questa volta addirittura in quest'aula, di rivedere la politica del decreto-legge, instaurando un nuovo metodo che riportasse la legiferazione di urgenza nell'alveo costituzionale, limitandola ai casi straordinari di necessità.

Non erano trascorsi molti giorni da tale impegno, che pure aveva indotto il gruppo radicale a rinunciare responsabilmente ad uno ostruzionismo che avrebbe investito tutti e tredici i decreti-legge allora in discussione, che già si riprendeva con il vecchio sistema. Quindi ancora decreti-legge e da ultimo questo sull'università, che non si limita ad alcune misure urgenti sul personale precario, ma introduce norme di riforma proiettate addirittura nel futuro.

Intendo riferirmi alla disposizione contenuta nel decimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, là dove si trova uno dei più qualificanti punti che dovrebbero caratterizzare una riforma che veramente intenda incidere sul valore dell'insegnamento, inteso non come « licenza di caccia » concessa a pochi eletti per rastrellare e monopolizzare gli incarichi, le presidenze, le consulenze o magari i gradini per una scalata al potere economico e politico, ma come esercizio di una professione (la docenza, l'insegnamento o la ricerca) indubbiamente più rilevante sul piano sociale. Una riforma — dicevo — deve intervenire sull'impiego del tempo da parte dei docenti e sulle incompatibilità. Invece si è rinviato il tutto a data da destinarsi, quindi a mai, perché di rinvii, di latitanze è piena la storia parlamentare di questi ultimi trent'anni.

Un impegno per il Governo a presentare un disegno di legge entro una certa data, — mi pare — il 31 agosto 1979, è un non senso, è una norma ai limiti della in-costituzionalità. Mi pare che su questo

punto il collega compagno Mellini si sia sufficientemente dilungato; riprenderemo comunque questo argomento perché sulla incostituzionalità ci batteremo sino in fondo. Se infatti cominciamo a disattendere la Costituzione, noi non possiamo più parlare di Repubblica democratica e proprio perché noi siamo sempre attenti giorno per giorno a tutto quanto viene proposto in quest'aula, a come si discute, a come si passa sopra il regolamento della Camera, ecco che noi giorno per giorno attraverso il regolamento rosicchiamo la Costituzione che è una « Costituzione di carta » come dice D'Antonio nel suo libro.

Allora, dicevo, siamo ai limiti della incostituzionalità. Perché, o si impegna il Governo con una mozione o una risoluzione e poi eventualmente si agisce in sede di fiducia oppure si emana una legge-delega e si stabiliscono i termini e la portata della delegazione. Questo se si vuole che un certo problema venga affrontato e risolto. Il rinvio, la delega in bianco, non è una delega, non è nulla. Infatti, vicende politiche che non possiamo prevedere (crisi di governo o elezioni) possono vanificare quella che resterebbe una pia intenzione. Ma evidentemente gli interessi che da anni, forse da sempre, si sono creati intorno alle cattedre universitarie e alle forze economiche e politiche che gravitano attorno all'università hanno impedito anche a questo Parlamento e anche in questa occasione di spezzare, o almeno di cercare di spezzare (certo la legge da sola non basta, soprattutto quando certi costumi e certi comportamenti si sono radicati nel tessuto sociale e culturale), quella rete di privilegi feudali che costituisce una delle cause prime della disgregazione della università italiana.

Rilevo dalla lettura dei resoconti di questo dibattito che i colleghi socialisti, attraverso la presentazione di elaborati emendamenti, tendono a modificare il sistema del rinvio che questo decreto-legge vuole preservare. Quando si discuterà di questi emendamenti preciseremo la nostra posizione. È certo che fino a quando non si scioglierà questo nodo, con la struttura gerarchica e piramidale al cui vertice sie-

dono gli ordinari e alla cui base troviamo una massa di *peones* di fatto e di diritto esclusi da ogni reale partecipazione alla docenza se non da una proficua attività di ricerca, noi avremo una università in crisi perenne, feudale, baronale, sempre sull'orlo di una esplosione violenta.

Certamente, non saremo molto teneri sull'articolo 1, forse perché il problema non riguarda solo l'università. Leggendo quell'articolo 1, a me si è parato davanti tutto il problema della scuola, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore. Dovremmo partire da tutto un altro concetto, da tutto un altro criterio per questa università. Se facciamo passare questo concetto, vogliamo sempre dire che l'università è una realtà staccata dalla società. Invece il criterio deve essere diverso; dobbiamo aprirla, questa università; l'università non deve essere una cosa a sé stante. Quando diciamo che c'è l'incompatibilità questa deve esserci per tutti quanti; non parliamo di docenti di fascia prima e di fascia seconda, di serie A e di serie B: parliamo di incompatibilità in quanto la università a tempo pieno deve essere appunto rivista nel quadro di tutta la riforma della scuola. Quando l'università, la scuola media superiore, la scuola media inferiore, la scuola elementare non saranno delle realtà a sé stanti, delle segregazioni, ma saranno aperte alla società — certamente con una concezione di società diversa — allora potremmo parlare veramente di una università diversa. Ora, possiamo capire che questo decreto è veramente insostenibile.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare sull'articolo 1 l'onorevole Corvisieri. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

DEL DONNO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, in que-

sto decreto-legge, dove *a priori* non vengono recepite le istanze e gli emendamenti delle forze diverse da quelle maggioritarie, il nostro intervento rimane una prova della sollecitudine premurosa del nostro partito, investito direttamente per le sorti delle università, indirettamente per la società che l'università prepara ogni giorno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
INGRAO

DEL DONNO. Il significato del nostro intervento è perciò altamente morale, perché tende al riconoscimento di quei diritti che il decreto dovrebbe proteggere, ed è, nello stesso tempo, ferma, incisiva denuncia delle inadempienze, alcune delle quali così evidenti, così madornali che elencarle è già una condanna.

Va sottolineata l'opportunità del nostro intervento, perché difesa dei diritti di quanti hanno operato ed operano nel campo della scuola al livello più alto, più nobile, più impegnato. È continuazione della nostra presenza questo intervento; è continuazione del nostro interesse nel campo della scuola che, specie oggi — dispiace dirlo — offre troppi esempi di ingiustizia, di privilegio, di discriminazione.

Anche nel campo della democrazia cristiana vi è una divergenza profonda e crescente tra le significative dichiarazioni di giustizia, di equità, di comprensione per tutti, e la crescita — questa volta massiccia — della violazione dei più elementari diritti dei cittadini. Chi può negare che la legge vuole essere una sanatoria, una terapia della tabe universitaria, ma di fatto è una sentina di iniquità, di discriminazioni, di privilegi odiosi?

Vi è chi prende tutto senza aver dato niente, vi è chi ha dato molto e perde tutto. Assurdità non voluta — lo si può dimostrare — ma supinamente accettata dalla democrazia cristiana sotto l'incubo della spada di Damocle; la minaccia del ritiro dell'appoggio serve a provocare tante concessioni e chi ha paura della crisi

cede sempre e dappertutto. Una volta si diceva che i miracoli li compiva sant'Antonio dietro determinate preghiere prolungate per 13 giorni; oggi la preghiera è un'altra: si pone la minaccia del ritiro del proprio appoggio. Ed allora la democrazia cristiana, anche dove ha visto chiaro, anche dove ha tutelato un diritto, cede, pensando di evitare il male peggiore. C'è un detto nella filosofia che dice: *Non sunt facienda mala ut veniant bona*. Anche se da questo atteggiamento venisse il bene più grande e più ampio, l'ingiustizia non dovrebbe mai toccare la nostra dignitosa eretta coscienza, non dovrebbe mai entrare nel campo della nostra mentalità. L'utilità non si può scambiare, ha detto il Manzoni, con la moralità. E Kant ci ha ammonito che è meglio la morte che tradire la giustizia.

In favore degli assistenti ordinari abbiamo svolto un'opera di persuasione a tutti i livelli, perché un senso elementare, ma forte e nobile di giustizia ci ha portato a far nostra la loro tesi, a sostenerla, a difenderla nella sua totalità. Questi assistenti ordinari sono pervenuti all'università per l'entrata principale. Mi viene in mente in questo momento la parola del profeta che dice: *aperite portas principes vestras*, aprite le vostre porte, affinché entrino quei giovani che hanno ben meritato nella cultura, perché hanno vinto il loro concorso e sono degni di sedere sulla cattedra universitaria. Questa gente ha fatto tre concorsi: uno per la entrata all'università. l'altro perché potessero diventare assistenti di ruolo ed un altro ancora per la libera docenza. Un quarto concorso, potremmo dire, lo hanno fatto anche per l'attribuzione dell'incarico. E dopo un decennio lodevole, meritevole, di attività scientifica e didattica, che ha confermato il loro titolo accademico, oggi vedono annullati i loro legittimi titoli; e la legge, con un atto arbitrario inqualificabile, li vuole sottoporre ad una nuova prova con il pretesto specioso di solleccitarli: le parole a volte suonano bene, ma nascondono fatti nefandi! *Latet in herba anguis*, si nasconde nell'erba il serpente; nelle belle e sagge parole si na-

scondono tranelli e tradimenti al più elementare senso della giustizia. Si vuole sollecitarli ad un aggiornamento culturale, ma il fine recondito è proprio quello di poterli eliminare se poco graditi a qualcuno.

Si voleva sollecitarli allo studio, si voleva invogliarli, si voleva provocare in essi il bisogno della scienza? Ebbene, vi erano tanti e tanti mezzi: uno semplicissimo era quello di rendere accessibile a tutti i professori la cultura attraverso i libri più qualificati.

In Francia, lo Stato acquista per suo conto i libri di maggiore importanza, li distribuisce, a pochissimo prezzo, ai professori e poi li manda alle biblioteche scolastiche di tutte le scuole perché siano a disposizione di quanti amano il sapere. In Russia, poi — ed io posso testimoniare perché si tratta di cose da me viste — vi è addirittura una armata di traduttori (sono quasi dodicimila) incaricati semplicemente di tradurre le opere segnalate dagli ambasciatori; le opere più singolari ed importanti che si stampano nel mondo vengono tradotte nella lingua russa, e, distribuite alle biblioteche, diventano patrimonio, mezzo di cultura, pane quotidiano, vita intellettuale, direbbe Dante «vita intellettuale piena d'amore»; ecco l'amore alla cultura, l'elevazione attraverso i mezzi più semplici e più a portata di mano.

ALICI FRANCESCO ONORATO. C'è la cultura anche in Unione Sovietica?

DEL DONNO. In Italia la casa editrice Zanichelli ha quasi cessato di stampare la collezione degli autori latini perché nessuno l'acquista, e la prima a non sentire il bisogno di acquistare questi libri così belli e così importanti è proprio quella Repubblica che dice di rendere accessibile a tutti la cultura.

Nei paesi poi dell'America Latina, che a torto chiamiamo terre depresse, addirittura vige una istituzione meravigliosa per esortare allo studio un corpo docente: oltre le pubblicazioni a portata di tutti vige l'anno sabbatico, per cui il professore ogni sette anni viene lasciato libero e riceve

lo stesso stipendio perché possa aggiornarsi anche viaggiando all'estero, anche conoscendo la geografia attraverso la visione dei paesi, perché la geografia non è semplicemente ubicazione di città e di luoghi, ma è cognizione di prodotti e della validità di un popolo, della grandezza e della capacità delle risorse di un paese.

In Italia, invece, complice il Parlamento, il personale universitario assunto con pubblico concorso, dopo un biennio di prova valutato positivamente, per la conservazione della sua funzione e per mantenere il ruolo già rivestito dovrebbe sottoporsi ad un nuovo esame. Questa è una discriminazione peggiore di quella razziale, una tortura spirituale e psicologica perpetrata contro categorie meritevoli di ben altra considerazione. Tutto questo evidenzia la drammatica discrepanza tra il riconoscimento teorico e giuridico dei diritti inalienabili del cittadino, e la completa attuazione del diritto stesso. Per questo i nostri interventi, oltre ad essere una indicazione ed un richiamo solenne e commosso a non uccidere la giustizia, sono anche tesi a far sì che si possa con serenità e con razionalità affrontare il problema.

Il rispetto del diritto è la caratteristica predominante dell'umanità civile, è la fonte dalla quale sgorga l'ammagine sacra e divina dell'uomo; se il filosofo aveva detto *homo homini deus*, è proprio il diritto che ci offre la possibilità di rispettare e di vedere nell'uomo l'immagine divinizzata dell'uomo. Ed è questa la missione offerta dal diritto all'umanità, missione distintiva e caratterizzante la civiltà. Nella società in cui il diritto non esiste, o esiste solo sulla carta, anche le altre prerogative che rendono possibile ad ogni uomo di realizzare se stesso sono negative, o diminuite, o represses.

Quando noi proponiamo che della prima fascia — la famosa fascia di cui tanto ha parlato l'onorevole Mellini — faccia parte di diritto il professore di ruolo attualmente in servizio come professore ordinario o straordinario, ribadiamo un principio che, vorrei dire, non è nostro, di cui non abbiamo la paternità ma che già è

stato posto, difeso e sostenuto dall'onorevole Pedini nel quattordicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge. Infatti colà egli dice: « sono esonerati dallo straordinario i professori associati inquadri ai sensi del successivo articolo 4 ». Sennonché l'onorevole Spadolini, il grande maestro di orchestra, ha tolto di mano la bacchetta all'onorevole Pedini e ha dato alla musica una tonalità completamente differente. Le caratteristiche migliori e più eque furono cancellate ed è rimasto lo scheletro senza corpo, senza vita, senza anima giuridica. Non è, questo, un decreto-legge, ma è un annientamento e un rinnegamento della legge.

Dal primo contatto con il disegno di legge abbiamo colto e denunciato tale aberrazione, ma anche questa volta è risultato tristemente vero il detto di Virgilio: *Desine fata deum flecti sperare precando*, un fato avverso e la ferrata necessità pende sorda su questa categoria. Le orecchie — direbbe il profeta — sono sorde, l'intelligenza non percepisce, i cuori non sentono. Tutti rimangono insensibili ad ogni argomento.

Ho ragione di credere che il primo scopo della riforma doveva essere quello di elevare e nobilitare le istituzioni universitarie, e che il primo passo verso tale nobilitazione doveva essere l'elevazione dell'uomo, essendo il mondo fatto a sua immagine. Ebbene, l'uomo viene innalzato riconoscendo e difendendo in lui la nobiltà di sangue quale membro vitale del corpo sociale: « membro delle membra », direbbe l'apostolo San Paolo. L'uomo viene innalzato rispettando i suoi diritti, impegnandolo e chiamandolo a responsabilità.

Si parla ancora di unicità di insegnamento, e la strombazzata unicità del professore universitario è ritornata appesantita e accresciuta da un servilismo crudele. Che cosa vuol dire unicità del professore? Vuol dire che gli altri non stanno alla pari, ed è questo il primo peccato di una riforma che voleva elevarsi ed elevare l'uomo ed invece lo abbassa ancora di più, perché dopo 3 anni si presenta una scadenza, e, se il precario non è

stato abbastanza servizievole non riceve il premio del benserivito.

Ecco la pagina del « Manifesto » del partito comunista, che ci racconta in una sintesi bella che la storia del mondo è una storia tra la servitù ed il potere, tra il servo e il padrone, tra lo schiavo ed il libero, tra la nobiltà e la plebe. Ebbene, a questa lotta noi dovevamo dare un fondamento, perché veramente, come ha detto Croce, « la storia è il cammino verso la libertà umana », e questa libertà, questa dignità l'abbiamo negata. Ogni uomo, nel suo lavoro, deve essere responsabile pienamente, nobilmente. E San Paolo ha detto, per noi e per tutti *renovamini in novitate spiritus vestri*, rinnovate voi stessi, rinnovate la società, rinnovate il mondo nella novità del vostro spirito. Ed il poeta diceva che lui ad ogni alba si rinnovava e si sentiva nuovo. Ecco il professore! E ne abbiamo avuti di questi professori! E poiché questa Camera ricorda nomi gloriosi, io ricorderò il professor Labriola. Mi è caro ricordare il magistero nobilissimo di Labriola, per il quale Benedetto Croce diceva che, in quei tempi in cui non si poteva parlare neppure di Cavour o di Garibaldi, in cui era scandalo parlare di Mazzini e degli eroi del Risorgimento italiano, tutti di buon mattino si avviarono verso la scuola a udire la parola vivificante, nobilitante, esaltante, di Labriola, maestro di generazioni. E voglio dire un fatto: quando il sacerdote Romolo Murri frequentò le lezioni di questo grande maestro, capì che tutto quello che aveva studiato era vecchio e sapeva di rancido, e bisognava rinnovarsi in quella nobiltà dello spirito, come aveva detto San Paolo.

Accanto a Labriola, sta il Codignola, ai cui libri tutti noi abbiamo attinto. Anche Codignola ha qui un nobile rampollo; anche Codignola ha forgiato generazioni di uomini, perché lui stesso era forgiato, perché lui stesso era formato, e ha dato nobilmente, come canta il poeta, quello che nobilmente aveva.

Agli universitari abbiamo tolto tutto. Che cosa potremo dare? Non potremo dare niente perché, quando si toglie tutto,

anche la dignità, e si lascia semplicemente lo spirito di servilismo, non rimangono per noi che le parole del grande scrittore latino, del grande Tacito. E come nel tempo passato, come ai tempi del Labriola, abbiamo visto il massimo nella dignità e nella libertà umana, oggi stiamo vedendo l'avvilimento più grande. Speriamo che lo spirito — come dice Tacito — possa rinnovarsi, e, prima che la legge venga approvata ci sia un momento di meditazione per non commettere ingiustizie. In questo caso si dovrebbe ripetere per il Parlamento italiano: *summa lex summa iniuria*.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per ragioni di carattere tecnico.

La seduta, sospesa alle 23,5, è ripresa alle 23,30.

**Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

*alla VII Commissione (Difesa):*

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (2585) (con parere della I Commissione);

*alla XII Commissione (Industria):*

« Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti » (2532) (con parere della X e della XIV Commissione);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

« Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei

molluschi eduli lamellibranchi » (approvato dalla XII Commissione del Senato) (2602).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la II Commissione permanente (Interni) cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa:

FAENZI ed altri: Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1682); SANESE ed altri: « Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1684); SERVADEI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1690); GUNNELLA: « Ristrutturazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (1807); « Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo » (1995) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Si riprende la discussione.**

PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Il secondo comma dell'articolo 36 del regolamento recita: « È consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che ab-

bia rinunciato a parlare». So benissimo, signor Presidente, che esistono dei precedenti nel senso contrario a quello che tento di esprimere facendo questo richiamo. Mi auguro che mi consenta di svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, voglia precisare l'oggetto del suo intervento.

PANNELLA. Parlo per un richiamo al regolamento, signor Presidente, non per una semplice segnalazione. Il richiamo è relativo al secondo comma dell'articolo 36, cioè alla possibilità, che vorrei illustrare, per un deputato al quale il Presidente abbia detto che si intende che abbia rinunciato a parlare, di iscriversi a parlare in un altro momento del dibattito.

Signor Presidente, ho sollevato la questione perché poc'anzi l'onorevole Corvisieri ed altri colleghi sono stati dichiarati, diciamo così, decaduti e non hanno avuto la possibilità di essere iscritti nuovamente a parlare. Pertanto ho sollevato la questione non per astratto amore di tesi, ma soltanto perché vi è stato un caso concreto.

PRESIDENTE. Ella si riferisce a colleghi che sono stati dichiarati decaduti, poiché, non essendo presenti al momento della chiamata del Presidente, si intendeva che avessero rinunciato a parlare. In quel momento ritengo sarebbe stato logico che lei avesse sollevato la questione.

PANNELLA. Comunque, se mi consente, signor Presidente, vorrei porre la questione in questo modo. Non ritengo che un deputato che non sia intervenuto decada dal diritto di iscriversi a parlare. In altre parole, il parlamentare che è già intervenuto in un dibattito, sicuramente non ha più diritto di iscriversi a parlare una seconda volta. Ma, il parlamentare che è iscritto a parlare non è presente (e al momento della chiamata, non a caso il nostro regolamento non dice « decade », ma il Presidente gli attribuisce una intenzione: si intende che abbia rinunciato a parlare). Cioè l'assen-

za non significa che questo deputato abbia rinunciato al suo fondamentale diritto regolamentare di iscriversi nuovamente a parlare. Signor Presidente, basterebbe fare questo esempio: in una Camera come la nostra non dovrebbe essere teoricamente escluso che in un dibattito vi siano 50-60 iscritti a parlare e che questo dibattito duri 2, 3, 4, 5 giorni. Ebbene, mi sembra possibile che un deputato il quale la mattina del primo giorno ritenga che non ha motivo, non è conveniente esprimersi in quel momento, invece, dopo aver udito altri colleghi, ritenga che il suo intervento sia utile (*Commenti all'estrema sinistra*).

Io ho voluto, signor Presidente, cercare con serenità di porre un problema concreto, anche se capisco che la prassi probabilmente è stata vissuta in un modo diverso. Ma mi pare che, in tal modo, si rischia di affermare questo principio: che esistono due motivi di non possibilità di iscrizione a parlare per un deputato; l'uno perché ha già parlato, l'altro perché non ha parlato, avendo inteso, ad un certo punto, di non parlare. Ora, io posso intendere, signor Presidente, di non parlare perché, per esempio, al punto del dibattito in cui mi si chiama, gli argomenti che fino a quel momento ho udito mi hanno convinto e quindi non aggiungo il mio. Ma, se proseguendo il dibattito, odo degli argomenti che sollecitano il mio contributo, ritengo che abbia il diritto di iscrivermi nuovamente a parlare. E in questo vorrei pregarla di consentire...

PRESIDENTE. No, onorevole Pannella, mi dispiace, ho ascoltato le sue dichiarazioni, ma non posso concordare con la sua interpretazione. Capisco il suo ragionamento circa lo stato d'animo del deputato, ma, se accettassimo la sua interpretazione, non solo andremmo contro la prassi, ma andremmo contro una formulazione precisa e molto chiara del regolamento, secondo la quale, se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge. Avverto che gli emendamenti stessi si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1 premettere i seguenti articoli:*

ART. 1-bis.

Ove il 31 agosto la legge di riforma universitaria non fosse stata ancora varata, l'università, a partire dall'anno accademico 1979-80, si strutturerà definitivamente in dipartimenti sulla base di regolamenti provvisori autonomamente definiti a livelli di ateneo; di conseguenza le facoltà si intenderanno abolite.

1. 01.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

ART. 1-ter.

L'emanazione del decreto apre contestualmente una fase di sperimentazione delle strutture universitarie (dipartimenti e corsi di laurea) che troverà la propria verifica e la necessaria istituzionalizzazione nel disegno generale della riforma.

Sulla base delle indicazioni dell'organo consultivo universitario nazionale, sentiti i pareri espressi dai consigli di facoltà, si dà avvio ad una fase immediata di sperimentazione predipartimentale capace di preparare il terreno alla riforma universitaria.

La sperimentazione predipartimentale deve permettere di individuare la sede fondamentale della promozione del coordinamento della ricerca scientifica. A tali strutture provvisoriamente verrà imputata la responsabilità dei rapporti con l'esterno sulla cui base è possibile verificare obiettivi e finalità della ricerca.

Le strutture dipartimentali organizzano una pluralità di settori di ricerca

aventi finalità e caratteristiche comuni. Attraverso esse si forniscono i contributi didattici che vengono organizzati nei corsi di laurea.

Nelle strutture predipartimentali verrà inquadrato tutto il personale docente previsto dal successivo articolo 1.

Per garantire un autonomo funzionamento del lavoro di ricerca e per rendere possibili l'utilizzazione di almeno parte di essa nel quadro del lavoro didattico coordinato nei corsi di laurea, contestualmente all'emanazione del presente decreto viene abolita la titolarità dell'insegnamento.

1. 02.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Con l'articolo aggiuntivo 1. 01, il primo da noi presentato, chiediamo sostanzialmente che venga definita la struttura dipartimentale e che, di conseguenza, vengano abolite le facoltà. Proponiamo altresì di strutturare definitivamente l'università in dipartimenti, sulla base di regolamenti provvisori — ovviamente tali, non esistendo ancora la riforma universitaria — autonomamente definiti a livello di ateneo. Chiediamo che questo articolo aggiuntivo venga premesso agli articoli del decreto-legge perché l'intera logica del provvedimento, mancando un esplicito riferimento alla struttura dipartimentale, rimarrebbe totalmente stravolta. Infatti l'inserimento di un così cospicuo numero di associati e di aggiunti fra il personale operante all'interno dell'università, ove permanesse l'attuale struttura basata sulla titolarità delle cattedre e dei corsi di insegnamento (cioè una struttura tutta articolata in corsi di insegnamento), porterebbe ad una situazione assolutamente aberrante, provocando un'ulteriore moltiplicazione dei corsi di insegnamento (a ciascuno dei nuovi entrati corrisponderebbe infatti un corso di insegnamento). Tenendo quindi conto del fatto che nell'attuale struttura univer-

sitaria italiana esistono ben 4.000 corsi — un vero e proprio *record* da questo punto di vista — si può facilmente comprendere come la situazione sarebbe aberrante.

Andare ad una definizione del dipartimento è tanto più facile in quanto a questa già si è andati, sostanzialmente, al Senato, e precisamente in Commissione pubblica istruzione. Ciò che proponiamo con questo articolo aggiuntivo, né più né meno, è già definito nella cosiddetta bozza Cervone, vale a dire nel progetto che sarà esaminato dal Senato il 18 dicembre. Pertanto, escludere questo riferimento esplicito dal decreto-legge, renderebbe palese la volontà di non procedere, poi, all'attuazione della riforma universitaria. Se invece la buona volontà di attuare la riforma universitaria sulla base dei criteri che sono stati già definiti esiste, non vedo cosa possa ostacolare l'inserimento di questo riferimento esplicito fin dal decreto-legge in esame.

Aggiungo altresì che probabilmente da parte del Governo non vi è un'intenzione malevola, nel senso che esso intende in qualche modo sottrarsi al compito di andare ad una rapida approvazione della riforma universitaria. Tuttavia, al di là della volontà soggettiva del Governo, esiste la forte eventualità di una crisi e, dunque, anche di uno scioglimento anticipato delle Camere, che lascerebbe ancor più monca di quanto non sia la legislazione vigente.

Ci troveremmo cioè ad un decreto-legge che ha già fissato la struttura dell'organico del personale universitario, decreto che resta appeso per aria in quanto non è assolutamente collegato, ancorato ad una definizione delle funzioni che deve assolvere. Ed avere un organico così ampio, ancora collegato alla funzionalità della vecchia università, sarebbe veramente aberrante. Ecco perché, dunque, chiediamo, con questo articolo aggiuntivo, di porre i dipartimenti alla base dell'attuale struttura universitaria introducendo, certo, un elemento di relativa novità e cioè indicando che, in assenza di una legge di riforma universitaria già varata, questi dipartimenti vengano regolati sulla base di

regolamenti fissati autonomamente a livello di ateneo. Questo è non solo possibile, come giustamente mi ricordava l'onorevole Arfè l'altro giorno, ma sarebbe probabilmente una soluzione più aderente al buon senso e anche a qualcosa di più, anche ad una tradizione degli atenei italiani, che hanno sempre goduto in passato di una larga autonomia. Sulla base di questa tradizione sarebbe possibile oggi pensare che anche l'attuazione dei dipartimenti, che è una cosa così diversa a seconda che si attui a Camerino piuttosto che all'università di Milano, potrebbe forse con molta più ragionevolezza essere definito da una iniziativa autonoma a livello di ateneo anziché essere definita rigidamente a livello nazionale da una legge di riforma. Ecco dunque il senso del nostro primo articolo aggiuntivo.

Con l'articolo aggiuntivo 1. 02, sempre da premettere al testo del decreto-legge, si definisce, invece, una fase di sperimentazione; cioè prima del 31 agosto nel corso di questo primo anno accademico già è possibile fissare immediatamente, e senza più porre tempo in mezzo, una fase di sperimentazione delle strutture universitarie fondata sui dipartimenti e che naturalmente costituirà una preziosa base, una preziosa esperienza per quella definizione istituzionale che dovrà aversi con l'attuazione del disegno generale della riforma. Anche qui si fissano alcuni criteri, perché è evidente che non è possibile dire semplicemente la parola dipartimento e riferirsi alla necessità di istituire i dipartimenti senza poi definire almeno alcune caratteristiche qualitative del dipartimento stesso in quanto il rischio è assai grande, il rischio è cioè che questo concetto, questo progetto venga totalmente svuotato dei propri contenuti qualificanti. E sappiamo esservi il rischio assai grosso di una tendenza che si esprime nel senso di trasformare le attuali facoltà così come sono soltanto nominalmente, cioè modificare il titolo, chiamarle dipartimenti anziché facoltà conservando però l'intera struttura attuale nell'università italiana. Di qui la necessità di non parlare semplicemente in modo generico, di dipartimento, ma di fis-

sare almeno alcuni criteri che siano qualificanti. Il principale di questi criteri qualificanti è innanzitutto l'abolizione della titolarità dell'insegnamento, naturalmente con tutte quelle correzioni e quei condizionamenti che già esistono anche nel testo di riforma per impedire che l'abolizione della titolarità dell'insegnamento possa comportare il rischio di una perdita di autonomia e quindi di libertà della ricerca e di insegnamento. Quindi l'abolizione della titolarità dell'insegnamento e della titolarità della cattedra, e il passaggio alla definizione degli incarichi da espletare nel corso della gestione dell'attività complessiva del dipartimento verrebbe sostanzialmente fatto dal consiglio di dipartimento il quale poi, evidentemente, dovrebbe svolgere questa propria attività sulla base di una serie di criteri che salvaguardino l'autonomia del singolo docente e cioè la libertà sostanziale di insegnamento e di ricerca.

Questo è il primo criterio sulla base del quale il dipartimento deve essere organizzato. Il secondo si riferisce al modo in cui possa essere organizzata la ricerca. E non solo. Un'altra delle caratteristiche portanti del dipartimento è la capacità del dipartimento stesso di aprirsi al resto della società e della collettività. Dunque, è anche importante definire tale criterio, e cioè che il dipartimento in questo anche si caratterizza come qualcosa di qualitativamente diverso dalla facoltà, perché quest'ultima è tutta chiusa e ripiegata in se stessa all'interno dell'ateneo, mentre il dipartimento — ripeto — è qualcosa che deve stabilire un rapporto con la collettività esterna, innanzitutto con gli enti locali, con le rappresentanze sociali che operano sul territorio e nella società, ma anche con i sindacati e con le forze politiche, con ciò che si muove nella società. Dunque, spetta anche al dipartimento l'essere non solo la sede fondamentale della promozione del coordinamento nella ricerca scientifica ma anche la responsabilità di questi rapporti con la collettività.

Un altro elemento decisivo che serve a caratterizzare e qualificare la struttura dipartimentale è l'accorpamento di una

pluralità di settori di ricerca, che abbiano caratteristiche e finalità comuni e che vadano a costituire quello che nel progetto, attualmente all'esame del Senato, sono definiti i settori.

Voglio rispondere all'obiezione di chi afferma che nell'ambito di un decreto non è possibile andare alla definizione di una serie di aspetti della struttura universitaria che costituiscono materia che potrà essere definita soltanto da una legge universitaria. In effetti, questa sarebbe stata la soluzione migliore, ma allora si sarebbe dovuto procedere in modo diverso anche per quanto riguarda l'altra materia di questo decreto.

Se questo criterio doveva essere accolto — ed io credo che sarebbe stato bene accoglierlo —, allora questo decreto-legge avrebbe dovuto limitarsi a stabilire una semplice stabilizzazione, in uno *status* di carattere transitorio, dell'attuale personale precario operante nell'università. In sostanza, si trattava di definire soltanto la materia dell'articolo 6 di questo decreto-legge e togliere tutto il resto.

Dal momento che questa scelta non è stata compiuta, e considerato quindi che non ci troviamo di fronte ad un provvedimento così limitato, ma ad un decreto-legge assai complesso che in sostanza prefigura le caratteristiche della riforma universitaria ed entra direttamente e pesantemente in questo campo, per andare a definire una serie di aspetti portanti dell'organizzazione universitaria; visto che questa è stata la scelta compiuta dal Governo, allora non resta che — diciamo così — compierla fino in fondo, renderla coerente fino in fondo e immettere nel decreto almeno quelle norme che servono a dare giustificazione, coerenza e razionalità alle norme già relative alla materia della riforma, norme che già travalicano di molto le caratteristiche di un provvedimento relativo al personale e fare di questo danno, rappresentato dalla improduzione di un decreto che tratta materia così complessa, un semi-danno o semi-vantaggio e cioè reso perlomeno coerente.

In altre parole, visto che abbiamo affrontato questioni inerenti a materia di

riforma universitaria, trattiamole interamente in modo da definire sì quale sarà l'organico del personale universitario, ma definendo almeno che cosa questo personale deve fare, almeno nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i criteri fondamentali.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Nel quadro della unicità della funzione docente, è istituito il ruolo unico di docente ricercatore.

1. 39.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PINTO. Le lotte di questi ultimi anni, nell'università e nel paese, contro i vigenti meccanismi di trasmissione del sapere nell'attuale struttura universitaria, ormai ridotta, come la maggior parte dei colleghi hanno detto, allo sfascio e incapace di rispondere alle esigenze di partecipazione attiva di migliaia di giovani, alla produzione della coltura e dell'inserimento dei processi reali di trasformazione della società, hanno espresso dei contenuti di cui il Parlamento deve tener conto, secondo me, e a cui deve dare una risposta concreta e positiva.

Il movimento degli studenti, dei precari, dei non docenti, di alcune fasce della docenza, ha saputo individuare, rispetto alla funzione del docente, il superamento dell'attuale articolazione in numerose figure caratterizzate da rapporti di potere tra le varie figure che vengono a determinare una vera e propria scala gerarchica, nonché lo stravolgimento dei più elementari principi di democrazia. Queste considerazioni non sono maturate all'ultimo momento, ma sono già state individuate da diversi anni nelle lotte contro l'autoritarismo prima, e contro i conte-

nuti e le forme con cui si applica l'attività didattica nelle nostre università poi. La richiesta del docente unico, senza le caratteristiche di prevaricazione, di arroganza tipica delle attuali forze accademiche, con uguali diritti ed uguali doveri, tende a rompere questo cerchio e a rispondere positivamente alle richieste delle masse studentesche e dei lavoratori. L'articolazione in due fasce del personale docente universitario, costituisce una risposta estremamente contraria ad uno degli obiettivi di lotta del movimento studentesco e dei lavoratori dell'università, e fino a poco tempo fa anche del sindacato. Questo è stato infatti l'obiettivo anche del sindacato fino alla piattaforma precedente all'accordo di marzo fra vertici nazionali del sindacato e del Governo. Ma gli accordi, per altro sistematicamente disattesi dal Governo e dagli stessi partiti di maggioranza, hanno avuto, in concreto, l'unica conseguenza di indebolire il movimento sindacale, sempre meno rappresentativo di quelle che sono le richieste, le aspettative dei lavoratori della scuola e della popolazione dell'università. Si diceva che anche la piattaforma sindacale, prima dell'accordo di marzo che l'ha assolutamente svenduta, conteneva la richiesta della istituzione del docente unico. L'unicità effettiva e totale delle funzioni e dei poteri dei docenti, assieme alla abolizione della titolarità dell'insegnamento, è uno dei più fondamentali elementi di rinnovamento del ruolo e del funzionamento dell'università italiana. L'università, da sempre carente di una utilità a favore delle masse popolari, si è sempre distinta per la sua apparentemente razionale gerarchizzazione dei ruoli del personale e in particolare di quello docente.

Signor Presidente, io posso anche dire cose non interessanti, ma fin quando il clima... (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prego di fare un po' di silenzio! Onorevole Pinto, la prego di proseguire nel suo intervento.

PINTO. Mi rendo conto che siamo stanchi, ma ognuno deve fare il proprio dovere, sia esso di minoranza o di maggioranza, però con un po' di serietà.

La gerarchizzazione di cui parlavo non ha mai avuto nulla a che vedere con una seria e produttiva organizzazione della didattica e della ricerca; è invece sempre servita a garantire a una ristretta fascia di persone i pieni poteri e i più ampi privilegi in cambio di una gestione dell'università al servizio della classe dominante.

È facile poi venire a parlare di decadimento, di dequalificazione, ma secondo me dobbiamo avere la capacità di muoverci in questa visione; dobbiamo analizzare la situazione dell'università e partire dalla valutazione di ciò che essa è stata fino ad oggi; dobbiamo capire a quale classe essa si è legata.

Per gestire questa suddivisione di docenti in tante fasce è sempre stato necessario mantenere indeterminato il reclutamento del personale stesso. Tale reclutamento è sempre avvenuto, nei fatti, a discrezione personale dei baroni. Quasi è stato adottato il criterio della cooptazione sulla base della mansuetudine dimostrata dall'aspirante barone al suo protettore. Se si dimostrava il proprio pensiero chiaramente, tale pensiero, guarda caso, mai doveva andare ad intaccare quello del barone, del « padreterno » all'interno della università.

Ci sono molte battute sul « lecchinaggio » per avanzare nella carriera universitaria; tuttavia, penso ci sia poco da scherzare su queste cose, perché il docente ha rappresentato sempre non solo l'umiliazione umana di tanti lavoratori, ma anche e soprattutto un ruolo arcaico dell'università che — specialmente dal 1968 in poi — è stato contestato dagli studenti e, da alcuni anni, anche da alcuni lavoratori; ora lo contestano anche gli stessi docenti subalterni.

Costituire il ruolo unico del docente, senza poi sdoppiarlo o triplicarlo o, addirittura, dividerlo in sette — come vorrebbe fare il decreto-legge peggiorato dal Senato — significa spazzare via una delle più squalificanti caratteristiche di questa università e significa porre in qualche modo le premesse per fare del ruolo docente un ruolo normale di lavoratori, con una carriera ben definita, con avanzamenti non di-

pendenti dalla benevolenza del proprio barone-padrone, magari uno dei quei cialtroni... (*Commenti - Rumori*).

Io rinnovo l'invito al Presidente della Camera affinché mi si lasci continuare. Io non continuo fino a quando non verranno sciolti i campanelli nell'emiciclo. Io una volta sono stato richiamato perché voltavo le spalle alla Presidenza. Chiedo rispetto da parte dei colleghi. Credo di essere nei miei diritti.

**PRESIDENTE.** Proseguo, onorevole Pinto, e cerchi di parlare un po' più forte, perché non si sente. Mi permetto di darle questo consiglio.

**FRASCA.** Non c'è nemmeno il relatore! È dal pomeriggio che lo stiamo aspettando: lo chiedo per la serietà dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Proprio per la serietà dell'Assemblea ho fatto sollecitare la presenza in aula del relatore. Abbiamo accolto la sua segnalazione, onorevole Frasca.

**PINTO.** Mentre siamo alla ricerca della serietà dell'Assemblea, torniamo a quel ruolo che non deve dipendere dalla benevolenza del proprio barone-padrone, magari uno di quei cialtroni che, totalmente asserviti alla stampa della borghesia, pensano di essere in un ruolo di avanguardia. I rispettivi partiti hanno scritto che occorre salvare l'università dal flagello dei precari!

In altri termini, questi signori si sono preoccupati — e si dovranno sempre più preoccupare, poiché le lotte dei lavoratori e degli studenti ne daranno loro motivo — di difendere ad ogni costo una sola cosa (altro che rigore e serietà degli studi!): il loro potere assoluto di reclutare i nuovi docenti e controllarne direttamente ed esclusivamente la carriera. Per motivare questo semplice ed evidente attaccamento al loro potere, i baroni cialtroni hanno detto le cose più strambe, più meschine, quasi a voler chiarire senza ombre di dubbio quale sia la qualità della loro cultura, per la quale si dovrebbe porre tutto ai

loro piedi! Si è arrivati a dire che i precari non possono accampare pretese (*Commenti — Rumori*).

**PRESIDENTE.** Un po' di silenzio, onorevoli colleghi!

**PINTO.** L'età media di insegnamento, per i precari, è di sette anni con punte che possono arrivare ai dodici anni. I baroni e padroni della cultura hanno scomodato anche la Costituzione che, a loro dire, conterrebbe la previsione dell'impossibilità di eliminare le borse di studio: perché non dire invece (più semplicemente ed onestamente) che vogliono soltanto continuare a garantirsi un reclutamento personale e perciò precario?

In conclusione, si vuole che tutti abbiano chiaro come l'articolazione in due fasce del ruolo docente è un modo di applicare la solita politica: per questo abbiamo presentato l'emendamento 1. 39.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Annunzio di interrogazioni.**

**NICOSIA, Segretario,** legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

**NICOSIA, Segretario,** legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Sabato 16 dicembre 1978, alle 9:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario (*approvato dal Senato*) (2575);

— *Relatore:* Tesini Giancarlo.

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 (2432);

— *Relatori:* Aiardi e Gambolato;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1977 (2372);

— *Relatore:* Gargano Mario.

4. — *Seguito della discussione delle mozioni 1-00061, 1-00062, 1-00063, 1-00065 sulla situazione nella città di Napoli.*

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

**SCALIA** ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

**TREMAGLIA** ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

**SINESIO** ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

**PRETI** ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

**TREMAGLIA** ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

— *Relatore:* Armella.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori **BRANCA** ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui

giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore*: Labriola.

7. — *Discussione dei progetti di legge*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore*: Piccinelli;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore*: Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore*: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indi-

retta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani.

8. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (ol-

traggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del co-

dice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Manco Clemente, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, n. 7, 112, n. 1, e 630, secondo comma del codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione aggravata) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore*: Bandiera.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine

della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —  
PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —  
BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazz;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —  
NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —  
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

**La seduta termina alle 0,10 di sabato 16 dicembre 1978.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate**

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

« La IX Commissione,

considerato che l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riconosce alle Regioni il potere di riformare autonomamente l'organizzazione e le funzioni degli IACP a far data dal 1° gennaio 1979 in carenza della legge generale di riforma delle autonomie locali;

considerata altresì l'esigenza che le singole soluzioni regionali si inseriscano in un quadro complessivo di principi nazionali coerente con le leggi di riforma del settore edilizio già approvate

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro il 31 dicembre 1978 un disegno di legge che contenga le norme fondamentali di indirizzo relative alla riforma degli IACP e loro consorzi quale primo provvedimento in attesa della approvazione della legge generale di riforma delle autonomie locali, già all'esame del Parlamento.

(7-00126) « PORCELLANA, ALBORGHETTI,  
ACHILLI ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CARDIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) quale azione il Governo intenda esplicare per contribuire a dare attuazione alla Risoluzione adottata il 23 maggio 1978 dalla 31ª Assemblea nazionale della sanità, concernente l'effettiva disponibilità, da parte delle popolazioni del mondo, dei medicinali e dei vaccini essenziali per

la loro salute, tenuto anche conto che l'Italia figura tra i paesi proponenti la anzidetta Risoluzione;

2) quali siano le ragioni per cui l'Italia non ha ancora provveduto a designare i propri rappresentanti presso l'OMS, allo scopo di partecipare ai programmi d'azione sui medicinali essenziali previsti dalla Risoluzione del 23 maggio 1978 della 31ª Assemblea mondiale della sanità.

(5-01446)

BERNINI, MANCUSO, BONIFAZI E TAMBURINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

alla luce delle proposte avanzate dalla Regione Toscana per lo sviluppo della produzione bieticola nazionale, nella zona del litorale toscano — data la presenza di aggiornate tecniche di coltivazione, l'espansione dell'irrigazione e l'esistenza di strutture di trasformazione — sono stati raggiunti risultati superiori alla media, sia in termini di resa per ettaro (520 quintali di barbabietola), sia in saccarosio (80 quintali per ettaro), con capacità competitive al livello europeo;

in tale zona, compresa fra Migliarino Pisano e i confini del Lazio, con una produzione di oltre 2 milioni di quintali di barbabietole, esiste un solo stabilimento — lo zuccherificio Sermide di Cecina, provincia di Livorno — con una capacità di trasformazione di 1 milione e 300 mila quintali di barbabietola al quale ne vengono assegnati solo 800 quintali, pari a 91.817 quintali di zucchero, costringendo lo stabilimento — come è già stato sottolineato con precedente interrogazione — a una sottoutilizzazione degli impianti e a una penalizzazione nei costi;

la direzione del suddetto stabilimento ha ora comunicato ai sindacati che non elevando il contingente di assegnazione attuale sarà in grado di fare solo la campagna saccarifera del 1979 e non sarà più oltre garantita la sopravvivenza dello stabilimento —:

a) se ritenga di accogliere la richiesta della Regione Toscana di una assegna-

zione dei contingenti alle società saccarifere con la partecipazione delle Regioni sulla base delle potenzialità produttive dell'agricoltura e dell'industria saccarifera nei vari territori, al fine di superare squilibri, ovviare a situazioni come quelle di Cecina e garantire una adeguata programmazione dello sviluppo del settore;

b) se, di fronte alle nuove difficoltà dello zuccherificio cecinese e alla sua minacciata chiusura, non ritenga opportuno rivedere le decisioni assunte accogliendo nel programma nazionale saccarifero, previsto dal Programma Ottava della Comunità, le richieste della direzione dello zuccherificio, affinché — in armonia con le richieste per il breve periodo della Regione Toscana e considerando che l'attuale contingente assegnato è il più basso di tutte le assegnazioni — tale contingente venga portato per il 1979-1980 almeno a 150 mila quintali di zucchero, valutando in proposito la possibilità di utilizzare parte della quota di manovra (pari a 147 mila quintali) che in base alle norme del Regolamento CEE è a disposizione del Ministero dell'agricoltura; ciò, al fine di assicurare la continuità dello stabilimento, garantire l'occupazione a centinaia di lavoratori, impedendo che un duro colpo venga inferto ai produttori agricoli della zona e, più in generale, a un comprensorio — quale è quello di Cecina — di piccole e medie attività produttive già duramente provate dalla crisi che attraversa il Paese.

(5-01447)

FORMICA, MIANA E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

la legge 13 luglio 1966 n. 615 « provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » si è dimostrata largamente insufficiente — come è emerso chiaramente dall'indagine conoscitiva sui problemi della energia condotta dalla Commissione industria della Camera — a proteggere ambiente e popolazioni, non compresi nelle zone A e B, dalle emissioni delle centrali ter-

miche in particolari condizioni meteorologiche;

i limiti imposti per i vari inquinanti risultano troppo elevati sia rispetto a quelli adottati in altri paesi, sia rispetto a quelli suggeriti dall'organizzazione mondiale della sanità;

il regolamento di esecuzione della legge citata non considera l'azione sinergica dei vari inquinanti e la esigenza di fissare i limiti massimi globali, anche in considerazione del fatto che alle emissioni inquinanti provenienti dalle centrali termiche si aggiungono quelle provenienti dagli impianti di riscaldamento domestico, dagli scarichi degli autoveicoli, eccetera;

fin dal 1973 esiste presso il Ministero della sanità una Commissione col compito di riesaminare la legge n. 615 anche al fine di definirne gli eventuali necessari adeguamenti —:

a) quali sono le ragioni dell'inammissibile ritardo della conclusione dei lavori della suddetta Commissione;

b) cosa intende fare il Ministro per sollecitare tale conclusione, perché possa essere affrontato più agevolmente e celermente il problema dell'adeguamento della legislazione per la difesa dell'ambiente e della salute delle popolazioni sulla base dei principi e delle indicazioni della legge di riforma sanitaria, anche in rapporto a quanto affermato dalla mozione approvata in Aula nel corso del dibattito sulla energia e alle indicazioni contenute nella delibera del CNEN del dicembre 1977.

(5-01448)

GARBI, ANGELINI, BERNARDINI, D'ALESSIO, MOSCHINI E TESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione delle autorità americane di fermare a terra, a seguito dell'incidente aviatorio avvenuto nel Kentucky, tutta la loro flotta di aerei *Hercules C 130* serie E;

che altri incidenti analoghi avevano da tempo fatto dubitare della sicurezza del velivolo e in particolar modo quelli della Meloria nel 1971 e del Monte Serra

nel 1977 che causarono molte perdite umane;

che, subito dopo l'incidente della Meloria, gli inglesi apportarono tempestivamente migliorie atte a rimuovere le deficienze presenti nei velivoli della loro flotta;

che, stante al giudizio dei tecnici, anche la serie H di cui è dotata la 46<sup>a</sup> Aerobrigata sembra denunciare gli stessi difetti rilevati nelle serie precedenti e cioè: facile usura dei cavetti che vanno dal servo motori alla cabina di comando, comando autopilota che « impazzisce » e si inserisce nel comando manuale provocando un micidiale blocco della governabilità del velivolo;

se è a conoscenza che da mesi il procuratore della Repubblica di Pisa è in possesso di una perizia tecnica molto circostanziata, ma non resa pubblica, che, a quanto si dice, chiede la sospensione dei voli per questo velivolo dopo averne scoperte le cause della insicurezza;

quali provvedimenti intende prendere per i rimanenti *Hercules* italiani ancora in attività. (5-01449)

FRACANZANI, GIULIARI, BONALUMI E CIANNAMEA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponda al vero le notizie giornalistiche secondo le quali l'Italia non avrebbe dato ospitalità ad alcun profugo vietnamita;

in caso affermativo, per conoscere i motivi di una tale grave situazione, che risulta tanto più stridente, se si tien conto che la maggior parte dei Paesi europei occidentali ha invece dato accoglienza a un numero molto rilevante di profughi;

per conoscere infine quali iniziative si intendano tempestivamente adottare per porre rimedio a un tale stato di fatto contrastante oltre che con i generali principi umanitari anche con specifici principi sanciti da organismi internazionali. (5-01450)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1978

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BIAMONTE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per la concessione della pensione intestata al signor Kozman Mario nato a Trieste il 21 novembre 1912.

Il signor Kozman è stato collocato a riposo dal 30 novembre 1977 per effetto del decreto n. 2712 del Ministro dei lavori pubblici del 6 febbraio 1975.

Si chiede inoltre di conoscere gli anni di servizio che saranno considerati utili ai fini pensionistici. (4-06637)

**ZANONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - in considerazione:

della grave difficoltà in cui si svolgono le attività dell'Accademia di arte drammatica di Roma « Silvio D'Amico » e della necessità di provvedere con urgenza a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al regolare svolgersi dei corsi, in parte non attivabili per l'inesistenza di una sede;

della impossibilità di attendere il riordino globale della istruzione artistica per provvedere alle indicate pressanti esigenze e proseguire, senza soluzione di continuità, i corsi di insegnamento per il corrente anno;

del diritto degli studenti del primo corso, dagli stessi acquisito mediante pubblico concorso e del diritto degli studenti del secondo e del terzo corso ad intraprendere o proseguire gli studi;

della validità ed importanza del lavoro didattico svolto nell'Accademia, anche con riferimento ai riflessi di tale lavoro nel mondo della cultura e dello spettacolo italiani - quali urgenti provvedimenti il Governo intende prendere per assicurare, rapidamente superati gli ostacoli burocratici, una adeguata ed unica sede alla prestigiosa nostra Accademia nazionale. (4-06638)

**FRANCHI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti delle decisioni del Consiglio della facoltà di medicina dell'Università di Pisa che, avendo bandito il concorso per assegnare la scoperta cattedra di « Igiene », poiché si trova nella impossibilità di accontentare persona raccomandata, in quanto priva di titolo dinanzi a impreviste presenze di docenti qualificati per ottenere la cattedra, manovra per mandare nel nulla il concorso, nell'attesa di bandirne un altro quando il raccomandato avrà acquisito il titolo di ordinario che ora gli manca.

(4-06639)

**BOLLATI E BAGHINO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere l'elenco dei nominativi dei dipendenti ferroviari del compartimento di Milano che in base all'attuale normativa hanno ottenuto nell'anno 1978 il trasloco temporaneo per altro compartimento ferroviario con l'indicazione del periodo di trasloco concesso e la relativa motivazione.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere l'elenco nominativo dei dipendenti ferroviari del compartimento di Milano ai quali è stata respinta la richiesta di trasloco temporaneo e la relativa motivazione.

Si chiede inoltre di conoscere i motivi per i quali disattendendo quanto disposto dalla circolare P.6.0.2./10900 del 4 marzo 1977 a firma del direttore generale delle ferrovie dello Stato la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano convoca le Organizzazioni sindacali per l'esame delle domande di trasloco temporaneo. (4-06640)

**BAGHINO E BOLLATI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi non è stato emesso il decreto ministeriale per l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in

considerazione che il mandato degli attuali rappresentanti scade il 31 dicembre del corrente anno.

Se risponde a verità che il Ministro ha intenzione di predisporre un decreto ministeriale per la proroga di sei mesi degli attuali componenti in attesa della presentazione del disegno di legge sulla riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato che prevederebbe l'abolizione della rappresentanza elettiva del personale.

Gli interroganti chiedono di conoscere se con questa operazione si intende egemonizzare in favore di CGIL, CISL, UIL la rappresentanza del personale venendo meno al concetto di pluralismo e democrazia in considerazione che in questa ipotesi i rappresentanti del personale verrebbero nominati dalle organizzazioni sindacali e non già eletti liberamente dal personale. (4-06641)

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, recependo l'accordo sindacale del 22 novembre 1977 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL e della CISNAL, stabilisce le nuove misure dell'indennità di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1977, nonché l'abrogazione di alcune attenuazioni di essa indennità per circostanze di durata e di popolazione - quali decorrenze intenda dare nell'applicazione del provvedimento, sia per quanto concerne le nuove misure dell'indennità e sia per l'abrogazione delle attenuazioni, atteso che alcune amministrazioni sembrano orientate a considerare date diverse.

Un simile comportamento sembra all'interrogante non conforme allo spirito e alla lettera dello stesso accordo sindacale 22 novembre 1977 richiamato nelle premesse del provvedimento. (4-06642)

BAMBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi pos-

sono essere esercitati presso la Società concessionaria, al fine di rimuovere il disagio determinato dall'attuale esistenza dei caselli sull'autostrada Firenze-Mare all'altezza di Montecatini Terme e di Lucca, posti sulle corsie di scorrimento.

La funzionalità dei due sbarramenti non risulta comprensibile tenuto conto che l'accesso o l'uscita dalla città di Lucca e Montecatini Terme sono regolati da appositi e separati caselli con propria ubicazione.

Conseguentemente le soste, per chi percorra nell'uno o nell'altro senso la Firenze-Mare, non si giustificano e impongono ritardi che causano, particolarmente nella stagione estiva, la formazione di colonne, evitabili se le corsie di scorrimento non fossero sbarrate dai due indicati caselli, ma si lasciasse libero corso alla circolazione.

Il controllo in entrata e uscita sull'intero tronco potrebbe essere efficacemente esercitato con relativa esazione dei pedaggi, al casello di Prato e spostando quello di Lucca al terminale di Migliarino Pisano. (4-06643)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come si intende rendere giustizia alla signorina Fasolis Alessandra - assicurata n. 1145983, - residente a Pino Torinese (Torino) in via Roma, 12, che, dopo un periodo di lavoro come impiegata, è stata autorizzata dall'INPS a proseguire con marche volontarie i versamenti. A quanto consta avrebbe versato 1.417 marche. Il 16 giugno 1973 l'INPS, confermandole l'autorizzazione a continuare i versamenti, l'INPS le scriveva testualmente: «...a parte Le saranno inviati i bollettini di c/c occorrenti per i predetti versamenti. Si restituisce il libretto personale sul quale non sono stati registrati i contributi versati con la tessera riconsegnata l'11 giugno 1973, in quanto non è possibile per il momento effettuare il conteggio. Appena tale conteggio sarà stato eseguito,

questa sede avrà cura di richiederLe in restituzione per l'aggiornamento il predetto documento. Nel frattempo si prega di non inviare solleciti che non sarà possibile comunque evadere».

I bollettini di c/c non sono mai giunti ed essendo ormai passati più di cinque anni dalla deludente lettera che porta il numero 5/269 ed in calce il 4000/8/75, l'assicurata ha chiesto spiegazioni presso un patronato in Torino esistente, e le è stato risposto che la pratica è andata dispersa. Il che pare enorme, avendo pagato i suoi contributi per tanti anni. (4-06644)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la ditta Taglione Giorgio Marcello, cartotecnica via Ardeatina 230, Roma, ha erroneamente pagato più volte, duplicando i versamenti, i premi dovuti per gli anni pregressi, per cui risulta creditrice della sede di Roma dell'INAIL, di una somma superiore a quella dovuta per regolamento premio annuo 1976; che la medesima ditta ha ricevuto una ingiunzione di pagamento il 20 ottobre 1976, che è stata emessa dopo che essa, a mezzo conto corrente postale bollettino n. 825 del 30 marzo 1976, ufficio postale di Roma 83, aveva regolarmente pagato quanto dovuto ai titoli esposti; che la suddetta ditta ha anche pagato il 21 dicembre 1976 a mezzo BNL il premio assicurativo per l'anno 1977, e ciò erroneamente perché la attività della ditta è cessata il 31 dicembre 1976 —:

a) se è vero che l'INAIL di Roma ha proseguito nella richiesta di premi, penali e contributi non dovuti e ricorrendo ai decreti ingiuntivi per ottenere in modo drastico la soddisfazione delle proprie ingiuste pretese;

b) se è vero che la ditta in questione, a distanza di un anno e mezzo dalla richiesta avanzata è ancora in attesa di convocazione, da parte della sede del-

l'INAIL per documentare la propria posizione di creditrice di fronte alla sede dell'Istituto stesso. (4-06645)

**GATTO VINCENZO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere quali iniziative hanno assunto nell'ambito delle rispettive competenze, in seguito all'appello loro rivolto dai 665 assegnatari degli alloggi popolari siti in Santa Lucia sopra Contesse-Messina, che lamentano non soltanto gravi deficienze costruttive degli alloggi ma l'assoluta mancanza di servizi e di assistenza da parte di tutte le autorità, a tal punto da far rimpiangere a 4.000 persone la vita delle baracche.

Nel villaggio mancano asili, scuole elementari e medie, strade, luce, farmacie, ufficio postale, distaccamento di polizia e perfino un semaforo tra il bivio di Santa Lucia Pisternina e la strada statale 114, punto obbligatorio di attraversamento per centinaia di bambini costretti a frequentare le vecchie lontane scuole elementari, e malgrado gli incidenti anche mortali che si sono ivi verificati. (4-06646)

**CASALINO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause del notevole ritardo da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza nel corrispondere le quote di quiescenza alla signora Cataldi Benvenga Palmira vedova di Francesco, deceduto il 10 luglio 1977, già dipendente dal comune di Gallipoli. Posizione della pratica n. 7/105.543 divisione 5/Sud. (4-06647)

**SANDOMENICO E DE GREGORIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Arcadio Martino, già segretario del comune di Portici (Napoli) nel periodo dal 25 maggio 1977 al 19 maggio 1978 ha percepito, oltre a lire 10.734.500 come stipendio lordo, lire 8.169.560 per straordinari e partecipazione a commissioni varie;

nello stesso periodo il suddetto dottor Martino, segretario a scavalco del comune di Ercolano, ha percepito allo stesso titolo complessivamente lire 14.705.000, più lire 90.000 mensili come segretario del locale consorzio per l'inceneritore;

ha percepito la retribuzione di segretario del comune di San Giorgio a Cremano;

e attualmente, segretario del comune di Salerno, conserva l'incarico di coordinatore dei diciannove concorsi in atto nel comune di Portici, percependo lire

280.000 mensili, oltre i gettoni di presenza —:

se ritiene a norma di legge compatibili gli incarichi sopra ricordati e le relative retribuzioni;

se ritiene materialmente possibile il contemporaneo svolgimento delle funzioni svolte (se le ha svolte) dal dottor Martino;

in caso di risposta negativa, quali interventi intenda porre in essere per il necessario ripristino della legalità, punendo gli abusi commessi. (4-06648)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere - atteso che:

il Presidente del Consiglio ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno di certo presenti i complessi e gravi problemi che riguardano l'occupazione femminile nel nostro Paese;

è in vigore la legge n. 903 del 9 dicembre 1977, la cui pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* è avvenuta sul n. 343 del 17 dicembre 1977, relativa alla "parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro";

in relazione all'articolo 18 della medesima legge il Governo è tenuto a presentare entro un anno dall'entrata in vigore una relazione sullo stato di attuazione -

quale sia la situazione in ordine alla applicazione della medesima e quali gli aspetti più rilevanti di violazioni si siano manifestati, nel corso del primo anno di validità di tale normativa legislativa.

« L'interrogante desidera in particolare conoscere:

a) quanti padri lavoratori abbiano fatto uso del disposto dell'articolo 7, primo comma;

b) quante madri lavoratrici si siano avvalse del primo comma dell'articolo 9;

c) quante siano le pensioni di superstiti dai diversi fondi corrisposte per decesso della *partner* femminile in base all'articolo 11;

d) quanti siano stati gli interventi determinatisi in relazione ai disposti degli articoli 15 e 16 ed in relazione a questo ultimo articolo si richiede l'entità globale e numerica delle ammende.

« L'interrogante chiede di conoscere altresì quante siano state le assunzioni di giovani lavoratrici nell'ambito della normativa di cui alla legge giovanile n. 285 nel periodo 1977-1978 ed una generale infor-

mazione in ordine all'andamento dell'occupazione femminile e di applicazione della legge con le modificazioni di contratti, regolamenti per concorsi o altre forme che significano discriminazione nell'assunzione nei rapporti di lavoro.

(3-03360)

« FERRARI MARTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere -

tenuto conto del profondo interesse sempre dimostrato dall'Italia per i movimenti di liberazione dei popoli ed in particolare della partecipazione e speranza con cui il popolo italiano seguì lo svolgimento ed il concludersi della guerra anticoloniale in Vietnam;

preoccupati per le drammatiche notizie provenienti ora dal Vietnam, Laos e Cambogia, circa le grandi dimensioni assunte dal fenomeno dei profughi, nonché circa le dolorose vicende subite da migliaia di profughi stessi, cui sarebbe rifiutato soccorso in mare ed ospitalità in diversi paesi, come riportato dalla stampa nazionale;

tenuto conto altresì che il rifiuto di soccorso ai profughi ed ai naufraghi in mare rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed umilia la civiltà e la coscienza umana -

quali iniziative abbia assunto od intenda assumere il Governo italiano:

per conoscere la verità circa le notizie sopra riportate;

per accogliere in Italia i profughi indocinesi;

per promuovere nelle sedi internazionali competenti azioni dirette ad affrontare la dolorosa vicenda dei popoli indocinesi e a tutelare i diritti umani e civili dei profughi.

(3-03361) « CASADEI AMELIA, BODRATO, BROCCA, BURO MARIA LUIGIA, CASATI, SANTUZ, ZANIBONI, BONALUMI, FORNI, MAROLI FIORENZO, LUSSIGNOLI, BELCI, SANESI, PORTATADINO, SQUERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere - in relazione al gravissimo attentato perpetrato in data odierna davanti alla casa circondariale "Le Nuove" di Torino, nel quale hanno perso la vita due giovani agenti di pubblica sicurezza in servizio di vigilanza esterna -:

quale sia stata la dinamica dei fatti; se corrisponde a verità che l'attentato sia stato rivendicato, con una telefonata ad un quotidiano torinese, dalle "brigate rosse";

quali siano le misure di sicurezza che, nel caso specifico, erano state adottate per salvaguardare, nella misura del possibile, la vita degli agenti che svolgevano il delicato compito della vigilanza esterna al carcere ed in particolare di quali armi e mezzi di difesa fossero dotati.

« Per sapere quali misure intenda adottare il Governo di fronte a tale ennesimo, drammatico e delittuoso episodio di criminalità politica, per rafforzare l'iniziativa di prevenzione e repressione contro le attività eversive che continuano ad insanguinare il paese.

(3-03362) « PAJETTA, SPAGNOLI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, GARBI, MIRATE, GUASSO, MANFREDI GIUSEPPE, FLAMIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere - premesso che:

malgrado nel programma di Governo siano previsti l'aumento dell'occupazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno, dal rapporto del professor Saraceno allo SVIMEZ e da altri studi di politica economica risulta che il divario nella ripartizione del reddito fra nord e sud e la disoccupazione nelle Regioni meridionali aumentano;

*l'Unità* e altri quotidiani odierni riportano che "a Lecce la polizia ha caricato ieri mattina davanti alla stazione ferroviaria, un corteo di operaie della ditta Harry's Moda che protestavano per la grave situazione dell'azienda. Molte operaie sono state medicate all'ospedale. Il comportamento della polizia appare tanto più grave perché è stato diretto contro lavoratrici già provate da una lunga lotta";

l'agitazione e l'exasperazione crescono perché mentre in precedenza il Sottosegretario al Ministero dell'industria aveva convocato le parti per martedì 12 dicembre presso il Ministero, l'appuntamento inaspettatamente è stato disdetto, sicché quattrocento operaie dell'Harry's Moda e della DIBA che già erano partite per Roma, martedì hanno sostato davanti ai cancelli del Ministero senza poter essere neppure ascoltate dai rappresentanti del Governo;

la crisi dell'Harry's Moda non è di oggi, non è da attribuire alle duemila operaie, ma ai difetti tecnici, tecnologici e gestionali in quanto le commesse non mancano, ma il disordine direzionale è tale che in questi anni l'impresa sovente ha cambiato intestazione rimanendo coerente solo nell'intento di aumentare la produzione non con una tecnologia più moderna, ma con un più accentuato sfruttamento delle operaie; analoga vicenda travaglia duecento operaie della ditta DIBA che essendo in gestione commissariale attendono l'intervento GEPI -:

a) i motivi per i quali malgrado fosse stata garantita l'immediata partecipazione della GEPI per la ristrutturazione delle aziende, martedì 12 dicembre sia stato disdetto l'incontro costringendo quattrocento operaie a sostare sotto la pioggia davanti al cancello sbarrato del Ministero dell'industria;

b) chi ha la responsabilità della carica della polizia contro più di mille operaie che tornate da Roma pacificamente in corteo attraversavano il viale della stazione di Lecce e quali iniziative intendano prendere per accertare se i finanziamenti pubblici fruiti finora dai vari titolari dell'azienda siano stati destinati allo

scopo per il quale furono concessi e infine se intendono fare intervenire prontamente la GEPI nelle gestioni aziendali per garantire la ristrutturazione dell'Harry's Moda e della DIBA e la piena occupazione delle operaie.

(3-03363) « CASALINO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, REICHLIN, ANGELINI, CIRASINO, STEFANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere, dopo il ferimento odierno a San Donà di Piave (Venezia), del dottor Franco Pilla, presidente della Cassa di risparmio di Venezia, quali iniziative intenda assumere per far fronte alla violenza armata, variamente nominata, che negli ultimi tempi e in diverse circostanze e luoghi, ha assunto dimensioni di estrema gravità contro persone e cose, nella Regione Veneto.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere quando il Ministro intenda attuare i necessari miglioramenti quantitativi delle Forze dell'ordine, delle loro dotazioni, del loro coordinamento nei diversi corpi, per assicurare una attività di prevenzione e quindi di circoscrizione di forme eversive, sempre più frequenti ed arroganti nel Veneto.

« A parere degli interroganti e come è stato già rilevato in riunioni con tutte le forze politiche e sociali per iniziativa delle istituzioni locali si ritiene che la struttura esistente, sia per l'aspetto quantitativo, sia per quello delle dotazioni tecniche a disposizione, sia del tutto insufficiente ed inadeguata per l'identificazione e quindi la neutralizzazione di quanti, rifiutando il sistema democratico, credono di poter imporre comunque ed ovunque la loro volontà, usando violenza sui diritti dei cittadini, sia singoli sia associati. La gravità del fatto ricordato sopra, che costituisce l'ultimo episodio di una intollerabile catena di sopraffazioni, è tale da far ritenere urgente e congrua una risposta dal Ministro per rasserenare un'atmosfera sempre più greve e pesante nel Veneto.

(3-03364) « GOTTARDO, MALVESTIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza:

a) della grave sciagura avvenuta il 5 dicembre 1978 al poligono provvisorio di tiro di Ceriale (Savona) nel corso della quale ha perso la vita il sottotenente Nazareno Millo Fenacin e sono rimasti feriti alcuni militari di stanza alla caserma « Comandone » di Diano Marina (Imperia) tra cui l'autista, il militare Giancarlo Morando, ancora ricoverato in ospedale con prognosi riservata e rischio di paralisi permanente degli arti inferiori;

b) delle circostanze in cui si è verificata la sciagura, tra cui, secondo notizie di stampa le pessime condizioni del mezzo meccanico, l'inesperienza e la stanchezza fisica dell'autista; la fretta derivata dall'esigenza di provvedere in tempi rapidi allo sgombero del poligono;

c) dello stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi i commilitoni del deceduto e dei feriti verso i quali alcune autorità militari, invece di porgere aiuto morale hanno ritenuto di intervenire pesantemente in modo autoritario e coercitivo.

« Gli interroganti chiedono se sia stata all'uopo aperta una inchiesta e, in caso affermativo, di poterne conoscere i risultati; sollecitano, in caso negativo, l'apertura di una immediata indagine per far luce sulle responsabilità e per punire i colpevoli.

(3-03365) « DULBECCO, D'ALESSIO, NOBERASCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia, per sapere, di fronte al nuovo ed ennesimo barbaro attentato di stamane a Torino, con il duplice assassinio di due giovani innocenti poliziotti, da parte delle brigate rosse, rei di servire la libertà e di difendere la vita della popolazione italiana, soprattutto quella semplice e minuta, quali iniziative intende il Go-

verno di assumere sul piano esecutivo e di proporre sul piano legislativo per rispondere finalmente in maniera adeguata e definitiva alla sfida dei terroristi, che con questo atto di guerra, proditorio e vigliacco "hanno attaccato con logica di annientamento la scorta delle Nuove di Torino".

(3-03366)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere — in relazione alla notizia pubblicata dalla stampa odierna e relativa alla partecipazione della consociata dell'IRI la "Condotte", nel rilevamento del 50 per

cento delle azioni di una società iraniana la "Mahestan", senza che ne venisse informato, come d'obbligo, il Ministro stesso — quale decisione il Ministro intenda prendere a garanzia di un corretto comportamento da parte dei preposti all'Amministrazione di società a pubblica partecipazione, stante la gravità, ove vero, del comportamento dei responsabili stessi; e ciò proprio nel momento in cui il Governo sta decidendo sulle nomine degli enti pubblici.

« Gli interroganti chiedono di sapere infine se e chi abbia autorizzato la "Condotte" a concludere l'affare.

(3-03367) « CERQUETTI, SPONZIELLO, BONFIGLIO ».